

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA
INDIRE - UNITÀ ITALIANA DI EURYDICE

IL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO
2006

Questo documento è stato realizzato dall'Unità italiana di Eurydice e pubblicato con il finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica.

Hanno contribuito alla realizzazione dei contenuti: Sabatina Ciogli (MPI - Direzione Generale per il personale della scuola), Claudio Federico (MPI - Direzione Generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica), Carlo Finocchietti (CIMEA), Enzo Martinelli, Maria Rosaria Papa (MPI – Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali) Mario Petrini (MPI - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici), Unità italiana di Eurydice.

Coordinamento ed editing: Erika Bartolini (Unità italiana di Eurydice)

La copertina è stata realizzata da Indire Comunicazione.

Sono indicate in corsivo le parole contenute nel glossario, allegato alla pubblicazione.

Unità Italiana di Eurydice

INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa

Via Buonarroti, 10 – 50122 Firenze

Tel. +39 055 23 80 325/384/515

Fax +39 055 23 80 515

e-mail: eurydice.italia@indire.it

<http://www.indire.it/eurydice>

Anche per quest'anno, l'Unità italiana di Eurydice ha il piacere di presentare "Il sistema educativo italiano, 2006", una pubblicazione che nasce dal desiderio di mettere a disposizione degli utenti, in una versione di più agile lettura e consultazione, le informazioni contenute nel dossier nazionale disponibile su Eurybase, la banca dati della rete Eurydice¹ sui sistemi educativi dei paesi dell'Unione europea e dell'AEELS/SEE.

Ogni anno, infatti, le singole Unità curano la redazione delle descrizioni nazionali in base a linee guida compilate dall'Unità europea, seguendo una procedura di consultazione collettiva. Per quanto riguarda i contenuti, le Unità nazionali lavorano con il supporto di esperti del settore ai quali è affidato l'aggiornamento e la validazione delle informazioni che spaziano dalla descrizione delle strutture dei sistemi educativi, ai contesti politico/sociali in cui quelle strutture si realizzano. Le modalità di lavoro e la qualità dei contenuti fanno di Eurybase e dei dossier nazionali che lo compongono, delle fonti di conoscenza dettagliate e affidabili. Inoltre, l'organizzazione secondo una struttura standard per tutti i paesi, permette un agevole accesso alle informazioni e una loro facile comparazione. Ciascun dossier nazionale è infatti costituito da 11 capitoli, articolati al loro interno in paragrafi e sottoparagrafi, dedicati al quadro storico, sociale e legislativo di riferimento (capp. 1 e 2), alla descrizione dettagliata di tutti i livelli di istruzione, dal preprimario al superiore, compresa l'educazione degli adulti (capp. da 3 a 7) e l'educazione speciale (cap. 10) e, infine, alla formazione degli insegnanti, alla valutazione del sistema educativo e ad una panoramica sulla dimensione europea dell'istruzione (capp. 8, 9 e 11). In ogni paragrafo, i vari livelli scolastici vengono trattati separatamente qualora le informazioni fossero diverse.

Il dossier nazionale italiano è stato completato nell'aprile 2006 e i dati si riferiscono all'anno scolastico 2005/06.

I contenuti presentati in questa pubblicazione, così come le descrizioni dei sistemi educativi di tutti i paesi che fanno parte della rete Eurydice, sono pubblicati sulla banca dati Eurybase accessibile online all'indirizzo <http://www.eurydice.org> sotto la voce 'Databases'.

Unità italiana di Eurydice

¹ Eurydice è la rete di informazione sui sistemi educativi in Europa istituita dalla Commissione europea nel 1980. La rete è formata da tutti i paesi che fanno parte dell'Unione europea, compresi i paesi candidati e la Turchia, e dai paesi membri dell'AEELS/SEE. È costituita da Unità nazionali, che operano in genere presso i rispettivi Ministeri dell'educazione, e da un'Unità europea, con sede a Bruxelles, che coordina il lavoro della rete. Informazioni dettagliate sulla rete e sulle pubblicazioni curate sono disponibili online all'indirizzo: <http://www.eurydice.org>.

INDICE

Capitolo 1. Contesto politico, sociale ed economico	13
1.1. Quadro storico	13
1.2. Principali organi esecutivi e legislativi	14
1.2.1. Il potere legislativo	14
1.2.2. Il potere esecutivo	15
1.2.3. Ministeri con competenze in materia di istruzione	15
1.2.4. Le Regioni: struttura istituzionale e competenze	16
1.2.5. Province e Comuni: struttura istituzionale e competenze	17
1.3. Religioni	17
1.4. Lingue ufficiali e lingue minoritarie	18
1.5. Situazione demografica	19
1.6. Situazione economica	19
1.7. Dati statistici	20
Capitolo 2. Organizzazione generale del sistema educativo e amministrazione generale dell'istruzione	23
2.1. Quadro storico	23
2.2. Dibattiti in corso e prospettive future	25
2.3. Principi fondamentali e legislazione di base	25
2.4. Struttura generale e momenti chiave dell'orientamento scolastico	27
2.5. Istruzione obbligatoria	28
2.6. Amministrazione generale	29
2.6.1. Amministrazione generale a livello nazionale	31
2.6.2. Amministrazione generale a livello regionale	35
2.6.3. Amministrazione generale a livello locale	37
2.6.4. Istituti scolastici, amministrazione, gestione	37
2.6.4.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria	39
2.6.4.2. Istruzione superiore	42
2.7. Consultazione interna ed esterna	44
2.8. Modalità di finanziamento dell'educazione	50
2.9. Dati statistici	51
Capitolo 3. Educazione preprimaria	53
3.1. Quadro storico	53
3.2. Dibattiti in corso e prospettive future	54
3.3. Quadro legislativo specifico	54
3.4. Obiettivi generali	54
3.5. Accessibilità geografica	55
3.6. Condizioni di ammissione e scelta dell'istituto	55
3.7. Aiuti finanziari alle famiglie	56

3.8. Livelli e gruppi di età	56
3.9. Organizzazione dei tempi scolastici	57
3.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico	57
3.9.2. Orario settimanale e giornaliero	57
3.10. Curriculum, tipi di attività e numero di ore	57
3.11. Metodi e materiali didattici	58
3.12. Valutazione degli alunni	59
3.13. Strutture di sostegno	59
3.14. Settore privato	59
3.15. Varianti organizzative e strutture alternative	62
3.16. Dati statistici	62
Capitolo 4. Istruzione primaria	63
4.1. Quadro storico	63
4.2. Dibattiti in corso e prospettive future	64
4.3. Quadro legislativo specifico	64
4.4. Obiettivi generali	65
4.5. Accessibilità geografica	65
4.6. Condizioni di ammissione e scelta della scuola	66
4.7. Aiuti finanziari alle famiglie	66
4.8. Livelli e gruppi di età	66
4.9. Organizzazione dei tempi scolastici	67
4.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico	67
4.9.2. Orario settimanale e giornaliero	68
4.10. Curriculum, materie e numero di ore	69
4.11. Metodi e materiali didattici	70
4.12. Valutazione degli alunni	71
4.13. Avanzamento degli alunni	72
4.14. Certificazione	72
4.15. Orientamento didattico	73
4.16. Settore privato	73
4.17. Varianti organizzative, strutture alternative	73
4.18. Dati statistici	74
Capitolo 5. Istruzione secondaria e post-secondaria non superiore	77
5.1. Quadro storico	77
5.2. Dibattiti in corso e prospettive future	78
5.3. Quadro legislativo specifico	78
5.3.1. Istruzione secondaria inferiore	79
5.3.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	79
5.3.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	79
5.3.4. Istruzione post-secondaria non superiore	80

5.4. Obiettivi generali	80
5.4.1. Istruzione secondaria inferiore	80
5.4.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	81
5.4.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	81
5.4.4. Istruzione post-secondaria non superiore	81
5.5. Tipi di istituti	82
5.5.1. Istruzione secondaria inferiore	82
5.5.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	82
5.5.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	82
5.5.4. Istruzione post-secondaria non superiore	83
5.6. Accessibilità geografica	84
5.7. Condizioni di ammissione e scelta della scuola	84
5.7.1. Istruzione secondaria inferiore	84
5.7.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	85
5.7.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	85
5.7.4. Istruzione post-secondaria non superiore	85
5.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	85
5.9. Aiuti finanziari agli studenti	85
5.9.1. Istruzione secondaria inferiore	86
5.9.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	86
5.9.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	86
5.9.4. Istruzione post-secondaria non superiore	87
5.10. Livelli e gruppi di età	87
5.10.1. Istruzione secondaria inferiore	87
5.10.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	87
5.10.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	88
5.10.4. Istruzione post-secondaria non superiore	88
5.11. Specializzazione negli studi	88
5.11.1. Istruzione secondaria inferiore	88
5.11.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	89
5.11.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	89
5.11.4. Istruzione post-secondaria non superiore	90
5.12. Organizzazione dei tempi scolastici	93
5.12.1. Organizzazione dell'anno scolastico	93
5.12.2. Orario settimanale e giornaliero	93
5.13. Curriculum, materie e numero di ore	94
5.13.1. Istruzione secondaria inferiore	94
5.13.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	96
5.13.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	97
5.13.4. Istruzione post-secondaria non superiore	99
5.14. Metodi e materiali didattici	100
5.14.1. Istruzione secondaria inferiore	100
5.14.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	100

5.14.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	100
5.14.4. Istruzione post-secondaria non superiore	101
5.15. Valutazione degli studenti	102
5.15.1. Istruzione secondaria inferiore	102
5.15.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	103
5.15.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	103
5.15.4. Istruzione post-secondaria non superiore	104
5.16. Avanzamento degli studenti	105
5.16.1. Istruzione secondaria inferiore	105
5.16.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	105
5.16.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	106
5.16.4. Istruzione post-secondaria non superiore	106
5.17. Certificazione	107
5.17.1. Istruzione secondaria inferiore	107
5.17.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	107
5.17.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	109
5.17.4. Istruzione post-secondaria non superiore	109
5.18. Orientamento scolastico/professionale, rapporto formazione/impiego	110
5.18.1. Istruzione secondaria inferiore	111
5.18.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	112
5.18.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	112
5.18.4. Istruzione post-secondaria non superiore	113
5.19. Settore privato	113
5.20. Varianti organizzative, strutture alternative	114
5.21. Dati statistici	115
Capitolo 6. Istruzione superiore	119
6.1. Quadro storico	120
6.1.1. Istruzione superiore non universitaria	120
6.1.2. Istruzione superiore universitaria	121
6.2. Dibatti in corso e prospettive future	122
6.2.1. Istruzione superiore non universitaria	122
6.2.2. Istruzione superiore universitaria	123
6.3. Quadro legislativo specifico	124
6.3.1. Istruzione superiore non universitaria	125
6.3.2. Istruzione superiore universitaria	125
6.3.3. Terzo ciclo	126
6.4. Obiettivi generali	127
6.4.1. Istruzione superiore non universitaria	127
6.4.2. Istruzione superiore universitaria	127
6.4.3. Terzo ciclo	128
6.5. Tipi di istituti	128
6.5.1. Istruzione superiore non universitaria	128

6.5.2. Istruzione superiore universitaria	130
6.5.3. Terzo ciclo	131
6.6. Condizioni di ammissione	131
6.6.1. Istruzione superiore non universitaria	131
6.6.2. Istruzione superiore universitaria	132
6.6.3. Terzo ciclo	133
6.7. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	133
6.7.1. Istruzione superiore non universitaria	133
6.7.2. Istruzione superiore universitaria	134
6.7.3. Terzo ciclo	134
6.8. Aiuti finanziari agli studenti	134
6.8.1. Istruzione non universitaria	134
6.8.2. Istruzione universitaria	135
6.8.3. Terzo ciclo	136
6.9. Organizzazione dell'anno accademico	136
6.10. Indirizzi di studio, specializzazioni	136
6.10.1. Istruzione superiore non universitaria	136
6.10.2. Istruzione superiore universitaria	137
6.10.3. Terzo ciclo	138
6.11. Curriculum	138
6.11.1. Istruzione superiore non universitaria	139
6.11.2. Istruzione superiore universitaria	140
6.11.3. Terzo ciclo	142
6.12. Metodi didattici	142
6.12.1. Istruzione superiore non universitaria	142
6.12.2. Istruzione superiore universitaria	142
6.12.3. Terzo ciclo	143
6.13. Valutazione degli studenti	143
6.13.1. Istruzione superiore non universitaria	143
6.13.2. Istruzione superiore universitaria	143
6.13.3. Terzo ciclo	144
6.14. Avanzamento degli studenti	144
6.14.1. Istruzione superiore non universitaria	144
6.14.2. Istruzione superiore universitaria	144
6.14.3. Terzo ciclo	145
6.15. Certificazione	145
6.15.1. Istruzione superiore non universitaria	145
6.15.2. Istruzione superiore universitaria	146
6.15.3. Terzo ciclo	146
6.16. Orientamento universitario/professionale, rapporto formazione/impiego	147
6.16.1. Istruzione superiore non universitaria	147
6.16.2. Istruzione superiore universitaria	147
6.16.3. Terzo ciclo	148

6.17. Settore privato	149
6.18. Varianti organizzative e strutture alternative	149
6.19. Dati statistici	150

Capitolo 7. Educazione e formazione continua dei giovani usciti dal sistema di istruzione e degli adulti **151**

7.1. Quadro storico	151
7.2. Dibattiti in corso e prospettive future	152
7.3. Quadro legislativo specifico	152
7.4. Obiettivi generali	154
7.5. Tipi di istituti	155
7.6. Accessibilità geografica	155
7.7. Condizioni di ammissione	156
7.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	156
7.9. Aiuti finanziari ai soggetti in formazione	156
7.10. Principali aree di specializzazione	157
7.11. Metodi didattici	157
7.12. Formatori	158
7.13. Valutazione/avanzamento dei soggetti in formazione	158
7.14. Certificazione	158
7.15. Rapporti formazione/lavoro	159
7.16. Settore privato	159
7.17. Dati statistici	159

Capitolo 8. Insegnanti e personale dell'educazione **161**

8.1. Formazione iniziale degli insegnanti	161
8.1.1. Quadro storico	162
8.1.2. Dibattiti in corso e prospettive future	163
8.1.3. Quadro legislativo specifico	164
8.1.4. Istituti, livello e modelli di formazione	165
8.1.5. Condizioni di ammissione	167
8.1.6. Curriculum, competenze specifiche, specializzazione	168
8.1.7. Valutazione, certificazione	171
8.1.8. Percorsi alternativi di formazione	171
8.2. Condizioni di servizio degli insegnanti	171
8.2.1. Quadro storico	172
8.2.2. Dibattiti in corso e prospettive future	173
8.2.3. Quadro legislativo specifico	175
8.2.4. Politica di pianificazione	175
8.2.5. Accesso alla professione	176
8.2.6. Status professionale	178
8.2.7. Sostituzione degli insegnanti	179
8.2.8. Misure di sostegno per gli insegnanti	180
8.2.9. Valutazione degli insegnanti	180

8.2.10. Formazione continua	181
8.2.10.1. Quadro storico	182
8.2.10.2. Quadro legislativo specifico	182
8.2.10.3. Organi decisionali per la formazione in servizio	183
8.2.10.4. Tipi di istituzioni	184
8.2.10.5. Condizioni di ammissione	184
8.2.10.6. Curriculum, durata, aree di specializzazione	184
8.2.10.7. Metodi	184
8.2.10.8. Valutazione - Certificazione	184
8.2.10.9. Rapporto formazione/lavoro	184
8.2.11. Trattamento economico	185
8.2.12. Orario di lavoro e congedi	187
8.2.13. Promozione, avanzamento	189
8.2.14. Trasferimenti	190
8.2.15. Licenziamento	191
8.2.16. Pensionamento	192
8.3. Personale di gestione e/o di direzione all'interno degli istituti	193
8.4. Personale responsabile del controllo della qualità dell'insegnamento	194
8.5. Personale dell'educazione responsabile del sostegno e dell'orientamento	195
8.6. Altro personale dell'educazione	196
8.7. Dati statistici	196
Capitolo 9. Valutazione degli istituti e del sistema di istruzione	199
9.1. Quadro storico	199
9.2. Dibattiti in corso e prospettive future	200
9.3. Quadro amministrativo e legislativo	200
9.4. Valutazione degli istituti di istruzione	202
9.5. Valutazione del sistema di istruzione	202
9.6. Ricerca educativa connessa alla valutazione del sistema di istruzione	204
9.6.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria	204
9.6.2. Istruzione superiore	207
9.7. Dati statistici	208
Capitolo 10. Misure di sostegno per l'educazione speciale	209
10.1. Quadro storico	209
10.2. Dibattiti in corso e prospettive future	210
10.3. Definizione e diagnosi dei destinatari	210
10.4. Aiuti finanziati per le famiglie	211
10.5. Offerta educativa speciale all'interno dell'istruzione ordinaria	211
10.6. Educazione speciale separata	215
10.7. Misure specifiche in favore di bambini/alunni immigrati e appartenenti a minoranze etniche	215
10.8. Dati statistici	216

Capitolo 11. La dimensione europea e internazionale dell'educazione	219
11.1. Quadro storico	219
11.2. Dibattiti in corso e prospettive future	220
11.3. Linee guida di politica educativa nazionale/Quadro legislativo specifico	220
11.4. Programmi e iniziative nazionali	221
11.5. La dimensione europea/internazionale attraverso il curriculum nazionale	222
11.6. Mobilità e scambi	223
11.7. Dati statistici	224
Glossario	225

Capitolo 1

Contesto politico, sociale ed economico

1.1. Quadro storico

Lo Stato italiano, come Stato nazionale, nasce in epoca relativamente recente (1861) e, comunque, in ritardo rispetto agli altri grandi Stati europei (Spagna, Francia, Inghilterra), attraverso un processo che inizia con la progressiva annessione al Regno di Sardegna (costituito dal Piemonte e dalla Sardegna, sotto la dinastia dei Savoia) dei piccoli Stati esistenti nella penisola e si chiude con la vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale 1915-18.

La forma istituzionale è quella monarchica e tale resterà fino al 1946, allorché un referendum popolare decretò la trasformazione in Repubblica. La nuova Costituzione, entrò in vigore il 1° gennaio 1948 e sostituì il vecchio Statuto Albertino emanato nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto. Lo Statuto Albertino era modificabile con semplice legge ordinaria, mentre il testo repubblicano ha caratteri di rigidità.

Dalla sua formazione al 1922, l'ordinamento dello Stato italiano si ispira ai principi liberal-democratici; dal 1922 al 1945, pur restando formalmente in vigore lo Statuto albertino, la natura dello Stato cambia profondamente fino al punto di trasformarsi in un regime dittatoriale (fascismo), che termina con la fine della seconda guerra mondiale, condotta dall'Italia, fino al 1943, a fianco della Germania e del Giappone.

La Costituzione del 1948, oltre a ripristinare, ampliandoli e rafforzandoli, i principi liberal-democratici, ha una forte attenzione ai rapporti etico-sociali ed economici. Essa ha consentito il funzionamento per oltre 50 anni di un autentico sistema democratico ma, negli ultimi anni, si è manifestata in forma sempre più pressante la necessità di un aggiornamento soprattutto della seconda parte (quella che concerne l'ordinamento dello Stato) con particolare riferimento a due esigenze: assicurare una maggiore stabilità di governo (con un rafforzamento dei poteri degli Esecutivi sia a livello centrale che periferico) e riformare il sistema delle autonomie locali in una direzione federalista. In tal senso, sono state apportate modifiche al sistema di elezione del Parlamento nazionale prima del 1993, col passaggio dal "proporzionale" a un sistema sostanzialmente maggioritario, e poi nel 2005 con il ritorno al proporzionale e, negli Enti locali (con l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni) nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione relativo alla ripartizione delle competenze tra Stato ed Enti locali anch'essa profondamente rielaborata nel 2005.

Dalla fine della seconda guerra mondiale numerosi sono stati i governi che hanno guidato il paese. In maniera molto sintetica e con riguardo alla formula politica che li ha caratterizzati, si può indicare la seguente successione:

- dopo il breve periodo di governi di unità nazionale (dai liberali ai comunisti) fino al 1947, la formula di governo predominante fino al 1963 è quella della coalizione di centro (con la Democrazia Cristiana come partito egemone, alleato a liberali, socialdemocratici e repubblicani);
- dal 1963 alla fine degli anni Ottanta, i governi sono coalizioni di centro-sinistra con la partecipazione dei socialisti, in maggior parte a guida democristiana, a eccezione dei governi a guida repubblicana (Spadolini) o socialista (Craxi), con la breve parentesi (1978-79), nel periodo del terrorismo, dei governi di “solidarietà nazionale” sostenuti dall'esterno dal Partito Comunista;
- negli anni Novanta, anche a causa del mutato quadro politico internazionale, inizia una fase di transizione tra la cosiddetta prima Repubblica e la cosiddetta seconda Repubblica, che non può ancora considerarsi conclusa, non essendo arrivati a compimento i processi di revisione costituzionale. La riforma del 1993 in senso maggioritario del sistema elettorale ha consentito una maggiore stabilità e l'alternanza tra governi di centro-destra (1994), centro-sinistra (1996) e nuovamente di centro-destra (2001).

Malgrado la diversità delle formule di governo, la politica estera italiana ha sempre avuto due punti costanti di riferimento: l'adesione, nel periodo della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, allo schieramento occidentale e all'alleanza atlantica e la convinta partecipazione ai processi, prima economici e poi politici, di integrazione europea. Infatti l'Italia è stata tra i paesi fondatori, nel 1951, della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), nel 1957 della CEE (Comunità Economica Europea), nel 1991 dell'Unione Europea e tra i primi paesi ad aderire alla moneta unica europea (EURO).

1.2. Principali organi esecutivi e legislativi

Gli organi legislativi sono il Parlamento nazionale (costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato), i Consigli Regionali e, nel Trentino-Alto Adige, i Consigli Provinciali di Trento e Bolzano.

I principali organi esecutivi sono il Governo centrale, le Giunte Regionali, le Giunte Provinciali e le Giunte Comunali.

1.2.1. Il potere legislativo

Il potere legislativo primario è detenuto dal Parlamento che si articola in:

- Camera dei deputati eletta a suffragio universale diretto: l'elezione dei 630 deputati avviene con il sistema proporzionale, in base alla recente riforma della legge elettorale entrata in vigore nel 2005. Sono eleggibili coloro che abbiano compiuto almeno 25 anni, gli elettori devono avere la maggiore età (18 anni compiuti).
- Senato della Repubblica eletto su base regionale: l'elezione dei 315 senatori avviene a suffragio universale diretto con il sistema proporzionale su base regionale. Per partecipare alle elezioni dei senatori occorre aver compiuto i 25 anni. Sono eleggibili

coloro i quali abbiano compiuto i 40 anni. Fanno parte di diritto del Senato gli ex-Presidenti della Repubblica e 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per meriti speciali.

Sia la Camera che il Senato durano in carica 5 anni.

Con la legge costituzionale n. 1 del 23 gennaio 2001, 12 dei 630 deputati e 6 dei 315 senatori sono eletti dagli italiani residenti all'estero.

1.2.2. Il potere esecutivo

Il potere esecutivo è affidato dalla Costituzione della Repubblica Italiana al Governo, organo costituzionale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri. Oltre alla funzione politica di indirizzo, il Governo svolge l'attività amministrativa diretta a realizzare i fini che lo Stato si pone. In via eccezionale - su delega del Parlamento o per necessità e urgenza - esercita anche il potere legislativo emanando, rispettivamente, i decreti-legge e, su delega del Parlamento, i decreti legislativi .

1.2.3. Ministeri con competenze in materia di istruzione

Il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ha riformato, a partire dal 2001, l'organizzazione del governo, riducendo notevolmente il numero dei Ministeri. In questo quadro tutto il settore dell'educazione, dalla *scuola dell'infanzia* all'istruzione universitaria, è stato affidato a un unico Ministero, denominato dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Il Ministero mantiene rapporti di collaborazione anche con i seguenti ministeri:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: per lo stanziamento e l'erogazione dei fondi necessari al funzionamento delle istituzioni scolastiche e degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per il collegamento fra scuola e mondo del lavoro e la formazione professionale;
- Ministero della Salute: per la tutela dell'igiene e della salubrità degli ambienti scolastici, per l'educazione alla salute, la prevenzione di malattie o di comportamenti dannosi: alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, diffusione dell'AIDS, ecc.;
- Ministero della Giustizia per l'organizzazione di corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo, di scuola secondaria superiore e di studi universitari nonché di corsi di formazione professionale;
- Ministero degli Affari Esteri: per l'organizzazione delle scuole italiane all'estero;
- Ministero dell'Ambiente: per progetti di educazione ambientale;
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: per l'educazione alimentare e ambientale;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'organizzazione di sezioni didattiche presso musei e gallerie, teatri;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i progetti di educazione stradale e il rilascio del patentino agli studenti per la guida dei ciclomotori.

È da prevedere che il sistema dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e gli altri Ministeri sopra indicati sarà rivisto alla luce delle modifiche costituzionali in senso federalista della seconda parte della Costituzione.

1.2.4. Le Regioni: struttura istituzionale e competenze

Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 sono state modificate alcune norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione del 1948. Secondo la nuova formulazione dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica e la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

La potestà legislativa è esercitata dal Consiglio Regionale, organo collegiale eletto dai cittadini elettori residenti nel territorio. A differenza della Costituzione del 1948 che riservava a una legge nazionale il sistema di elezione e prevedeva altresì che il Presidente e i componenti della Giunta fossero scelti nell'ambito del Consiglio, la legge costituzionale 3/2001 demanda a ciascuna regione la formulazione del proprio statuto. Sicché ogni regione, purché in armonia con la Costituzione, decide la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. La stessa legge ha istituito il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra le regioni e gli enti locali. Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale e così la Regione ove ritenga che una legge dello Stato o di altra Regione abbia leso la sua sfera di competenza.

Sono organi della Regione, oltre al Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

La suddetta riforma costituzionale è stata approvata nella passata legislatura soltanto dal centro-sinistra e con una maggioranza molto esigua. Il Governo di centro-destra, insediato nel maggio 2001, ha approvato una nuova riforma costituzionale molto più profonda di quella realizzata nella precedente legislatura con le modifiche del Titolo V. La riforma, che prevede l'attribuzione alle Regioni di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola e alla sicurezza pubblica, non ha riscosso il consenso dei 2/3 dei parlamentari e quindi, per diventare esecutiva, dovrà essere sottoposta a referendum.

L'art. 17 del testo costituzionale, approvato nel 2001 e ancora vigente, presenta caratteri di forte novità. Mentre il precedente testo del 1948 elencava in maniera tassativa le materie di competenza regionale con la conseguenza che tutte le altre non espressamente citate rientravano nella competenza statale, la nuova formulazione afferma il principio opposto assegnando alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservato alla legislazione dello Stato.

Tuttavia la ripartizione di competenze talvolta è confusa in quanto vi sono alcune materie di legislazione concorrente nelle quali la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, mentre la potestà legislativa, nell'ambito di tali principi, spetta alle Regioni. Rientra nella legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'istruzione limitatamente all'emanazione delle "norme generali"; nella legislazione concorrente rientra l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale) nonché la ricerca scientifica e tecnologica.

Le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

Le Regioni esercitano la potestà regolarmente, a seguito di espressa delega, anche nelle materie di legislazione esclusiva statale e possono, nelle materie di loro competenza, concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato. Infine le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive; non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose né limitare l'esercizio al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. La nuova riforma del 2005 modifica profondamente alcune delle regole sopra descritte.

Alcune Regioni (Friuli-Venezia Giulia; Sardegna; Sicilia; Trentino Alto Adige; Valle d'Aosta) godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

1.2.5. Province e Comuni: struttura istituzionale e competenze

Il territorio regionale è diviso in Province e Comuni. Il Comune è costituito da un centro abitato e dal territorio immediatamente circostante. La Provincia è una circoscrizione territoriale che raggruppa più Comuni che per motivi geografici, storici, economici sono legati a un centro urbano detto capoluogo.

Anche questi due enti territoriali sono amministrati da rappresentanti, eletti a suffragio universale dai residenti, che formano rispettivamente i Consigli Comunale e Provinciale, organi deliberanti, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, per tutti i provvedimenti relativi alla organizzazione dei servizi di competenza.

Il sistema elettorale è quello maggioritario a doppio turno (a turno unico nei Comuni con meno di 15000 abitanti) e prevede l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.

La Giunta, che è l'organo esecutivo, viene nominata rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, con membri anche al di fuori dei Consigli.

I Comuni e le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Hanno (come anche le Regioni) autonomia finanziaria di entrate e di spesa e un proprio patrimonio.

1.3. Religioni

La religione più diffusa in Italia è quella cristiana cattolica che tuttavia non è religione di Stato. La Costituzione repubblicana stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione...". I programmi di insegnamento della religione cattolica sono autorizzati, per ciascun ordine e grado di scuola, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. A seguito della riforma della *scuola dell'infanzia* e del *primo ciclo di istruzione* disposta con la legge n. 53 del 28 marzo

2003 e col Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, i vecchi programmi di insegnamento sono stati sostituiti, anche per quanto riguarda la religione cattolica, con gli *obiettivi specifici di apprendimento* approvati, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, con i Decreti del Presidente della Repubblica n. 121 e n. 122 del 30 marzo 2004 rispettivamente per la *scuola dell'infanzia* e la scuola primaria e col DPR del 14 ottobre 2004 per quanto riguarda la *scuola secondaria di primo grado*. Per il *secondo ciclo* continuano ad applicarsi a tutte le scuole secondarie superiori i programmi di religione approvati con Decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 21 luglio 1987. Infatti, i Decreti applicativi della riforma per il *secondo ciclo* avranno effetto dal 1° settembre 2007.

I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose sono regolati da intese con le rispettive rappresentanze.

1.4. Lingue ufficiali e lingue minoritarie

La lingua ufficiale è l'italiano e tale lingua è utilizzata per l'insegnamento di tutte le materie; tuttavia in alcune zone del territorio nazionale, nelle quali risiedono popolazioni di lingue diverse è riconosciuto ufficialmente l'uso della lingua locale sia negli atti pubblici delle amministrazioni che nell'insegnamento. Si tratta delle Regioni (a statuto speciale) Valle d'Aosta dove oltre all'italiano, viene insegnato come lingua materna il francese, Trentino Alto Adige dove funzionano scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua ladina e Friuli Venezia Giulia, regione nella quale la legge 23 febbraio 2001 n. 38 assicura alla minoranza linguistica slovena una particolare tutela, anche nell'insegnamento. Per tale Regione, con Decreto Legislativo 12 settembre 2002, n. 223, sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle che appartengono alla minoranza slovena e germanofona. Gli altri gruppi linguistici non hanno goduto in passato di una adeguata protezione ma la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 2 maggio 2001 n. 345, nell'intento di valorizzare il patrimonio linguistico e culturale di tutti i cittadini e in armonia sia con i principi della Costituzione italiana (art. 6) che con quelli stabiliti dagli organismi europei e internazionali, tutelano la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo.

Spetterà ai Consigli Provinciali [1.3.] delimitare il territorio dove verranno applicate le norme di tutela. Queste norme consentono nelle *scuole dell'infanzia*, primarie e secondarie di *primo grado* di fare ricorso alle lingue "protette" come strumento di insegnamento a richiesta delle famiglie interessate, di parlare la lingua materna nei consigli comunali, provinciali e regionali, di usare la lingua materna davanti al giudice di pace, di avere dipendenti bilingue negli uffici pubblici; però la lingua ufficiale resta sempre l'italiano.

In attuazione della citata legge 482/99 e del DPR 345/2001, il MIUR, anche in considerazione della positiva esperienza compiuta nelle scuole negli ultimi anni scolastici, ha predisposto, con circolare n. 65 del 28 luglio 2004, un piano di finanziamento per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica.

È da segnalare anche la legge della Regione Calabria n. 15 del 30 ottobre 2003, pubblicata il 14 febbraio 2004, contenente norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della regione.

1.5. Situazione demografica

Al 31 dicembre 2004 la popolazione residente in Italia risulta pari a 58.462.375 unità (28.376.804 maschi e 30.085.571 femmine), di cui 26.469.091 (45%) sono residenti nel Nord, 11.245.959 (19%) nel Centro e 20.747.325 (36%) al Sud. Rispetto al dato dell'anno precedente si registra un incremento pari a 574.130 unità (1,00 %), dovuto dal saldo negativo del movimento naturale (nati vivi meno i decessi), pari a 15.941 unità e dal saldo positivo del movimento migratorio, pari a 558.189 unità. Il tasso di natalità è pari al 9,7 per mille abitanti. Nel 2004 la stima del numero medio di figli per donna è pari a 1,33, il livello più alto registrato in Italia negli ultimi 15 anni.

L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra la popolazione anziana di 65 anni e oltre e la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, al 1° gennaio 2005 si stima essere pari al 137,7% con un costante aumento rispetto agli anni precedenti: 135,9% nel 2004 e 133,8% nel 2003. Tenuto conto dei dati a livello internazionale, l'Italia risulta (con riferimento al 1° gennaio 2004) il paese dell'Unione europea investito maggiormente dal processo di invecchiamento. Nel Nord e nel Centro del Paese la popolazione di età superiore ai 65 anni ha raggiunto il 20% del totale, mentre la percentuale dei giovani fino a 14 anni ha raggiunto il valore del 13% circa. Al Sud, invece, il dato è ancora in equilibrio (16,1% di giovani e 17,1% di anziani).

Infine, è da notare che il volume complessivo della mobilità interna in Italia (dal Sud al Nord) dagli anni Sessanta in poi è progressivamente diminuito, ma a partire dagli anni Novanta si è manifestata un'inversione di tendenza, in contemporanea a un aumento della mobilità internazionale. Tra i due fenomeni vi è una stretta correlazione e infatti le regioni che mostrano il maggiore dinamismo migratorio interno sono anche quelle che mostrano saldi positivi con l'estero più consistenti. Il ribaltamento del ruolo dell'Italia da paese di emigrazione a paese di accoglimento di flussi internazionali di popolazione sempre più cospicui, rappresenta oggi un fattore rilevante anche dal punto di vista degli equilibri demografici. Gli ingressi netti dall'estero, infatti, contribuiscono a contenere, soprattutto in alcune realtà territoriali, gli effetti negativi della dinamica naturale e rappresentano un'indispensabile risorsa per contribuire alla crescita della popolazione residente (Fonte: Annuario Statistico Italiano 2005, pag. 31-35).

1.6. Situazione economica

I dati definitivi relativi al 2004, resi noti il 1° e l'11 marzo 2005 dall'ISTAT (Istituto Italiano di Statistica), indicano una crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo) pari allo 1,2 %. Il rapporto Deficit-Pil è stato del 3,0 % rispetto al 2,9 % del 2003, quello del debito pubblico-PIL si è assestato al 105,8 % (nel 2003 era del 106,3 %). La pressione fiscale è diminuita di 1,0 punto percentuale rispetto all'anno precedente (dal 42,8 % nel 2003 al 41,8 % nel 2004). Tale effetto è dovuto ad una dinamica diversificata delle diverse componenti del prelievo fiscale.

Deficit		
Anni	Milioni di Euro	In % sul PIL
2002	32.656	2.6 %
2003	37.792	2.9 %
2004	40.877	3.0 %
Debito		
Anni	Miliardi di Euro	In % sul PIL
2002	1362.1	108.0 %
2003	1383.1	106.3 %
2004	1429.9	105.8 %
Pressione Fiscale		
Anni	In % sul PIL	
2003	42.8 %	
2004	41.8 %	

(Fonte: Dati ISTAT, conti economici nazionali 2001-2004, del 1° e 11 marzo 2005, riportati sui quotidiani del 2 marzo 2005)

1.7. Dati statistici

Popolazione

La superficie complessiva del territorio nazionale, esclusa la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, ammonta a 301.328 Km² e la densità media nazionale è di 192,1 abitanti per Km²; molto varia da regione a regione. Ciò è soprattutto dovuto alla forte incidenza del territorio classificato come “montagna” o “collina”, che rappresenta il 76,83% del territorio nazionale.

I Comuni italiani sono 8.101, ovviamente di ampiezza demografica molto diversa. Al 31 dicembre 2004, il 71,25 % dei Comuni (5.772) ha fino a 5.000 abitanti e in essi risiede il 17,9 % della popolazione; all'altro estremo lo 0,5% dei Comuni (43) ha oltre 100.000 abitanti e in essi è concentrato il 23,1% della popolazione. Nell'insieme, la quota più consistente di popolazione (pari quasi al 30%) vive in comuni di dimensione compresa tra i

5.001 e i 20.000 abitanti che rappresentano poco più del 22,7% dei comuni italiani (Fonte: Annuario ISTAT 2005, pag. 3 e 38-39). Per ulteriori dati sulla situazione demografica, cfr. [1.5].

Immigrazione

La nuova legge sull'immigrazione, n. 189 del 2002, ha consentito di regolarizzare la posizione di numerosi immigrati che prima vivevano in Italia clandestinamente.

Gli stranieri presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno al 1° gennaio 2003 ammontano a 1.503.286 unità, con un incremento rispetto all'anno precedente 55.286 unità (4%), territorialmente distribuiti il 59% al Nord, il 28% nel Centro e il 13% nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda la composizione per gruppi nazionali, la maggior parte dei permessi di soggiorno si riferisce ai cittadini dell'Est Europeo (31%) e dell'Africa (26%), come risulta dalla tabella che segue, che fotografa la situazione al 1° gennaio 2003.

Paese di provenienza	Unità
Unione europea	150.866
Europa centro-orientale	467.434
Altri paesi europei	21.266
Africa settentrionale	267.058
Altri paesi africani	134.384
Asia orientale	147.297
Altri paesi asiatici	133.834
America settentrionale	48.489
America centro-meridionale	129.363
Oceania	2.680
Apolidi	615
Totale	1.503.286

(Fonte: Annuario Istat 2004 pp. 35 e 34).

Dati molto più aggiornati sono stati forniti il 20 ottobre 2004 dal Ministero dell'Interno durante un question-time alla Camera dei Deputati. Parlando dei permessi di soggiorno, il Ministro ha detto che gli immigrati regolari sono 2.193.999. I permessi in scadenza nel 2004

sono 1.316.179; quelli rinnovati, aggiornati o rilasciati ex novo dal 1° gennaio 2004 sono stati 1.147.194 e le pratiche ancora giacenti presso le Questure sono circa 260.000.

(Fonte: ANSA e Istituto Geografico De Agostini “Giorno per giorno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004” pag. 352).

Il numero di studenti di cittadinanza non italiana che frequenta il nostro sistema scolastico è da anni in progressivo aumento: 282.683 nell'anno scolastico 2003-2004 (di cui 131.104 provenienti da paesi europei e 151.579 da paesi extra-europei), con un incremento rispetto a 10 anni prima del 654,3% e una previsione di aumento, secondo il Ministero, al 2020 oscillante fra le 500.000 e le 700.000 unità. La maggior parte è iscritta in scuole del Nord e del Centro. Il passaggio alla *scuola secondaria di secondo grado* è di appena l'1,87% e la presenza degli studenti immigrati si concentra negli *istituti professionali* (41,2%) e negli *istituti tecnici* (36,7%) ove, però, vengono promossi solo 3 studenti su 4. pur essendo la presenza di alunni stranieri, in percentuale (3,3%), ancora lontana da quello che si riscontra in altri paesi europei sia di antica (Inghilterra: 14,7%) sia di più recente immigrazione (Spagna e Portogallo: 5,7%), essa costituisce una realtà che possiamo ormai considerare strutturata nel nostro sistema scolastico. (Fonte: 38° Rapporto CENSIS, pag. 113-119).

Per ulteriori approfondimenti sul tema della presenza di studenti di cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano, cfr. [10.7.] [10.8.].

Occupazione

Il numero degli occupati nella media 2004 è pari a 22.404.000 unità, con un progresso su base annua di 163.000 unità, pari allo 0,7%. Nel 2003 l'aumento era stato rispettivamente di 328.000 unità e dell'1,5%. La crescita ha coinvolto sia la popolazione maschile che femminile.

Sul piano territoriale, non tutte le aree del paese hanno beneficiato dell'ampliamento della base occupazione. Infatti, l'aumento ha interessato in particolare in Centro (+2,5%) e, in modo più contenuto, le regioni dell'area settentrionale (+0,7%), mentre al Sud il numero degli occupati è diminuito dello 0,4%.

La crescita dell'occupazione ha interessato, nel 2004, tutti i settori di attività, ad eccezione dell'industria in senso stretto. Il settore agricolo ha fatto registrare, a differenza degli anni precedenti, un aumento pari all'2,4%. L'industria in senso stretto ha registrato un risultato negativo rispetto agli anni precedenti con un decremento della base occupazionale dello 0,9%. Il comparto delle costruzioni ha proseguito la dinamica espansiva che perdura ormai da un quinquennio, con una crescita del 5,2%. Il terziario, seppure in presenza di un nuovo rallentamento, ha dimostrato una crescita dello 0,6%, assorbendo più della metà dei posti di lavoro aggiuntivi creati nel corso dell'anno.

Circa un terzo dei posti di lavoro creati nel 2003 è riconducibile ai cosiddetti lavori atipici.

In conseguenza degli andamenti descritti, il tasso di disoccupazione nella media 2004 si è attestato al 4,3%. Sul piano territoriale la riduzione è stata marcata nel Mezzogiorno (-8,5%) e più contenuta al Centro (-3,4%), mentre nel Nord-Est (+7,9%) e nel Nord-Ovest (+4,8%) si è registrato un aumento.

(Fonte: Annuario ISTAT 2005, pag. 205-208)

Capitolo 2

Organizzazione generale del sistema educativo e amministrazione generale dell'istruzione

2.1. Quadro storico

Il sistema scolastico italiano, nel corso della sua evoluzione, è stato caratterizzato:

- da una struttura organizzativa accentrata, come logica conseguenza della necessità di creare una coscienza nazionale a garanzia della unità nazionale raggiunta. Tale fase comprende tutto il periodo che va dalla costituzione del Regno d'Italia (1861) alla caduta del regime fascista (1943-45). Nel 1948, con la Costituzione repubblicana ha inizio una fase di progressivo spostamento di poteri dal centro alla periferia, prima a livello di semplice decentramento amministrativo fino ad arrivare ai più recenti provvedimenti, alcuni già approvati, altri in corso di discussione, che delineano un nuovo assetto nella ripartizione delle competenze, anche nel campo dell'istruzione, non solo tra Stato, Regioni, Province e Comuni, ma tra questi Enti e le istituzioni scolastiche, a cui viene riconosciuta un'ampia autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sperimentazione;
- da un graduale passaggio, sotto il profilo strutturale, da un sistema di accentuata separazione tra canali di istruzione improntati a insegnamenti di tipo prevalentemente teorico e finalizzati alla formazione della futura classe dirigente e canali rivolti a soddisfare esigenze di precoce professionalizzazione, a un sistema unitario che tende a rimandare nel tempo la differenziazione in corsi di istruzione e corsi di formazione;
- da una graduale estensione dell'obbligo scolastico, dai primi due anni del corso elementare inferiore previsto dalla legge Coppino del 1877 agli 8 anni (almeno) previsti dalla Costituzione del 1948, al *diritto/dovere* all'istruzione e formazione fino a 18 anni, fissato dalla più recente normativa;
- dal passaggio da una situazione di monopolio statale dell'istruzione al pluralismo scolastico, previsto dall'art. 33 della Costituzione che garantisce sia allo Stato che ai giuristi il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado, alla legge sulla parità scolastica;
- dal passaggio dalla vecchia concezione dell'assistenza scolastica a quella moderna del "diritto allo studio", inteso come diritto, per i capaci e i meritevoli, anche se privi di

mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e come diritto all'istruzione anche degli inabili e dei minorati.

L'istruzione pubblica ebbe in Italia il suo primo ordinamento organico con la legge Casati del 1859 (legge dello Stato piemontese), prima quindi del raggiungimento dell'unità dello Stato italiano. Tale legge si articolava in cinque titoli che disciplinavano l'istruzione superiore, l'istruzione secondaria classica, l'istruzione tecnica, l'istruzione elementare e normale. Le caratteristiche principali del sistema così delineato erano l'accentramento amministrativo e la netta separazione nel campo dell'istruzione secondaria tra scuole "umanistiche", caratterizzate dallo studio del latino e dall'apertura verso gli studi universitari e le scuole "utilitarie", senza latino e con sbocchi limitati alle mansioni esecutive. L'ordinamento realizzato con tale legge fu integrato nel 1877 con l'affermazione della obbligatorietà del corso elementare inferiore sancita dalla legge Coppino, che rimase però largamente inapplicata.

Le linee fondamentali dell'organizzazione scolastica furono integralmente sostituite solo nel 1923 con la riforma Gentile. Vennero istituite:

- *scuola del grado preparatorio* dell'istruzione elementare (scuola materna), non obbligatoria né gratuita né statale [3.1.], eccezion fatta per i *giardini d'infanzia* annessi ad alcuni *istituti magistrali* statali;
- scuola elementare di 5 anni, divisa in 2 cicli (inferiore e superiore);
- scuola secondaria inferiore, articolata in scuola di avviamento (di 2 o 3 anni); *ginnasio* (inferiore di 3 anni e superiore di 2); *istituto tecnico* (corso inferiore di 4 anni) e *istituto magistrale* (corso inferiore di 4 anni); scuola d'arte (3 anni);
- scuola secondaria superiore, articolata in *liceo classico* (3 anni); *liceo scientifico* (4 anni); *istituto tecnico* economico e ragioneria (corso superiore di 4 anni); istituto tecnico per geometri (corso superiore di 4 anni); *istituto magistrale* (corso superiore di 3 anni); *liceo artistico* (4 anni);
- istruzione superiore (universitaria): articolata in università a carico dello Stato e università "libere", prive di contributi statali.

Si realizza con tale legge un'impostazione dualistica nel sistema scolastico italiano che ha il suo riflesso nei programmi e nei metodi didattici dei singoli livelli scolastici: gli studi umanistici e filosofici, presenti nei *licei*, caratterizzano la cultura della classe dirigente del Paese, nelle scuole "utilitarie" invece, il lavoro manuale e pratico è la finalità prevalente dello studio.

La legge 1° luglio 1940 n. 899 (legge Bottai) unificò il *ginnasio* e i corsi inferiori degli *istituti tecnici* e dell'*istituto magistrale* nella *scuola media* (triennale), che venne definita "unica" ma che, in realtà, unica non era perché, accanto ad essa, continuò a funzionare la scuola di avviamento.

Con il passaggio dal regime fascista alla Repubblica, è la Costituzione del 1948 che ispira tutte le successive trasformazioni del sistema educativo.

Il dettato costituzionale è stato gradualmente applicato attraverso riforme di ordinamento e programmi della *scuola dell'infanzia*, della scuola obbligatoria e post-obbligatoria.

2.2. Dibattiti in corso e prospettive future

Il dibattito fra le forze politiche concerne principalmente la riforma del sistema di istruzione e formazione nel suo complesso, dalla *scuola dell'infanzia* all'università. Dopo anni di discussioni, polemiche, proposte mai arrivate a conclusione, nella passata legislatura era stata approvata riforma dei cicli scolastici (legge delega 10 febbraio 2000 n. 30). Questa legge, però, è stata abrogata dal nuovo Governo che ha invece proposto la legge delega 28 marzo 2003 n. 53. Questa, prevede [1.2.] una *scuola dell'infanzia* (triennale e non obbligatoria), un *primo ciclo* complessivo della scuola primaria di 5 anni e della *scuola secondaria di primo grado* di 3 anni e un *secondo ciclo* che comprende il *sistema dei licei* (5 anni).

Con tale legge il percorso scolastico conserva l'attuale durata di 16 anni di studi con termine a 19 anni di età, mentre con la legge 30/2000 abrogata, il percorso era stato ridotto di un anno, con termine a 18 anni di età. La differenza è in parte attenuata dalla possibilità che la nuova legge offre di anticipare, sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria, l'iscrizione ai bambini che compiono, rispettivamente i 3 e i 6 anni, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Una volta approvata la legge 53/2003, il dibattito si è focalizzato soprattutto sui decreti delegati di attuazione della legge stessa il primo dei quali, relativo alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, è stato approvato il 19 febbraio 2004. Gli altri sono stati approvati nel corso del 2005: il più rilevante, quello che attiene al *secondo ciclo di istruzione*, è il Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 ed entrerà in vigore dal 1° settembre 2007, per effetto di un esplicito accordo fra il MIUR e la *Conferenza Stato/Regioni*. Nel frattempo dovranno essere superate alcune questioni organizzative e di contenuto (riferite ai programmi didattici) che ora dividono gli schieramenti politici che guidano il governo centrale e i governi periferici chiamati dalla legislazione concorrente a gestire i cambiamenti del sistema scolastico.

2.3. Principi fondamentali e legislazione di base

La legislazione scolastica italiana ha il suo fondamento in alcuni articoli della Costituzione dello Stato repubblicano. In particolare gli articoli 30, 33, 34 e 38 fissano i principi secondo i quali deve orientarsi l'attività legislativa. Principi fondamentali e inderogabili sono: la libertà di insegnamento; il dovere dello Stato di assicurare una rete di istituzioni scolastiche di ogni tipo e grado aperte a tutti senza distinzioni di alcun tipo; il diritto delle università, accademie e istituzioni di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi; il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato; il diritto/dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi, mediante adeguate provvidenze; il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati.

L'applicazione dei principi fondamentali della Costituzione ha ispirato tutta la legislazione successiva con particolare attenzione alla scuola obbligatoria, alla formazione degli insegnanti, alla valutazione degli alunni, all'inserimento dei disabili, all'istruzione professionale.

Si elencano alcune delle leggi fondamentali che hanno determinato la politica dell'educazione in Italia dal 1948 in poi:

- la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 istitutiva della *scuola media* unica;
- la legge 18 aprile 1968, n. 444 istitutiva della scuola materna statale;

- la legge 11 dicembre 1969, n. 910 che liberalizza l'accesso alle Università;
- la legge n. 477 del 1973 che delega il Governo a emanare norme sullo stato giuridico degli insegnanti e non insegnanti, sull'istituzione degli *organi collegiali* e sulla sperimentazione scolastica e i conseguenti decreti delegati del 31 maggio 1974;
- la legge n. 517 del 1977 che indica le norme comuni alla scuola primaria e secondaria inferiore sulla programmazione educativa, la valutazione degli alunni, l'inserimento dei disabili;
- la legge n. 270 del 1982 che contiene importanti modifiche alle norme sullo stato giuridico degli insegnanti con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione iniziale;
- la legge 5 giugno 1990, n. 148 che riforma l'ordinamento della scuola elementare;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 che riforma l'ordinamento didattico universitario;
- la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. I conseguenti provvedimenti delegati hanno concesso alle scuole, a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, un'ampia autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, collegandola però al raggiungimento di tassativi parametri numerici sul numero degli alunni (cfr. art. 21 della legge 59/1997 e Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275); hanno riordinato la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze e il Centro Europeo dell'Educazione (cfr. Decreto Legislativo del 20 luglio 1999, n. 258); hanno previsto la costituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la riforma degli IRRSAE (cfr. Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999); hanno introdotto forme di decentramento assai incisive, operando uno spostamento di funzioni dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai *Provveditorati agli Studi* alle Regioni e agli Enti Locali (cfr. Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112); hanno ulteriormente ampliato l'autonomia universitaria (legge 19 ottobre 1999, n. 370 e regolamento del 3 novembre 1999, n. 509);
- la legge 10 dicembre 1997, n. 425 che ha riformato gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore (ex esami di maturità), con le modifiche apportate dall'art.22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sulla composizione delle Commissioni d'esame;
- la legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha elevato l'obbligo delle attività formative fino a 18 anni;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 in materia di parità scolastica;

- la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato la ripartizione delle competenze, anche in materia di istruzione fra Stato e Regioni e la successiva legge 5 giugno 2003 n. 131 di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alle suddette modifiche costituzionali;
- la legge 6 luglio 2002 n. 137 di delega per la riforma degli *organi collegiali* della scuola;
- la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega per la riforma del sistema di istruzione e formazione;
- la legge 18 luglio 2003 n. 186 sull'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 di riforma della *scuola dell'infanzia* e del *primo ciclo di istruzione*;
- il Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 di istituzione del *Servizio nazionale di valutazione* del sistema di istruzione e formazione;
- i Decreti Legislativi n. 76 e n. 77 del 15 aprile 2005 attuativi della legge di riforma, rispettivamente per l'introduzione del *diritto/dovere* all'istruzione e alla formazione, e per l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel *secondo ciclo di istruzione*;
- il Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 attuativo della riforma del *secondo ciclo di istruzione*;
- il Decreto Legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005 di attuazione della riforma sulla formazione degli insegnanti e sull'accesso all'insegnamento.

Nel Testo Unico del 16 aprile 1994 erano state raggruppate tutte le principali norme di legge in vigore in materia di pubblica istruzione (con esclusione dell'istruzione universitaria), ma le leggi e i decreti successivamente approvati hanno apportato consistenti e numerose modifiche, per cui il Governo è stato delegato ad aggiornarlo.

2.4. Struttura generale e momenti chiave dell'orientamento scolastico

Il sistema educativo comprende attualmente i seguenti tipi di scuola:

- *scuola dell'infanzia*, non obbligatoria, per i bambini da 3 a 6 anni (cfr. [3.]), anticipabili fino a 2 anni e 4 mesi di età;
- scuola primaria per i bambini da 6 a 11 anni (cfr. cap.[4.]), anticipabili fino a 5 anni e 4 mesi di età;
- *scuola secondaria di primo grado* per alunni da 11 a 14 anni (cfr. [5.3.1.]). La legge 53/2003 prevede la possibilità di anticipare l'iscrizione sia alla *scuola dell'infanzia* che alla scuola primaria (cfr. [3.] e [4.]) e dunque, a regime, può risultare anticipata anche l'iscrizione alla *scuola secondaria di primo grado*;
- *scuola secondaria di secondo grado* costituita da vari tipi di scuola e, in generale, rivolta agli alunni dai 15 ai 19 anni (cfr. [5.3.2.] e [5.3.3.]).

Si accede ai corsi di istruzione superiore, universitaria e non universitaria, (cfr. cap. [6.]), dopo il superamento dell'esame di Stato al termine degli studi secondari (cfr. [5.17.]).

I corsi di formazione professionale, gestiti dagli Enti territoriali, possono essere frequentati dopo il 15° anno di età.

2.5. Istruzione obbligatoria

La legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione e formazione, ha abrogato la precedente legge 20 gennaio 1999, n. 9 che elevava, anche se gradualmente, l'obbligo scolastico da 8 a 10 anni. Inoltre, si è posto l'obiettivo di ridefinire ed ampliare il concetto di obbligo scolastico e di obbligo formativo per garantire al singolo cittadino l'effettivo esercizio del *diritto/dovere* di istruzione e formazione per almeno 12 anni (all'interno del sistema di istruzione) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica (all'interno del *sistema di istruzione e formazione professionale*) entro il 18° anno di età. Il nuovo diritto/dovere alla istruzione e alla formazione avrà necessariamente tempi di attuazione graduali, corrispondenti soprattutto ai tempi di definizione del nuovo *sistema su due canali* paralleli del secondo ciclo.

Dall'anno scolastico 2003/04 il MIUR e il Ministero del Lavoro e del Welfare hanno stipulato con le Regioni e le Autonomie locali un accordo per dare vita, in via sperimentale, a progetti di anticipazione del *diritto/dovere* nel *sistema di istruzione e formazione professionale* per garantire la continuità, senza soluzione alcuna, dei processi fin qui attivati per l'attuazione dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo. I progetti regionali conseguenti a tale accordo di durata almeno triennale, si concludono con una qualifica e si avvarranno del riferimento a standard formativi congiuntamente definiti (nella sede nazionale della *Conferenza unificata Stato/Regioni*) e di "spendibilità" completa in ambito nazionale; l'attuazione graduale del diritto/dovere è rimessa ai decreti legislativi previsti dalla legge, previa intesa con la Conferenza unificata. (cfr. [7.3.]).

Attualmente, l'istruzione obbligatoria ha la durata di 8 anni e si assolve con la frequenza di scuole statali o *paritarie* e comprende i 5 anni della scuola primaria e i 3 anni della *scuola secondaria di primo grado*. È prevista la possibilità di frequentare la cosiddetta *scuola paterna* ma in tal caso, al termine di ciascun anno di istruzione privata o familiare, gli alunni sono tenuti a sostenere gli esami di idoneità alla classe successiva presso una scuola statale o *paritaria*. Il numero delle famiglie che richiede questo tipo di istruzione è scarsamente significativo. Le norme per l'osservanza dell'obbligo scolastico si possono così riassumere:

- sono obbligati ad iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che hanno compiuto i sei anni di età entro il precedente 31 agosto. Non hanno invece tale obbligo coloro che compiono i sei anni di età dal 1° settembre in poi. Inoltre, coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento possono iscriversi in prima classe;
- rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque ne faccia le veci;
- alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono il Sindaco del Comune di residenza dell'obbligato e i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado presso le quali sono iscritti gli studenti obbligati;
- entro il mese di dicembre, il comune di residenza predispone l'elenco degli obbligati e provvede a darne notizia mediante comunicazione diretta agli interessati. I genitori sono tenuti a iscrivere i figli presso una scuola statale, *paritaria* o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione (cosiddetta istruzione

privata o familiare), rendendo annualmente apposita dichiarazione al dirigente della scuola;

- i *Dirigenti scolastici* che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria provvedono, entro venti giorni, a darne comunicazione ai comuni di residenza dell'obbligato per i necessari riscontri. Per gli anni successivi tale comunicazione non è dovuta se non nell'ipotesi di abbandono del corso di studio. In caso di trasferimento ad altra scuola, i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere d'ufficio il "foglio notizie", completo dei dati di tutto l'iter scolastico dell'alunno;
- le autorità comunali, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono ad ammonire i responsabili, dandone notizia anche ai centri di assistenza sociale perché adottino le iniziative più opportune per agevolare la frequenza della scuola dell'obbligo;
- i dirigenti scolastici sono tenuti a controllare la frequenza degli alunni e, in presenza di reiterate assenze ingiustificate, sono tenuti ad assumere le iniziative ritenute più idonee e, in caso di persistenza delle assenze, ad avvertire le autorità comunali per i provvedimenti di competenza;
- a conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciato all'allievo una dichiarazione attestante il proscioglimento dall'obbligo scolastico nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo al fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale;
- ai minori stranieri, non appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea, soggetti all'obbligo scolastico di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati della Comunità Europea.

L'art. 16 del Decreto Legislativo 59/2004 ha confermato le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del *primo ciclo di istruzione*.

L'obbligo formativo si assolve con la frequenza fino al 18° anno di età, in percorsi anche integrati di istruzione e formazione o, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

2.6. Amministrazione generale

La Pubblica Amministrazione italiana è stata per lungo tempo caratterizzata da un'organizzazione centralizzata. Elementi di decentramento, in verità, sono stati introdotti sin dalla fine degli anni '50 ma si è trattato di uno spostamento - peraltro limitato - di funzioni dal centro (Ministeri) agli organi periferici, regionali e provinciali, delle amministrazioni statali. Col Decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972 questo processo si è accentuato, col trasferimento di molte competenze a Regioni, Province e Comuni ed è proseguito col DPR 24 luglio 1977, n. 616. Ma - tutto sommato - neppure questi provvedimenti hanno intaccato, se non marginalmente, la struttura centralizzata dell'Amministrazione. Una vera e propria inversione di tendenza si è, invece, avuta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e con i consequenziali decreti delegati che hanno conferito a Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane tutte le funzioni e i compiti amministrativi in atto esercitati da qualunque organo dello Stato, fatta eccezione per le funzioni riconducibili ad alcune materie espressamente indicate (quali affari esteri, difesa, finanze, ordine pubblico, giustizia, ricerca scientifica, istruzione universitaria, ordinamenti e

programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del relativo personale ecc.). In sostanza mentre prima l'Amministrazione Statale (Centrale e Periferica) esercitava tutte le funzioni, tranne quelle espressamente delegate alle Regioni e agli altri Enti Locali, con la legge sopracitata sono questi ultimi a esercitare tutte le funzioni amministrative tranne quelle connesse alle materie espressamente riservate allo Stato.

È da rilevare che la legge 15 marzo 1997, n. 59 si muove nell'ambito della Costituzione vigente; le modifiche in senso federalista della Costituzione, attivate dalla riforma del 2005 [1.2.4.] comportano un ulteriore radicale spostamento di poteri dal centro alla periferia.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, nel campo dell'istruzione restano ancora allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche, nonché le funzioni relative ai *Conservatori di musica*, alle *Accademie di belle arti*, agli *Istituti Superiori per le Industrie Artistiche*, all'*Accademia nazionale di arte drammatica*, all'*Accademia nazionale di danza*, alle scuole e alle istituzioni culturali straniere in Italia. Sono invece delegate alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, la determinazione del calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, la formazione professionale. Sono, infine, attribuite alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola; le funzioni concernenti l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sospensioni delle lezioni in casi gravi e urgenti, costituzione, controlli e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli *organi collegiali scolastici*.

Il regolamento sull'autonomia (approvato con DPR 8 marzo 1999, n. 275) ha trasferito alle scuole importanti funzioni amministrative e di gestione del servizio di istruzione (cfr. artt. 14 e seguenti), ma soprattutto ha assegnato a esse compiti di elevata responsabilità in ordine alla definizione dei curricoli, all'ampliamento dell'offerta formativa, all'articolazione dei tempi e delle classi, ecc., pur nell'ambito di indirizzi generali validi sul piano nazionale (cfr. [2.6.4.]).

Nel quadro della riduzione del numero dei Ministeri e nel procedere alla riunificazione del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Università e Ricerca che erano stati separati nel 1989, al nuovo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca vengono assegnati i seguenti compiti:

- per quanto riguarda l'istruzione non universitaria il nuovo Ministero svolge le proprie funzioni per l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica; gli ordinamenti e i programmi scolastici; lo stato giuridico del personale; la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; la determinazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle scuole; la valutazione del sistema scolastico; l'individuazione degli obiettivi e degli standard formativi in materia di istruzione superiore, ecc.;
- per quanto riguarda l'istruzione universitaria e la ricerca, il nuovo Ministero svolgerà funzioni nelle seguenti aree: la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca; l'indirizzo e il coordinamento, la normazione generale e il finanziamento; il monitoraggio e la valutazione; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario; la razionalizzazione delle

condizioni di accesso all'istruzione universitaria; la valorizzazione e il sostegno della ricerca, ecc.

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con sede a Roma, è preposto il Ministro. Il Ministro ne determina gli indirizzi, avvalendosi degli Uffici di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, della Segreteria particolare, dell'Ufficio stampa ed eventualmente di un portavoce (Uffici di diretta collaborazione).

Il Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministero e le attività di gestione del Ministero. È diretto da un capo di Gabinetto che può avvalersi da uno a tre vicecapi di Gabinetto. Presso il Gabinetto, ma in posizione di autonomia, opera il Servizio di controllo interno, istituito a norma dall'art.6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, col compito di redigere almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate.

L'Ufficio legislativo provvede alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali. Il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vicecapi.

La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo. La Segreteria Tecnica, istituita col D.L. 5 giugno 1998 n. 204 come organo di supporto in materia di istruzione universitaria.

L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale.

Con DPR 11 agosto 2003 n. 319 è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che rende effettiva la unificazione dei due ex Ministeri dell'Istruzione e dell'Università (cfr. [2.6.1.]).

2.6.1. Amministrazione generale a livello nazionale

Il regolamento 11 agosto 2003 n. 319 indica i particolari della riorganizzazione del MIUR, per quanto riguarda il settore dell'istruzione, che è strutturato su due livelli:

- Ministero a livello nazionale
- *Uffici Scolastici Regionali* a livello regionale.

A seguito della riorganizzazione del MIUR per effetto del DPR 11 agosto 2003, n. 319 [2.6.], non più in senso verticale per ordini scolastici, ma in senso orizzontale per tematiche, non esistono più direzioni generali e servizi che si occupano esclusivamente di *scuola dell'infanzia*, di scuola primaria o di scuola secondaria.

A livello nazionale il Ministero è organizzato in 3 Dipartimenti i cui capi svolgono compiti di direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generali compresi in ciascun dipartimento e sono responsabili dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

I Dipartimenti assumono la denominazione di:

- Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione. Comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale:
 1. Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. La Direzione promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione; elabora studi e analisi anche strumentali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e educative. Nell'ambito della direzione opera il servizio di statistica come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.
 2. Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio. La Direzione rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli *Uffici Scolastici Regionali*; in attuazione delle direttive del Ministero, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento agli organi di controllo.
 3. Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali. La Direzione, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione.
 4. Direzione generale per la comunicazione. La Direzione cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli stessi uffici a livello periferico.
 5. Direzione generale per i sistemi informativi. La Direzione cura ed è responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR (Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca) e delle altre infrastrutture per la ricerca; cura ed è responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; collabora alla realizzazione della formazione a distanza.
- Dipartimento per l'istruzione. Comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale e a esso si raccordano funzionalmente gli *Uffici Scolastici Regionali*:
 1. Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. La Direzione svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE); alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento dei titoli di studio stranieri.

2. Direzione generale per lo studente. La Direzione svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di sport, associazionismo degli studenti, politiche sociali e prevenzione e contrasto del disagio giovanile.
 3. Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali. La Direzione svolge, salve le competenze delle regioni, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione, educazione degli adulti, istruzione superiore non universitaria.
 4. Direzione generale per il personale della scuola. La Direzione svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione.
 5. Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica. La Direzione cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali. Inoltre, in collaborazione con la direzione generale studi e programmazione, provvede all'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali e individua le opportunità di finanziamento su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo.
- Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica. Comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale:
 1. Direzione generale per l'università. La Direzione svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario; monitoraggio degli ordinamenti universitari.
 2. Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio. La Direzione svolge, nel settore universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per l'attuazione del diritto allo studio; attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; anagrafe degli studenti.
 3. Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. La Direzione svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo delle aree di competenza; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica.
 4. Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica. La Direzione svolge compiti relativi alla definizione della politica nell'area di competenza e alla promozione della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca.
 5. Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca. La Direzione svolge i compiti relativi a indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e allo sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca.

Sono previsti i seguenti organi collegiali nazionali di rappresentanza, consulenza e valutazione:

- Consiglio Universitario Nazionale (CUN), col compito di formulare pareri e proposte su materie di interesse generale per l'università, con particolare riguardo alla programmazione universitaria, all'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo, al reclutamento dei professori e dei ricercatori. Esso è composto da 3 docenti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a 15, con decreto del Ministro; 8 rappresentanti degli studenti appartenenti al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; 4 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; 3 rappresentanti della Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Tutti i membri sono elettivi, durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili (legge 15 maggio 1997, n. 127);
- Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università. È composto da 28 rappresentanti degli studenti dei corsi di *laurea (L)* e di *laurea specialistica*, 1 rappresentante degli studenti delle *scuole di specializzazione*, 1 rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Tutti i membri sono elettivi e durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili.
- Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CONVSU) istituito con D.M. 4 aprile 2000, n. 178. È un organo indipendente che interagisce autonomamente con le università e il Ministero, dispone di una segreteria tecnico - amministrativa, di un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero e può affidare a gruppi di esperti, enti o società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi. Tra i suoi principali compiti, il comitato fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università, attua un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, svolge per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica [9.6.2.] ;
- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI): esprime il proprio parere sullo schema di decreto, predisposto dal Ministro, concernente la determinazione, per ogni triennio, degli obiettivi del sistema universitario e la destinazione delle risorse finanziarie. Inoltre esercita un ruolo propulsivo finalizzato alla migliore gestione dell'ordinamento didattico e scientifico;
- Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. È presieduta dal Ministro e si compone di 5 rappresentanti delle Università, 5 rappresentanti delle Regioni e 5 rappresentanti degli studenti, col compito di formulare pareri e proposte in materia di diritto agli studi universitari e indicare i criteri per formulazione del rapporto triennale al Parlamento sull'attuazione del diritto agli studi universitari, alla luce dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Università. Di fatto, benché previsto dalla legge, questo organo non è mai stato attivato;
- Per quanto riguarda il settore dell'istruzione superiore non universitaria si avvale del Consiglio Nazionale per l'*Alta Formazione Artistica e Musicale*, istituito con la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ([6.3.]): esprime pareri e formula proposte sui regolamenti applicativi della suddetta legge, sui regolamenti didattici degli istituti di alta

formazione, sul reclutamento del relativo personale docente, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico ([6.5.1.]).

Esiste, inoltre, sempre a livello centrale, con riferimento al settore della scuola:

- il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione: organo consultivo che assiste il Ministro nella programmazione e verifica della politica scolastica. Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 30 giugno 1999, è stato sostituito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (cfr.[2.7.2.]), ma per effetto del Decreto Legge n. 411 del 23 novembre 2001, continuerà a funzionare fino alla costituzione, non ancora avvenuta, del Consiglio Superiore.

A livello periferico, a seguito della soppressione delle *Sovrintendenze* e i *Provveditorati agli Studi* e sono stati istituiti gli *Uffici Scolastici Regionali*. Tali Uffici, di livello dirigenziale generale, si configurano come autonomi centri di responsabilità amministrativa ed esercitano le funzioni statali residuali, non trasferite alle Regioni e alle scuole (esempio: la determinazione delle dotazioni organiche delle scuole e il reclutamento e la mobilità del personale scolastico), nonché le funzioni relative ai rapporti con le Regioni e gli enti locali, le Università e le agenzie formative. Possono altresì articolarsi a livello provinciale ed anche sub-provinciale in centri di supporto amministrativo alle scuole, denominati *Centri Servizi Amministrativi* (CSA).

Da quanto precede, appare evidente come si sia formato un nuovo quadro istituzionale e organizzativo nel quale da un canto le scuole costituiscono il centro dell'intero sistema dell'istruzione e si propongono come soggetti autonomi, dotati di personalità giuridica e di proprie capacità culturali, didattiche, progettuali e gestionali e dall'altro l'Amministrazione centrale perde la sua tradizionale connotazione di organo preposto a compiti gestionali per caratterizzarsi come struttura più leggera, di indirizzo, programmazione, coordinamento, supporto, monitoraggio e verifica.

2.6.2. Amministrazione generale a livello regionale

A questo livello sono competenti, per l'Amministrazione scolastica statale, l'*Ufficio Scolastico Regionale* e per le Regioni i dipartimenti dell'Amministrazione regionale detti Assessorati (cfr.[1.3.]).

L'*Ufficio Scolastico Regionale* è un ufficio periferico, di livello dirigenziale generale, dell'amministrazione statale dell'istruzione e costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa [2.6.1.]. L'*Ufficio Scolastico Regionale* si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o sub-provinciale, i *Centri Servizi Amministrativi* (CSA). L'*Ufficio Scolastico Regionale* svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale e al dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del *Consiglio regionale dell'istruzione* (non ancora costituito) a norma dell'art. 4 del D.L. 30 giugno 1999 n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione

non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia a esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie e le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche e non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale stipula contratti individuali di lavoro ed emette relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE), sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del DPR 6 marzo 2001, n. 190 (cfr. [9.5.]).

I *Centri Servizi Amministrativi* (CSA) svolgono, a livello provinciale e/o sub-provinciale, le funzioni relative all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I CSA a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i CSA a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area non dirigenziale.

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione dell'Amministrazione Regionale (che può assumere denominazioni diverse nelle varie Regioni) ha competenze che riguardano, anzitutto, l'assistenza scolastica agli alunni di tutti gli ordini scolastici, ivi compresa l'Università. Per queste ultime, l'Assessorato gestisce il sistema degli aiuti e dei servizi rivolti agli studenti attraverso le Aziende per il diritto allo studio universitario, che si occupano principalmente di alloggi, mense, aiuti finanziari, assistenza medica preventiva, attività sportive e culturali (cfr. [6.8.2.]).

L'Assessorato ha inoltre competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali; determinazione del calendario scolastico; contributi alle scuole non statali. Ulteriore competenza è quella relativa alla formazione professionale. Dal complesso di queste norme si ricava che la competenza regionale abbraccia gli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico - professionale superiore, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, la formazione continua, ecc. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un *diploma di qualifica* superiore o di un *credito formativo* ma non consentono il conseguimento di un titolo di studio, anche se sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli. Le principali competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, possono anche essere ulteriormente delegate alle Province e ai Comuni, secondo una tendenza che vuole riservare alle Regioni funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e sempre meno funzioni di gestione. Ma queste competenze saranno ulteriormente e notevolmente ridefinite con l'attuazione della riforma costituzionale di cui al punto (cfr. [1.2.]).

In alcune Regioni a statuto speciale le norme relative all'organizzazione degli *Uffici scolastici regionali* sono diverse, in quanto nei loro Statuti sono previste varie forme di autonomia, che limitano la sfera di competenza dell'Amministrazione statale. A esempio, nella regione Valle d'Aosta non esistono gli Uffici Scolastici Periferici del MIUR. Ai servizi di competenza

dell'Amministrazione statale e della *Sovrintendenza* provvede l'Amministrazione della Valle, con uffici e personale propri, che danno esecuzione alle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali. In altre regioni a statuto speciale, pur essendo presenti uffici scolastici statali, sono stati creati analoghi uffici regionali, in particolare nelle province nelle quali convivono gruppi etnici diversi, cui è stata riconosciuta parità di diritti nella conservazione di tradizioni culturali e linguistiche, rispetto alla popolazione di lingua italiana.

2.6.3. Amministrazione generale a livello locale

L'Amministrazione locale è attualmente suddivisa in due livelli: provinciale e comunale, con competenze diverse per materie e livelli di scuola.

Il Regolamento 11 agosto 2003, n. 319, nel riorganizzare il MIUR, ha mantenuto il livello nazionale e quello regionale. Il citato Regolamento prevede un livello provinciale, ed eventualmente sub-provinciale, denominato *Centro Servizi Amministrativi*, che però si configura soltanto come un'articolazione interna degli *Uffici Scolastici Regionali*, priva quindi di una propria autonomia operativa, sicché, come organo di amministrazione a livello provinciale, resta soltanto l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della provincia.

A livello comunale non vi sono uffici periferici del MIUR.

L'Amministrazione comunale, rappresentativa spesso di piccole comunità abitative e di limitati territori, è capillarmente diffusa e gestisce per competenza propria e per delega delle Regioni o delle Province funzioni e servizi necessari per il funzionamento delle scuole e per assicurare ai giovani residenti nel territorio la frequenza scolastica. Le misure previdenziali consistono in: trasporto alla sede scolastica, mense presso gli istituti di istruzione o anche al di fuori, gratuite o a prezzo ridotto a seconda delle condizioni economiche delle famiglie, fornitura mediante la concessione di buoni acquisto per i libri di testo, sussidi in denaro. Questa materia è regolata da norme generali stabilite dallo Stato e da leggi regionali. I piccoli Comuni sono talvolta riuniti, per la migliore gestione dei servizi, in consorzi o associazioni intercomunali. L'art. 139 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 112 del 31 marzo 1998, emanato in attuazione della legge n. 59 del 1997, ha attribuito nuovi compiti non solo alle Province (cfr. [2.6.]) ma anche ai Comuni in materia di pubblica istruzione. Meritano particolare menzione l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di *scuole dell'infanzia*, primarie e secondarie inferiori, piani di organizzazione delle reti scolastiche e, in generale, le stesse attribuzioni delle Province con riferimento alle scuole sopracitate.

Per l'istruzione superiore non esistono uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2.6.4. Istituti scolastici, amministrazione, gestione

Con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (cfr. [2.3.]) è stato portato a compimento un processo di ridefinizione del sistema scolastico centralizzato che aveva già avuto nei Decreti Delegati del 1974 un tappa significativa. La suddetta legge (art. 21) e il successivo regolamento di esecuzione dell'8 marzo 1999, n. 275, concedono alle scuole l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Il Regolamento di esecuzione della legge sull'autonomia dopo aver definito le istituzioni scolastiche espressioni di autonomia funzionale, finalizzate alla determinazione e alla realizzazione dell'offerta formativa, afferma che l'autonomia è garanzia di libertà di

insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana.

A tal fine ogni istituzione scolastica predispone il *Piano dell'Offerta Formativa (POF)*, che è il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola e deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale. Deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il *POF* comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari ed è elaborato dal *Collegio dei docenti* sulla base degli indirizzi generali definiti dal *Consiglio di circolo* o dal *Consiglio di istituto*, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Esso è approvato dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto, è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche comprende:

1. l'autonomia didattica. Nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico, le scuole concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni. A tal fine regolano i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento e pertanto possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune, quali, ad esempio, l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione; l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
2. L'autonomia organizzativa consente alle istituzioni scolastiche: di adottare, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio; di adattare il calendario scolastico, fissato dalle Regioni, alle esigenze del *POF*; di organizzare in modo flessibile l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline. Inoltre le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel *POF*.
3. L'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo si attua attraverso: la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale; l'innovazione metodologica e disciplinare; la documentazione educativa, gli scambi di informazioni, esperienze e materiale didattico; l'integrazione tra le diverse articolazioni del sistema scolastico, ivi compresa la formazione professionale. Se il progetto di ricerca e innovazione

richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare, occorre il riconoscimento, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Per effetto della autonomia, le scuole, oltre a integrare la quota del curricolo definita a livello nazionale con una propria quota, possono ampliare l'offerta formativa con discipline e attività facoltative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Conseguenza dell'autonomia è anche la possibilità che le scuole hanno di promuovere "accordi di rete" aventi a oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione; acquisto di beni e servizi; scambio temporaneo di docenti consenzienti. Le scuole, inoltre, singolarmente o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con le Università statali o private ovvero con enti e associazioni o agenzie operanti sul territorio e accordi con associazioni del volontariato e del privato sociale.

Alle scuole autonome, infine, sono attribuite le funzioni di carattere amministrativo e contabile già esercitate dal Ministero e dai soppressi *Provveditorati agli Studi*, con esclusione di quelle in materia di personale, il cui esercizio è legato a un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola scuola ovvero richieda garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento (esempio: reclutamento del personale; trasferimenti, riconoscimento di titoli di studio esteri, provvedimenti disciplinari nei confronti del personale; graduatorie per il conferimento di incarichi).

La possibilità di stipulare convenzioni, accordi e di acquistare beni e servizi è una conseguenza della concessione alle istituzioni scolastiche autonome della personalità giuridica. È da notare però che per ottenere l'autonomia e la conseguente personalità giuridica è necessario raggiungere una dimensione idonea a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione della offerta formativa. Tale dimensione è stata individuata in una popolazione prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni, con possibilità di riduzione fino a 300 alunni nelle piccole isole, comuni montani e aree geografiche contraddistinte da specificità etniche e linguistiche.

L'autonomia delle scuole è esercitata nell'ambito di una cornice generale di riferimento stabilita dal MIUR, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione. Infatti è competenza del Ministero definire: gli obiettivi generali del processo formativo; gli *obiettivi specifici di apprendimento* relativi alle competenze degli alunni; le discipline costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli; gli standard relativi alla qualità del servizio; gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei *debiti formativi*; i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione degli adulti.

2.6.4.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Negli istituti scolastici relativi al livello di *scuola dell'infanzia*, primaria e secondaria di *primo grado* e di *secondo grado*, la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, i cui ruoli e funzioni sono qui di seguito descritti.

Dirigente scolastico

Col Decreto Legislativo n. 59 del 6 marzo 1998 i capi di istituto delle istituzioni scolastiche (*scuole dell'infanzia*, primarie e secondarie) alle quali è attribuita l'autonomia e la personalità

giuridica (cfr. [2.6.4.]) hanno assunto la denominazione di *Dirigenti scolastici*. Essi sono inquadrati in ruoli regionali (restando però sempre dipendenti statali); dal 1° marzo 2002 il loro rapporto di lavoro è regolato da uno specifico contratto collettivo di lavoro, distinto da quello dei docenti.

Secondo il predetto Decreto Legislativo n. 59, il *Dirigente scolastico* assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli *organi collegiali* scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse e a tal fine promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio. È titolare delle relazioni sindacali. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal *Direttore dei servizi generali e amministrativi* [2.6.4.1.]. Circa le modalità di assunzione dei dirigenti scolastici vedere [8.3.].

Consiglio di Circolo e Consiglio di Istituto

Il *Consiglio di circolo* (nelle scuole dell'infanzia e primarie) e il *Consiglio di istituto* (nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie superiori, degli alunni. Il *Dirigente scolastico* è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio delibera sull'acquisto, il rinnovo e la manutenzione delle attrezzature scolastiche e dei sussidi didattici, delle dotazioni librerie, dei materiali di consumo. Approva il *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* (cfr. [2.6.4.]) e decide in merito all'organizzazione della vita e dell'attività scolastica, all'uso dei locali e delle attrezzature, alle attività culturali sportive e ricreative, ai rapporti di collaborazione con altre scuole o con il *Consiglio scolastico locale* (non ancora costituito) [2.7.2.]), alla programmazione di attività parascolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione, alle iniziative assistenziali per gli alunni, alle iniziative complementari e integrative illustrate al par. [2.7.2.]. Naturalmente nella programmazione delle iniziative suddette il Consiglio deve tenersi entro i limiti delle disponibilità di bilancio e del più rigoroso rispetto delle competenze del *Collegio dei docenti* e della libertà di insegnamento cui ha diritto ciascun insegnante. La Giunta esecutiva, eletta in seno al Consiglio di istituto, è presieduta dal Dirigente scolastico. Prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Da molto tempo vi è un generale riconoscimento della necessità di riformare gli *organi collegiali* istituiti presso le scuole sin dal 1974. Il Parlamento, dopo avere in un primo momento intrapreso la via della delega al Governo, ha preferito occuparsi direttamente della materia. La competente Commissione della Camera dei Deputati ha approvato, in data 15 dicembre 2004, un testo di riforma degli organi di governo delle istituzioni scolastiche, sul quale il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha ritenuto, di propria iniziativa, in data 21 dicembre 2004, di esprimere il proprio parere, formulando osservazioni e proposte. Nell'attesa che si concluda l'iter legislativo, ormai previsto per la fine della legislatura, gli organismi collegiali continuano a funzionare con la normativa del 1974.

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Con l'anno scolastico 2000/01, nelle scuole autonome, il responsabile amministrativo ha assunto la denominazione di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il *Direttore dei servizi generali e amministrativi* sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal dirigente dell'istituzione scolastica e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Provvede direttamente al rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, elabora progetti e proposte per il miglioramento della funzionalità dei servizi di competenza e cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni. Fa parte di diritto della Giunta esecutiva, del *Consiglio di circolo* o del *Consiglio di istituto* (cfr. [2.7.2.]).

Altri organi collegiali

Il *Collegio dei docenti* è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun *Circolo didattico* o istituto. È presieduto dal *Dirigente scolastico* ed elabora sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal *Consiglio di circolo* o dal *Consiglio di istituto* e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti, il *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* (cfr. [2.6.4.]) che costituisce, con l'entrata in funzione dell'autonomia, il documento di identità della scuola. Il Collegio, inoltre, valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento. Sceglie i libri di testo, (sentiti i *Consigli di interclasse* e i *Consigli di classe*) e i sussidi didattici (entro i limiti finanziari indicati dal Consiglio di circolo e di istituto). Richiede al Ministero il riconoscimento di progetti di ricerca e di innovazione che comportino modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dagli obiettivi generali e specifici fissati dal Ministero all'art. 8 del Regolamento sull'autonomia; ha funzioni consultative per il dirigente scolastico in materia di formazione delle classi, orario di lezione e svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto e delle proposte dei Consigli di classe.

Il *Consiglio di intersezione* per la *scuola dell'infanzia* ed il *Consiglio di interclasse* per la scuola primaria sono formati dagli insegnanti di tutte le classi o sezioni parallele funzionanti in ogni sede scolastica compresa nel *Circolo didattico* e da un genitore eletto per ogni classe o sezione.

Il *Consiglio di classe* per la *scuola secondaria di primo grado* è composto da tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori, eletti da e fra i genitori di tutti gli alunni della classe, e dal *Dirigente scolastico*, che lo presiede o delega a tale funzione uno dei docenti della classe. Nella *scuola secondaria di secondo grado* sono presenti due rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori sono ridotti a due.

Tali Consigli impostano la programmazione educativa e didattica di classe, specialmente nelle forme interdisciplinari, verificano l'andamento didattico e disciplinare della classe o sezione, assumono iniziative di innovazione, di recupero e di sostegno, propongono e organizzano nel proprio interno attività complementari e parascolastiche, formulano proposte al *Collegio dei docenti* sull'azione educativa e didattica, l'innovazione strutturale, i rapporti fra docenti, genitori e alunni. Con la sola presenza dei docenti provvedono alla realizzazione del coordinamento interdisciplinare e alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Presso ogni *Circolo didattico* o istituto scolastico è istituito il *Comitato per la valutazione degli insegnanti*, costituito dal *dirigente scolastico* che lo presiede e da 2 o 4 docenti, eletti dal collegio, quali membri effettivi e 1 o 2 quali supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. Le funzioni del Comitato sono quelle di esprimere un parere: sul servizio prestato, durante l'anno di formazione, dai docenti in prova, sulla richiesta di riabilitazione avanzata da docenti che hanno subito una sanzione disciplinare, a richiesta dell'insegnante, sul servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

2.6.4.2. Istruzione superiore

L'istruzione superiore in Italia si articola in istruzione superiore universitaria e istruzione superiore non universitaria (cap. [6.]).

Gli istituti per l'istruzione superiore non universitaria hanno generalmente una gestione amministrativo-contabile affidata al Consiglio di amministrazione e ai direttori amministrativi delle singole istituzioni. Data comunque la specificità di alcune di queste, la gestione amministrativo-contabile può essere caratterizzata da aspetti peculiari.

Per l'istruzione universitaria la direzione e gestione si articola in tre livelli illustrati ai successivi paragrafi [2.6.4.2.] (Università), [2.6.4.2.] (*Dipartimento universitario*), [2.6.4.2.] (Facoltà).

Amministrazione a livello di università

A tale livello, i principali organi di direzione e di gestione amministrativa sono:

- **Rettore:** è il legale rappresentante dell'Università. I suoi compiti consistono nel presiedere il *Senato Accademico* e il Consiglio di Amministrazione, nel vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università e nell'esercitare la funzione disciplinare, nello stipulare gli accordi di collaborazione esterna, nel programmare l'attività didattica e di ricerca dell'università. I Rettori delle Università sono eletti tra i *professori ordinari* e *professori straordinari* a tempo pieno da un corpo elettorale la cui composizione è determinata dallo Statuto dell'Università. In linea di massima esso è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel *Consiglio di facoltà*, nel *Senato Accademico* e nel Consiglio di Amministrazione, da personale tecnico-amministrativo. Il Rettore dura in carica minimo 3 anni, salvo diversa previsione dello Statuto ed è rieleggibile;
- **Senato Accademico:** è costituito, generalmente, dal Rettore, dai Presidi delle Facoltà Universitarie, dal Pro-Rettore nonché da rappresentanti del mondo accademico degli studenti secondo le norme previste dai singoli Statuti. Ha compiti deliberativi su questioni didattico-scientifiche di interesse generale per l'Università, consultivi ed anche propositivi per il miglioramento della gestione dell'ateneo. Questa è la composizione ordinaria, ma è prevista anche una composizione allargata per l'approvazione dello Statuto dell'Università;
- **Consiglio di Amministrazione:** sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'università, nonché alla gestione del personale tecnico e amministrativo; in particolare approva il bilancio dell'università. La legge 9 maggio 1989, n. 168 demanda agli Statuti delle singole Università la composizione del Consiglio di Amministrazione, limitandosi a stabilire che deve essere assicurata la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente.

Nonostante le inevitabili differenze, dovute soprattutto alle dimensioni delle Università, quasi tutti gli Statuti prevedono nel Consiglio la presenza del Rettore, Pro-Rettore, Direttore amministrativo, rappresentanti dei *professori ordinari*, dei *professori associati* e dei ricercatori, del personale non docente e degli studenti, nonché esponenti degli Enti locali e di Enti pubblici o privati che concorrano in misura considerevole al finanziamento dell'Università;

- Direttore amministrativo: è il vertice dell'apparato amministrativo e a esso compete la gestione finanziaria e amministrativa nonché l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione universitaria verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. Le competenze specifiche sono comunque determinate dagli Statuti dei singoli atenei. Fa parte del Consiglio di Amministrazione e, con voto consultivo, del *Senato Accademico*. Può essere scelto tra il personale della carriera dirigenziale dell'Università ovvero di altre amministrazioni pubbliche ed anche tra esterni all'amministrazione. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, di durata non superiore a 5 anni.
- Ogni Università, è dotata di un proprio Statuto che può prevedere altri organi che si affiancano agli organi di governo dell'Ateneo, quali il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Commissione per la didattica e il Diritto allo studio, il Comitato per le pari opportunità, il Consiglio degli studenti.

Amministrazione a livello di dipartimento universitario

Con l'art. 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono stati istituiti i *Dipartimenti* intesi come organizzazioni di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodo e dei relativi insegnamenti, anche afferenti a più facoltà o a più corsi di laurea. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore. I Dipartimenti hanno una propria struttura con autonomia finanziaria e di gestione.

I principali organi di direzione e gestione sono:

- *Consiglio di dipartimento*: è composto dai professori di ruolo e *fuori ruolo* e dai ricercatori, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e, eventualmente, degli studenti. È presieduto dal *Direttore di dipartimento*. Il Consiglio di dipartimento dà pareri sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di propria pertinenza; adotta delibere riguardanti lo studioso o esperto al quale affidare i *corsi integrativi*. Esso prende inoltre decisioni riguardanti l'utilizzazione dei fondi da assegnare al *Dipartimento* per le sue attività di ricerca e approva il bilancio del Dipartimento;
- Direttore di dipartimento: è scelto, nell'ambito dei *professori ordinari* e dei *professori straordinari*, da un corpo elettorale costituito anche dai *professori associati* e dai ricercatori. Egli rappresenta il *Dipartimento*; tiene i rapporti con gli organi accademici; presiede il *Consiglio di dipartimento*; predispose le richieste di finanziamento e propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento.
- La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore di dipartimento, da 3 *professori ordinari*, 3 *professori associati* e 2 ricercatori. Ha il compito di coadiuvare il Direttore e di affidare gli insegnamenti del corso di *dottorato di ricerca*.

Amministrazione a livello di facoltà

L'unità organica dell'Università dal punto di vista amministrativo e scientifico-didattico è la Facoltà. Essa è infatti una struttura organizzativa comprendente uno o più corsi di studio riferibili a una matrice culturale e metodologica comune. Lo studente svolge il suo iter universitario all'interno di una Facoltà, iscritto a un determinato corso di studi.

A tale livello, lo Statuto dell'Università definisce i principali organi di direzione e di gestione e i rispettivi compiti. In linea generale essi possono così essere indicati:

- *Consiglio di facoltà*: è formato dal *Preside di facoltà*, da tutti i professori di ruolo e da rappresentanti dei ricercatori. Possono intervenire alle sue riunioni, con diritto di parola e di proposta su argomenti di loro interesse, anche rappresentanti degli studenti. Il Consiglio di facoltà programma lo sviluppo dell'attività didattica, ne coordina il funzionamento e avanza proposte di modifiche da apportarsi all'ordinamento didattico;
- *Preside di facoltà*: viene eletto a maggioranza dei voti tra i *professori ordinari* e *professori straordinari* a tempo pieno. L'elettorato è costituito dai professori ordinari, dai professori straordinari e dai *professori associati* presenti nella Facoltà. Il Preside svolge le funzioni inerenti alla qualità di Presidente del *Consiglio di facoltà* (convocazione, determinazione dell'ordine del giorno, ecc.), cura i rapporti tra la Facoltà e il governo centrale dell'Università e sovrintende al buon andamento della Facoltà;
- Consiglio di corso di studio: I consigli di corso di studio sono costituiti quando in una Facoltà esistono più corsi. Sono composti da tutti i professori di ruolo afferenti al corso e dai rappresentanti dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Tali consigli coordinano le attività di insegnamento relative al corso di studio e approvano i piani di studio degli studenti;
- Presidente di Consiglio di corso di studio: Tra tutti i professori che afferiscono a un determinato corso di studi, viene eletto un Presidente di Consiglio di corso di studio che sovrintende e coordina le attività del rispettivo corso.

2.7. Consultazione interna ed esterna

La concertazione tra i vari membri della comunità educativa si realizza prevalentemente attraverso la partecipazione agli *organi collegiali*, sia interni alle istituzioni scolastiche (es. *Consiglio di classe*, *Collegio dei docenti*, *Consiglio di circolo* e *Consiglio di istituto*, associazioni di genitori e studenti) sia esterni (es. Consigli scolastici locali e regionali, Consiglio Superiore della Istruzione).

Inoltre la concertazione è ancor più agevolata negli istituti comprensivi che, previsti per poter raggiungere le dimensioni numeriche per la concessione dell'autonomia, raggruppano in una stessa unità scolastica *scuola dell'infanzia*, scuola primarie e secondarie di *primo grado*. Nell'a.s. 2004/05 gli istituti comprensivi sono 3.435 (Fonte: MIUR – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2004/05, pag. 9).

Consultazione interna

La concertazione interna si realizza principalmente attraverso gli *organi collegiali* interni alle scuole, secondo modalità e con riferimento alle materie indicate nelle disposizioni che

disciplinano le attribuzioni di tali organi (cfr. [2.6.4.1.] e [2.6.4.1.]). In generale può dirsi che la cooperazione tra le diverse componenti della comunità educativa è finalizzata alla programmazione dell'attività scolastica e delle attività integrative senza interferenze nell'attività didattica, che resta di esclusiva competenza del corpo docente.

Consultazione dei vari attori della vita sociale esterna

Agli *organi collegiali* della scuola partecipano, in misura e con funzioni diverse, tutti gli attori della vita sociale.

I paragrafi seguenti illustrano in maniera più analitica la formazione dei consigli scolastici territoriali secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 30 giugno 1999. È da notare, però, che il Decreto Legge n. 411 del 23 novembre 2001 ha disposto che, finché non saranno effettivamente costituiti i nuovi consigli scolastici territoriali continueranno a funzionare i precedenti organi collegiali, quali i Distretti scolastici, i Consigli scolastici provinciali e il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

a) Livello centrale

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è stato istituito con l'art. 1 del Decreto n. 233/1999 e dovrà sostituire il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, di cui al precedente Decreto del 1974.

Competenze: il Consiglio è l'organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del Ministro dell'Istruzione in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema d'istruzione definiti a livello nazionale, nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi di scuola; sull'organizzazione generale dell'istruzione. Il Consiglio, inoltre, esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge inerenti all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione.

Composizione: il Consiglio è formato da 36 componenti, di cui 15 eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei Consigli scolastici locali; 15 nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta e 3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole non statali riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locati, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o di Trento, quando è chiamato a esprimere pareri su progetti delle due province, concernenti la modifica dei loro ordinamenti scolastici.

Organi: il Consiglio dura in carica 5 anni ed elegge nel suo seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; approva il proprio regolamento nel quale sono disciplinati le modalità e i tempi di svolgimento dei lavori, l'istituzione e il funzionamento di commissioni. I pareri devono essere resi nel termine di 45 giorni.

Le novità più significative rispetto al precedente Consiglio Nazionale sono da rinvenire in una maggiore rilevanza della funzione consultiva, nel minor numero dei componenti che dovrebbe assicurare un funzionamento più snello, nella presidenza non più assegnata al Ministro, che dovrebbe sottolineare una maggiore indipendenza dall'Amministrazione, nella circostanza che la componente scolastica è definita mediante elezioni di secondo grado.

Le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono limitate al settore della scuola, mentre per l'istruzione superiore universitaria e per l'istruzione superiore non universitaria, settore dell'*Alta Formazione Artistica e Musicale*, vedi par. [6.5.1.].

b) Livello regionale

Coerentemente con la riforma della struttura amministrativa del MIUR che ha istituito gli *Uffici Scolastici Regionali* come organi periferici del Ministero, il D.L. 30 giugno 1999, n. 233 ha creato il *Consiglio regionale dell'istruzione*. Il Consiglio regionale dell'istruzione dovrebbe essere istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (cfr. [2.6.2.]) e durare in carica 3 anni. Al momento non è stato istituito.

Competenze: il Consiglio regionale dell'istruzione è organo consultivo e di supporto all'Amministrazione a livello regionale. Esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, diritto allo studio, reclutamento e mobilità del personale, attuazione degli *organici funzionali* di istituto, provvedimenti disciplinari relativi al personale docente.

Composizione: il Consiglio regionale dell'istruzione è costituito dai Presidenti dei *Consigli scolastici locali*; da componenti (in numero proporzionale agli appartenenti al personale delle scuole statali) eletti dalla rappresentanza nei Consigli scolastici locali; da 3 componenti eletti dai rappresentanti delle scuole non statali riconosciute dai Consigli scolastici locali; da 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Fa parte di diritto il dirigente dell'Ufficio periferico regionale.

Organi: il Consiglio regionale dell'istruzione elegge nel suo seno il Presidente, adotta il regolamento interno, che può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'Ufficio regionale. Quest'ultimo deve provvedere alla costituzione di una segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione. Importante novità è costituita dalla possibilità di adottare le delibere purché sia presente almeno un terzo dei componenti. I pareri devono essere resi nel termine di 30 giorni.

c) Livello locale

Sempre in corrispondenza della nuova articolazione territoriale dell'Amministrazione Periferica, il D.L. 30 giugno 1999, n. 233 ha soppresso i Consigli scolastici provinciali e i Consigli scolastici distrettuali e ha istituito i *Consigli scolastici locali*. I Consigli scolastici locali, previa intesa con le Regioni e con gli enti locali, possono avere sede presso gli Uffici periferici dell'Istruzione, presso scuole o in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita un'apposita segreteria, e durano in carica 3 anni. Gli enti locali provvedono alla costituzione, controllo, vigilanza e scioglimento dei Consigli scolastici locali (non ancora istituiti).

Competenze: i Consigli scolastici locali hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni

scolastiche autonome in merito, tra l'altro, all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, all'orientamento, all'educazione permanente, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio. Gli enti locali, inoltre, possono avvalersi della consulenza dei Consigli scolastici locali.

Composizione: i Consigli scolastici locali sono composti da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali del territorio in numero variabile da 14 a 16; da 2 rappresentanti delle scuole non statali riconosciute; da 3 rappresentanti dei genitori delle scuole statali e non statali riconosciute; da 3 rappresentanti degli studenti delle Consulte provinciali degli studenti, da 5 rappresentanti designati dagli enti locali; da 5 rappresentanti dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Organi: i Consigli scolastici locali eleggono il Presidente, adottano il regolamento interno che può prevedere il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica. Le delibere sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti e i pareri devono essere resi nel termine di 30 giorni.

d) Altre forme di partecipazione

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per realizzare il loro diritto alla gestione e partecipazione democratica alla vita della scuola.

La partecipazione degli studenti alla vita della scuola si realizza attraverso:

- le assemblee studentesche negli Istituti di *istruzione secondaria di secondo grado*, che costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Sono disciplinate dal Testo Unico delle leggi sulla scuola del 1994 (cfr. [2.2.]). I rappresentanti degli studenti nei *Consigli di classe* possono costituire un comitato studentesco di istituto; questo può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al *Consiglio di istituto*, anche su tutte le attività disciplinate dal D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 567 indicate più avanti in questo stesso capitolo. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso le giornate destinate alle assemblee concorrono al computo dei 200 giorni di lezioni fissato dall'art. 74 del T.U. 16 aprile 1994 n. 297 (circolare ministeriale del 26 novembre 2003). A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10 per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al *Dirigente scolastico*. Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
- Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. Dopo aver

ribadito che la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, lo Statuto stabilisce i diritti e i doveri degli alunni. Tra i diritti vi è quello a una formazione culturale e professionale qualificata, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, a una valutazione trasparente e tempestiva, ecc. Tra i doveri vi è quello della frequenza regolare, dell'assiduo assolvimento degli obblighi di studio, del mantenimento di un comportamento corretto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, dell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti, ecc. Lo Statuto ha ridisegnato ex novo la materia disciplinare, rimasta fino al 1998 sostanzialmente regolamentata da norme risalenti al 1925. Premesso che, nel quadro dell'autonomia assegnata alle scuole, saranno i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche a individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, lo Statuto afferma il principio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e, pertanto, le sanzioni debbono essere sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; allo studente viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della Comunità scolastica. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, che può essere disposto, solo in casi di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni, deve essere adottato da un organo collegiale. Il relativo provvedimento può essere impugnato con ricorso a un organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dal regolamento dell'istituto, ma di esso deve far parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella *scuola secondaria di primo grado*. Questo stesso organo di garanzia decide, nelle scuole secondarie superiori, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La decisione adottata dall'organo di garanzia interna non è definitiva, ma è impugnabile con reclamo al dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica, che decide in via definitiva dopo aver sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia descritto nella parte finale di questo capitolo.

- La partecipazione alle iniziative attivate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia. Con i Decreti del Presidente della Repubblica 567/1996, 156/1999 e 105/2001, sono stati individuati strumenti e percorsi rivolti a coinvolgere gli studenti nella vita della scuola. Sono previsti infatti: iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ovviamente in relazione all'età e alla maturità degli studenti; la predisposizione, negli istituti di istruzione secondaria di *primo gradoe secondo grado*, di almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni; l'uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi; il sostegno a tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, civile e sociale del territorio e la collaborazione con gli enti locali, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dei genitori, del volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni. Le iniziative complementari debbono tenere conto delle esigenze rappresentate dagli studenti, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole e la partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal *Consiglio di classe* ai fini della valutazione complessiva dello studente. Pertanto sono sottoposte al preventivo esame del *Collegio dei docenti* per il necessario coordinamento con le attività curricolari. Le iniziative integrative, che al pari di quelle complementari, debbono

essere deliberate dal *Consiglio di circolo* o dal *Consiglio di istituto*, sono finalizzate a offrire ai giovani attività extracurricolari per la loro crescita umana e civile e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti, delle opportunità offerte sul territorio e delle concrete capacità organizzative espresse dalle Associazioni studentesche. Tutte le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni studentesche; le convenzioni debbono prevedere la durata e le modalità dell'uso dei locali e delle attrezzature, il regime delle responsabilità per eventuali danni, ecc.

- La Consulta provinciale, disciplinata dal DPR 9 aprile 1999, n. 156, costituita da due studenti per ciascun istituto di istruzione secondaria superiore col compito di: assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le scuole della provincia; formulare proposte ed esprimere pareri all'Amministrazione Scolastica, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali; istituire uno sportello informativo per gli studenti; promuovere iniziative di carattere transnazionale; designare 2 rappresentanti nell'organo di garanzia previsto all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti per esprimere pareri vincolanti all'Amministrazione scolastica periferica sui reclami proposti per le violazioni dello Statuto e dei regolamenti delle scuole. Questo organo di garanzia è costituito, oltre che da due studenti designati dalla Consulta, anche da 3 docenti e da un genitore ed è presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente prima menzionato. Per la *scuola secondaria di primo grado* in luogo degli studenti sono designati altri 2 genitori. È da ricordare che il Regolamento 11 agosto 2003, n. 319 di riforma del Ministero dell'Istruzione, ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per l'istruzione, una Direzione Generale per lo studente [2.6.1.]. Presso tale Direzione ha sede il FORUM nazionale delle Associazioni studentesche, maggiormente rappresentative, istituito ai sensi del Regolamento n. 105 del 13 febbraio 2001 che ha disciplinato le iniziative complementari e le attività integrative nelle scuole. In applicazione di tale Regolamento, il Decreto Ministeriale n. 79 dell'11 luglio 2002 ha individuato le Associazioni studentesche più rappresentative, ha stabilito la composizione del Forum (non più di 3 rappresentanti per associazione). Il Forum elegge all'inizio di ciascuna riunione un coordinatore e si riunisce una volta ogni due mesi nel corso dell'anno scolastico e si dota di un regolamento interno. Alle riunioni partecipa il Ministro o un suo delegato e la Direzione Generale sopracitata fornisce il necessario supporto organizzativo e di segreteria. Per quanto riguarda i compiti, il Forum favorisce il dialogo tra il Ministero e le realtà associative degli studenti, rappresenta le esigenze degli studenti, formula proposte ed esprime pareri sia su richiesta del Ministro che di propria iniziativa.

e) Le forme di partecipazione dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al *Consiglio di circolo* o *Consiglio di istituto*. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il *Dirigente scolastico* e i docenti rispettivamente, della sezione, della classe o dell'istituto.

I genitori possono, di propria iniziativa e al di fuori delle istituzioni scolastiche, riunirsi in associazioni, in base a finalità educative, ideologiche, credo religioso e partecipare con la loro sigla alle elezioni dei rappresentanti negli *organi collegiali*.

A norma del DPR 567/1996, i genitori possono rappresentare esigenze da soddisfare con le iniziative complementari e integrative. In applicazione del Regolamento approvato col DPR 13 febbraio 2002, n. 105, il Ministero dell'Istruzione, con Decreto n. 14 del 1° febbraio 2002, ha istituito il Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, individuando le Associazioni e determinando la composizione (un minimo di 2 rappresentanti per associazione) e i compiti (analoghi a quelli del Forum delle Associazioni studentesche). Il Forum elegge all'inizio di ogni riunione un coordinatore, si riunisce almeno tre volte all'anno, si dota di un regolamento interno e ha sede presso la Direzione Generale per lo Studente, che assicura il necessario supporto organizzativo e di segreteria.

2.8. Modalità di finanziamento dell'educazione

L'art. 21, 5° comma della legge 15 marzo 1997, n. 59 stabilisce che la dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione da parte dello Stato di fondi per il funzionamento amministrativo e didattico (che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa). Però tale dotazione è attribuita senza vincolo di destinazione se non quello della utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e indirizzo di scuola.

Contributi possono anche venire dalle Regioni, dagli Enti locali, da altri enti e privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica, mentre per le donazioni ed eredità sono state soppresse le autorizzazioni ad accettarle.

Lo Stato provvede direttamente per il finanziamento amministrativo e didattico della scuola, le Regioni provvedono direttamente ma più spesso per delega alla fornitura di servizi e assistenza in favore degli alunni (mense, trasporti, libri di testo nella scuola primaria, sussidi ai meno abbienti, assistenza sociosanitaria); le Province e i Comuni possono fornire assistenza e servizi su delega delle Regioni e per competenza propria erogano alle scuole il riscaldamento, l'illuminazione e il telefono, curano la costruzione e la manutenzione degli edifici scolastici. Lo Stato finanzia le università attraverso tre fondi previsti nel bilancio dello Stato, da ripartire tra gli atenei:

- il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO);
- il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche (FEU);
- il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS).

Il primo fondo (FFO), costituito mediante la confluenza in un unico capitolo di bilancio delle risorse finanziarie che fino al 1993 risultavano sparse su decine di capitoli di bilancio, si suddivide in tre parti:

- una quota base, collegata al trasferimento "storico" (corrispondente cioè a quanto le università avevano ricevuto negli anni precedenti);
- una "quota di riequilibrio", da ripartirsi sulla base di criteri relativi a standard dei costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca;
- una parte destinata alla stipula di "accordi di programma" tra gli atenei e il MIUR.

A queste entrate, si aggiungono i contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e i finanziamenti autonomi (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni).

2.9. Dati statistici

Tabella 1 - Bilancio di previsione per il 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in euro)

1. Gabinetto e Uffici del Ministro	18.308.464
SEZIONE ISTRUZIONE	
2. Sviluppo dell'istruzione	36.205.430
3. Servizi del Territorio	69.138.991
4. Servizi Affari Economico-finanziari	3.844.319.342
5. Servizio Automazione Informatica	11.510.921
6. Servizio per la Comunicazione	8.251.095
7. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia	4.493.268.760
8. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte	2.313.466.699
9. Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria	776.813.224
10. Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto	2.481.973.495
11. Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna	1.986.671.220
12. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia	671.773.059
13. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana	1.921.981.042
14. Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria	527.997.391
15. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio	3.209.198.242
16. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche	935.309.391
17. Ufficio Scolastico Regionale per il Molise	243.368.771

18. Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo	883.194.841
19. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia	2.912.623.938
20. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania	4.591.853.236
21. Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata	520.854.386
22. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria	1.819.342.074
23. Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna	1.247.181.238
24. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia	3.803.354.010
SEZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA	
25. Programmazione, coordinamento e affari economici	10.069.420.039
26. Affari generali e sistema informativo	389.433.450
27. Studi e documentazione	1.288.335
TOTALE	49.987.204.634

Fonte: Legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 (Supplemento ordinario n. 299 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003).

Capitolo 3

Educazione preprimaria

La *scuola dell'infanzia* è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge di delega n. 53 del 28 marzo 2003 di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. Il citato decreto è entrato pienamente in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2004/05 e ad esso si farà riferimento, con avvertenza che ai sensi della norma transitoria dell'art. 19, alcune disposizioni del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 continueranno ad applicarsi alle sezioni già funzionanti fino al loro completo esaurimento.

La *scuola dell'infanzia* è l'unico tipo di istituzione scolastica a livello prescolare, nel settore statale e in quello non statale.

3.1. Quadro storico

I primi istituti che accoglievano bambini in tenera età furono gli asili d'infanzia. Il primo di questi fu fondato da F. Aporti nel 1829 a Cremona. Un'esperienza fondamentale fu quella di M. Montessori che nel 1907 aprì a Roma la "casa dei bambini" nella quale realizzò quel metodo educativo che porta ancora oggi il suo nome.

Occorre però attendere la riforma Gentile del 1923 e il Testo Unico del 1928, perché alle scuole materne sia dedicata una regolamentazione precisa nel quadro dell'istruzione pubblica. Con tale riforma assumono la denominazione di *scuole del grado preparatorio* all'insegnamento primario. Nonostante ciò, la realizzazione delle disposizioni legislative restava ancora affidata agli organismi locali, per cui gli *asili d'infanzia* avevano, salvo qualche eccezione, finalità prevalentemente assistenziali e sociali ed erano lasciati all'iniziativa privata o di enti e associazioni. Dipendevano direttamente dallo Stato solo i *giardini d'infanzia*, annessi agli *istituti magistrali* e alle *scuole magistrali*, finalizzati prevalentemente al tirocinio degli studenti.

Lo Stato ha assunto la completa responsabilità nell'educazione prescolare solo nel 1968 con la Legge n. 444, riconoscendo anche la funzione svolta dalle istituzioni private e assegnando loro contributi finanziari.

Con la legge n. 444 ha inizio un percorso che ha portato la scuola materna a perdere sempre più i connotati assistenziali che l'avevano in precedenza caratterizzata, ad assumere, non solo una valenza prevalentemente educativa, ma una completa autonomia didattica pur in rapporto di continuità con la scuola elementare (oggi primaria) e a inserirsi a pieno titolo nel sistema educativo di istruzione.

A conclusione di questo percorso, la citata legge n. 53 del 28 marzo 2003 e il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 inseriscono, a pieno titolo, la scuola materna nel sistema educativo con la denominazione di *scuola dell'infanzia*.

3.2. Dibattiti in corso e prospettive future

Lo sforzo dello Stato e degli Enti Locali è teso a generalizzare la frequenza delle *scuole dell'infanzia* a tutti i bambini con particolare riferimento alle zone del sud-Italia.

3.3. Quadro legislativo specifico

I più rilevanti testi normativi relativi alla scuola materna statale dalla sua istituzione a oggi sono:

- la legge n. 444 del 1968 che istituisce la scuola materna statale;
- la legge n. 463 del 1978 che contiene disposizioni particolari e modifiche sul funzionamento delle scuole materne statali;
- il Decreto Ministeriale 3 giugno 1991 che stabilisce i nuovi Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali. Questo documento programmatico, a cui le scuole private avevano la facoltà di adeguarsi o meno, riconosceva alla scuola materna ruolo e funzione di primo segmento, anche se non obbligatorio, del sistema formativo di base. A decorrere dall'a.s. 2004/05, sono stati sostituiti dalle Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia contenuti nella tabella A, allegato al Decreto Legislativo 59/2004;
- il Testo unico del 1994 contenente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, con le modifiche apportate dalle norme sull'autonomia didattica e organizzativa e dalla legge sulla parità scolastica;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione, che tocca anche la scuola dell'infanzia;
- Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 di riforma della scuola dell'infanzia.

3.4. Obiettivi generali

La *scuola dell'infanzia*, secondo l'art. 1 del Decreto Legislativo 59/2004, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone la potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative: nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con i

servizi dell'infanzia e con la scuola. Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal citato decreto legislativo sono quelli relativi a:

- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;

indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative.

3.5. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33 e 34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla realizzazione e al funzionamento di una rete di istituzioni scolastiche, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica del territorio e alle condizioni sociali delle famiglie.

Il secondo comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo 59/2004 assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola nell'infanzia e, a tal fine, sono previsti ulteriori decreti legislativi.

3.6. Condizioni di ammissione e scelta dell'istituto

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 prevede che alla scuola dell'infanzia possano essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Questa norma, tuttavia, non è di immediata applicazione nel senso che è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, alla ricettività delle strutture, alla funzionalità dei servizi a carico dei Comuni e alla introduzione di nuove figure professionali. Ne è prevista, quindi, un'applicazione graduale e, infatti, la norma transitoria dell'art. 12 del sopracitato Decreto Legislativo n. 59 ha consentito per l'a.s. 2004/05 l'iscrizione ai bambini e alle bambine che hanno compiuto i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2005 e, per l'anno 2005/06, entro il 30 aprile 2006.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accoglimento delle domande sono stabiliti dalle singole scuole.

I piccoli comuni si possono riunire in consorzi o associazioni intercomunali, per la migliore gestione dei servizi e per evitare sprechi di risorse.

3.7. Aiuti finanziari alle famiglie

Per questo livello di scuola, pur non obbligatorio, non sono richieste tasse di frequenza. Per i servizi di trasporto e mensa le famiglie versano un contributo, dal quale sono esonerati i meno abbienti.

La legge sulla parità n. 62 del 10 marzo 2000 (cfr. [3.14.]) non prevede interventi a favore delle famiglie degli alunni che frequentano le *scuole dell'infanzia* in quanto scuola non obbligatoria.

Interventi, invece, sotto varie forme (buoni scuola, assegni, ecc.) sono previsti dalle legislazioni regionali nell'ambito delle competenze in materia di diritto allo studio. In alcune Regioni d'Italia (Veneto, Lombardia) la *scuola paritaria* copre circa la metà del servizio per la *scuola dell'infanzia*.

3.8. Livelli e gruppi di età

Ai sensi dell'art. 101.2, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, le "scuole dell'infanzia statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini.

Dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia (cfr.[2.6.4.]), spetta alle singole istituzioni scolastiche la più ampia discrezionalità didattica e organizzativa, ovviamente nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e della libertà di insegnamento e di scelta educativa delle famiglie, nonché delle *Indicazioni nazionali* di cui all'allegato A del Decreto Legislativo 59/2004 (cfr. [3.10.]). Allo scopo di garantire le attività educative previste dal citato Decreto Legislativo (cfr. [3.9.2.] e [3.10.]), è costituito l'organico di istituto, che consente una gestione del personale non solo più equilibrata ma anche più diversificata e flessibile e finalizzata a valorizzare la progettualità della scuola e la professionalità dei docenti per la migliore realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (cfr. [2.6.4.]). L'organico di istituto è determinato non solo in base al numero degli iscritti ma anche tenendo conto di altri fattori, quali le attività di ricerca e progettazione educativa, programmi di prevenzione della dispersione scolastica, progetti di accoglienza e integrazione di bambini stranieri, progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi didattici individualizzati. Sono gli *organi collegiali* competenti a deliberare la modalità di impiego dell'organico di istituto, la cui gestione riguarda sia il modello organizzativo che l'organizzazione del lavoro del gruppo docente con riferimento all'orario dei docenti, al tempo scolastico, alla razionale fruizione degli spazi, delle attrezzature e dei supporti didattici, al tempo da dedicare al lavoro progettuale in team, ecc.

A seguito della riforma del MIUR, a decorrere dall'anno scolastico 2002/03 la dotazione organica delle scuole di ogni ordine e grado (numero delle sezioni e delle classi, numero dei docenti, compresi quelli di sostegno) è stabilita dall'*Ufficio Scolastico Regionale* (cfr. [2.6.2.]) su proposta formulata, dopo aver sentito i competenti *organi collegiali*, dai dirigenti delle scuole e nei limiti dell'organico regionale assegnato dal Ministero. Spetta al MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e della sua ripartizione su base regionale. Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale ripartisce, a sua volta, il contingente regionale su base provinciale.

Le sezioni sono istituite in rapporto agli alunni iscritti, il cui numero non è stabilito in maniera rigida, ma varia in relazione a molteplici fattori, quali la presenza o meno di alunni disabili, le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, le condizioni economiche e di

disagio sociale, le disponibilità delle dotazioni organiche regionali. In linea generale, per quanto riguarda le *scuole dell'infanzia*, le sezioni sono costituite da un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15.

3.9. Organizzazione dei tempi scolastici

3.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico

Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. L'art. 3, 2° comma, del Decreto Legislativo 59/2004 prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1.400 ore.

3.9.2. Orario settimanale e giornaliero

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, hanno il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie. All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane l'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia anti-meridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

È il *Consiglio di circolo* competente a stabilire l'orario d'inizio e di termine delle attività giornaliera, nonché i giorni settimanali di lezione che, comunque, non possono essere inferiori a 5, tenendo conto delle richieste dei genitori. Le scuole, quindi, hanno ora la possibilità di definire un proprio modello o più modelli orari all'interno dei limiti minimi e massimi fissati. Di rilievo vi sono due aspetti: il pieno riconoscimento della potestà organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome di definire il modello organizzativo più funzionale al progetto educativo delle scuole; il ruolo significativo delle famiglie nella scelta dei modelli orari.

3.10. Curriculum, tipi di attività e numero di ore

L'art. 12 del Decreto Legislativo 59/2004 prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con un regolamento governativo, si adottino in via transitoria le *Indicazioni nazionali* per i *piani personalizzati delle attività educative* nelle *scuole dell'infanzia*, previste dalla tabella A, allegata al decreto stesso.

Le Indicazioni nazionali fissano:

- gli obiettivi generali del processo formativo (rafforzamento della identità personale, conquista dell'autonomia, sviluppo delle competenze);
- gli *obiettivi specifici di apprendimento*, che hanno lo scopo di esplicitare i livelli essenziali di prestazione che tutte le *scuole dell'infanzia* sono tenute ad assicurare per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione di qualità e per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale. Gli obiettivi specifici di apprendimento sono elencati sotto i titoli «il sé e l'altro», «corpo, movimento, salute», «fruizione e produzione di messaggi», «esplorare, conoscere e progettare»; tale

elencazione non ha valore prescrittivo ma si tratta di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità e al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino; gli obiettivi relativi alla religione cattolica, sono stati approvati con Decreto del Presidente della Repubblica, in base alle norme concordatarie vigenti (cfr. [1.4.]).

- i criteri per la scelta degli obiettivi formativi e la formulazione dei *piani personalizzati delle attività educative*.

Le *Indicazioni nazionali*, inoltre, prevedono:

- il *portfolio delle competenze* individuali che deve accompagnare ciascun bambino nel percorso scolastico. Il *portfolio* deve comprendere una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti e una documentazione di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Il portfolio è compilato ed aggiornato dai docenti di sezione; questi svolgono anche la funzione di *docente tutor* e, in questa veste, seguono ed indirizzano la maturazione personale degli allievi per l'intera durata della *scuola dell'infanzia*. Il portfolio assume un particolare valore nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia anche ai fini dell'iscrizione anticipata o meno alla scuola primaria.
- Vincoli organizzativi. Le istituzioni scolastiche, nel predisporre i *POF* di istituto e i *piani personalizzati delle attività educative* dei bambini, debbono tener conto dell'organico di istituto, delle opportunità offerte dall'autonomia didattica e organizzativa, con particolare riferimento alla costituzione di laboratori per lavorare in gruppi di sezione o di intersezione, del docente coordinatore dell'équipe pedagogica che lavora nel plesso, delle eventuali convenzioni con gli enti locali per la costituzione, ove possibile, di sezioni con bambini di età inferiore a 3 anni e del loro raccordo con gli asili nido per l'intero anno o parti di esso.

3.11. Metodi e materiali didattici

La *scuola dell'infanzia* è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimento riflessivo che integra le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell'esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. Richiede attenzione e disponibilità da parte dell'adulto, flessibilità e adattabilità alle situazioni, clima caratterizzato da simpatia e curiosità, gioiosità ludica, ecc. Esclude impostazioni scolastiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali riconoscendo come connotati essenziali del proprio servizio educativo:

- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti;
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed esperienze;
- il rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.

3.12. Valutazione degli alunni

Nella *scuola dell'infanzia*, l'osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più che giudicati. Compito della scuola dell'infanzia è, infatti, identificare processi aperti da promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità.

In tale ottica la *scuola dell'infanzia* accompagna ciascun bambino con un apposito *portfolio delle competenze* a mano a mano sviluppate (cfr. [3.10.]).

3.13. Strutture di sostegno

Gli interventi di sostegno di carattere psico-pedagogico possono essere sia interni che esterni all'istituto mentre quelli di carattere pediatrico sono esterni, in quanto affidati alle strutture del servizio sanitario nazionale. Sono gratuiti e accessibili, senza particolari modalità, alla generalità dei bambini.

3.14. Settore privato

L'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce due principi fondamentali per la politica scolastica:

- l'obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico statale a tutti i giovani;
- il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato (3° comma).

Il successivo comma 4 demanda alla legge ordinaria di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità e di assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

Pertanto, secondo la Costituzione italiana, dovrebbero esistere tre tipologie di scuole:

- le scuole statali, gestite direttamente dallo Stato;
- le *scuole paritarie*, gestite da Enti e privati ma riconosciute dallo Stato e quindi abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- le scuole meramente private, non abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Però, a causa dei contrasti tra le forze politiche, la legge sulla *scuola paritaria*, ancorché prevista dalla Costituzione del 1948, è stata approvata solo il 10 marzo 2000. La legge 62/2000 contiene "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

La soluzione che ha consentito di superare le divergenze è stata trovata, da un canto nella formula del finanziamento non già direttamente ai gestori delle scuole non statali - ritenuto dai partiti laici incompatibile con l'inciso "senza oneri dello Stato" di cui all'art. 33 della Costituzione - ma in via indiretta attraverso borse di studio e sgravi fiscali alle famiglie degli

alunni, sia delle scuole non statali che delle scuole statali, e dall'altro nel riconoscimento delle *scuole paritarie* come facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

La legge sulla parità ha fissato i seguenti principi:

- le scuole private e quelle degli enti locali (comuni e province) sono, a domanda, riconosciute come *scuole paritarie* a condizione che adottino un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti; accolgano chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap o in condizioni di svantaggio; abbiano bilanci pubblici, locali, arredi e attrezzature idonee, *organi collegiali* improntati alla partecipazione democratica; personale docente fornito del titolo di *abilitazione all'insegnamento* e assunto con contratti individuali di lavoro che rispettino quelli collettivi nazionali; abbiano corsi completi; si sottopongano alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti scuole statali;
- le *scuole paritarie* sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali; hanno piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico; usufruiscono di un più favorevole trattamento fiscale se non hanno fini di lucro. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio sia agli alunni delle scuole statali che a quelli delle scuole paritarie che frequentano le scuole dell'obbligo e quelle secondarie superiori, la legge ha previsto un piano straordinario di finanziamento alle Regioni a sostegno delle spese affrontate e documentate dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio o, in alternativa, mediante detrazione di imposta di eguale valore, con precedenza per le famiglie in condizioni svantaggiate. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 è stato approvato il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio.

Una forma di finanziamento diretto continua a essere prevista; infatti è stato mantenuto il finanziamento ai gestori delle scuole primarie private, finanziamento esistente sin dal 1928, e quello, anch'esso esistente da moltissimo tempo, alle *scuole dell'infanzia* non statali. Per queste ultime, se e in quanto entrino a far parte del "sistema prescolastico integrato" (cioè di una rete coordinata di scuole che comprenda sia le statali, che quelle dei comuni e degli altri enti pubblici e dei privati) è stato previsto un aumento del preesistente finanziamento. La motivazione di tale decisione è da rinvenire nel fatto che, a differenza di quanto si verifica nella istruzione primaria e, ancor più, nell'istruzione secondaria ove la presenza dello Stato è nettamente maggioritaria, le scuole dell'infanzia non statali (gestite sia da privati che dai comuni) coprono quasi il 40% del fabbisogno e un mancato finanziamento comporterebbe la chiusura di buona parte di esse con conseguenti oneri più pesanti per il bilancio statale. Al finanziamento statale sono da aggiungere quelli, diretti alle scuole o indiretti attraverso le famiglie degli alunni, previsti dalle leggi regionali.

È da notare che le scuole non statali non sono obbligate a chiedere la parità. La legge 10 marzo 2000, n. 62 prevede, infatti, che alle scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, contenute nella Parte II, titolo VIII del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297. Il MIUR dovrà però presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge e, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, proporre il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel citato Testo Unico, al fine di ricondurre tutte le scuole non

statali nelle due tipologie delle *scuole paritarie* e delle scuole non *paritarie*. Pertanto, in attesa che ciò avvenga, nella fase transitoria funzionano scuole non statali paritarie, scuole non statali *legalmente riconosciute* (o *parificate*) e scuole non statali meramente private.

Il Ministero, considerate le molteplici disposizioni diramate a seguito della legge 10 marzo 2000, n. 62, ha ritenuto opportuno ricondurre a unità le indicazioni fin qui fornite, organizzandole in una sorta di testo coordinato, reso noto con la circolare n.31 prot. 861 del 18 marzo 2003. Il testo contiene le indicazioni per ottenere il riconoscimento della parità e quelle sul finanziamento amministrativo e didattico (coordinamento didattico, iscrizioni, formazione delle classi, esami di idoneità e finali) e sull'organizzazione didattica (con riferimento al personale docente, agli *organi collegiali*, al progetto educativo e al Piano dell'Offerta Formativa, alle reti di scuole).

Le *scuole dell'infanzia* non statali si distinguono in:

- *scuole paritarie*. Sono quelle che hanno ottenuto la parità, avendo i requisiti previsti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62. Essendo entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione, le nomine dei docenti non devono essere approvate, ma soltanto comunicate, dal dirigente dell'*Ufficio Scolastico Regionale*. E così pure la certificazione relativa al servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere rilasciata dal dirigente della scuola paritaria;
- *scuole private autorizzate* sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la parità e a esse, sia pure in via transitoria, continuano ad applicarsi le norme del T.U. 16 aprile 1994, n. 297. Pertanto sono sottoposte alla vigilanza da parte del *Dirigente scolastico* competente per territorio il quale autorizza l'apertura di nuove scuole, approva le nomine degli insegnanti, controlla le condizioni idonee dal punto di vista igienico-sanitario per l'apertura della sede e controlla che gli insegnanti siano muniti di un titolo di studio valido per l'insegnamento nella *scuola dell'infanzia*. Nell'esercizio della funzione di vigilanza il dirigente scolastico deve anche acquisire un attestato di idoneità fisica degli insegnanti all'espletamento del loro servizio, non essendo fissata un'età per il loro collocamento a riposo.

Eventuali ricorsi connessi alla non autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle *scuole dell'infanzia* non statali non *paritarie* devono essere indirizzati all'*Ufficio Scolastico Regionale*. Le scuole dell'infanzia paritarie, invece, in quanto inserite nel sistema nazionale di istruzione, sono sottratte alla disciplina prescritta per le scuole non-paritarie. I sussidi (che possono essere statali, regionali o comunali) per il mantenimento e la diffusione delle scuole non statali (paritarie e non) vengono erogati in rapporto a:

- numero dei bambini iscritti o frequentanti;
- numero delle sezioni di cui la scuola è costituita, assumendo come riferimento il numero di bambini prescritto dalle vigenti disposizioni per le scuole dell'infanzia statali;
- numero dei bambini accolti gratuitamente alla frequenza e alla refezione o alla sola frequenza o alla sola refezione;
- condizioni socioeconomiche della località in cui la scuola opera;

- dislocazione delle scuole nelle fasce delle grandi città, nelle zone interne, nei piccoli comuni;
- oneri sostenuti o da sostenere nella gestione della scuola.

3.15. Varianti organizzative e strutture alternative

Non esistono varianti organizzative e strutture alternative della *.scuola dell'infanzia*.

3.16. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, sezioni, alunni, docenti della scuola dell'infanzia statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Sezioni	Alunni	Docenti (di ruolo e non)
2004-2005	13.601	41.688	978.073	88.865

Tabella 2 - Unità scolastiche, sezioni, alunni, docenti della scuola dell'infanzia non statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Sezioni	Alunni	Docenti
2004-2005	(1)	(1)	651.420	(1)

Tabella 3 - Rapporto alunni-docente e alunni-sezione della scuola dell'infanzia statale

Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per sezione
2004-2005	11,01	23,20

Tabella 4 - Tasso di scolarità nella scuola dell'infanzia statale e non statale

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2004-2005	98,7

(1) Dati non disponibili

FONTE: MIUR – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2004/05, pag. 35 (unità scolastiche), pag. 55 (alunni), pag. 107 (sezioni), pag. 169-231 e 237 (insegnanti).

Capitolo 4

Istruzione primaria

La scuola primaria è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge di delega n. 53 del 28 marzo 2003, di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. L'attuazione dei nuovi ordinamenti è estesa a tutte le classi della scuola primaria dall'anno scolastico 2004/05 (art. 13.2), con l'avvertenza che, ai sensi della norma transitoria dell'art. 19, alcune disposizioni del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, continueranno ad applicarsi alle classi già funzionanti fino al loro completo esaurimento.

La scuola primaria fa parte, unitamente alla *scuola secondaria di primo grado*, del *primo ciclo di istruzione* che ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il *diritto/dovere* all'istruzione e formazione. Pur nella unità del ciclo, si conferma la specificità dei due momenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

La scuola primaria ha la durata di 5 anni ed è articolata in un primo anno di raccordo con la *scuola dell'infanzia* e in due bienni successivi.

È prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico *Dirigente scolastico*, istituti comprensivi che riuniscano scuole primarie, *scuole secondarie di primo grado* ed anche *scuole dell'infanzia*.

4.1. Quadro storico

La Legge Casati, emanata dallo Stato piemontese nel 1859, aveva istituito la scuola elementare "inferiore" obbligatoria, costituita da una prima e da una seconda classe, e la scuola elementare "superiore" costituita dalle classi terza e quarta. Erano i Comuni che dovevano gestire l'istruzione elementare. Con la formazione dello Stato unitario nel 1861, tali disposizioni si estendono a tutto il territorio nazionale, ma con esiti vari a seconda delle zone.

Con la riforma Gentile del 1923 si portano a cinque le classi della scuola elementare, con l'aggiunta di un "corso triennale di integramento" con le classi sesta, settima e ottava.

Il Testo Unico del 1928 riordina l'istruzione elementare suddividendola in grado inferiore di 3 anni e in grado superiore di 2 anni, con un esame di passaggio fra i due gradi.

Nel 1933 tutta la scuola primaria pubblica viene "avocata" allo Stato, completando un processo iniziato nel 1911.

La Legge n. 1254 del 1957 sostituisce l'articolazione in gradi con la suddivisione in cicli didattici; il primo, costituito dalla prima e dalla seconda classe e il secondo costituito dalla terza, la quarta e dalla quinta classe. Viene abolito l'esame di passaggio fra i due cicli.

Con Decreto n. 503 del 1955 vengono adottati nuovi programmi che sono rimasti validi fino al 1985.

Con la legge n. 148 del 1990 viene riformato l'ordinamento della scuola elementare per adeguarlo ai programmi del 1985.

La legge di riforma dei cicli scolastici (n. 30 del 2000) non ha mai avuto applicazione ed è stata abrogata dalla legge n.53 del 28 marzo 2003.

Con questo provvedimento è stata ripristinata la specificità della scuola elementare (denominata scuola primaria), sia pure nell'ambito del *primo ciclo di istruzione*, costituito dalla scuola primaria di 5 anni e dalla *scuola secondaria di primo grado* (già *scuola media*) di 3 anni.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 59/2004, la scuola primaria prevista dalla citata legge n. 53/2003 ha cominciato a funzionare a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

4.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La figura del *docente tutor* e la gestione del *portfolio delle competenze* alimentano contrasti politici e sindacali per gli aspetti collegati allo stato giuridico dei docenti.

4.3. Quadro legislativo specifico

Le innovazioni nell'ordinamento della scuola elementare e nei contenuti dell'insegnamento prendono le mosse dalla Legge n. 820 del 1971, che segna la fine della scuola limitata all'insegnamento del "leggere, scrivere e far di conto". L'istituzione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali (musica, pittura, teatro, ecc.), il prolungamento dell'orario scolastico nelle ore pomeridiane (tempo pieno), la presenza di più figure di insegnanti in una classe, avviano la trasformazione dell'insegnamento primario verso obiettivi più ampi di orientamento didattico culturale e di stimolo agli interessi dei ragazzi e all'evoluzione della loro personalità.

Altro importante momento innovativo è rappresentato dalla Legge n. 477 del 1973 e dai Decreti delegati del 1974. Con essi il rinnovamento riguarda tutta l'organizzazione e la struttura della scuola statale, con la partecipazione dei genitori degli alunni alla programmazione delle attività della scuola.

Il punto più alto del rinnovamento culturale e sociale della scuola obbligatoria si ha con l'approvazione della Legge n. 517 del 1977, soprattutto per quanto riguarda la programmazione didattica, l'osservazione e la valutazione dei singoli alunni, il lavoro in équipe degli insegnanti e il coordinamento fra le varie classi, l'inserimento degli disabili nelle classi normali e la conseguente soppressione delle classi speciali.

L'insieme di questa attività legislativa innovatrice ha trovato il suo compimento nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 1985, che ha approvato i nuovi programmi didattici per la scuola primaria e nella Legge n. 148 del 1990, di riforma dell'ordinamento

della scuola elementare, necessaria per la piena attuazione dei nuovi programmi. Quest'ultima legge ha previsto un'organizzazione modulare delle classi e precisamente due classi con 3 insegnanti o tre classi con 4 insegnanti.

Da segnalare tra i Decreti contenenti norme applicative della Legge n. 148, il Decreto relativo all'introduzione graduale della lingua straniera obbligatoria (Decreto Ministeriale 28 giugno 1991). Infine il Testo Unico del 1994, raggruppa in maniera organica buona parte delle disposizioni legislative vigenti per questo livello scolastico, ma è da osservare che tale T.U. ha già subito modifiche per effetto della legge e del regolamento sull'autonomia scolastica, ed ora anche da parte del Decreto Legislativo n. 59 che disciplina ex novo il funzionamento della scuola primaria secondo i principi contenuti nella legge 53/2003.

4.4. Obiettivi generali

La scuola primaria, secondo l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, "promuove lo sviluppo della personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile".

Le finalità della scuola primaria vengono poi meglio esplicitate nelle *Indicazioni nazionali* per i *piani di studio personalizzati*, contenute nella tabella B, allegata al sopracitato Decreto Legislativo 59/2004.

4.5. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33 e 34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla realizzazione e al funzionamento di una rete di istituzioni scolastiche, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica del territorio e alle condizioni sociali delle famiglie.

Mentre negli anni dell'espansione demografica si è avuto un aumento del numero delle scuole, da quando il processo si è invertito è sorta la necessità di procedere a una razionalizzazione della rete scolastica sia al fine di realizzare economie sia al fine di assicurare una maggiore qualità e funzionalità didattica, eliminando le piccole scuole. L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - poi - ha legato la concessione dell'autonomia scolastica al raggiungimento di determinate dimensioni ottimali e a tal fine sono stati previsti e attuati piani di riassetto della rete scolastica [2.6.4.]. Questo processo di razionalizzazione è giunto ormai al termine, anche perché, a cominciare dalla *scuola dell'infanzia*, il decremento demografico degli ultimi decenni si è arrestato e si cominciano

ad avvertire i primi sintomi di una inversione di tendenza, in buona parte dovuta ai figli degli immigrati.

4.6. Condizioni di ammissione e scelta della scuola

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 59/2004, sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Viene, quindi, ribadito il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53 del 28 marzo 2003, che il *diritto/dovere* inizia a 6 anni.

Possono essere iscritti al primo anno anche le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. La iscrizione anticipata è una facoltà rimessa alle famiglie e risponde all'esigenza di affidare ad esse un ruolo decisivo nel percorso formativo dei figli. L'istituto dell'anticipo ha un'applicazione graduale e, infatti, le norme transitorie contenute nell'art. 13 disciplinano modalità e tempi di attuazione.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole.

I piccoli comuni si possono riunire in consorzi o associazioni intercomunali, per la migliore gestione dei servizi e per evitare sprechi di risorse.

4.7. Aiuti finanziari alle famiglie

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite nella scuola statale, *paritaria* o *parificata*. I libri di testo sono forniti gratuitamente da parte dei Comuni a tutti gli alunni. I servizi di trasporto e mensa sono gestiti sempre dai Comuni, ma sono richiesti contributi alle famiglie, salvo esoneri per i più bisognosi.

La materia rientra nella competenza delle Regioni e quindi varia secondo le rispettive legislazioni. In linea generale si può dire che le provvidenze consistono in contributi in denaro sotto forma di assegni e borse di studio; agevolazioni nel pagamento dei servizi di trasporto e di mensa fino a raggiungere, per le categorie più deboli, l'esonero totale, e nell'acquisto dei sussidi didattici; completa gratuità dei libri di testo. I criteri di attribuzione sono stabiliti dalle singole Regioni.

4.8. Livelli e gruppi di età

La scuola primaria della durata di 5 anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la *scuola dell'infanzia* e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

Per le iscrizioni, cfr. [4.6.].

I modelli organizzativi sono rimessi all'autonomia didattica delle scuole e variano con riferimento all'orario, da un minimo annuo di 891 ore ad un massimo di 1.320, come meglio specificato al punto [4.9.2.].

Con l'autonomia (cfr. [2.6.4.]) sono le singole istituzioni scolastiche a stabilire, tenendo conto delle precedenti richieste delle famiglie, l'articolazione dell'offerta formativa, secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale, nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e dell'organico di istituto. Per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Come per la *scuola dell'infanzia*, è stato istituito, anche nella scuola primaria, l'organico di istituto. Per tutto ciò che concerne le finalità e i criteri per l'istituzione di tale organico e il numero degli alunni per classe, si rinvia a quanto detto al punto [3.8.] a proposito dell'organico di istituto della scuola dell'infanzia, con la precisazione che le classi di scuola primaria sono costituite, in linea generale, da un numero massimo di 25 alunni e minimo di 10, mentre le pluriclassi (che raggruppano alunni di classi diverse) sono costituite da non più di 12 bambini e non meno di 6.

Le pluriclassi sono formate da alunni di classi diverse affidati a un solo docente e sono istituite in località isolate, generalmente in montagna o nelle isole, ove la popolazione scolastica è in numero così esiguo da non consentire il funzionamento di un corso quinquennale. Il fenomeno, assolutamente marginale, riguarda un limitatissimo numero di alunni. Le pluriclassi funzionano, di regola, con un docente per gli alunni di prima e seconda classe e un altro per quelli di terza, quarta e quinta (ma sono possibili abbinamenti diversi), oppure, se gli allievi sono pochissimi, addirittura con un solo docente per tutte le classi. Valgono anche per le pluriclassi le *Indicazioni nazionali* previste per il normale corso di studi, ma è evidente che i docenti sono costretti ad adottare metodologie particolari e specifiche.

4.9. Organizzazione dei tempi scolastici

L'organizzazione dei tempi scolastici è rimessa all'autonomia decisionale delle singole scuole.

4.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico

Le attività didattiche (lezioni, *scrutini*) si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 15 giugno. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, l'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni (ancora da definire), della quota riservata alle singole scuole (attualmente pari al 15%) e delle 2 ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, è di 891 ore, suddivise in 33 settimane di lezione. Oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue, vi è un monte ore facoltativo di 99 ore annue (mediamente 3 settimanali) per le quali le famiglie hanno facoltà di opzione. Una volta esercitata, all'atto dell'iscrizione, l'opzione, le relative attività concorrono alla definizione del *piano di studio personalizzato*, con la conseguente obbligatorietà della frequenza e valutazione finale. È prevista la possibilità, per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti facoltativi, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, che le istituzioni scolastiche stipulino, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di prestazione d'opera con esperti, secondo modalità ancora da definire. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, è prevista la possibilità che le scuole si organizzino in rete.

In aggiunta all'orario obbligatorio e a quello facoltativo, è previsto, fino ad un massimo di 330 ore annue, un ulteriore orario da dedicare alla mensa e alle attività ludico-ricreative del dopo mensa nei rientri pomeridiani.

4.9.2. Orario settimanale e giornaliero

Le 891 ore di lezione annue obbligatorie, suddivise per 33 settimane, corrispondono mediamente a 27 ore di lezione settimanali obbligatorie. A queste si aggiungono 3 ore settimanali facoltative (il monte ore facoltativo annuale è di 99 ore) e 10 ore (330 annue) dedicate alla mensa e alle attività ludico-ricreative. In tal modo il tempo scuola complessivo settimanale può raggiungere le 40 ore.

Non è, quindi, più previsto un orario settimanale di lezione ma un monte ore annuale che può essere articolato nel corso dell'anno nell'ambito dell'autonomia concessa alle istituzioni scolastiche che consente l'adeguamento della organizzazione didattica alle esigenze formative senza condizionamenti connessi a modelli predeterminati e impartiti all'esterno. Nel definire le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, le istituzioni scolastiche devono tener conto del *Piano dell'Offerta Formativa (POF)*, delle strutture e dei servizi presunti nel territorio. Inoltre, nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Per il raggiungimento delle finalità assegnate alla scuola primaria, il 5° comma del già citato art. 7 afferma la responsabilità, su un piano di pari dignità, di tutti i docenti (contitolarità didattica dei docenti) e istituisce la funzione tutoriale di coordinamento, di orientamento, di relazione, di rapporto e di cura della documentazione affidata ai docenti espressamente formati. Il successivo 6° comma specifica che il *docente tutor* deve assicurare nei primi tre anni della scuola primaria una attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali, con ciò sottintendendo che le restanti ore vanno riservate all'esercizio delle nuove funzioni. Per le classi del secondo biennio saranno le scuole, nella loro autonomia organizzativa, a decidere sul tempo da assegnare all'insegnamento e alle altre funzioni tutoriali.

È impossibile indicare, in una o più tabelle, l'organizzazione dell'orario scolastico in quanto questo varia da scuola a scuola, secondo le decisioni adottate dagli organi di governo dell'istituzione scolastica. In linea generale, le lezioni si svolgono prevalentemente di mattina (dalle 8 alle 12 o dalle 8.30 alle 12.30) con uno o due rientri pomeridiani, per 5 o 6 giorni la settimana; non mancano casi di orario continuativo mattutino, senza rientri pomeridiani, per 6 giorni alla settimana. Nelle scuole che adottano un tempo-scuola di 40 ore settimanali, l'orario è articolato sempre su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), con inizio alle 8 (o 8.30) e termine alle 16 (o 16.30), comprensivo del periodo della mensa.

Per quanto riguarda l'accoglienza extrascolastica degli alunni prima o dopo le lezioni, è egualmente impossibile dare indicazioni precise, in quanto la competenza a fornire questo tipo di servizio è dei Comuni e quindi esso è condizionato, oltre che dalle richieste dell'utenza, dalla disponibilità, soprattutto finanziaria e di personale, delle Amministrazioni locali.

4.10. Curriculum, materie e numero di ore

L'art. 13 del Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino in via transitoria le *Indicazioni Nazionali* previste dalla tabella B, allegata al decreto medesimo.

Essi indicano, per la scuola primaria:

- gli obiettivi generali del processo formativo; valorizzare l'esperienza del fanciullo; la corporeità come valore; esplicitare le idee e i valori presenti nell'esperienza; dal modo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali; dalle idee alla vita: il confronto internazionale; la diversità delle persone e delle culture come ricchezza; praticare l'impegno personale e la solidarietà sociale;
- gli *obiettivi specifici di apprendimento*, che sono ordinati per attività disciplinari. Le discipline sono: religione cattolica, italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Per ciascuna disciplina e per ciascuna delle articolazioni interne della scuola primaria (classe prima; classe seconda e terza; classi quarta e quinta) vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. Un elemento di novità è costituito dalla generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese e dell'alfabetizzazione tecnologica e informatica. La tabella B, poi, indica non solo gli obiettivi specifici di apprendimento per le attività disciplinari ma anche quelli relativi all'educazione alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, alimentare, ambientale, alla salute e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitaria a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe. Non sono indicate le ore da dedicare a ciascuna delle attività disciplinari ed educative;
- gli obiettivi formativi e i *piani di studio personalizzati*. Il “cuore del processo educativo si ritrova nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per singoli allievi, compresi quelli in situazioni di handicap e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate esperienze.
- il *Portfolio delle competenze* individuali; le *Indicazioni Nazionali* ne precisano struttura, funzione e compilazione. Per quanto riguarda la struttura, il *portfolio* comprende una sezione dedicata alla valutazione e un'altra riservata all'orientamento e, con annotazioni sia dei docenti sia dei genitori e, se del caso, degli alunni, seleziona in modo accurato: materiali significativi prodotti dall'allievo individualmente e in gruppo; prove scolastiche; osservazioni dei docenti e delle famiglie sui metodi di apprendimento dell'alunno; commenti sui lavori ed elaborati personali sia scelti dall'alunno che indicati dalla famiglia e dalla scuola; indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori e con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e gli interessi più manifesti. Con riferimento alla funzione, ogni istituzione scolastica, al fine di evitare il rischio di considerare il portfolio come un contenitore di materiali disordinati e non organizzati, deve individuare i criteri di scelta all'interno di un percorso che valorizzi le pratiche dell'autonomia di ricerca e lo sviluppo e il principio di cooperazione educativa della famiglia. Il portfolio della scuola primaria si innesta su quello portato dai bambini della *scuola dell'infanzia* e accompagna gli alunni nel passaggio alla *scuola*

secondaria di primo grado. Per quanto riguarda, infine, la compilazione, il *portfolio*, deve essere compilato e aggiornato dal *docente coordinatore-tutor*, in collaborazione con tutti i docenti titolari delle attività previste dai *piani di studio personalizzati*, sentendo i genitori e gli stessi alunni;

- vincoli e risorse. La scuola primaria contribuisce alla realizzazione del *Profilo educativo culturale e professionale* (Pecup) previsto per lo studente alla fine del *primo ciclo di istruzione* (allegato D del Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 [5.13.1.]), collocando i *Piani di studio personalizzati*, redatti per concretizzare gli *obiettivi specifici di apprendimento*, all'interno del *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* di ogni istituzione scolastica (POF). Il POF deve tener conto dei seguenti punti, che costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione scolastica: l'organico di istituto, definito secondo quanto indicato a punto [4.8.]; l'orario delle lezioni, come indicato al punto [4.9.2.]; sulla base di apposite analisi di bisogni formativi, decidere ogni anno la distribuzione e i tempi delle attività educative e didattiche; individuare per ogni gruppo di allievi un docente con funzioni di tutor (il *docente coordinatore-tutor*), che sia in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consigli gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali, coordini l'equipe pedagogica, compili il *portfolio* e, fino al primo biennio, svolga attività educative e didattiche con l'intero gruppo di allievi che gli è stato affidato per l'intero quinquennio, per un numero di ore che oscillano tra 594 e 693 su 891 annuali. Con l'introduzione dei *Piani di studio personalizzati* contenuti nelle *Indicazioni nazionali* cessano di avere validità i programmi didattici per la scuola elementare del 1985.

4.11. Metodi e materiali didattici

Premesso che gli *obiettivi specifici di apprendimento* elencati nella tabella B hanno lo scopo di indicare con la maggiore chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione che le scuole pubbliche sono tenute ad assicurare ai cittadini per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale e impedirne la frammentazione e la polarizzazione e, soprattutto, per consentire agli alunni la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel *Profilo educativo culturale e professionale* previsto per la conclusione del *primo ciclo di studi*, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire e organizzare gli *obiettivi specifici di apprendimento* negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni alunno e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di “rendere conto” della scelta fatta e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di dividerle.

Poco numerosi sono i docenti che seguono metodi particolari (Freinet, Montessori, ecc.). Le scuole steineriane sono esclusivamente private. Con una nuova convenzione stipulata l'11 dicembre 2000 tra il Ministero dell'Istruzione e l'Opera nazionale Montessori è stata prevista la possibilità che il *Dirigente scolastico* istituisca classi di scuola primaria (ma anche sezioni della *scuola dell'infanzia*) secondo il metodo didattico differenziato Montessori, in presenza di una specifica richiesta da parte dell'utenza, sulla base di un apposito progetto educativo da inserire nel *POF*. I docenti di tali classi devono essere in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori e l'Opera è tenuta a prestare la necessaria assistenza

tecnica. Tale convenzione, con provvedimento ministeriale del 6 febbraio 2004, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004.

Notevole è la quantità e la varietà del materiale didattico in possesso delle scuole, che hanno piena libertà di scelta. Eguale libertà hanno i docenti nella scelta dei libri di testo.

4.12. Valutazione degli alunni

L'art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 ha demandato ai decreti delegati di attuazione di stabilire le norme sulla valutazione del sistema educativo nel suo complesso e quelle sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, dettando i principi e i criteri direttivi.

Il Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 si occupa, all'art. 8, della valutazione degli alunni nella scuola primaria. Un'importante innovazione è costituita dall'abolizione dell'*esame di licenza elementare*. Tale abolizione è stata resa possibile dal fatto che la scuola primaria, per effetto della legge 53/2003, costituisce una articolazione interna del *primo ciclo di istruzione* e la Costituzione italiana (art. 33) stabilisce l'obbligo all'esame solo alla conclusione di un ciclo scolastico. Pertanto, al termine della scuola primaria (secondo biennio) il passaggio alla *scuola secondaria di primo grado* avviene a seguito di semplice valutazione finale.

Altra importante innovazione è rappresentata dal fatto che, oltre agli apprendimenti, è oggetto di valutazione anche il comportamento dell'alunno.

Secondo il citato art. 8 la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai *piani di studio personalizzati*; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

Tenendo conto dell'articolazione della scuola primaria (cfr. [4.8.]), la valutazione degli alunni è prevista secondo la scansione dei periodi didattici ai fini del passaggio al biennio successivo. Questa valutazione conclusiva si aggiunge a quella periodica e annuale degli alunni come avviene attualmente in via ordinaria. Solo in via straordinaria, i docenti della classe, con decisione motivata, assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale. La norma finale contenuta nell'art. 19 fa salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per cui nei loro confronti continua ad applicarsi l'art. 318 del T.U. 297/1994 relativo alla valutazione del rendimento.

Gli alunni provenienti dalla scuola privata o familiare possono continuare a sostenere, come è avvenuto finora, esami di idoneità per la frequenza delle classi 2°, 3°, 4° e 5°.

Il Decreto Legislativo 59/2004, allegato B, al punto 5 della voce "vincoli e risorse" stabilisce che all'inizio del primo e del secondo biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione (cfr. [9.5.]) procede alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturali del sistema sia ai livelli di padronanza mostrati dagli allievi nella conoscenza e nelle abilità raccolte negli *obiettivi specifici di apprendimento* indicati per la fine del primo e del terzo anno.

La Circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004 fornisce alle scuole una serie di indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze sia nella scuola primaria che nella *scuola secondaria di primo grado*.

Le indicazioni per la scuola primaria riguardano:

- l'evoluzione del quadro normativo che va nella direzione di un rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione, a cui spetta individuare le modalità e i criteri di valutazione;
- gli obiettivi e i contenuti della valutazione e la certificazione delle competenze. L'allegato A alla circolare contiene esempi di abilità correlate con le conoscenze, relativi alle classi fino al termine del primo periodo della scuola primaria, desunte dagli *obiettivi specifici di apprendimento* delle *Indicazioni nazionali*;
- gli strumenti di valutazione. Abrogati i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, il Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla riproduzione dei citati modelli ma, unicamente per facilitare il compito delle scuole, ne riporta una copia da inserire come traccia. Prospetta, invece, l'esigenza, al fine di garantire sistematicità ed oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura di valutazione, di continuare ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente);
- gli *scrutini* e la non ammissione alla classe successiva. Viene sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale. Ricorda che l'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere decisa all'unanimità;
- gli esami di idoneità alla classe successiva. La materia è disciplinata dagli artt. 8 e 11 del Decreto Legislativo 59/2004, che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento, con l'avvertenza che, nello stabilire il requisiti dell'età, si deve tener conto degli anticipi consentiti (Circolare n. 10 del 24 gennaio 2005).

4.13. Avanzamento degli alunni

Si rimanda a quanto detto al precedente paragrafo [4.12.].

4.14. Certificazione

La circolare del 3 dicembre 2004, n. 85 conferma l'esigenza di documentare formalmente gli esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo itinerario. Tuttavia, le istituzioni scolastiche potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale, riportandolo nel frontespizio della scheda personale. Il Ministero, peraltro, si riserva, anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma di offrire modelli di certificazione in cui possono essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili.

4.15. Orientamento didattico

Anche se, dopo la scuola primaria l'unico tipo di scuola esistente è la *scuola secondaria di primo grado* e, quindi, la scelta è obbligata, all'orientamento viene attribuita una particolare importanza, tant'è che il *portfolio delle competenze* individuali (cfr. [4.10.]), oltre alla sezione dedicata alla valutazione, ne comprende una riservata all'orientamento, con la precisazione che le due dimensioni si intreccino in continuazione.

4.16. Settore privato

Si rimanda a quanto esposto al precedente punto [3.16.]. Le scuole primarie non statali si distinguono in:

- *scuole paritarie*. Sono quelle che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, hanno chiesto e ottenuto la parità e sono, quindi, entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione. La grande maggioranza delle *scuole parificate* di cui al successivo punto 3 ha ottenuto la parità;
- *scuole private autorizzate*. Sono gestite da cittadini forniti di diploma di scuola secondaria superiore e di comprovata capacità legale e moralità. La vigilanza su queste scuole, che non possono rilasciare titoli di studio avente valore legale, è esercitata dal *Dirigente scolastico* competente per territorio;
- in via transitoria, le *scuole parificate*. Sono quelle che non hanno richiesto o non hanno ottenuto la trasformazione della parifica nella parità. Esse continuano a essere disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi sulla pubblica istruzione del 16 aprile 1994, n. 297, in attesa della verifica prevista dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62 [3.14.]. Sono gestite da enti e associazioni con personalità giuridica e sono riconosciute mediante apposita convenzione stipulata con l'*Ufficio Scolastico Regionale*.

Solo le *scuole paritarie* e *parificate* possono rilasciare titoli di studio avente valore legale e solo quelle *paritarie* possono essere sede di esame anche per i candidati privatisti.

Ovviamente ai cittadini e agli enti italiani sono equiparati, per la gestione delle scuole di qualsiasi tipo, i cittadini e gli enti degli stati membri della Comunità Europea.

4.17. Varianti organizzative, strutture alternative

Non esistono varianti organizzative e strutture alternative significative della scuola primaria, al di là della distinzione sull'orario di funzionamento (cfr. [4.9.2.]). È, tuttavia, ammessa la *scuola familiare* o *scuola paterna*. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria di Stato o *paritaria*.

4.18. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, classi, alunni, docenti della scuola primaria statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del primo anno	Docenti (di ruolo e non)
2004-2005	16.145	137.024	2.524.508	504.309	269.140

Tabella 2 - Unità scolastiche, classi, alunni, docenti della scuola primaria non statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del primo anno	Docenti
2004-2005	(1)	(1)	248.748	43.791	(1)

Tabella 3 - Rapporto alunni-docente di ruolo e alunni-classe della scuola primaria statale

Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per classe
2004-2005	9,38	18,8

Tabella 4 - Tasso di scolarità nella scuola primaria statale e non statale

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2003-2004	102,8 (2)

FONTI: CENSIS, 38° rapporto sulla situazione sociale del paese 2004, pp. 154-157; MIUR – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2004/05, pag. 25 (Unità scolastiche) pag. 107 (classi) pag. 55 (alunni) pag. 169 -231- 237 (docenti).

(1) Dati non disponibili

(2) Il dato è dovuto a doppia iscrizione, per trasferimenti ecc.

Il Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione ha reso noti (cfr. Informascuola n. 24 del 16-31 dicembre 2004) i dati risultanti da una indagine a campione sulla dispersione scolastica. Si riferisce agli alunni della scuola primaria non valutati agli *scrutini* finali per aver effettuato un numero di assenze troppo elevato.

Anni scolastici	Percentuale di abbandoni
2000-2001	0,1 %
2001-2002	0,1 %
2002-2003	0,1 %
2003-2004	0,1 %
2004-2005	0,1 %

Capitolo 5

Istruzione secondaria e post-secondaria non superiore

Fino all'anno scolastico 2003/04 l'istruzione secondaria comprendeva l'istruzione secondaria inferiore (o *scuola media*, di durata triennale) e la secondaria superiore, articolata in quattro ordini: classico e scientifico, artistico, tecnico, professionale. La legge del 28 marzo 2003 n. 53, invece, ha stabilito che il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella *scuola dell'infanzia*, in un *primo ciclo* comprensivo della scuola primaria e della *scuola secondaria di primo grado*, e in un *secondo ciclo* comprensivo del *sistema dei licei* (artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane) e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Quindi, col nuovo ordinamento, la *scuola secondaria di primo grado*, pur mantenendo la sua specificità, entra a far parte, unitariamente alla scuola primaria, del *primo ciclo di istruzione*. Per il riordino degli istituti di *secondo grado*, il decreto delegato n. 226 emanato del 17 ottobre 2005, stabilisce l'entrata in vigore del nuovo ordinamento dal 1° settembre 2007.

In data 19 febbraio 2004 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 59 che, in attuazione di quanto previsto dalla legge di delega 53/2003, ha definito le norme generali non solo per la *scuola dell'infanzia* (par. 3 e seguenti) e per la scuola primaria (par. 4 e seguenti), ma anche per la *scuola secondaria di primo grado*, la quale, quindi, a decorrere dall'a.s. 2004/05 e limitatamente alla prima classe, è regolamentata secondo la nuova normativa che si applicherà gradualmente a tutte le classi (art. 14) negli anni successivi.

Anche nell'anno 2005/06 continuano a funzionare, secondo il vecchio ordinamento, sia l'istruzione secondaria di *secondo grado*, di competenza dello Stato, sia l'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni.

5.1. Quadro storico

Come già riferito [2.1.], la Legge Gentile del 1923 riformò e dette una nuova e organica struttura a tutta la scuola italiana di ogni livello e indirizzo. Nel 1931, anche l'istruzione tecnica fu ridefinita e riformata e passata dalla competenza dei Ministeri dell'Economia, del Lavoro, dell'Agricoltura, secondo le varie denominazioni attribuite nel tempo, a quella del Ministero della Pubblica Istruzione. Ulteriori modifiche si sono registrate, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale: il prolungamento dell'istruzione obbligatoria, l'unificazione della scuola secondaria di *primo grado* e varie riforme dell'ordinamento e dei programmi della scuola secondaria di *primo grado* e di *secondo grado*. Per quanto riguarda il secondo grado non

è però molto cambiata la struttura generale dei corsi e degli indirizzi, fatta eccezione per l'indirizzo professionale che è stato riformato nel 1992 nell'organizzazione, nei contenuti didattici e negli sbocchi professionali.

Molti sono stati, negli ultimi quattro decenni, i tentativi di riformare in maniera organica l'intero settore dell'istruzione secondaria, fino alla legge di riforma n. 53 del 2003 che ha affrontato la riforma dell'intero sistema scolastico. Essa prevede la *scuola dell'infanzia* triennale, un *primo ciclo* costituito dalla scuola primaria di cinque anni (1 anno più 2 bienni) e dalla *scuola secondaria di primo grado* di 3 anni (un biennio più un anno conclusivo di orientamento) e un *secondo ciclo* costituito dal *sistema dei licei* di 5 anni (articolato su due bienni e un quinto anno di approfondimento), di competenza statale, e dal *sistema di istruzione e formazione professionale* di competenza regionale.

Sarà possibile passare dai *licei* all'istruzione professionale e viceversa e, a partire dai 15 anni, all'apprendistato. Al termine di ogni ciclo scolastico è previsto un esame di Stato, superato il quale sarà possibile iscriversi all'istruzione superiore universitaria o non universitaria (alta formazione artistica, musicale e coreutica) mentre l'ammissione al quinto anno dà accesso alla *Istruzione e Formazione Tecnica Superiore* (IFTS). L'accesso all'università sarà anche possibile dal canale della formazione professionale.

A tal fine i licei e le istituzioni formative del sistema di istruzione e di formazione professionale, di intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e all'alta formazione, nonché ai percorsi dell'*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*.

Fino al 1° settembre 2007, gli istituti di *secondo grado* continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento per quanto concerne i programmi e il quadro orario delle materie, ma con la possibilità di applicare, per effetto dell'autonomia, tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca e sperimentazione, previsti dal *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* di ciascuna istituzione scolastica, mentre la *scuola secondaria di primo grado* funziona già in base alle misure contenute nel già citato Decreto Legislativo 59/2004.

5.2. Dibattiti in corso e prospettive future

Il dibattito è soprattutto incentrato sul rapporto tra le competenze delle Regioni e quelle dello Stato, sull'assetto delle scuole del *secondo ciclo*, sul rapporto tra il canale dell'istruzione e quello della formazione, con riferimento anche al meccanismo dei passaggi dall'uno l'altro e sulla precocità delle scelte al termine del *primo ciclo*, sulla collocazione dell'istruzione tecnica. Questi sono i motivi per i quali nella *Conferenza Stato/Regioni*, nell'autunno del 2005 si è convenuto di rinviare al 1° settembre 2007 l'avvio della riforma degli istituti di *secondo grado* per permettere di raggiungere comuni intese sulle problematiche sopra accennate.

5.3. Quadro legislativo specifico

Il Testo Unico del 1994 raggruppa in modo organico buona parte delle disposizioni legislative vigenti per le *scuole secondarie di primo grado* e di *secondo grado*, ma, come già detto, esso ha subito modifiche rilevanti a seguito dell'autonomia concessa alle scuole a decorrere

dall'anno scolastico 2000/01 e ai successivi provvedimenti tra cui, in particolare, la legge 28 marzo 2003 n. 53 e il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

La formazione professionale è di competenza delle Regioni e, quindi, è regolamentata dalle legislazioni regionali nell'ambito della legge-quadro nazionale 21 dicembre 1978, n. 845 e della riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001.

5.3.1. Istruzione secondaria inferiore

La Legge n. 1859 del 1962 ha unificato nella scuola secondaria inferiore, le preesistenti *scuola media* e scuola secondaria di avviamento professionale e i corsi inferiori dell'istruzione artistica, realizzando così una scuola unica e obbligatoria.

Con Decreto Ministeriale del 1983 è stata regolamentata la scuola media a *tempo prolungato*, mentre sono cresciute le scuole che attuano la sperimentazione di una seconda lingua straniera.

I programmi sono stati approvati con Decreto Ministeriale del 1979.

Dall'anno scolastico 2004/05 la scuola media ha assunto la denominazione di *scuola secondaria di primo grado* ed è regolamentata dalla nuova legge 53/2003 e dal Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 (cfr. [5.4.1.]).

5.3.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

In base all'ordinamento ancora per poco vigente, l'istruzione secondaria superiore di tipo generale comprende il *liceo classico*, il *liceo scientifico* e il *liceo artistico*. È regolamentata dalla legge Gentile del 1923, con i numerosi correttivi e le aggiunte apportate nel corso degli anni ai quadri orari, ai programmi di insegnamento e dal già citato Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994. Le norme in questione cesseranno però di avere vigore non appena entrerà in vigore (1° settembre 2007) il Decreto Legislativo 226/2005 di attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 che dovrà regolamentare il *sistema dei licei* e dell'istruzione e formazione professionale.

5.3.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Comprende gli *istituti tecnici*, gli *istituti professionali* e gli *istituti d'arte*. Anche l'istruzione secondaria superiore trova la fonte legislativa nella legge Gentile del 1923, alla quale sono da aggiungere, per quanto riguarda l'istruzione tecnica, la legge 15 giugno 1931, n. 889; per quanto riguarda gli istituti l'istruzione professionale la legge 2 giugno 1939, n. 739; per quanto riguarda gli istituti d'arte la legge 31 dicembre 1923, n. 3123, nonché il Testo Unico 297/1994.

È opportuno precisare che questo settore dell'istruzione superiore ha subito, nel corso degli ultimi decenni, profondi mutamenti per effetto dei quali, soprattutto gli istituti tecnici, ma anche gli istituti professionali, hanno perduto l'originario carattere fortemente professionalizzante. I loro programmi sono stati gradualmente modificati a favore di materie e contenuti a forte valenza culturale e a scapito del tempo dedicato alle esercitazioni pratiche [5.13.3.]. Questo processo ha attenuato la differenza, prima assai netta, tra l'istruzione secondaria superiore di tipo generale e quella di tipo professionale.

Comunque, come per l'istruzione di tipo generale, anche le norme relative all'istruzione secondaria superiore di tipo professionale cesseranno di avere valore dal 1° settembre 2007,

con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 226/2005 di attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5.3.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Comprende i corsi di formazione di 2° livello e i percorsi di *Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*.

I corsi di formazione post-secondaria, della durata di 6-12 mesi, anche detti di 2° livello, sono destinati ai giovani che hanno superato i 18 anni di età e quindi non sono più soggetti all'obbligo formativo e si concludono con l'acquisizione di una professionalità specifica. La competenza a istituire questi corsi è delle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

I corsi di *Istruzione e Formazione Tecnica Superiore* (IFTS) sono stati istituiti, nell'ambito del sistema di *formazione integrata superiore* (FIS), dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e sono regolamentati dal Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436.

Le Regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite dal Comitato Nazionale e approvate dalla *Conferenza Unificata*. Il Comitato Nazionale, costituito con Decreto Ministeriale della Pubblica Istruzione del 28 gennaio 2000, ha il compito di formulare proposte per l'adozione di linee guida per l'accesso, la determinazione degli standard, il riconoscimento dei crediti, le modalità di certificazione dei percorsi IFTS, fermo restando il ruolo delle Regioni nella programmazione dell'offerta formativa. Il sistema di *Istruzione e Formazione Tecnica Superiore* è articolato in "percorsi" che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario. Tali percorsi sono finalizzati a far conseguire ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, in possesso o meno del diploma di istruzione secondaria superiore, conoscenze culturali più specifiche e una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

Secondo la legge 53/2003 questi percorsi rientreranno nel canale dell'istruzione e formazione professionale.

Il sistema IFTS è stato rilanciato negli ultimi anni dai Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro, i quali hanno stipulato in data 25 novembre 2004 un importante accordo con le Regioni e gli Enti Locali per il periodo 2004/06. L'accordo ha istituito Poli Formativi, costituiti dai soggetti coinvolti in questo tipo di formazione, riferiti a specifici settori produttivi, allo scopo di favorire il collegamento con la ricerca e la cooperazione in rete in ambito nazionale e comunitario. Inoltre, sono state introdotte le nuove figure professionali dei servizi assicurativi e finanziari (cfr. [5.11.4.]).

5.4. Obiettivi generali

5.4.1. Istruzione secondaria inferiore

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo del 19 febbraio n. 59, la *scuola secondaria di primo grado*, attraverso le discipline di istituto, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. La scuola organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea. È caratterizzata

dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Le finalità della *scuola secondaria di primo grado* vengono poi meglio specificate nelle *Indicazioni nazionali* per i *piani di studio personalizzati*, contenute nella tabella C, allegato al sopraccitato Decreto Legislativo n. 59, mentre la tabella D traccia il *Profilo educativo culturale e professionale* dello studente alla fine del *primo ciclo di istruzione*.

5.4.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

L'istruzione liceale classica e scientifica ha per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari. L'istruzione liceale artistica ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria (art. 191 T.U. 297/1994).

5.4.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

L'istruzione tecnica ha per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche e amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciali e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico e aeronautico. L'istruzione professionale ha per fine quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciali e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico. L'istruzione artistica ha per fine quello di addestrare al lavoro e alla produzione artistica a seconda delle tradizioni, dell'industria e delle materie proprie del luogo.

5.4.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

I corsi di formazione post-secondaria sono finalizzati all'apprendimento di competenze professionali che implicano un elevato contenuto teorico, tecnico, tecnologico e gestionale, anche attraverso esercitazioni pratiche e stage in azienda.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I percorsi *IFTS* hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dall'internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.

5.5. Tipi di istituti

5.5.1. Istruzione secondaria inferiore

La *scuola secondaria di primo grado* ha la durata di 3 anni e, come già detto [5.], fa parte, unitamente alla scuola primaria, del *primo ciclo di istruzione*. Non esistono, così come per la *scuola dell'infanzia* e la scuola primaria, tipologie diverse di scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di primo grado è presente in modo generalizzato su tutto il territorio nazionale, sia come scuola statale che come scuola non statale.

5.5.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Le scuole che appartengono all'istruzione secondaria superiore di tipo generale sono:

- *liceo classico*: corso di 5 anni suddiviso in: 2 anni di *ginnasio* (classi quarta e quinta, perché prima dell'istituzione della *scuola media*, era preceduto da un triennio di ginnasio inferiore); 3 anni di liceo;
- *liceo scientifico*: corso di 5 anni, che nel triennio accentua la preparazione scientifica;
- *liceo artistico*: corso di 4 anni, dopo un biennio comune si articola in due sezioni: arti figurative e scenografia; architettura; con la frequenza di un quinto anno chiamato *corso integrativo* è possibile l'iscrizione all'Università. È da osservare che, utilizzando lo strumento della sperimentazione ormai quasi tutti i *licei artistici* hanno un corso di studi di durata quinquennale, al termine del quale è possibile l'iscrizione all'Università senza la necessità di frequentare l'anno integrativo.

La legge 53/2003 modifica anche il *secondo ciclo* dell'istruzione che sarà costituito dal *sistema dei licei* e dal *sistema di istruzione e formazione professionale*, secondo le linee di seguito indicate, operanti dal 1° settembre 2007.

Il *sistema dei licei* comprende otto tipologie di *liceo*: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, quello delle scienze umane. La sola tipologia di liceo, in alcuni casi, non potrebbe bastare a soddisfare i diversi fabbisogni formativi dei ragazzi; pertanto i *licei* artistico, economico e tecnologico possono articolarsi in indirizzi.

Tutti i *licei* hanno durata quinquennale e si articolano al loro interno in periodi didattici biennali. Questi ultimi sono due, seguiti da un quinto anno di completamento dell'intero percorso disciplinare e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze tipiche dello specifico corso di studi seguito. L'esame di Stato conclusivo conferisce il *diploma di superamento dell'esame di Stato*, titolo necessario per l'accesso all'università e all'*AFAM*.

5.5.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Le scuole che appartengono all'istruzione secondaria di tipo professionale sono:

- *gli istituti tecnici*. Dopo un biennio comune di base, sono divisi, nel triennio, in indirizzi e specializzazioni [5.11.3.];
- *gli istituti professionali*. Si articolano in un triennio che si conclude con un diploma di qualifica e, per effetto della legge 27 ottobre 1969, n. 754, in un successivo biennio post-qualifica (4° e 5° anno) che dà accesso all'università;

- gli *istituti d'arte*: prevedono un corso di 3 anni diviso in sezioni a seconda delle lavorazioni artistiche cui è indirizzata la specializzazione: pittura decorativa, scultura decorativa, arti grafiche, arte del legno, arte della ceramica, arte dei metalli, ecc. Gli insegnamenti di arti specializzate prevedono esercitazioni di laboratorio. Con la legge 27 ottobre 1969, n. 754 sono stati istituiti presso gli istituti d'arte, dopo il triennio, corsi biennali che danno accesso all'Università. I corsi triennali, invece, si concludono con un *diploma di qualifica*.

La legge del 28 marzo 2003, n. 53, modifica anche il *sistema di istruzione e formazione professionale* che comprende i percorsi individuati dai decreti di attuazione della legge. Tali percorsi consentiranno di conseguire titoli e qualifiche professionali di differente livello e, se di durata almeno quadriennale, di accedere all'università e all'*AFAM* [6.5.1.], previa frequenza di apposito corso annuale.

La scelta tra i due sistemi, che viene compiuta al termine della *scuola secondaria di primo grado*, non è però irreversibile in quanto è previsto un meccanismo di "passerelle".

La legge dà, inoltre, agli studenti dai 15 ai 18 anni, la possibilità di frequentare, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, corsi di 2° grado, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di convenzioni con imprese o associazioni di categoria, enti pubblici o privati, ovvero di frequentare negli istituti di istruzione e formazione professionale corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi. Ma il tutto avrà effetto dal 1° settembre 2007.

5.5.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

Sono organizzati dalle Regioni e gestiti o direttamente dalle stesse Regioni oppure, e ciò capita più spesso, dalle amministrazioni provinciali o comunali per delega delle Regioni. I corsi possono essere:

corsi rivolti ai giovani che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria superiore e che non sono più soggetti all'obbligo formativo e che intendono conseguire una qualifica di secondo livello.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Le figure professionali vengono delineate in base alla classificazione dell'ISTAT relativa alle professioni tecniche e a quella ATECO relativa ai settori di attività economica. Le figure delineate sono quindi collocabili ciascuna in diverse aree professionali, all'interno delle quali è possibile delineare specifici percorsi di evoluzione professionale. A partire dall'annualità 2002/03 sono state definite, a livello nazionale, 37 figure professionali (cfr. [5.11.4.]) e, a partire dal 2004, in base all'accordo di cui al precedente punto [5.3.4.], altre 9 riferite al settore dei servizi assicurativi e finanziari, per ciascuna delle quali è stato definito il settore economico di riferimento, le caratteristiche e le attività professionali fondamentali a livello nazionale. Tali figure sono individuate a partire dalle scelte compiute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nella precedente fase sperimentale e in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi e in base al lavoro svolto dai Comitati di settore appositamente costituiti dal Comitato nazionale (Agricoltura, Ambiente, Edilizia, Industria e Artigianato, Servizi sociali, Servizi assicurativi, Trasporti, Turismo, ICT). Ciascuna delle figure professionali a banda larga può essere declinata in più profili professionali regionali in modo tale da garantire la rispondenza tra i corsi e le effettive

esigenze del mondo del lavoro della Regione. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere progetti pilota riferiti a figure professionali non previste a livello nazionale corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro. I percorsi dell'*IFTTS* sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile. L'accordo del 25 novembre 2004 prevede la creazione di "Poli Formativi per l'*istruzione e formazione tecnica superiore*" (cfr. [5.3.4.]).

5.6. Accessibilità geografica

Valgono le stesse considerazioni svolte per la *scuola dell'infanzia* [3.5.] e per l'istruzione primaria [4.5.].

Mentre negli anni dell'espansione demografica si è avuto un aumento del numero delle scuole, da quando il processo si è invertito è sorta, sempre più impellente, la necessità di procedere a una razionalizzazione della rete scolastica sia al fine di realizzare economie sia al fine di assicurare una maggiore funzionalità didattica, eliminando le piccole scuole. L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha poi legato la concessione dell'autonomia scolastica al raggiungimento di determinate dimensioni ottimali e a tal fine sono stati previsti e attuati piani di riassetto della rete scolastica [2.6.4.], giunti ormai quasi al completamento.

5.7. Condizioni di ammissione e scelta della scuola

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole.

La scuola secondaria superiore è suddivisa in vari tipi e indirizzi ed è presente non solo nei centri maggiori ma anche nella maggioranza dei comuni di media dimensione, anche se non tutti offrono la scelta di tutti i tipi di scuola.

5.7.1. Istruzione secondaria inferiore

Coerentemente con l'affermazione, contenuta nell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, secondo cui scuola primaria e *scuola secondaria di primo grado* costituiscono il *primo ciclo di istruzione* e il primo segmento in cui si realizza il *diritto/dovere* dell'istruzione e formazione, la norma transitoria dell'art. 19 ha soppresso l'*esame di licenza elementare*, per cui il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di semplice valutazione finale (cfr. [4.12.]). Alle classi 2^a e 3^a si accede anche per *esame di idoneità*, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiono entro il 30 aprile, rispettivamente, il 13° e il 14° anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

5.7.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Possono iscriversi i giovani in possesso del diploma di *esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* (cfr. [5.17.1.]).

5.7.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Possono iscriversi i giovani in possesso del diploma di *esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* (cfr. [5.17.1.]).

5.7.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

I corsi sono riservati a coloro che sono in possesso di *diploma di superamento dell'esame di Stato* della scuola secondaria superiore.

Per l'accesso sono realizzate forme di selezione, con l'adozione di prove oggettive, quali test di ingresso sui prerequisiti cognitivi e test attitudinali.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Ai percorsi *IFTS* vengono ammessi giovani e lavoratori adulti in possesso del *diploma di istruzione secondaria superiore* o dell'ammissione al quinto anno di scuola secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Per la verifica delle condizioni di accesso ai corsi *IFTS* di soggetti provvisti di diploma di istruzione secondaria superiore si fa riferimento al livello 3 delle competenze alfabetiche e matematiche funzionali della scala IALS-SIALS, come indicato nell'art.5 del Decreto Interministeriale 436/2000. All'atto della verifica delle condizioni di ammissibilità, il candidato può presentare la documentazione attestante le esperienze di studio e di lavoro precedentemente maturate.

5.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

Tasse di iscrizione e frequenza sono richieste solo nelle *scuole secondarie di secondo grado*, salvo che per gli iscritti alla prima classe che continueranno ad essere esentati in attesa della regolamentazione del *diritto/dovere* di istruzione e formazione (art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004). L'ammontare è modesto ed è stabilito dallo Stato (G.U. n. 118 del 25.5.90).

Anche per la frequenza dei corsi professionali le Regioni possono stabilire forme di tassazione che variano da regione a regione e secondo il tipo di corso.

5.9. Aiuti finanziari agli studenti

Aiuti finanziari sono previsti sia dalla legislazione statale che dalle legislazioni regionali. Per quanto riguarda lo Stato, la legge sulla parità 10 marzo 2000, n. 62 [3.14.] prevede, per gli alunni delle scuole statali e *paritarie*, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per la successiva frequenza della scuola secondaria, borse di studio da assegnare con priorità a

favore delle famiglie in condizioni disagiate, consistenti, non in erogazione diretta di denaro, ma nella possibilità di detrarre dalle imposte una somma pari alla spesa sostenuta.

Più consistenti sono gli aiuti previsti dalle Regioni, alle quali spetta la competenza in materia di diritto allo studio. Le forme di questi interventi, diretti o tramite Province e Comuni, variano da regione a regione. In generale possono consistere in:

- buoni-scuola, a copertura, di norma parziale, delle spese sostenute per l'istruzione;
- contributi per l'acquisto di libri e sussidi didattici;
- fornitura gratuita o semigratuita dei servizi di mensa e trasporto;
- assegni una tantum agli alunni di famiglie in condizioni di disagio economico-sociale;
- provvidenze particolari per i soggetti disabili;
- posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e agli istituti professionali.

5.9.1. Istruzione secondaria inferiore

Questo livello dell'istruzione secondaria (*scuola secondaria di primo grado*) è compreso nell'istruzione obbligatoria e pertanto ne è gratuita l'iscrizione e la frequenza.

I libri di testo invece, a differenza di quanto è prescritto per l'istruzione primaria, non sono gratuiti. Ciò comporta una spesa non indifferente, che si aggiunge alle altre normalmente connesse all'istruzione (diari, zaini, ecc.). Per quanto riguarda i possibili aiuti si rimanda al par. [5.9.].

5.9.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Nessun tipo e indirizzo di scuola, a questo livello, rientra nell'istruzione obbligatoria e quindi sono richieste tasse di iscrizione e frequenza, tasse di esame, contributi per il funzionamento dei laboratori.

L'ammontare delle tasse e dei contributi nelle scuole statali è di modesta entità. I testi scolastici sono molti e vari, alcuni assai costosi, come dizionari e atlanti. Il MIUR ogni anno, nelle circolari sull'adozione dei libri di testo, raccomanda la scelta di libri che, a parità di valore didattico, siano meno costosi, vieta la sostituzione dei testi prima che sia finito il ciclo di studi per cui sono stati scelti.

Come già detto la materia del diritto allo studio, finalizzata a consentire ai giovani di proseguire gli studi oltre l'obbligo è stata attribuita alle Regioni. Ogni Regione quindi deve provvedere a organizzare strutture e servizi individuali o collettivi e concedere erogazioni in denaro per consentire agli studenti "capaci e meritevoli" la prosecuzione degli studi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977). Per quanto riguarda i possibili aiuti si rimanda al par. [5.9.].

5.9.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.9.2.].

5.9.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

La materia è disciplinata nelle forme più varie dalle Regioni. Di solito i corsi sono gratuiti, ma possono esserci tasse di iscrizione di frequenza o aiuti agli iscritti in condizioni economiche disagiate.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I corsi *IFTS* sono gratuiti. I corsi sono cofinanziati dal Ministero e dalle Regioni, ma possono essere previsti anche finanziamenti privati.

5.10. Livelli e gruppi di età

5.10.1. Istruzione secondaria inferiore

La *scuola secondaria di primo grado* [5.5.1.] ha la durata di 3 anni e si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno che ha la finalità di consolidare il percorso disciplinare e di rafforzare l'orientamento e il raccordo con la *secondo ciclo*, al fine di consentire una scelta ragionata della prosecuzione degli studi.

In futuro, la *scuola secondaria di primo grado* potrà essere frequentata da ragazzi di 10 anni che avranno anticipato l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria (cfr. [4.6.]). Al momento, è frequentata da ragazzi a partire dagli 11 anni di età.

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 59/2004 ha istituito anche per le *scuole secondarie di primo grado* l'organico d'istituto, con lo scopo di garantire le attività educative e didattiche nonché l'assistenza educativa nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa (cfr. [5.13.1.]).

Spetta alle Direzioni Scolastiche Regionali determinare gli organici d'istituto. La modalità e criteri sono quelli indicati al punto [3.8.], con l'avvertenza che, al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna scuola deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate e i corsi serali e di quelle connesse alla integrazione degli alunni disabili. Le classi, di norma, non possono avere più di 25 alunni (20 se vi sono portatori di handicap) e meno di 15, con eccezioni per le località montane, le piccole isole, le zone a rischio di devianza minorile, le aree geografiche abitate da minoranze linguistiche. Trattasi comunque di numeri indicativi che possono essere superati per rispettare le dotazioni organiche previste dalla Direzione scolastica regionale.

Per favorire la continuità didattica e la qualità dei processi di apprendimento degli alunni, l'ultimo comma dell'art. 11 del Decreto Legislativo 59/2004 prevede la permanenza dei docenti nella classe almeno per il tempo corrispondente alla durata del biennio. Perché questa norma diventi operativa, sarà necessario modificare il contratto nazionale di lavoro dei docenti e quindi una trattativa sindacale.

5.10.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Per quanto riguarda le modalità e i criteri per la formazione degli organici delle *scuole secondarie di secondo grado* valgono le stesse considerazioni svolte al punto [5.10.1.] per le *scuole*

secondarie di primo grado, al punto [4.8.] per la scuola primaria e al [3.8.] per la *scuola dell'infanzia*.

In linea generale, nelle *scuole secondarie di secondo grado* le classi devono avere, nel primo anno, non meno di 25 e non più di 28 alunni; negli anni successivi le classi non possono avere meno di 20 studenti. I predetti numeri hanno valore indicativo e possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in relazione alla necessità di rispettare le dotazioni organiche stabilite dall'*Ufficio Scolastico Regionale*.

Quasi tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, nell'organizzazione del piano di studi, sono distinti in un biennio e un triennio. Non esistono esami di passaggio dal biennio al triennio. Nei primi due anni si impartiscono insegnamenti di base, mentre nel triennio avviene la vera e propria specializzazione di indirizzo, soprattutto negli *istituti tecnici*. Anche i corsi di durata più breve hanno caratteristiche simili, che portano i giovani da una preparazione culturale di base a uno studio specializzato. Il biennio è frequentato da ragazzi in età compresa fra i 14 anni e i 16 anni, il triennio da ragazzi fra i 16 anni e i 19 anni. In futuro, per effetto della nuova normativa prevista dalla legge 53/2003, coloro che hanno anticipato l'iscrizione alla scuola primaria di 6 mesi, arriveranno ovviamente con 6 mesi di anticipo anche alla *scuola secondaria di secondo grado*.

5.10.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.10.2].

5.10.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

Non esistono norme di carattere generale. Sono le Regioni che, di volta in volta, anche in base alla natura e alle finalità dei corsi, stabiliscono le modalità di svolgimento, di partecipazione, di organizzazione.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Le Regioni programmano l'istituzione dei corsi, emanando un bando pubblico, sulla base di linee guida definite dal Comitato Nazionale e approvate dalla *Conferenza Unificata*. Alla progettazione dei corsi concorrono università, scuole secondarie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale, imprese e associazioni. Per definire con maggiore precisione il coinvolgimento delle Università, l'accordo del 25 novembre 2004 prevede la realizzazione a livello nazionale di misure di sistema in collaborazione con la conferenza dei rettori.

5.11. Specializzazione negli studi

5.11.1. Istruzione secondaria inferiore

La *scuola secondaria di primo grado*, pur facendo parte assieme alla scuola primaria, del *primo ciclo di istruzione*, si caratterizza per una sua specificità come individuata nelle finalità e negli obiettivi indicati sia nella legge di delega n. 53/2003 sia nel Decreto Legislativo n. 59/2004 e, in particolare, nelle *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati* per la scuola secondaria di primo grado di cui all'allegato C allo stesso decreto.

La scuola secondaria di primo grado prevede attività educative e didattiche obbligatorie (comprendenti di quelle riservate alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome) nonché, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, nell'ambito del *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* e tenendo conto delle precedenti richieste della famiglia, attività di insegnamento, coerenti con il *Pecup* e con la prosecuzione degli studi del *secondo ciclo*, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Con queste attività facoltative, si realizza il principio secondo il quale le famiglie sono riconosciute come soggetto che opera alla definizione del percorso formativo del proprio figlio. È altresì prevista l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Infine, il citato decreto consente, nella eventualità che le attività e gli insegnamenti facoltativi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti, di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti, secondo modalità ancora da definire.

5.11.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

I *licei classici* e i *licei scientifici* hanno una struttura unitaria, pur nella distinzione in un biennio e un triennio.

I *licei artistici*, invece, dopo un biennio comune si articolano in due specializzazioni: arti figurative e architettura, di durata biennale.

Molti istituti, per venire incontro alle nuove esigenze, in attesa della riforma hanno attivato, utilizzando lo strumento della sperimentazione, indirizzi di studio di durata quinquennale, non previsti dall'ordinamento, che si sono aggiunti a quelli tradizionali (es. indirizzi linguistici, psicopedagogici, ecc.).

5.11.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Istituti tecnici

Gli indirizzi principali sono i seguenti, tutti di durata quinquennale:

- Commerciale - specializzazioni: mercantile, commercio con l'estero, periti aziendali, amministrativo, ecc.;
- Industriale - specializzazioni: meccanico, elettrotecnico, elettronico, fisico industriale, chimico, tessile, ecc.;
- Geometri
- Agrario - specializzazioni: enologia, silvicoltura, ecc.;
- Nautico - specializzazioni: capitano, macchinista, costruttore.
- Turistico
- Per le attività sociali (già *Istituti tecnici* femminili).

Anche presso gli *istituti tecnici* sono stati attivati indirizzi sperimentali (es. informatico, biologico-sanitario, ecc.) ma è da rilevare [5.13.3.] che la grande maggioranza degli istituti ha adottato da tempo i progetti sperimentali assistiti elaborati dal Ministero per aggiungere programmi, materie e orari.

Istituti professionali

Si articolano in settori e indirizzi di durata triennale:

- Settore agrario - Indirizzi:
 - agrario
 - agroindustriale
- Settore industria e artigianato - Indirizzi:
 - economico-aziendale
 - abbigliamento e moda
 - edile
 - chimico-biologico
 - meccanico-termico
 - elettrico-elettronico
- Settore servizi - Indirizzi:
 - economico-aziendale-turistico
 - pubblicità
 - servizi alberghieri e della ristorazione
 - servizi sociali.

Dopo il triennio di specializzazione, possono essere istituiti corsi biennali atti a consentire una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria superiore.

Istituti d'arte

Le specializzazioni principali di durata triennale sono le seguenti:

- pittura
- scultura
- arti grafiche
- ceramica

Dopo il triennio di specializzazione, possono essere istituiti corsi biennali che consentano una formazione culturale e artistica di livello di scuola secondaria superiore.

5.11.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

La gamma di offerte formative è piuttosto ampia, soprattutto abbraccia il settore della new economy. Sono molto richiesti i corsi per tecnico ambientale, consulenti assicurativi, marketing e comunicazione d'impresa, ecc.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I percorsi *IFTS* si riferiscono a figure professionali per le quali occorre una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui al punto [5.5.4].

Le figure professionali di riferimento individuate dai comitati di settore e dall'accordo del 25 novembre 2004 sono:

A) Agricoltura:

1. Tecnico superiore delle produzioni vegetali
2. Tecnico superiore delle produzioni animali
3. Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali
4. Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agroindustriali
5. Tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo agro-ambientale

B) Industria e artigianato:

○ Manifatture

1. Tecnico superiore commerciale/marketing/ organizzazione vendite
2. Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale
3. Tecnico superiore di produzione
4. Tecnico superiore ambiente, energia e sicurezza (in azienda)
5. Tecnico superiore per l'amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione
6. Tecnico superiore sistema qualità (prodotto e processo)
7. Tecnico superiore di industrializzazione del prodotto e processo
8. Tecnico superiore programmazione produzione/logistica
9. Tecnico superiore di informatica industriale
10. Tecnico superiore conduzione/ manutenzione impianti
11. Tecnico superiore di automazione industriale
12. Tecnico superiore di approvvigionamento
13. Tecnico superiore sistema informativo aziendale

○ ICT

1. Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia
2. Tecnico superiore per le applicazioni informatiche
3. Tecnico superiore per le telecomunicazioni
4. Tecnico superiore per lo sviluppo software
5. Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche

- Edilizia
 1. Tecnico superiore conduzione cantiere
 2. Tecnico superiore per il rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica
 3. Tecnico superiore per rilievi e strumentazioni di telerilevamento (g.p.s. – g.i.s.)

C) Commercio e turismo, trasporti

- Trasporti
 1. Tecnico superiore della logistica integrata
 2. Tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità
 3. Tecnico superiore per le infrastrutture logistiche
 4. Tecnico superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale
- Turismo
 1. Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operator
 2. Tecnico superiore per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato
 3. Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche
 4. Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di strutture ricettive

D) Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale

- Ambiente
 1. Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti
 2. Tecnico superiore per i sistemi idrici
 3. Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente
- Servizi assicurativi e finanziari
 1. Tecnico superiore per le operazioni di sportello nel settore dei servizi finanziari;
 2. Tecnico superiore per la gestione del portafoglio nel settore dei servizi finanziari;
 3. Tecnico superiore per le operazioni di base nel settore dei servizi finanziari;
 4. Tecnico superiore per la promozione finanziaria;
 5. Tecnico superiore per il marketing nel settore dei servizi finanziari;
 6. Tecnico superiore per le attività di call center nei settori dei servizi finanziari ed assicurativi;
 7. Tecnico superiore per la gestione dei sinistri nel settore dei servizi assicurativi;
 8. Tecnico superiore per la vigilanza e l'assistenza nel settore dei servizi assicurativi;
 9. Tecnico superiore per le attività organizzative e commerciali nel settore dei servizi assicurativi.

L'accordo del 25 novembre 2004 stabilisce che regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono sempre promuovere progetti pilota riferiti a figure professionali non ancora definite a livello regionale, corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro.

5.12. Organizzazione dei tempi scolastici

5.12.1. Organizzazione dell'anno scolastico

Le attività didattiche (lezioni, *scrutini*, esami) si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 giugno, con eventuale termine nel mese di giugno degli esami di Stato conclusivi del *primo ciclo* e nella prima metà del mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del *secondo ciclo*. Per i corsi di formazione non esistono indicazioni di carattere generali.

Nella *scuola secondaria di primo grado* il monte ore è determinato su base annua per consentire l'articolazione in corso d'anno secondo le prerogative dell'autonomia scolastica. L'orario obbligatorio annuale è di 891 ore, suddivise in 33 settimane di lezione. Questo orario è comprensivo della quota riservata alle regioni (ancora da definire), della quota d'istituto, attualmente pari al 15%, e dell'ora settimanale per gli alunni che scelgono l'insegnamento della religione cattolica. L'orario facoltativo è di 198 ore annue (mediamente 6 ore settimanali) per il quale le famiglie hanno la facoltà di opzione. Una volta esercitata, all'atto dell'iscrizione, l'opzione, le attività e gli insegnamenti facoltativi diventano obbligatori e concorrono con pari dignità alla realizzazione dei *piani di studio personalizzati*. L'orario sopra indicato non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che però può raggiungere il massimo di 231 ore annue.

5.12.2. Orario settimanale e giornaliero

Nella *scuola secondaria di primo grado*, le 891 ore annuali obbligatorie, sulla base di 33 settimane di lezione (cfr. [5.12.1.]), corrispondono mediamente ad un orario settimanale di 27 ore per tutte le classi. A queste si aggiungono le 6 ore settimanali dell'orario facoltativo (198 ore annue) e le 7 ore settimanali per la mensa e il dopo mensa, corrispondenti a 231 ore annue. In tal modo, il tempo scuola complessivo può raggiungere, anche secondo il Decreto Legislativo 59/2004, le 40 ore settimanali.

Nella *scuola secondaria di secondo grado* gli orari sono molto vari, a seconda del numero delle materie previste dai corsi di studio dei diversi indirizzi e dell'orario di insegnamento a loro riservato. Si va dalle 27-28 ore settimanali degli istituti dell'*ordine classico e scientifico* alle 40 ore degli *istituti tecnici* e degli *istituti professionali* e 44 degli *istituti d'arte*.

L'inizio delle lezioni oscilla fra le ore 8.00 e le ore 8.30, il termine fra le ore 13.00 e le ore 14.30, ma sono anche previsti, in alcuni tipi di *istituti tecnici* e di istituti professionali, rientri pomeridiani in alcuni giorni della settimana.

Servizi di refezione sono organizzati soprattutto per gli istituti tecnici e istituti professionali dalle amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda i corsi professionali e gli *IFTS*, data la grande flessibilità che ne caratterizza l'organizzazione, non è possibile, neppure nelle linee generali, indicarne il funzionamento che è stabilito, di volta in volta, in base alle loro caratteristiche.

5.13. Curriculum, materie e numero di ore

5.13.1. Istruzione secondaria inferiore

Si premette che, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 59/2004, il nuovo ordinamento per la *scuola secondaria di primo grado* è entrato gradualmente in vigore dall'anno scolastico 2004/05, dalla prima classe del biennio. La completa messa a regime della riforma avverrà dall'anno scolastico 2006/07 e altrettanto gradualmente cesseranno di avere efficacia i programmi didattici di insegnamento approvati dal Decreto Ministeriale del 9 febbraio 1979. Sempre in attesa della completa messa a regime della riforma, sono stati confermati gli assetti degli organici del personale docente secondo i parametri orari e i criteri definiti dal DPR 782/1982. Tuttavia, il personale docente eventualmente interessato ad una diminuzione dell'orario di servizio viene utilizzato per lo svolgimento di attività facoltative.

L'art. 14 del Decreto Legislativo 59/2004 prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino in via transitoria le *Indicazioni nazionali* per i *piani di studio personalizzati* previsti dalla Tabella C, allegato al decreto medesimo.

Essi indicano per la scuola secondaria di primo grado.

- obiettivi generali del processo formativo: scuola dell'educazione integrale della persona; scuola che colloca nel mondo, scuola orientativa; scuola dell'identità scuola della motivazione e del significato; scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi; scuola della relazione educativa.
- gli obiettivi specifici dell'apprendimento, che sono ordinati per discipline, da un lato e per l'altro da "educazioni" che trovano la loro sintesi nell'unitaria educazione alla "convivenza civile". Le discipline sono: religione (facoltativa cfr [1.4.]), geografia, matematica, scienze, tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Per ciascuna disciplina e per ciascuna delle articolazioni interne della *scuola secondaria di primo grado* (primo biennio e classe terza) vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. La tabella C indica anche gli *obiettivi specifici di apprendimento* relativi all'educazione alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
- gli obiettivi formativi e i *piani di studio personalizzati*. Il "cuore" del processo educativo si ritrova nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazioni di handicap e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate esperienze.
- il *portfolio delle competenze* individuali. Le *Indicazioni nazionali* ne precisano la struttura, funzioni e compilazione. Per quanto riguarda la struttura, il *portfolio* comprende una sezione dedicata alla valutazione e un'altra riservata all'orientamento e, con annotazioni sia dei docenti che dei genitori e, se del caso, dei preadolescenti, seleziona in modo accurato materiali significativi prodotti dall'allievo individualmente o in gruppo, prove scolastiche, osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di

apprendimento del preadolescente, indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori e con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più manifesti. Per quanto riguarda la funzione, ogni istituzione scolastica, al fine di evitare il rischio di considerare il portfolio come un contenitore di materiali disordinati e non organizzati, deve individuare i criteri di scelta all'interno di un percorso che valorizzi le pratiche dell'autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa della famiglia. Il portfolio della *scuola secondaria di primo grado* si innesta su quello portato dalla scuola primaria e accompagna i preadolescenti nel passaggio al *secondo ciclo*. Esso assume un valore aggiunto nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, allorché i genitori devono decidere a quale indirizzo formativo devono iscrivere i figli. Il portfolio diventa così l'occasione documentaria perché il *docente tutor* rilegga la “storia” dello studente dall'infanzia alla preadolescenza e perché, con il ragazzo e la sua famiglia, avendo presente il *portfolio* educativo, culturale e professionale da acquisire alla fine del *primo ciclo*, faccia un bilancio ragionato e condiviso dei risultati ottenuti, nella prospettiva delle future scelte da esercitare nell'ambito del *diritto/dovere* all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni. È altresì opportuno che il *docente tutor*, indipendentemente dalla decisione dello studente, esprima a nome della scuola il proprio consiglio orientativo. Per quanto riguarda, infine, la compilazione, il portfolio deve essere compilato e aggiornato dal docente tutor, in collaborazione con tutti i docenti, sentendo i genitori e gli stessi allievi.

- vincoli e risorse. La *scuola secondaria di primo grado* contribuisce alla realizzazione del *portfolio* educativo, culturale e professionale previsto per lo studente alla fine del *primo ciclo di istruzione* (Allegato D al Decreto Legislativo 59/2004; vedi più avanti), collocando i *piani di studio personalizzati*, redatti per concretizzare gli *obiettivi specifici di apprendimento*, all'interno del *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* di ogni istituzione scolastica. Il POF deve tener conto dei seguenti spunti che costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione scolastica: l'organico di istituto, definito secondo quanto indicato al punto [5.10.1.]; l'orario delle lezioni, come indicato al punto [5.12.2.]; il monte ore annuale obbligatorio, come rappresentato dalla tabella più sotto riprodotta; assicurare la valorizzazione dei talenti artistici e musicali attraverso i laboratori facoltativi di rete, che potranno essere organizzati anche dai *Conservatori di Musica*, dai *licei Musicali* e coreutici, dalle scuole secondarie, anche non statali accreditate, che li istituiscono autonomamente; individuare per ogni gruppo di allievi, un docente con funzioni di *docente tutor*, che sia in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consigli gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali, coordini l'équipe pedagogica e compili il *portfolio delle competenze*.

L'allegato D al Decreto Legislativo 59/2004 traccia il *Profilo educativo culturale e professionale* dello studente alla fine del *primo ciclo di istruzione*. Il *Pecup* rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l'uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del primo ciclo. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno.

L'allegato D specifica in maniera dettagliata le articolazioni interne del *Pecup*.

MONTE ORE ANNUALI OBBLIGATORIE PER STUDENTE

Insegnamenti	Minimo	Medio	Massimo
Italiano	307	313	319
Storia		(203)	
Geografia		(60)	
		(50)	
Matematica	239	245	251
Scienze e Tecnologia		(127)	
		(118)*	
Inglese	114	120	126
2° Lingua Comunitaria		(54)	
		(66)	
Arte e immagine	54	60	66
Musica	54	60	66
Scienze motorie e Sportive	54	60	66
Religione	33	33	33
		891	

* di cui 33 dedicate alla Tecnologia

5.13.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Licei classici

I programmi di insegnamento sono stati approvati nel 1945 e aggiornati, per quanto riguarda il greco, col DPR 25 settembre 1967, n.1030; per il latino col DPR 20 marzo 1967 e 31 marzo 1980, n. 316; per la storia col DPR 6 novembre 1960, n. 1457; per l'educazione fisica col DPR 1° ottobre 1982, n. 908.

Le materie sono, oltre alla religione o attività alternative (facoltative), italiano, latino, greco, lingua straniera (limitata al biennio), storia e filosofia, scienze naturali, chimica e geografia, matematica e fisica, storia dell'arte, educazione fisica.

L'orario settimanale è di 27 ore nel biennio, di 28 ore in prima e seconda liceo, di 29 ore in terza.

Licei scientifici

I programmi di insegnamento sono stati approvati nel 1945 e aggiornati, per quanto riguarda il latino col DPR 20 marzo 1967, per la storia col DPR 6 novembre 1960, n. 1457; per l'educazione fisica col DPR 1° ottobre 1982, n. 908.

Le materie sono, oltre alla religione o attività alternative (facoltative), italiano, latino, lingua straniera, storia e filosofia, scienze naturali, chimica e geografia, matematica e fisica, disegno, educazione fisica.

L'orario settimanale è di 25 ore in prima, 27 in seconda, 28 in terza, 29 in quarta, 30 in quinta.

Licei artistici

I programmi di insegnamento sono quelli approvati con Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1239, ma i *Collegi dei docenti* sono stati autorizzati dal Ministero, con circolare del 20 gennaio 1970, a stabilire gli opportuni adattamenti. Anche ai *licei artistici* si applicano i programmi di insegnamento di storia approvati col DPR 6 novembre 1960 e di educazione fisica, approvati col DPR 1° ottobre 1982, n. 908.

Le materie di insegnamento, oltre alla religione o attività alternativa (facoltative), sono letteratura e storia, storia dell'arte, matematica e fisica, scienze naturali, chimica e geografia, educazione fisica, figura disegnata e figura modellata, ornato disegnato e ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, anatomia.

L'orario settimanale è di 39 ore in prima e 40 in seconda nel biennio comune; 43 ore in terza e 44 in quarta della sezione arti figurative e scenografia; 41 in terza e in quarta nella sezione architettura.

È da ricordare che le scuole hanno utilizzato l'istituto della sperimentazione, non solo per introdurre nuovi indirizzi di studio [5.11.2.] , ma anche per introdurre altre materie (informatica, storia dell'arte nel biennio e lingua straniera nel triennio del *liceo classico*, ecc.) oppure per modificare le ore di alcune materie.

5.13.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Istituti tecnici

L'istruzione tecnica è stato l'ordine di studi che ha subito, attraverso l'attivazione ormai in tutte le scuole di progetti sperimentali elaborati dal Ministero, le maggiori trasformazioni, sicché gli originari programmi, materie e orari fissati dal DPR 30 settembre 1961, sono da considerare da tempo non più applicati. In loro vece si applicano programmi, materie e orari previsti dai progetti sperimentali che, ormai, riguardano tutte le specializzazioni dell'istruzione tecnica. Nell'impossibilità di elencarli analiticamente, ci si limita a dare indicazioni di carattere generale con riferimento a:

- i programmi di insegnamento, sono stabiliti dai decreti che hanno autorizzato l'attivazione dei progetti sperimentali e si basano essenzialmente sul potenziamento dello studio delle materie umanistiche, scientifiche e tecniche a scapito delle esercitazioni pratiche. I programmi sono uguali nel biennio e si differenziano, nel triennio con riferimento alle specializzazioni;
- materie: nel biennio, oltre a religione o alla materia alternativa (facoltativa), sono italiano, storia, lingua straniera, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, più alcune materie tipiche della specializzazione (es. disegno tecnico negli *istituti tecnici* industriali) ed esercitazioni pratiche. Nel triennio, in aggiunta a quelle del biennio, le materie caratterizzanti l'indirizzo di studio;
- l'orario settimanale varia da 32 a 38 ore, a seconda delle classi e degli indirizzi.

Istituti professionali

Mentre l'istruzione tecnica ha subito un processo di aggiornamento attraverso un largo utilizzo dello strumento della sperimentazione coordinata a livello ministeriale, l'istruzione professionale è stata, nel 1992, organicamente riformata, nel triennio in via non sperimentale, secondo le linee sotto indicate.

Anzitutto, il numero delle qualifiche professionali è stato fortemente ridotto, in quanto una formazione iniziale non precocemente canalizzata dà alla personalità del giovane maggiore flessibilità e capacità di inserimento e di riconversione nel lavoro. Il nuovo ordinamento ha introdotto il concetto di formazione di base nel triennio, anche come momento di orientamento per eventuali passaggi a corsi o scuole diverse. Le specifiche specializzazioni professionali, che si accentuano nel terzo anno, si conservano nel quarto e quinto anno.

Gli insegnamenti sono suddivisi in aree:

- *area comune*: Italiano, Storia, Lingua straniera, Diritto ed Economia, Matematica e Informatica, Scienze della Terra e Biologia, Educazione fisica, Religione (a richiesta) per complessive 22 ore settimanali nel primo e secondo anno, 12-15 ore settimanali nel terzo anno;
- *area di indirizzo*: Materie tecniche e professionali per 14 ore settimanali nella prima e seconda classe, 21-24 ore settimanali nella terza classe;
- *area di approfondimento*: 4 ore settimanali in tutte le classi.

I programmi, delineano standard e contenuti disciplinari per l'*area comune* e l'*area di indirizzo*, ma lasciano ampia libertà di programmazione ai docenti, perché l'insegnamento non può prescindere dagli obiettivi propri di questi istituti collegati sia al settore di professionalità, sia al radicamento nella realtà locale, nelle sue tradizioni culturali, economiche e produttive in continua evoluzione.

La gestione dell'*area di approfondimento* è affidata alla programmazione autonoma di ciascun istituto, in vista del conseguimento degli obiettivi generali individuati. Ferma restando la frequenza obbligatoria per tutti gli allievi, i gruppi classe potranno essere scissi, individuando come momento aggregante per gli allievi le specifiche mete formative. Tali ore possono essere svolte in forma curricolare oppure essere raggruppate in uno o più moduli, opportunamente collocati nella programmazione scolastica annuale. I contenuti possono essere indicati in concreto, sempre nell'ambito della programmazione didattica, dai

vari *Consigli di classe*. Il *Collegio dei docenti*, nell'individuare le attività didattiche dell'area di approfondimento, tiene anche conto dell'opportunità di attivare collegamenti operativi con le specifiche realtà territoriali, al fine di accentuare il carattere di orientamento pratico del settore professionale proprio di ciascun tipo di biennio.

Rilevanti novità in materia di programmi si prospettano a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, ma già con l'entrata in vigore delle norme sull'autonomia scolastica le scuole, nell'attuazione del programma, possono adottare tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca e sperimentazione previsti dal *Piano dell'Offerta Formativa (POF)*.

Dopo il triennio, la legge 27 ottobre 1969, n. 754 ha istituito presso gli *istituti professionali* i corsi biennali per consentire ai giovani che hanno conseguito la qualifica di acquisire una formazione culturale e operativa di livello secondario di *secondo grado*. In coerenza con tale finalità, sono stati approvati nel 1970 i programmi di insegnamento che si caratterizzano per una impostazione intesa a privilegiare la formazione culturale rispetto a quella operativa.

Istituti d'arte

Programmi: non sono stati predisposti a livello nazionale specifici programmi di insegnamento. Questi, pertanto, sono stati elaborati dalle singole scuole.

Materie: oltre alla religione o alle attività alternativa (facoltative), le materie di cultura generale (italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, storia dell'arte) sono in genere comuni a tutti i tipi di istituti; a queste si aggiungono le materie tecniche e le attività di laboratorio che cambiano secondo la specializzazione.

L'orario minimo settimanale è generalmente di 36 ore, talvolta elevato fino a 44 ore. Dopo il triennio, la legge 27 ottobre 1969 n. 754 ha istituito presso gli istituti d'arte i corsi biennali per consentire ai giovani che hanno conseguito la qualifica di acquisire una formazione culturale e artistica di livello di scuola secondaria superiore.

5.13.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

Non è possibile avere un quadro generale dei curricula e delle materie specifiche insegnate nei vari corsi di formazione professionale, in quanto l'organizzazione è decentrata e non esistono analisi generali di questo tipo. Anche il numero di ore di insegnamento non può essere indicato, neppure con medie generali, data la disomogeneità del carico orario dei corsi.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I percorsi *IFTS* hanno una durata minima di 2 semestri e massima di 4 semestri (da 1200 a 2400 ore) e sono articolati in competenze suddivise in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per i lavoratori occupati il monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi.

Il documento tecnico, allegato all'accordo del 25 novembre 2004, che contiene le linee guida per la programmazione 2004/06 dei percorsi *IFTS* e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, si occupa anche degli standard minimi nazionali delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito, richiamando le norme del regolamento adottato con Decreto Interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436 e le conclusioni delle successive conferenze Stato-Regioni.

5.14. Metodi e materiali didattici

5.14.1. Istruzione secondaria inferiore

Gli *obiettivi specifici di apprendimento* previsti dalla normativa, hanno lo scopo di indicare con la maggiore chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione che le scuole pubbliche sono tenute ad assicurare ai cittadini per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale e impedire la frammentazione e la polarizzazione e, soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel *Profilo educativo culturale e professionale* previsto per la conclusione del *primo ciclo* di scuola. Compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, è quello di assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un alto, le capacità complessive di ogni ragazzo e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di “render conto” delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e dividerle.

5.14.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Indicazioni metodologiche a questo livello di insegnamento sono assai scarse. Solo alcuni richiami all'interdisciplinarietà, a una programmazione comune nell'ambito dei *Collegi dei docenti* e dei *Consigli di classe*, sono contenuti in istruzioni ministeriali emanate ogni anno, soprattutto in occasione di proposte per programmi educativi particolari, quali l'educazione alla salute e al rispetto dell'ambiente.

5.14.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

I progetti sperimentali promossi dal Ministero, che ormai coinvolgono la quasi totalità degli *istituti tecnici*, sono ricchi di indicazioni metodologiche sia di carattere generale (come il richiamo all'interdisciplinarietà e alla programmazione) sia specifiche per le singole materie.

Le novità più interessanti anche questa volta si trovano nei programmi riformati degli *istituti professionali*, che si propongono due obiettivi: l'allargamento della base culturale e un'ampia valenza professionale. Per raggiungere questi fini è prevista una organizzazione flessibile della didattica. Lo svolgimento dei programmi è impostato su un impianto modulare che tende:

- a non disperdere lo studente su un insieme enciclopedico di contenuti tale da impedire una visione unitaria e di metodo dei problemi;

- a evidenziare essenzialmente gli snodi fondamentali del sapere di ogni singola disciplina, le questioni di base, le chiavi razionali per l'accesso a ogni ulteriore approfondimento e sviluppo degli studi;
- ad adattare contenuti e metodologie si adattano agli obiettivi propri dell'ordine di studi, degli specifici indirizzi professionali, delle esigenze economico-sociali del territorio.

In questo contesto anche i programmi delle discipline dell'*area di indirizzo*:

- privilegiano i punti di raccordo con i contenuti e gli obiettivi delle altre discipline del curriculum onde concorrere a costituire una organica cultura professionale;
- sono svolti con la metodologia che più si adegua alle finalità generali di creazione nel discente di una professionalità polivalente, base per l'innesto di ogni ulteriore specializzazione;
- sono supportati con una attività pratica che, costituisca una esperienza che consenta di seguire i processi produttivi tipici nel settore di riferimento.

5.14.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

Questi corsi consistono in un insieme organico di attività pratico-teoriche e possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico.

Essi possono essere costituiti a uno o più cicli, di durata variabile. Il ciclo è un periodo di formazione a struttura modulare, rivolto a un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche di base. Le indicazioni metodologiche specifiche sono, di regola, contenute nei progetti che istituiscono i corsi.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Fino all'annualità 2002/03 il corso poteva essere progettato attraverso moduli e le *Unità formative capitalizzabili*. L'insegnamento prevedeva un bilanciamento fra attività di aula, laboratori, esercitazioni, con l'inclusione di periodi di formazione-lavoro e vere e proprie attività lavorative. Venivano, inoltre, utilizzate metodologie e tecnologie didattiche interattive.

A partire dall'annualità di programmazione 2002/03, la progettazione è organizzata unicamente in *Unità formative capitalizzabili*, riorganizzate nel seguente modo:

- una parte capitalizzabile, descritta con il modello delle unità capitalizzabili, sulla quale viene effettuata la certificazione di competenze e che fa riferimento agli standard minimi stabiliti a livello nazionale. Gli standard minimi riguardano le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- una parte formativa, descritta con il modello della unità formativa e collegata alle unità capitalizzabili o ai loro elementi, che definisce gli strumenti, le metodologie didattiche, i contenuti, i tempi e i luoghi per raggiungere le competenze previste dalle Unità formative capitalizzabili.

Le *Unità formative* prevedono competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per competenze di base si intende l'insieme delle conoscenze (e dello loro capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima per l'accesso al lavoro, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore. Le competenze tecnico-professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui si riferisce nei diversi ambiti professionali. Le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.) entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico.

5.15. Valutazione degli studenti

5.15.1. Istruzione secondaria inferiore

Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 si occupa, all'art. 11, della valutazione della *scuola secondaria di primo grado*, fissando i seguenti principi:

- è stabilito un limite minimo di frequenza per rendere valido l'anno scolastico. Tale limite è di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato delle attività educative e didattiche obbligatorie e opzionali. Pertanto, un alunno che si avvalga del tempo scuola obbligatorio dovrà frequentare per almeno tre quarti di 891 ore, ossia per non meno di 669 ore l'anno. Un alunno invece che richiede il monte ore facoltativo intero di 198 ore annue, pari ad un totale di orario annuale personalizzato di 1.089 ore, dovrà frequentare per non meno di 816 ore annue, con ovvia esclusione del computo del tempo dedicato alla mensa. Per casi eccezionali, tuttavia, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe;
- la valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti e dei comportamenti degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai *piani di studio personalizzati*. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche devono predisporre gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti;
- in aggiunta alla valutazione periodica e annuale degli alunni, è prevista la valutazione biennale ai fini del passaggio alla terza classe. I docenti delle diverse discipline, non solo devono accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, ma devono anche valutare il comportamento degli alunni. La non ammissione alla classe successiva all'interno del biennio può avvenire solamente in casi motivati;
- il terzo anno della *scuola secondaria di primo grado* si conclude con un esame di Stato, che conferisce il titolo per l'ammissione al *secondo ciclo*. A tale esame sono anche ammessi i candidati privatisti in possesso dei requisiti richiesti;
- alla classe seconda e terza si può accedere anche per *esame di idoneità*, al quale in futuro sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'11° e il 12° anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della *scuola secondaria di primo grado*, nonché i candidati che abbiano conseguito il suddetto titolo, rispettivamente, di almeno uno o due anni.

È da ricordare che il Decreto Delegato 59/2004, allegato C, al punto 7 della voce “vincoli e risorse” stabilisce che, all'inizio del biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione (cfr. [9.5.]) deve procedere alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturali del sistema, sia ai livelli di padronanza mostrati dagli studenti nelle conoscenze e nelle abilità indicate negli *obiettivi specifici di apprendimento* dalla fine della scuola primaria. Come ricordato al punto [4.12.], la Circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004 fornisce alla scuola una serie di indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze sia nella scuola primaria che nello *scuola secondaria di primo grado*.

Le indicazioni per la *scuola secondaria di primo grado* ricalcano, sostanzialmente, quelli per la scuola primaria, ovviamente con i necessari adattamenti dettata anche dalla gradualità dell'entrata in vigore della riforma, iniziata dall'anno scolastico 2004/05 dalla prima classe.

Gli adattamenti concernono:

- per quanto riguarda il quadro normativo: la graduale soppressione dell'art. 117 del T.U. n. 297/1994 che disciplina la valutazione degli alunni della *scuola media* e prevede la scheda personale di valutazione e l'attestato col giudizio finale;
- per gli obiettivi e i contenuti della valutazione e la certificazione delle competenze: il riferimento è all'allegato B della circolare;
- per gli strumenti di valutazione: i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, finora utilizzati, restano in vigore transitoriamente per la classe terza;
- per quanto riguarda gli *scrutini* e gli esami: l'eventuale non ammissione agli scrutini finali è adottata a maggioranza (nella scuola primaria occorre l'unanimità) ed è condizionata alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate; ma i docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.

5.15.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

La valutazione degli studenti avviene a scadenza trimestrale (raramente) o quadrimestrale (più frequente), a scelta del *Collegio dei docenti*, sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti in colloqui ed esercitazioni scritte o pratiche eseguite in classe o in laboratorio. La valutazione è espressa in punteggi decimali, positivi da 6 a 10, negativi da 0 a 5.

Naturalmente la valutazione non può corrispondere a un'operazione puramente matematica, ma trae elementi dal lavoro collegiale che gli insegnanti svolgono nei *Collegi dei docenti* e nei *Consigli di classe*, per l'impostazione e lo svolgimento della programmazione educativa, che richiede anche una verifica dei risultati educativi via via ottenuti.

5.15.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.15.2.].

5.15.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

I corsi di formazione professionale si concludono con le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove, a giudizio della commissione esaminatrice, possono essere sia scritte che orali e pratiche. La condizione per ottenere l'attestato finale è la frequenza al corso per un totale di ore pari ai 2/3 del monte ore.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Il provvedimento 2 marzo 2000 definisce i criteri e modalità relativi alla valutazione finale. Le prove di valutazione dei percorsi *IFTS* si articolano in:

1) un colloquio individuale che verte sull'approfondimento e l'analisi di:

- un dossier del percorso individuale, predisposto dai docenti del corso, riguardante la documentazione delle diverse fasi del percorso, la valutazione dello stage e la valutazione delle conoscenze culturali e delle competenze professionali acquisite dall'utente;
- un documento individuale, predisposto dall'utente, riguardante la presentazione e riflessione personale del lavoro svolto durante il percorso. A questo fine l'utente correde il dossier anche con i materiali da lui prodotti nel corso stesso e con la documentazione relativa alle conoscenze e competenze acquisite

Il dossier e il documento individuale dovranno pervenire alla commissione d'esame in tempo utile e comunque almeno cinque giorni prima della seduta preliminare;

2) una prova di simulazione che deve consentire di verificare, per ciascun utente, l'acquisizione delle conoscenze e competenze che costituiscono il riferimento del percorso dell'*IFTS*.

La predisposizione dei documenti medesimi è condizione di ammissibilità alle prove di valutazione. Le prove di valutazione finale sono predisposte dalla commissione d'esame, in coerenza con il progetto definito dal comitato tecnico-scientifico.

La valutazione finale è espressa in centesimi dalla commissione d'esame come risultato di sintesi della valutazione dei membri della stessa, sulla base di una ponderazione del 70% da attribuire al colloquio e analisi dei citati documenti e del 30% alla prova di simulazione. Si considerano acquisite le competenze oggetto del percorso dell'*IFTS* ove l'utente abbia conseguito 60 punti su 100 nelle due prove (almeno 42 nella prima e 18 nella seconda).

Il certificato finale viene rilasciato solo nel caso di superamento delle prove. La valutazione viene riportata sul certificato finale solo se è stato ottenuto massimo dei voti. In tal caso viene espressa l'indicazione: "con lode".

A coloro che non superano le prove finali previste viene rilasciata la "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, secondo il modello già definito dal Comitato nazionale di progettazione *FIS*, con l'indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.

Il corso permette l'acquisizione di crediti (intermedi e in uscita) spendibili a livello nazionale e internazionale.

Presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) è costituita la banca dati relativa al sistema di Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore, con la funzione di documentare lo sviluppo delle pratiche e delle conoscenze del sistema *IFTS*, in base a un accordo del 2002. I documenti, le comunicazioni e le informazioni che, in accordo e per conto delle Regioni, del Comitato nazionale, dei Gruppi di lavoro e dei Comitati di settore, sono disponibili sul sito <http://www.indire.it/ifts> all'interno del quale si trova la Banca Dati IFTS, garantiscono agli utenti un aggiornamento continuo. Le informazioni che affluiscono alla banca dati permettono di incrementare e tenere aggiornati i servizi di documentazione del sistema e mettono in evidenza la programmazione nazionale, le programmazioni regionali e lo stato di avanzamento dei percorsi IFTS.

A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'*IFTS* con lo scopo di osservare e valutare gli aspetti peculiari dei percorsi IFTS. In particolare, finalità ultima del monitoraggio e della valutazione è l'analisi dei risultati e dei fattori che ne hanno favorito il raggiungimento, con particolare attenzione al contesto locale. A livello nazionale, le linee guida per il monitoraggio e la valutazione sono proposte dal Comitato nazionale per l'IFTS. Le modalità per l'effettuazione del piano di monitoraggio e valutazione sono determinate, in relazione all'impianto di monitoraggio di ciascuna Regione, in modo da realizzare un'azione integrata tra il livello nazionale e quello regionale. Sostanzialmente, si individuano due tipi di valutazione per un percorso IFTS: valutazione interna e valutazione esterna.

La valutazione interna riguarda sia l'aspetto didattico, sia la verifica complessiva del progetto. Si suddivide in tre fasi: *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*. La valutazione *ex ante* verifica l'esistenza dei presupposti per lo svolgimento del percorso (figure professionali, fabbisogni formativi, risorse disponibili) tramite l'analisi dei contenuti di partenza e delle risorse impegnate. Durante la fase *in itinere* viene effettuato il monitoraggio delle attività relative alla gestione dei progetti per individuare problemi emergenti ed eventualmente agire con interventi di sostegno. Nella fase *ex post* vengono verificati i risultati raggiunti in termini di successo occupazionale, di formazione acquisita e della sua spendibilità in ambito lavorativo o in altri percorsi formativi.

La valutazione esterna ha lo scopo di verificare la congruità delle singole fasi rispetto al progetto complessivo e del percorso con l'impianto progettuale generale. La valutazione esterna permette di svolgere due azioni parallelamente:

- Il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni in modo da poter individuare per tempo i punti di forza e di debolezza e programmare interventi di sostegno;
- La verifica dei risultati delle sperimentazioni per fare un bilancio ed eventualmente diffondere l'esperienza in altri contesti.

5.16. Avanzamento degli studenti

5.16.1. Istruzione secondaria inferiore

Si rimanda a quanto detto al punto [5.15.1.].

5.16.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Per essere promossi alla classe superiore di un corso occorre riportare una valutazione di almeno 6 decimi in ciascuna materia di insegnamento. I voti vengono proposti dai docenti

delle singole discipline al *Consiglio di classe*, formato, per la valutazione, dai soli insegnanti e presieduto dal *Dirigente scolastico* o da un suo delegato, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

Il Ministero, con le annuali Ordinanze sugli *scrutini* ha precisato come per il passaggio alla classe successiva, le insufficienze non debbano essere gravi, numerose e tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva. In sostanza deve esserci la ragionevole previsione che le insufficienze (*debito formativo*) possano essere, nell'anno successivo, eliminate col concorso dello studente e della scuola, che ha l'obbligo di organizzare attività di recupero e di sostegno, alle quali lo studente è tenuto a partecipare.

Lo studente può cambiare anche indirizzo di studi, ma deve superare un esame integrativo alla classe corrispondente di altro istituto. La corrispondenza si giudica tenendo conto del numero di anni intercorsi dal conseguimento del *diploma di licenza media* e quelli che avrebbe impiegato per raggiungere la classe alla quale chiede di essere ammesso. L'esame integrativo verte sulle materie o parte di materie non comprese nel piano di studi del corso di provenienza.

A proposito del passaggio tra indirizzi, è da ricordare che l'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999 prevede interventi didattici integrativi a carico della scuola già nel corso del primo o del secondo anno al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro. Tali interventi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare è previsto la "co-progettazione" di moduli di raccordo sulle discipline non comprese nell'indirizzo di provenienza al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il *Consiglio di classe* dello studente che chiede il passaggio individua le discipline da seguire e sulle quali sarà espressa una valutazione nello *scrutinio* finale, le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale, i moduli di raccordo per le discipline presenti solo nell'indirizzo di destinazione e che saranno oggetto di valutazione nello scrutinio finale al quale partecipano, ovviamente limitatamente agli allievi interessati, tutti i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo. A conclusione viene rilasciata una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

5.16.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.16.2.].

5.16.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

Trattandosi di corsi di formazione professionale, non ci sono criteri restrittivi per la frequenza di ulteriori corsi, né condizioni di passaggio obbligate.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Nei percorsi *IFTS* è previsto il riconoscimento dei crediti formativi. Il credito formativo è un valore assegnabile a un segmento di formazione (un modulo didattico, un'unità capitalizzabile) o a un'esperienza individuale (lavorativa, di tirocinio) riconoscibile nell'ambito di un percorso di formazione.

Il riconoscimento dei crediti formativi può avvenire in due fasi del percorso:

- in ingresso, attraverso procedure di accertamento delle competenze acquisite dall'individuo in precedenti esperienze formative e/o lavorative;
- in esito al percorso formativo, favorendo la spendibilità delle competenze acquisite nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione o lavoro.

5.17. Certificazione

5.17.1. Istruzione secondaria inferiore

Il *primo ciclo di istruzione* si conclude con l'esame di Stato. Tale esame, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 deve considerare e valutare le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si dovrà svolgere su prove organizzate dalle commissioni di esame e su prove predisposte e gestite dall'INVALSI (cfr. [9.5.]), sulla base degli *obiettivi specifici di apprendimento* del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. Considerata la gradualità dell'applicazione della riforma della *scuola secondaria di primo grado*, l'esame di Stato si svolgerà per la prima volta secondo la nuova disciplina nell'anno scolastico 2006/07.

Nell'attesa, agli alunni che frequentano la 3° classe della *scuola media* nell'anno 2005/06 si applica la vecchia normativa, secondo la quale tutte le prove sono organizzate dalla commissione.

Finora l'*esame di licenza media* consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie del curriculum. I risultati dell'esame di licenza media vengono trascritti su il *diploma di licenza media*, il cui modulo viene stampato e distribuito dal Ministero alle singole scuole. Il diploma contiene un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono e sufficiente; alle famiglie può essere consegnato a richiesta il giudizio analitico formulato dalla commissione di esami. L'alunno può anche essere "non licenziato", qualora l'esito dell'esame non sia stato positivo.

Dopo aver superato positivamente l'*esame di licenza media*, i giovani che intendono proseguire nel sistema scolastico, devono intraprendere corsi di studio di durata quinquennale, quadriennale o triennale della scuola secondaria superiore (cfr. [5.5.2.] e [5.5.3.]). Altrimenti potranno assolvere l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale regionale o nell'apprendistato [5.18.], come meglio specificato al successivo punto [5.18.1.].

5.17.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Alla conclusione dei corsi di *scuola secondaria di secondo grado*, i giovani sostengono un esame di Stato. Con la legge 10 dicembre 1997, n. 425 sono state approvate nuove norme che hanno completamente modificato le modalità di svolgimento degli esami. L'esame conclusivo dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore", ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi e si sostiene in un'unica sessione.

All'esame sono ammessi tutti gli studenti delle scuole statali, *paritarie* e *legalmente riconosciute* che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nonché, ma a determinate condizioni, anche candidati esterni che abbiano compiuto il 19° anno di età. L'esame comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua

italiana e consiste in una trattazione scritta scelta dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studi, mentre la terza, a carattere pluridisciplinare, consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionale o nello sviluppo di progetti ed è strutturata in modo da consentire, se comprese nel piano di studi, anche l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere.

I testi della prima e della seconda prova sono scelti dal MIUR, mentre quello relativo alla terza prova è predisposto dalla Commissione di esame sulla base di indicazioni del Ministero sulle caratteristiche formali della prova. La legge 53/2003 stabilisce, invece, che in futuro l'esame si dovrà svolgere su prove organizzate dalla Commissione e su prove predisposte e gestite dall'Invalsi [9.5].

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale in centesimi alla determinazione del quale concorrono:

- fino a 45 punti le prove scritte (fino a 15 punti per ciascuna delle tre prove);
- fino a 35 punti il colloquio;
- fino a 20 punti l'andamento generale degli studi quale risulta dagli *scrutini* finali di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore (cosiddetto credito scolastico).

Questi punti sono assegnati dai *Consigli di classe*, mentre quelli relativi alle prove scritte e al colloquio dalla Commissione esaminatrice. L'esame si intende superato se il candidato ha conseguito il punteggio minimo complessivo di 60/100, con non meno di 10 e 22 punti, rispettivamente in ciascuna delle tre prove scritte e del colloquio.

Nelle scuole del servizio nazionale di istruzione (cioè nelle scuole statali e *paritarie*), la Commissione d'esame (legge 28 dicembre 2001, n. 448) è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato, mentre nelle *scuole legalmente riconosciute* è costituita da commissari interni in numero pari a quello dei componenti esterni. Il Presidente, in entrambi i tipi di scuola, è nominato dal Dirigente dell'*Ufficio Scolastico Regionale*, per ogni istituto sede di esame, tra il personale dirigente e docente di scuole secondarie superiori non appartenente all'istituto sede di esame.

Il regolamento del nuovo esame di Stato (DPR 23 luglio 1998, n. 323) prevede il riconoscimento di *crediti formativi*, consistenti in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale come quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Il Ministero individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. I crediti formativi non sono considerati nel calcolo del voto finale.

A coloro che superano l'esame vengono rilasciati un diploma e un certificato. Il certificato attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento e la relativa durata oraria complessiva, la votazione riportata nelle prove scritte e nel colloquio, il *credito scolastico* e i *crediti formativi* documentati. Diploma e certificato sono redatti in quattro lingue comunitarie al fine di renderne possibile la lettura nei paesi dell'Unione Europea.

Al termine della scuola secondaria superiore, gli alunni che non intendono o non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro possono iscriversi:

- all'istruzione superiore universitaria [6.5.2.];
- all'istruzione superiore non universitaria [6.5.1.];
- ai corsi di *Istruzione e Formazione Tecnica Superiore* (IFTS) [5.4.4.], iscrizione peraltro consentita anche a chi ha l'ammissione al quinto anno;
- ai corsi di formazione professionale di secondo livello [5.5.4.].

La legge, infine, ha istituito presso l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (cfr. [9.5.]), un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare la nuova disciplina degli esami di Stato e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta.

5.17.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.17.2.].

5.17.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

Agli allievi che sono ritenuti idonei viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro e all'inquadramento aziendale.

I corsi sono strutturati in modo da avere un certo numero di ore da svolgere nel tirocinio pratico. Spesso tale pratica favorisce l'inserimento dei giovani nei medesimi luoghi di lavoro nei quali hanno svolto la loro attività pratica.

Data la variegata tipologia dei corsi, non esistono procedure standardizzate riguardo al rapporto formazione-lavoro.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

L'art. 5 del regolamento, oltre agli standard minimi (cfr.[5.4.4.]), stabilisce il risultato minimo conseguibile in esito al percorso formativo dell'*IFTS* e i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli. Al termine dei corsi è rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore che attesta le competenze acquisite. Tale certificato è valido sul territorio nazionale per le 46 figure professionali definite a livello nazionale. Ai fini del rilascio della certificazione i percorsi dell'*IFTS* si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. La certificazione finale è redatta in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle Regioni a

norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle medesime attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996. Dal punto di vista tecnico, il certificato attesta le competenze acquisite, suddivise in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Presenta inoltre le seguenti informazioni: la figura professionale a carattere nazionale; il profilo professionale regionale, declinazione della figura professionale; le caratteristiche delle *unità formative* di cui è composto il percorso; le caratteristiche dello stage svolto: le modalità di valutazione finale; i crediti formativi ottenuti.

In caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso, è possibile rilasciare ai soggetti richiedenti la cosiddetta "Dichiarazione di percorso", previa verifica interna del comitato di progetto, con l'indicazione delle competenze acquisite in relazione ai segmenti formativi effettivamente frequentati (unità formative), con l'obiettivo di facilitare il passaggio e il riconoscimento delle competenze stesse in ulteriori percorsi.

È previsto il riconoscimento dei *crediti formativi* certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come *crediti formativi universitari* nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università, che partecipano alla progettazione e realizzazione dei singoli percorsi.

5.18. Orientamento scolastico/professionale, rapporto formazione/impiego

Il MIUR continua a dedicare all'orientamento scolastico la massima attenzione, anche attraverso l'emanazione di direttive, rivolte agli organi periferici e alle scuole, per richiamare la necessità di inserire nel *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* il potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi che in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro. Questo interesse è stato recentemente ribadito con la costituzione del Comitato Nazionale per l'orientamento, presieduto dal Ministro o da un suo delegato con compiti di studio, analisi, progettazione e consulenza tecnico-scientifica. Il Decreto istitutivo del 9 settembre 2004, ha chiamato a far parte di tale Comitato, tra gli altri, rappresentanti del MIUR e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Confindustria, delle Camere di Commercio, dell'Associazione dei Comuni e delle Province, delle Regioni, degli Editori, dell'Università, nonché dell'INVALSI e dell'Indire. Al Comitato, nel rispetto delle specifiche competenze, spetta di promuovere il confronto tra i soggetti della scuola, degli enti locali, dell'extrascuola e della Università per la definizione di linee di indirizzo, per l'individuazione di una metodologia di lavoro condivisa e per la realizzazione di iniziative operative, anche sperimentali, e di progetti pilota.

Con la legge 53/2003 di riforma del sistema educativo e formativo, che sottolinea la centralità degli studenti e individua proprio nell'orientamento la strategia prioritaria attraverso a quale offrire occasioni di crescita, il Ministero ha dato avvio dall'a.s. 200/05 al Piano Nazionale per l'Orientamento, secondo linee di sviluppo definite dal suddetto Comitato anche per la formazione del personale preposto all'orientamento a livello regionale. E in questo contesto, con la circolare del 19 ottobre 2004 il Ministero ha incoraggiato la diffusione nelle scuole delle informazioni sulla Giornata Nazionale "Orientagiovani", organizzata dalla Confindustria.

5.18.1. Istruzione secondaria inferiore

L'orientamento rientra nei compiti fondamentali della *scuola secondaria di primo grado*. Dice la legge 53/2003 che tale scuola si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento e il raccordo con il *secondo ciclo*. Ribadisce l'art. 9 del Decreto Legislativo 59/2004 che la scuola secondaria di primo grado deve aiutare ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione e, nelle *Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati*, allegato C, si mette in rilievo che il carattere orientativo della scuola è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari e come lo studio e le attività possano essere amplificate nella loro efficacia con un impiego accorto dei percorsi formativi facoltativi offerti ai preadolescenti. A tal fine, di particolare importanza è la funzione del *docente tutor* che, in costante rapporto con la famiglia e il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività opzionali e provvede alla compilazione del *portfolio*, funzione questa che assume un valore aggiunto nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (cfr. [5.13.1.]).

La legge 53/2003 assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età e stabilisce che l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale (cfr. [2.5.]). Viene così ridefinito e ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144. L'applicazione graduale del *diritto/dovere* all'istituzione e nella formazione è rimessa ai decreti legislativi di attuazione della legge 53/2003, tra i quali rientra quello di cui all'art. 4, che prevede, per gli studenti che hanno compiuto il 15° anno di età, la possibilità di frequentazione i corsi del *secondo ciclo* in alternanza scuola-lavoro.

Pertanto, ai giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico si profilano tre percorsi possibili:

- proseguire nel sistema di istruzione scolastica, frequentando una delle scuole secondarie superiori di cui al punto [5.5.2.] e [5.5.3.];
- frequentare, se hanno superato il 15° anno di età, un corso di formazione professionale di competenza regionale per acquisire competenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Questi corsi sono completamente gratuiti e hanno una durata variabile da uno a due anni o addirittura tre anni. Infatti le intese sottoscritte tra MIUR e il Ministero del Lavoro, Regioni, Autonomie Locali (cfr. [7.3.]) prevedono percorsi formativi della durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali e spendibili su tutto il territorio regionale in quanto rispondenti a standard minimi formativi. Conseguita la qualifica, possono accedere, previa verifica del possesso di alcune competenze di base, ai percorsi di *istruzione e formazione tecnica superiore* (IFTS) (cfr. [15.7.5.]);
- iniziare, se hanno superato il 15° anno di età, il percorso di apprendistato sino al compimento del 18° anno del età o almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale. Il Decreto Legislativo 276/2003 di riforma del mercato del lavoro ha disciplinato ex novo l'apprendistato, prevedendo tre diverse ipotesi:
 - l'apprendistato per l'espletamento del *diritto/dovere* di istruzione a formazione ai sensi della legge 53/2003, finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio e all'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro;

- l'apprendistato professionalizzante, finalizzato non al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale, ma all'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato;
- l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Con Decreto del MIUR del 3 dicembre 2004, al fine di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi sono stati approvati, ai sensi del DPR 12 luglio 2000 n. 257 e sentita la *Conferenza Unificata Stato/Regioni* nella riunione del 28 ottobre 2004, due modelli di certificazione, con validità nazionale, dei crediti, ai fini dei passaggi al sistema della formazione professionale e dell'apprendistato alle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con esclusione delle classi 4° e 5° degli *istituti professionali* e degli *istituti d'arte* (modello A) e per l'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti professionali o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte.

Quanto sopra, in attesa che diventi operativa la normativa dal 1° settembre 2007 sulla riforma della *scuola secondaria di secondo grado*.

5.18.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Varie sono le attività di orientamento, prevalentemente a carattere informativo, che vengono realizzate negli ultimi due anni di scuola secondaria superiore.

Le iniziative sono molteplici in relazione all'indirizzo del corso nel quale vengono programmate e della realtà socioeconomica e culturale del territorio in cui opera l'istituto scolastico, dei fondi e delle attrezzature di cui può disporre, provenienti non solo dal MIUR ma anche da aziende, associazioni di industriali, artigiani, professionisti, banche locali, ecc.

Poiché a partire dall'anno scolastico 98-99 è stata introdotta la preiscrizione all'istruzione universitaria, gli Istituti scolastici devono realizzare attività funzionali alla verifica della scelta della facoltà, effettuata dagli studenti, come, ad esempio, visite guidate all'università, o approfondimenti di temi disciplinari che portino a tale verifica.

Le attività di orientamento sono svolte secondo le più diverse modalità che variano da scuola a scuola e di anno in anno, in quanto manca una figura istituzionalmente preposta a tale compito.

È da sottolineare che negli istituti di istruzione professionale, particolari momenti orientativi sono inseriti nel "curriculum" e nei contenuti dei programmi, in particolare nella cosiddetta *area di approfondimento* (cfr. [5.13.2.]), ma con l'entrata in vigore dal 1° settembre 2000 dell'autonomia questa possibilità è, ovviamente, estesa a tutti gli indirizzi scolastici.

5.18.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Si rimanda a quanto detto al paragrafo precedente [5.18.2.].

5.18.4. Istruzione post-secondaria non superiore

a) Corsi di formazione professionale

L'attività di orientamento viene svolta sia a livello di *scuola secondaria di primo grado* che di *secondo grado*, nonché a carattere prevalentemente informativo e di consulenza, da enti pubblici e anche privati.

b) Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Le attività di supporto previste per coloro che seguono un percorso *IFTS* possono essere svariate: informazione (attraverso pubblicizzazione, appositi sportelli informativi, ecc), servizi di orientamento ai percorsi, azioni per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro, azioni rivolte alla selezione e all'accreditamento delle competenze in ingresso, iniziative in favore di destinatari con particolari esigenze, consulenza individuale, attività per l'inserimento lavorativo e per il sostegno alla creazione d'impresa (ad esempio tramite l'organizzazione di incontri con le aziende presenti sul territorio, il collegamento a banche dati.

5.19. Settore privato

Per il settore privato in generale cfr. par [3.16.].

Le scuole secondarie non statali si distinguono in:

- *scuole paritarie*. Sono quelle che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 10 marzo 2000, n° 62, hanno chiesto e ottenuto la parità e sono, quindi, entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione. Alle scuole paritarie si applica lo stesso trattamento giuridico delle scuole statali e pertanto possono essere sede di esami di idoneità (con il limite di accettare candidati privatisti in numero compatibile con la capienza dei locali); possono essere altresì costituite commissioni per gli esami conclusivi degli studi secondari superiori solo con sezioni di scuole paritarie, ecc. La grande maggioranza delle *scuole legalmente riconosciute* di cui al successivo punto 3 ha ottenuto la parità;
- Scuole meramente private. Sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la parità né il riconoscimento legale di cui al punto successivo. Ove adottino curricula e contenuti di insegnamento analoghi a quelli statali possono anche assumere la denominazione (es. *liceo classico, istituto tecnico*, ecc.), ma il titolo di studio eventualmente rilasciato non ha valore legale;
- In via transitoria, *scuole legalmente riconosciute e pareggiate*. Sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la trasformazione del riconoscimento legale o del pareggiamento nella parità. Esse continuano a essere disciplinate dal T.U. delle leggi sulla pubblica istruzione del 16 aprile 1994, n. 297, in attesa della verifica prevista dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62. Le condizioni per ottenere il riconoscimento legale erano le seguenti:
 - un anno di funzionamento di fatto;
 - rispetto delle norme di igiene ed edilizie; arredamento, materiale scientifico e didattico, laboratori, palestre, ecc., sufficienti e adatti al tipo di scuola;

- insegnamento ed esercitazioni come per le scuole statali;
- alunni provvisti dei titoli di studio prescritti per le classi frequentate;
- personale insegnante in possesso del prescritto titolo di *abilitazione*. La possibilità di ricorrere a personale soltanto laureato o a docenti di scuole statali (per non più di 6 ore settimanali) è subordinato alla mancanza di docenti abilitati e al nulla osta del dirigente della scuola statale.

Le condizioni per ottenere il pareggiamento, in aggiunta a quelle prima indicate erano le seguenti:

- il gestore poteva essere solo un ente pubblico o un ente ecclesiastico tra quelli indicati dal Concordato con Santa Sede del 1929 modificato nel 1985;
- numero e criteri di formazione delle *cattedre* uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
- personale insegnante nominato in seguito a un concorso pubblico appositamente indetto oppure tra coloro che hanno vinto un concorso per le scuole statali di analogo livello;
- il personale di ruolo retribuito con uno stipendio iniziale non inferiore a quello degli insegnanti delle scuole statali.

Sia le *scuole legalmente riconosciute* che quelle *pareggiate* rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali o *paritarie*.

5.20. Varianti organizzative, strutture alternative

La scuola secondaria non ha strutture alternative, né vengono praticate forme di insegnamento a distanza. Possono forse considerarsi una variante organizzativa i licei militari della "Nunziatella" a Napoli e "Morosini" a Venezia.

Dal 1967 funziona la Scuola Europea di Varese, istituita in applicazione del protocollo di Lussemburgo del 13 aprile 1962. A questa scuola, comprensiva del livello primario e del secondario (*primo grado* e *secondo grado*), possono iscriversi i figli degli appartenenti al personale della Unione Europea, ma possono esservi ammessi anche giovani di altre nazionalità.

Il corso di studi è articolato in 5 anni di livello primario, 3 anni di orientamento (corrispondenti alla *scuola media*), 4 anni di specializzazione per 5 indirizzi: latino-greco, latino-lingue moderne, latino-matematica-scienze, lingue moderne-matematica-scienze, scienze economiche e sociali.

Alla fine del corso viene rilasciato il diploma di licenza liceale europea che è valido nei Paesi della Comunità. In Italia equivale a un *diploma di superamento dell'esame di Stato* di *liceo classico* o *liceo scientifico*. Dall'anno 1993/94 viene sperimentata in alcuni *convitti nazionali* ed *educandi femminili dello Stato* un progetto di liceo classico europeo che ha il fine di favorire la formazione di una coscienza europea, in funzione di un rafforzamento sempre maggiore dell'Unione Europea.

5.21. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti della *scuola secondaria di primo grado statale*

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del 1° anno	Docenti a tempo determinato e indeterminato
2004/05	7.037	80.025	1.694.451	558.793	197.835

Tabella 2 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti della *scuola secondaria di primo grado non statale*

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del 1° anno	Docenti
2004/05	834	4.564	98.022	32.203	(1)

Tabella 3 - Rapporto alunni-docente e alunni-classe della *scuola secondaria di primo grado statale*

Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per classe
2004/05	8,6	21,1

Tabella 4 - Tasso di scolarità nella *scuola secondaria di primo grado statale e non statale*

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2004/05	103,8

Il dato è superiore a 100 a causa di ritardi, anticipi e ripetenze.

Tabella 5 - Tasso di passaggio alla scuola superiore: 94.

Tabella 6 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti nella *scuola secondaria di secondo grado statale*

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del 1° anno	Docenti (di ruolo e non)
2004/05	4.983	114.440	2.479.237	613.420	269.970

Tabella 7 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti nella scuola secondaria di secondo grado non statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Docenti
2004/05	1.513	(1)	183.572 (di cui al 1° anno 33.538)	(1)

Tabella 8 - Rapporto alunni-docente e alunni classe nella scuola secondaria di secondo grado statale

Anno scolastico	Alunni per docenti	Alunni per classe
2004/05	9,0	21,6

Tabella 9 - Tasso di scolarità nella scuola secondaria di secondo grado statale e non statale

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2004/05	92,6

Tabella 10 - Percentuale dei licenziati nell'a.s 2004/05

Scuola secondaria di secondo grado	98,6%
------------------------------------	-------

Tabella 11 - Distribuzione degli iscritti nelle scuole secondarie superiori per tipo di scuola, a.s. 2004/05

Tipo di scuola	Alunni frequentanti	%
Licei classici	247.969	10
Licei scientifici	518.259	20,9
Licei artistici	39.248	1,6
Ex istituti magistrali	186.634	7,5
Istituti professionali	536.845	21,6
Istituti tecnici	892.534	36,0
Istituti d'arte	57.748	2,3
TOTALE	2.479.237	

Tabella 12 - Corsi finanziati dal 2000 ad oggi, suddivisi per settore economico, nell'ambito dell'*Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)*.

Settore economico	Tot. Corsi
Non Definito (Prog. pilota a partire da a.2002/2003) ¹	479
Agricoltura	82
Industria e artigianato - Manifatture	474
Industria e artigianato - ICT	302
Industria e artigianato - Edilizia	59
Commercio e turismo, trasporti - Trasporti	57
Commercio e turismo, trasporti - Turismo	203
Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale - Ambiente	273
Assicurativo Finanziario ²	1
Totale Generale	1930

* prima dell'annualità 2002/03 i settori e le figure professionali nazionali non eran o standardizzati. Sotto la voce NON DEFINITO rientrano i corsi che non hanno un settore indicato e quelli che fanno parte della tipologia progetti pilota. I progetti pilota sono riferiti a figure professionali non standardizzate a livello nazionale, corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro.

** le 9 figure facenti parte di questo settore sono state approvate dalla *Conferenza unificata* il 25 novembre 2004. Vengono quindi utilizzate da quel momento in poi all'interno delle programmazioni regionali.

Fonte: Servizio IFTS - Indire

Capitolo 6

Istruzione superiore

L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Tutto il settore dell'istruzione superiore in Italia è stato interessato ad un processo di cambiamento. Con queste riforme si è voluto sostenere la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dagli accordi europei della Sorbona (1998), di Bologna (1999), di Praga (2001), di Berlino (2003) e di Bergen (2005). Su tale prospettiva europea la riforma dell'istruzione superiore in Italia ha previsto un sistema articolato in tre settori, o comparti, istituzionalmente e funzionalmente distinti:

- l'istruzione universitaria
- l'*Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam)*
- l'*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)* e le altre opportunità di istruzione superiore [5].

L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione dell'università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità. Le università hanno adottato i nuovi statuti dell'autonomia, che definiscono gli organi di governo dell'ateneo (rettore, *senato accademico*, consiglio d'amministrazione) e le strutture didattiche e di ricerca. L'università realizza i suoi fini istituzionali, che sono l'insegnamento e la ricerca scientifica, attraverso le facoltà, i corsi, i *dipartimenti*, gli istituti e i centri di servizio.

Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale (Afam). Tali istituzioni formative sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

La formazione tecnica superiore (IFTS) [5.] si pone l'obiettivo di un rapido inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. I corsi IFTS sono destinati a giovani e adulti che dopo il conseguimento del diploma intendono specializzarsi con livelli di qualificazione elevati e

competenze professionali specifiche. I corsi IFTS hanno una durata che varia da due a quattro semestri e rilasciano un certificato di specializzazione.

Tra le altre opportunità di formazione, a livello di istruzione superiore non universitaria [6.5.1.] [6.6.1.], si ricordano:

- le *scuole superiori per mediatori linguistici*, un tempo chiamate scuole superiori per interpreti e traduttori, che rilasciano titoli equipollenti alle *Lauree (L)*
- gli istituti centrali e le scuole di restauro del Ministero dei beni culturali, specializzati nella conservazione e nel restauro dei beni culturali;
- il centro sperimentale di cinematografia, scuola nazionale di alta formazione nel settore del cinema e degli audiovisivi, operante a Roma (Cinecittà);
- le *scuole di archivistica, paleografia e diplomatica* presso gli archivi di Stato delle principali città italiane;
- le *Accademie militari* e gli istituti di polizia;
- i corsi di formazione professionale finanziati dalle Regioni e dal Fondo sociale europeo.

6.1. Quadro storico

6.1.1. Istruzione superiore non universitaria

Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (Afam).

L'Accademia in senso moderno nasce nell'Italia del Rinascimento, allorché le libere riunioni di umanisti e artisti cominciarono a consolidarsi a Napoli, Firenze, Roma e Milano. A differenza delle istituzioni a carattere sostanzialmente letterario o scientifico, le *Accademie di belle arti* hanno un'identità prevalentemente artistica. La più antica fu quella delle Arti e del disegno, istituita a Firenze nel 1563 che diede inizio alla graduale emancipazione degli artisti dalle corporazioni medievali, per lo più chiamate "Compagnie di S. Luca". Accanto alle istituzioni letterarie, scientifiche e artistiche, si svilupparono le accademie dedicate principalmente, se non esclusivamente, alla musica. Nel tempo alcune di queste scuole di recitazione, allocate presso gli istituti di istruzione musicale, si staccarono dando vita alle due Accademie nazionali di arte drammatica e di danza a Roma.

Anche gli *Istituti superiori per le industrie artistiche*, pur avendo un'origine più recente, solo negli anni settanta hanno ricevuto concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, di quattro istituti a Faenza, Firenze, Roma e Urbino, orientati prevalentemente alla formazione e alla qualificazione professionale di designer progettisti per le imprese produttrici di beni e servizi.

Tra le istituzioni con scopi prevalentemente didattici, anche i *Conservatori di musica* hanno origini antiche. A Napoli, furono alla nascita istituti di beneficenza sorti nel Seicento con lo scopo di avviare a un mestiere i ragazzi orfani, ma il primo esempio di conservatorio statale

di tipo moderno nacque a Parigi nel 1784, dando subito impulso alla costituzione dei *Conservatori di musica* a Milano, Firenze, Roma e Napoli.

Accanto ai *Conservatori di musica*, gli Enti locali hanno promosso nel tempo la costituzione di istituti musicali pareggiati che, con ordinamenti curriculari analoghi, rilasciano titoli accademici aventi analogo valore legale.

È infine significativo rimarcare, accanto al ruolo storico che queste istituzioni rappresentano oggi nel panorama nazionale ed internazionale dell'arte, le molteplici attività di produzione artistica svolte in ambito locale, con importanti ricadute formative per il tessuto culturale e sociale delle diverse realtà del nostro Paese.

La fase più recente vede una riforma delle istituzioni artistiche e musicali italiane avviata con una legge del 1999. Tali istituzioni costituiscono un unico sistema, ispirato a principi e a criteri direttivi comuni, e finalizzato alla "valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'*alta formazione artistica e musicale* e delle istituzioni del settore, nonché alla definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale".

Esse si configurano quali "...sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale" che "svolgono correlate attività di produzione", al pari delle istituzioni del sistema universitario.

A rafforzare tale dignità è intervenuta successivamente l'equiparazione alla *laurea* universitaria dei titoli accademici conseguiti nel sistema artistico e musicale italiano, ai fini di un pubblico concorso, ma anche ai fini del riconoscimento dei *crediti formativi universitari* da spendere nei due sistemi (*Afam* e universitario), il cui indirizzo politico e di coordinamento spetta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Queste istituzioni oggi godono di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria e possono rilasciare i nuovi titoli accademici [6.4.1.] [6.15.1.].

6.1.2. Istruzione superiore universitaria

L'origine di alcune fra le più antiche università italiane risale all'epoca medievale, quando varie categorie di cittadini si organizzarono in corporazioni o "universitates", in base all'attività economica o professionale esplicata: le prime istituzioni universitarie sorsero appunto come corporazioni di studiosi, "universitates doctorum" e tale fu ad esempio l'Università di Bologna. Altre università furono istituite da papi o imperatori nelle singole città.

Le università, anche se sorte spontaneamente come libere, subirono progressivamente l'ingerenza dello Stato e quasi tutte finirono per diventare istituti di Stato, come accadde con la Legge Casati del 1859.

La statalizzazione delle Università sancita dalla Legge Casati rimase in vigore sostanzialmente fino alla riforma Gentile (1923), la quale, essendo stata concepita con l'obiettivo di ridisegnare l'intero sistema scolastico, interessò anche l'Università. La normativa del 1923 concesse alle Università una certa autonomia per quanto riguardava la gestione amministrativa, lo svolgimento della didattica e la ricerca, per cui a esse venne riconosciuto la personalità giuridica.

La riforma Gentile attribuì agli studi universitari carattere prevalentemente scientifico e li disciplinò, pur facendo salva l'autonomia universitaria e la libertà di studio degli studenti. Con tale riforma fu anche istituito l'*esame di Stato per l'abilitazione alla professione*, essendo stato attribuito alle *Lauree* unicamente carattere accademico.

Nel corso degli ultimi quindici anni si sono realizzate rilevanti modifiche nella distribuzione dei poteri di governo dell'università:

- La creazione, nel 1989, mediante scorporo dal Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nel quale sono state accorpate le funzioni di coordinamento dei due settori dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica. L'obiettivo della legge di riforma è stato quello di separare il momento delle scelte di politica universitaria, assegnato al Ministero, da quello della gestione delle scelte, assegnato alle università e agli enti di ricerca. Altro obiettivo è stato quello di realizzare l'autonomia delle università. Al termine di questo processo - realizzatosi positivamente - il Ministero dell'Università è tornato a confluire in un unico Ministero dell'educazione: l'attuale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
- Il progressivo e ampio trasferimento di poteri dal livello centrale di governo alle singole sedi universitarie. È dunque in crescita l'autonomia complessiva delle sedi universitarie: crescono in particolare l'autonomia statutaria e regolamentare, l'autonomia finanziaria, l'autonomia didattica, l'autonomia di reclutamento della docenza universitaria.
- Il trasferimento di ampi poteri normativi e regolamentari dal parlamento al governo mediante un complesso di misure di delegificazione, di delega di competenze, di decentramento di funzioni e di semplificazione amministrativa.
- La creazione o la riforma degli organi rappresentativi delle componenti della comunità accademica e degli organi di consulenza del Ministro in materia di università (Consiglio Universitario Nazionale, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Osservatorio nazionale per la valutazione, poi trasformato in Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) [2.6.1.].

6.2. Dibatti in corso e prospettive future

6.2.1. Istruzione superiore non universitaria

Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'AFAM è oggetto di un'ampia riforma avviata con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

- i *Conservatori di musica*, l'*Accademia nazionale di danza* e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
- il MIUR esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle istituzioni, nel rispetto dei loro principi di autonomia;
- le istituzioni formative sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme

dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi;

- le istituzioni attivano corsi di formazione ai quali si accede con il diploma di *scuola secondaria di secondo grado*, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le stesse istituzioni rilasciano specifici titoli accademici in campo artistico e musicale [6.15.1.] [6.15.3.];
- saranno dichiarate le equipollenze tra i nuovi titoli di studio artistici e musicali e i titoli di studio universitari al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle *qualifiche funzionali* del pubblico impiego, per le quali ne è prescritto il possesso, e per il riconoscimento dei *CFU*;
- presso il MIUR, è istituito il Consiglio Nazionale per l'*alta formazione artistica e musicale* (CNAM) col compito di esprimere pareri sugli schemi di regolamento di attuazione della legge, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. Nella fase transitoria è previsto un CNAM provvisorio;
- successivi regolamenti, ancora in fase di elaborazione, disciplineranno aspetti tra cui a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneità delle sedi; c) le procedure di reclutamento del personale; d) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; e) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; f) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; g) la valutazione dell'attività delle istituzioni. Con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 è stato approvato un primo Regolamento di attuazione che contiene le norme relative all'autonomia statutaria e agli organi di governo (presidente, direttore, consiglio di amministrazione, consiglio accademico, collegio dei revisori, nucleo di valutazione, collegio dei professori, consulta degli studenti).

6.2.2. Istruzione superiore universitaria

I dibattiti attualmente in corso riguardano i temi dell'accreditamento e della certificazione di qualità dei corsi. Accredimento e certificazione si collegano ai processi di crescente autonomia didattica e sottolineano l'importanza di garantire gli utenti sulla qualità dell'offerta formativa della singola istituzioni di istruzione superiore.

Gli obiettivi del sistema italiano di accreditamento dei corsi sono così definiti:

- ridurre gli elementi di autoreferenzialità o di rispetto burocratico dei requisiti formali tipici del sistema italiano basato sul valore legale dei titoli di studio;
- attivare un sistema di informazioni e di garanzie trasparenti e accertabili sui requisiti qualitativi dei corsi di studio; questo obiettivo fornisce un innalzamento di livello di razionalità delle scelte dei soggetti esterni che in quanto parti interessate si rivolgono al sistema universitario: studenti e famiglie, che devono operare le scelte di investimento formativo, e imprese ed enti, privati e pubblici, che hanno necessità di assumere laureati;

- contribuire al corretto funzionamento del sistema competitivo all'interno del sistema universitario, in presenza di un'offerta ampia e diversificata di corsi di studio, che comporta il rischio della diffusione di informazioni ingannevoli conseguenti all'utilizzo di corsi molto diversi sotto la stessa denominazione o corsi uguali con denominazioni molto diverse;
- promuovere all'interno degli atenei il continuo miglioramento della qualità con una crescente sensibilizzazione verso la necessità di sottoporre a costante verifica la coerenza tra obiettivi prefissati, risorse utilizzate, impegno organizzativo e risultati ottenuti.

Le esperienze già avviate, seguendo un piano di lavoro definito dal Comitato nazionale per la valutazione [9.6.2.], prevedono due fasi:

- una fase di avvio - o di pre-accreditamento - durante la quale sono definiti i requisiti minimi in termini di risorse che una istituzione universitaria deve possedere per offrire una formazione universitaria nelle diverse classi di laurea e, all'interno delle stesse, per i vari corsi di studio (numero dei docenti, loro qualificazione, numero e dimensioni delle aule, biblioteche, laboratori, ecc.);
- una seconda fase in cui l'accREDITAMENTO deve però riguardare anche i requisiti minimi in termini di caratteristiche qualitative del processo formativo e di qualità del prodotto finale (cioè dei laureati).

Il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 ha introdotto la riforma didattica dei corsi universitari, riforma che è stata attuata in maniera graduale. A seguito di monitoraggio della prima fase di implementazione della riforma, si è deciso di apportarvi alcune modifiche (decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004), tra cui figurano il dovere delle istituzioni di attivare i corsi di studio nel rispetto delle norme vigenti sulla programmazione del sistema universitario e previo parere favorevole del Nucleo di valutazione dell'università stessa; il cambiamento di denominazione da *Laurea specialistica* a *Laurea magistrale* (si rende così più evidente l'identificazione di tale titolo con il master-level del processo di Bologna); l'obbligo delle università di definire i criteri specifici di accesso ai corsi di *Laurea magistrale*; il riferimento specifico al Supplemento al diploma quale certificazione da rilasciare contestualmente ai nuovi titoli accademici; la definizione delle qualifiche accademiche personali che corrispondono ai principali titoli accademici.

Con l'anno accademico 2001/02, è iniziata la realizzazione della riforma didattica dei corsi universitari prevista dal regolamento n. 509 del 1999; è stata applicata al primo anno dei nuovi corsi universitari e poi estesa gradualmente agli anni successivi. Pertanto nelle università italiane possono ancora coesistere, ma si tratta ormai di un numero esiguo, i corsi del precedente ordinamento, in progressivo esaurimento, e quelli del nuovo ordinamento.

6.3. Quadro legislativo specifico

I principi generali che regolano l'istruzione superiore sono fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana. Essa afferma il principio che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. A difesa della libertà accademica, la Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 33). La Costituzione definisce poi il diritto all'istruzione superiore: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con

borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34).

6.3.1. Istruzione superiore non universitaria

La normativa che regola la riforma dell'*Afam* è la seguente:

- la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che istituisce il nuovo settore dell'istruzione superiore artistica e musicale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che definisce l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, che ne ha definito i nuovi titoli accademici e gli ordinamenti didattici: le istituzioni dell'*Afam* possono istituire corsi di studio organizzati su tre cicli; il primo ciclo prevede corsi della durata di tre anni; il secondo ciclo prevede corsi biennali; è infine previsto un terzo ciclo di formazione alla ricerca.

6.3.2. Istruzione superiore universitaria

Le tappe più significative del processo legislativo di riforma del sistema universitario sono:

- la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) che contiene disposizioni per un ampliamento dell'autonomia normativa, organizzativa, didattica e finanziaria delle Università;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari (che aveva introdotto, tra i titoli universitari il Diploma universitario);
- la legge 2 dicembre 1991, n. 390 che ha disciplinato in maniera organica la delicata materia del diritto agli studi universitari; le norme relative alla programmazione del sistema universitario che prevedono anche il decongestionamento delle sedi più affollate, con l'obiettivo di accrescere la qualità dell'insegnamento e migliorare, di conseguenza, il servizio didattico offerto agli studenti;
- la legge 3 luglio 1998, n. 210 che decentra il reclutamento dei docenti universitari di ruolo presso i singoli atenei [8.2.5.], e successivo regolamento di attuazione 177/2000;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 che attribuisce al Ministero il potere di disciplinare con uno o più decreti, emessi al termine di una complessa procedura, che prevede l'acquisizione di pareri di organi tecnici in rappresentanza del mondo universitario (quali CUN, CRUI e CNSU, [2.6.1.]) e di organi di indirizzo politico (quali le competenti Commissioni parlamentari), la nuova organizzazione dei titoli e dei relativi ordinamenti;
- il Regolamento 3 novembre 1999, n. 509 in materia di autonomia universitaria, emanato in applicazione della legge 127/1997, che detta le disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dall'Università, attribuisce alle Università, ai fini della realizzazione della piena autonomia didattica e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge e dagli statuti degli atenei, il potere di emanare gli ordinamenti

didattici dei propri corsi di studio. Con tale Regolamento, che costituisce la carta fondamentale dell'autonomia universitaria si può ritenere completato il processo di piena attuazione dell'art. 33 della Costituzione nella parte in cui si riconosce alle Università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

- La normativa più significativa emanata nella XIV legislatura (2001-2006) è la seguente:
- il Decreto 5 agosto 2004 che contiene la programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e il finanziamento di nuovi interventi: banca dati dell'offerta formativa, anagrafe nazionale degli studenti, decongestionamento degli atenei più affollati, istituzione delle nuove università telematiche, creazione di industrial liaison office, progetto Lauree scientifiche, scuole di Dottorato, scuole superiori e alta formazione, internazionalizzazione;
- il Regolamento 22 ottobre 2004, n. 270 che corregge alcune norme della riforma del 1999: una nuova caratterizzazione del corso di laurea triennale, la nuova denominazione di Laurea magistrale della precedente Laurea specialistica, la revisione delle classi, maggiore flessibilità e autonomia delle università nella definizione dei contenuti curricolari;
- la Legge 4 novembre 2005, n. 230 che riordina la docenza universitaria: l'idoneità alla docenza viene stabilita con concorsi su base nazionale; nascita della nuova figura del professore aggregato; maggiori opportunità di utilizzare docenti esterni a contratto; introduzione di nuovi contratti a tempo determinato, non rinnovabili, per i giovani ricercatori [8.2.2.];
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 che fissa le nuove regole per la formazione degli insegnanti della scuola primaria e secondaria [8.1.2.].

6.3.3. Terzo ciclo

Il *Dottorato di ricerca* [6.4.3.] è disciplinato:

- dall'art.4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 per quanto riguarda la definizione dell'obiettivo fondamentale nonché i criteri generali per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi, la selezione dei candidati, il conferimento delle borse di studio,
- dal Decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 per quanto concerne la definizione dei requisiti di idoneità delle sedi universitarie ai fini dell'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, dal Decreto Ministeriale 23 marzo 2000, n. 117 di esecuzione della legge 210/1998;
- al Regolamento del 3 novembre 1999, n. 509, che definisce la Laurea specialistica quale titolo italiano di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca, come pure le modalità di riconoscimento dei titoli esteri ai soli fini dell'ammissione ai medesimi corsi.

Le disposizioni sul *Dottorato di ricerca* contenute negli articoli già citati del Regolamento 509/1999 sono confermate dal Decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, che attribuisce alle singole università la competenza dell'attivazione dei corsi di *Dottorato di ricerca* [6.5.3.].

I corsi di *Specializzazione di secondo livello* sono disciplinati dai due decreti ministeriali 509/1999 e 270/2004; la legge stabilisce che i corsi possono essere attivati esclusivamente in applicazione di specifiche norme legislative nazionali o di direttive dell'Unione Europea; la formazione universitaria di tipo specialistico è comunque garantita dai corsi di *Laurea specialistica* e di *Master universitario* di primo e secondo livello.

6.4. Obiettivi generali

6.4.1. Istruzione superiore non universitaria

Gli obiettivi formativi dei corsi nelle istituzioni dell'*Afam* sono i seguenti:

- Il corso di Diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali [6.10.1.] [6.15.1.].
- Il corso di Diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche, e per l'acquisizione di competenze professionali elevate [6.10.1.] [6.15.1.].
- Il corso di Diploma accademico di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici [6.10.1.] [6.15.1.].
- Il corso di Diploma di perfezionamento o Master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente [6.10.1.] [6.15.1.].

Con il completamento della riforma sarà anche attivato il:

- *Diploma accademico di formazione alla ricerca* in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale [6.4.3.] [6.15.3.].

6.4.2. Istruzione superiore universitaria

Gli obiettivi formativi dei corsi di studio di primo e secondo ciclo sono i seguenti:

- Il corso di *Laurea (L)* ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali [6.10.2.] [6.15.2.].
- Il corso di *Laurea specialistica/magistrale* ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici [6.10.2.] [6.15.2.].
- Il corso di *Specializzazione di primo livello* ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali, a chi è già in possesso di una Laurea magistrale [6.10.2.] [6.15.2.].

- Il corso di *Master universitario* di primo livello ha l'obiettivo di garantire perfezionamento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente [6.10.2.] [6.15.2.].

6.4.3. Terzo ciclo

Gli obiettivi formativi degli studi di terzo ciclo nell'istruzione universitaria sono i seguenti:

- Il corso di *Dottorato di ricerca* ha il fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca altamente qualificata presso Università, enti pubblici e altri soggetti, anche privati [6.10.3.] [6.15.3.].
- Il corso di *Specializzazione di secondo livello* ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità, per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali [6.10.3.] [6.15.3.].
- Il corso di *Master universitario* di secondo livello, ha l'obiettivo di garantire perfezionamento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente a chi è già in possesso di una Laurea magistrale [6.10.3.] [6.15.3.].

Gli obiettivi formativi degli studi di terzo ciclo nell'istruzione artistica e musicale (Afam) sono i seguenti:

- Il corso di *formazione alla ricerca* ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al *Dottorato di ricerca* universitario.

6.5. Tipi di istituti

6.5.1. Istruzione superiore non universitaria

Gli istituti che afferiscono all'*Alta formazione artistica e musicale* sono:

- Accademie di belle arti: in base all'art. 6 del Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 settembre 2002, i 4 anni del vecchio ordinamento sono equiparati a una laurea di primo livello. Esistono 20 Accademie di belle arti e 24 Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA): sono istituti statali per la formazione specifica nel campo del design (disegno e progettazione grafica). Ne esistono 4: a Faenza con indirizzo disegno della ceramica, a Roma e a Firenze con indirizzo disegno industriale, a Urbino con indirizzo progettazione grafica. Con la legge 508/99 gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) sono entrati a far parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico" con sede a Roma, offre corsi di formazione per attori e registi del teatro drammatico a cittadini italiani e stranieri tra i 18 e i 25 anni di età.
- Conservatori di musica (57) e Istituti Musicali Pareggiati (21): L'accesso è regolato da un esame di idoneità e da vincoli d'età in relazione al percorso scelto.

- Accademia nazionale di danza con sede a Roma. L'accesso è regolato da un esame di idoneità in relazione al percorso scelto.

Altri istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria sono:

- Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede a Roma, offre corsi di perfezionamento di studi musicali di durata non superiore ai 3 anni e corsi liberi, seminari e masterclass svolti in particolari periodi dell'anno accademico. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame a cui può partecipare chi è in possesso di un diploma di conservatorio o di un titolo estero equipollente;
- Scuola nazionale di Cinema (Centro Sperimentale di Cinematografia), con sede a Roma, offre corsi di durata triennale di preparazione specifica in uno dei seguenti settori: produzione, recitazione, regia, sceneggiatura, scenografia, arredamento e costume, fotografia, montaggio, tecnica del suono. Ogni corso ha la disponibilità di 6 posti, tranne quello di recitazione che ne ha 12 (6 per donne e 6 per uomini);
- Istituto centrale del restauro, con sede a Roma, offre corsi di studio quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome; metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo; mosaico, materiali lapidei naturali e artificiali, stucchi; manufatti fossili. Il numero di posti disponibili viene determinato annualmente nel bando per l'ammissione e la frequenza è obbligatoria;
- Scuola di restauro del Mosaico, gestita dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici di Ravenna con l'Istituto centrale del restauro di Roma, offre corsi quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: mosaico parietale, mosaico pavimentale, materiali lapidei naturali e artificiali, intonaci, stucchi. Il numero dei posti per ogni anno è di nove unità, di cui sei cittadini italiani e tre stranieri e la frequenza è obbligatoria;
- Scuola *dell'Opificio delle pietre dure*, con sede a Firenze. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e un anno di perfezionamento. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando in base alle possibilità operative dell'Opificio;
- *Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica*: sono istituite presso alcuni Archivi di Stato e ne è stato fissato il numero a 17 in tutta Italia. La durata dei corsi è biennale, il numero dei posti a disposizione dipende dalle sedi e l'ammissione è subordinata al superamento di una prova di lingua latina;
- *Scuole Superiori per Mediatori Linguistici* [6.17.]: si tratta delle scuole superiori di interpreti e traduttori (SSIT) private i cui corsi triennali godevano di riconoscimento legale ai sensi della Legge n. 697 dell'11 ottobre 1986. Le SSIT che modificano i propri ordinamenti didattici in conformità al regolamento contenuto nel DM (MIUR) n. 38 del 10 gennaio 2002, assumono la nuova denominazione (SSML); esse rilasciano titoli di studio nel settore della mediazione linguistica. Tali titoli si conseguono al completamento di corsi di istruzione superiore di durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari; hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della

mediazione linguistica. Per essere ammessi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico richiede altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalità di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati. Gli insegnamenti sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni. I diplomi delle SSML sono equipollenti a tutti gli effetti ai *Diplomi di Laurea (L)* rilasciati dalle università al termine dei corsi di Laurea (L) afferenti alla classe delle Lauree universitarie in Scienze della mediazione linguistica. Essi consentono l'accesso ai corsi di Laurea specialistica delle classi 39/S (Interpretariato di Conferenza) e 104/S (Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica);

- Accademie militari: Accademia Aeronautica di Pozzuoli, Accademia della Guardia di Finanza, Accademia militare navale di Livorno, Accademia militare dell'Esercito di Modena: sono destinate a chi vuole intraprendere la carriera militare o svolgere la leva prolungata con funzioni di allievo ufficiale o sottotenente. L'ammissione ai corsi avviene tramite concorso indetto dai ministeri competenti e da esami fisico e psico-attitudinali. Dal 2000 sono aperte anche alle donne. La durata varia dai 2 anni (allievo ufficiale) a 5 (tenente). Offrono tutte la possibilità di seguire un corso di laurea in vari ambiti;
- Istituti Superiori di Scienze Religiose: sono strumento indispensabile per l'insegnamento della religione cattolica, anche da parte dei laici, nelle scuole italiane di diverso ordine e grado. L'accesso è libero e la durata dei corsi varia a seconda del titolo di studio che si vuole conseguire (3 anni per il diploma in Scienze religiose e 4 anni per il Magistero in Scienze religiose);
- Istituto centrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo", è un organo del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede a Roma, la cui attività consiste essenzialmente nella ricerca finalizzata alla tutela, alla conservazione e al restauro dei materiali librari. Organizza stage di breve durata per professionisti, con l'aggiunta di un corso di formazione specialistica;
- Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari, con sede a Spoleto, organizza, col contributo del Fondo Sociale Europeo, un corso triennale per il conseguimento della qualifica professionale di "restauratore-conservatore dei beni librari e documentali".

6.5.2. Istruzione superiore universitaria

L'istruzione superiore universitaria si realizza all'interno di 89 istituti di istruzione universitaria, di cui:

- 55 università statali, collocate su tutto il territorio nazionale;
- 3 politecnici statali, con sede a Bari, Milano e Torino;
- 17 libere università, o università non-statali che sono state legalmente riconosciute dall'autorità statale competente;
- 2 Università per Stranieri, con sedi a Perugia e Siena;
- 6 scuole/istituti superiori, dette “a ordinamento speciale” in quanto offrono esclusivamente studi e titoli dei due cicli più avanzati;
- 6 università telematiche.

6.5.3. Terzo ciclo

Il Regolamento 509/1999 e il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 (autonomia didattica degli atenei), attribuiscono alle singole università la competenza dell'attivazione dei corsi di *Dottorato di ricerca*; esse ne definiscono il numero, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi, la durata e il programma degli studi. L'attivazione dei corsi può avvenire anche mediante convenzioni fra più università e con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Ogni università stabilisce, inoltre, i requisiti per il conferimento e l'importo delle borse di studio previste per ciascun corso di *Dottorato di ricerca*.

Le Università organizzano inoltre corsi di *Specializzazione di secondo livello* e corsi di *Master universitario* di secondo livello [6.4.3.] [6.6.3.].

Gli istituti dell'*Afam* organizzano corsi per il conseguimento del *Diploma accademico di formazione alla ricerca* [6.4.3.] [6.6.3.].

6.6. Condizioni di ammissione

Le condizioni di ammissione sono quelle indicate nei successivi paragrafi [6.6.1.], [6.6.2.], [6.6.3.]. Non sono previste deroghe. In questi ultimi anni si stanno sviluppando i corsi a distanza (per via telematica) che consentono, anche a chi è impegnato in attività lavorative o risiede in località lontane dalla sede dei corsi, di seguire gli studi senza la frequenza. Tuttavia, è sempre richiesto il possesso delle condizioni previste per l'ammissione.

6.6.1. Istruzione superiore non universitaria

Diploma accademico di primo livello: si accede con un *diploma di istruzione secondaria superiore* o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

I regolamenti didattici richiedono inoltre il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di *istruzione secondaria di secondo grado*.

I *Conservatori di musica*, gli Istituti musicali pareggiati e l'*Accademia nazionale di danza* ammettono inoltre ai corsi di *Diploma accademico di primo livello* studenti con spiccate

capacità e attitudini, anche se privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.

Al *Diploma accademico di secondo livello*, al *Diploma accademico di specializzazione* e al *Diploma di perfezionamento o Master* si accede con la *Laurea (L)* o con il *Diploma accademico di primo livello*, ovvero con altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Nel caso di *Diploma di perfezionamento o master*, le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del *Diploma accademico di secondo livello* o della *Laurea magistrale*.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Si accede agli altri istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria dopo il conseguimento del *Diploma di istruzione secondaria superiore* e tramite esami di ammissione, in quanto il numero di posti disponibili è limitato e definito annualmente. In alcuni casi, è necessario il possesso di requisiti di formazione precedente e questi possono permettere di non sostenere gli esami di ammissione.

6.6.2. Istruzione superiore universitaria

La legge del 2 Agosto 1999, n. 264 ha riordinato l'intera materia dell'accesso all'istruzione universitaria, definendo i criteri generali e indicando i corsi di studio, l'accesso ai quali è limitato a livello nazionale o su richiesta degli atenei. Attualmente è limitato l'accesso a tutti i corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria, e di architettura, ai corsi di *Laurea (L)* il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio, e ai corsi di *Diploma di Specializzazione*.

Per accedere a un corso di *Laurea (L)*, occorre il possesso del *Diploma di superamento dell'esame di Stato* di istruzione secondaria superiore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Mentre finora, eccezione fatta per i corsi universitari a numero programmato, l'iscrizione si poteva ottenere in base al semplice possesso del diploma di istruzione secondaria già citato, i due decreti ministeriali in materia di autonomia didattica (DM 509/1999 e DM 270/2004) stabiliscono che i regolamenti didattici delle singole università debbano richiedere anche il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti dovranno definire sia le conoscenze richieste per l'accesso che le modalità di verifica. Le verifiche possono avere luogo a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte contestualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. La verifica non positiva non preclude l'iscrizione: i regolamenti didattici delle università dovranno indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti sono tenuti a soddisfare nel primo anno di corso. Inoltre, secondo quanto precedentemente stabilito dal Decreto ministeriale n. 245 del 1997, gli alunni delle classi conclusive delle *scuole secondarie di secondo grado* devono presentare un modulo di pre-iscrizione all'università in modo da consentire agli Atenei di programmare e di migliorare la propria offerta organizzativa e didattica, e agli studenti di conoscere l'offerta formativa dei vari Atenei (per l'a.a. 2006/07 il periodo di presentazione dei moduli di pre-iscrizione è stato fissato tra il 6 marzo e il 10 aprile 2006).

Per l'accesso a un corso di *Laurea specialistica/magistrale* occorre il possesso della *Laurea (L)* o del *Diploma universitario* di durata triennale, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di *Laurea specialistica/magistrale* per i quali non sia previsto il numero programmato, le università devono stabilire specifici criteri

di ammissione tra cui il possesso di determinati requisiti curriculari e la verifica della preparazione personale del singolo studente. In base alla valutazione dei crediti ottenuti nel ciclo precedente, il riconoscimento del titolo presentato per l'ammissione è totale (180 CFU) se il corso Laurea specialistica/magistrale scelto dal candidato è pienamente coerente con i contenuti della Laurea triennale; altrimenti, lo studente è iscritto al corso di Laurea specialistica/magistrale con un debito formativo.

Fanno eccezione i corsi di *Laurea specialistica/magistrale* a ciclo unico, regolati da normative dell'Unione europea, ai quali si è ammessi in base al possesso del *Diploma di superamento dell'esame di Stato* di istruzione secondaria superiore, e al superamento di una prova di selezione.

Per accedere a un corso di *Specializzazione di primo livello* è necessario il possesso della *Laurea (L)* o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; i decreti ministeriali stabiliscono i requisiti specifici di ammissione a ciascun corso, inclusi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio presentato per l'accesso.

I requisiti di accesso ai corsi di *Master universitario* di primo livello sono analoghi a quelli sopra indicati per i corsi di *Specializzazione di primo livello* le singole università possono subordinare l'ammissione a un esame di ingresso o al possesso di requisiti specifici.

6.6.3. Terzo ciclo

Ai corsi di *Dottorato di ricerca* si è ammessi per concorso da svolgersi secondo le modalità indicate dai regolamenti delle singole università.

Al concorso possono accedere coloro che siano in possesso della *Laurea magistrale* o di un titolo estero, riconosciuto come idoneo dalle competenti autorità accademiche (DM 509/1999 e DM 270/2004).

Per l'accesso a un corso di *Specializzazione di secondo livello* è necessaria la *Laurea magistrale*, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; i decreti ministeriali stabiliscono i requisiti specifici di ammissione a ciascun corso, inclusi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio presentato per l'accesso.

Per accedere a un corso di *Master universitario* di secondo livello è necessaria la *Laurea magistrale*, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; le singole università possono subordinare l'ammissione a un esame di ingresso o al possesso di requisiti specifici.

Nell'ambito dell'*Afam*, ai corsi per il conseguimento del *Diploma accademico di formazione alla ricerca* si accede con il *Diploma accademico di secondo livello*, con la *Laurea magistrale* ovvero con altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6.7. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

6.7.1. Istruzione superiore non universitaria

L'iscrizione e la frequenza non sono gratuite. Poiché la maggior parte degli istituti, oltre alla personalità giuridica, gode anche dell'autonomia finanziaria, l'ammontare delle tasse e dei contributi è, generalmente, determinato dai rispettivi consigli di amministrazione e varia da istituto a istituto e da un anno all'altro, per cui non è possibile indicarne, anche in maniera

approssimativa, l'entità. Non sono previsti, però, in via obbligatoria, contributi a favore di organizzazioni studentesche e servizi medici.

6.7.2. Istruzione superiore universitaria

Tutte le università godono di personalità giuridica e di autonomia finanziaria; di conseguenza sono i consigli di amministrazione dei singoli Atenei che stabiliscono l'ammontare delle tasse e dei contributi per ciascun corso di studio.

Occorre però tenere presente che:

- vi è una tassa minima di iscrizione all'università, stabilita per legge; essa varia, sia pure di poco, di anno in anno; per l'anno accademico 2006/07 l'importo è di euro 174,91, fissato con un Decreto ministeriale (MIUR) del 16 febbraio 2006;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 25 luglio 1997 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari) ha fissato un tetto massimo al contributo dovuto dagli studenti alla copertura dei costi di gestione e dei servizi. Tale tetto non può superare il 20% del finanziamento statale assegnato agli Atenei.

Nel 2004/05 l'importo medio, tra tasse e contributi, versato dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di *Laurea (L)* e di *Laurea magistrale* è stato di circa 880 euro. Vi sono differenze, anche notevoli, da università a università, in rapporto allo stato giuridico delle istituzioni (statali e non-statali), alla loro collocazione geografica sul territorio nazionale, alle diverse tipologie dei corsi di studio: le università dove studiare costa di più sono quelle non-statali, legalmente riconosciute; inoltre le tasse sono più elevate nelle facoltà scientifiche rispetto a quelle umanistiche. La tendenza, comunque, è quella di un costante, graduale aumento: negli ultimi dieci anni, le tasse universitarie sono più che raddoppiate.

Per quanto concerne i corsi di *Specializzazione di primo livello* e quelli di *Master universitario* di primo livello, l'ammontare delle tasse di iscrizione è stabilito dai singoli Atenei in modo del tutto autonomo.

6.7.3. Terzo ciclo

Di solito non è dovuta nessuna tassa per l'iscrizione ai corsi di *Dottorato di ricerca*; anzi, i vincitori del concorso di ammissione ricevono un assegno mensile dall'università. Gli Atenei hanno tuttavia la facoltà di mettere a concorso anche posti di Dottorato di ricerca non coperti da borsa di studio; in questo caso i dottorandi devono pagare una tassa annuale di iscrizione, stabilita dai singoli atenei.

Anche l'importo delle tasse di iscrizione ai corsi di *Specializzazione di secondo livello* e ai corsi di *Master universitario* di secondo livello è stabilito dalle singole università.

6.8. Aiuti finanziari agli studenti

6.8.1. Istruzione non universitaria

Si rimanda a quanto descritto al par. [6.8.2].

6.8.2. Istruzione universitaria

La principale fonte normativa per la disciplina degli aiuti e dei servizi a favore degli studenti è rappresentata dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Tale legge stabilisce quanto segue:

- Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari. Ogni 3 anni un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indica: i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti; le procedure di selezione ai fini dell'accesso ai servizi degli studenti meritevoli e meno abbienti; gli indirizzi per la graduale riqualificazione delle risorse economiche. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ha indicato, per il triennio decorrente dall'anno accademico 2001/02, i criteri per l'assegnazione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti (borse di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi e contributi per la mobilità internazionale); i corsi di studio per i quali sono concessi benefici; le procedure di selezione; i criteri per la determinazione delle condizioni economiche e del merito e per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi; gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, degli studenti in situazione di handicap e di quelli iscritti alle istituzioni per l'*alta formazione artistica e musicale (Afam)*.
- Alle Regioni compete l'attivazione degli interventi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del conseguente Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Gli interventi consistono nell'erogazione di servizi collettivi (mense, trasporto, alloggi, ecc.), assegnazione di borse di studio, assistenza sanitaria, prestiti d'onore, ecc. Tali interventi vengono attuati da un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, costituito presso le singole Università. Una legge del 1995, la n. 549, ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, finalizzata al conferimento di borse di studio e prestiti d'onore.
- Alle Università spetta la funzione di organizzare i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Debbono, quindi, provvedere a gestire le biblioteche, i laboratori, i corsi di lingue, i corsi a distanza, i corsi per studenti lavoratori, il lavoro studentesco part-time, l'orientamento universitario, ecc. Le Università possono concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi in rapporto al reddito e al merito degli studenti. Inoltre conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, dei *corsi di Specializzazione* e per i *Dottorati di ricerca* (queste ultime finanziate anche attraverso convenzioni su soggetti estranei all'Università).

Al fine di garantire la concessione della borsa di studio a tutti gli studenti idonei, è stato istituito a partire dal 1997 un fondo integrativo nazionale, che grava sui capitoli del bilancio del Ministero, da ripartire tra le Regioni.

Secondo la legge n. 390 del 1991, gli studenti di nazionalità straniera usufruiscono degli stessi servizi e aiuti finanziari previsti per i cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici. Tale normativa è stata riconfermata dalla legge del 1998, n. 40.

6.8.3. Terzo ciclo

Non sono previsti veri e propri aiuti finanziari, almeno non da parte statale. Le singole università possono tenere in considerazione le condizioni economiche degli studenti al momento dell'iscrizione ai corsi di *Dottorato di ricerca* e dell'assegnazione della relativa borsa di studio, o per la frequenza dei *corsi di specializzazione*.

6.9. Organizzazione dell'anno accademico

In termini generali, l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma in concreto sono le singole facoltà a definire l'articolazione dell'anno accademico.

Infatti, la legislazione nazionale in materia di autonomia delle università stabilisce che i regolamenti didattici dei singoli Atenei e i regolamenti didattici dei corsi di studio devono disciplinare l'organizzazione di tutte le attività didattiche. In particolare tali regolamenti, che ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990 devono essere sottoposti preventivamente all'approvazione ministeriale, definiscono le procedure per lo svolgimento degli esami, le modalità di valutazione del profitto degli studenti, gli obiettivi, i tempi e i modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, le disposizioni sugli obblighi di frequenza, ecc.

6.10. Indirizzi di studio, specializzazioni

6.10.1. Istruzione superiore non universitaria

Gli istituti di istruzione superiore non universitaria offrono una specializzazione in campi molto diversi fra loro, che spaziano dal restauro alla cinematografia, all'archivistica, alla formazione di interpreti e traduttori e alla formazione degli ufficiali delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza [6.5.1.].

Gli istituti dell'*Afam* offrono una specializzazione altamente qualificata: nel campo dell'arte, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione e scenografia; nel campo dell'arte drammatica, con i corsi per attori e registi presenti nell'*Accademia nazionale di arte drammatica*; nel campo della danza, con le specializzazioni di solista, coreografo e insegnante; e, nel campo della musica presso i *Conservatori di musica*, ora istituti superiori di studi musicali e coreutici.

I dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

I corsi presso le istituzioni dell'*Afam* sono articolati come segue:

a) per il I ciclo:

- corsi per il conseguimento del *Diploma accademico di primo livello* della durata normale di 3 anni (pari a 180 crediti);

b) per il II ciclo:

- corsi per il conseguimento Diploma accademico di secondo livello, della durata di ulteriori 2 anni (pari a 120 crediti). Tale misura può essere modificata con il decreto del Ministro in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli;
- corsi per il conseguimento del Diploma accademico di specializzazione, di durata variabile;
- corsi per il conseguimento del Diploma di perfezionamento o Master, di durata minimo annuale (pari a 60 crediti).

6.10.2. Istruzione superiore universitaria

Con il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso l'individuazione di criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di completa autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio. La realizzazione della riforma dei corsi è iniziata gradualmente a partire dall'anno accademico 2001/02, per cui i vecchi corsi hanno continuato a esistere, e in alcuni pochi casi ancora si possono trovare attivi, fino a loro progressivo e totale esaurimento.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo determinando in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo [6.11.2.].

La riforma prevede una nuova articolazione dei corsi per l'ottenimento dei relativi titoli del I e II ciclo:

a) per il I ciclo:

- corsi di *Laurea (L)* della durata di 3 anni (pari a 180 *CFU*);

b) per il II ciclo:

- corsi di *Laurea specialistica/magistrale* della durata di 2 anni (120 *CFU*) ai quali si accede dopo aver conseguito la *Laurea (L)*;
- corsi di *Diploma di specializzazione* di primo livello, di durata variabile, ai quali si accede dopo la *Laurea (L)*;
- corso di *Master universitario* di primo livello, di durata minimo annuale (60 *CFU*), a cui si accede dopo la *Laurea (L)*.

Nell'area sanitaria si è ritenuto opportuno di non applicare il modello sopra delineato (*Laurea (L)* e *Laurea magistrale*, 3 + 2 anni); i corsi di medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria continuano a essere articolati in un unico ciclo (di 6 e 5 anni) in quanto la formazione in questi campi è vincolata da norme europee.

Si è presa una decisione analoga anche per gli studi in architettura, farmacia e giurisprudenza: in questi settori le università possono decidere autonomamente di attivare corsi secondo il modello 3 + 2 (*Laurea (L)* e *Laurea magistrale*), o corsi di *Laurea magistrale* a

ciclo unico della durata di 5-6 anni; i corsi a ciclo unico in architettura e farmacia sono attivati in conformità alle rispettive Direttive dell'Unione europea. Quanto a giurisprudenza, i corsi di *Laurea (L)* triennali della classe delle *Lauree* in scienze dei servizi giuridici, preparano profili professionali quali il consulente del lavoro, il giurista d'impresa, l'operatore giudiziario, l'esperto in relazioni sindacali, mentre i corsi di *Laurea magistrale* a ciclo unico (5 anni) preparano alle professioni legali (avvocato, magistrato, notaio).

Nella prima fase di realizzazione della riforma, con due decreti ministeriali (DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000) sono state definite a livello nazionale le classi delle *Lauree (L)* e delle *Lauree specialistiche* a cui devono fare riferimento tutti gli atenei: 47 classi di *Laurea (L)* e 109 classi di *Laurea specialistica*.

Una classe raggruppa alcuni corsi di *Laurea (L)* o di *Laurea specialistica* che hanno, per ogni livello di appartenenza, gli stessi obiettivi formativi qualificanti e, di conseguenza, le stesse attività formative indispensabili che sono individuati a livello nazionale per ogni classe di *laurea*. All'interno delle classi, le Università potranno decidere di attivare o meno i corsi, in rapporto a vari fattori come la propria storia e tradizione accademica, le esigenze del mondo del lavoro e della competizione internazionale.

I corsi, e le classi alle quali appartengono, sono organizzati nelle aree di studio: sanitaria, scientifica, sociale e umanistica. Una lista completa delle classi di *Laurea (L)* e di *Laurea specialistica/magistrale* è accessibile dalla banca dati nazionale, costantemente aggiornata, sul sito: <http://offf.miur.it>.

6.10.3. Terzo ciclo

I corsi di *Dottorato di ricerca* afferiscono alle grandi aree della ricerca scientifica, e sono stabiliti dal regolamento delle singole università, come previsto dalla legge 210/98.

I corsi di *Specializzazione di secondo livello* sono attivati prevalentemente nelle discipline clinico-chirurgiche, per preparare a livello specialistico per l'esercizio delle professioni legali (avvocati, magistrati, notai), o per la professione di insegnante di scuola secondaria.

I corsi di *Master universitario* di secondo livello possono essere offerti in una grandissima varietà di campi disciplinari.

6.11. Curriculum

L'istruzione superiore, sia non universitaria che universitaria e, a maggior ragione, quella avanzata del terzo ciclo, ha come punto distintivo un'ampia libertà e autonomia che si estende, sia pure in misura diversa, ai programmi di insegnamento e alla istituzione e organizzazione dei corsi.

All'insegnamento della lingua straniera, in passato molto trascurato, ormai da tempo è dedicata un'attenzione sempre crescente, soprattutto nell'insegnamento universitario.

La lingua ufficiale di insegnamento è l'italiano; tuttavia già da diversi anni in molte università si tengono attività formative (seminari, conferenze) in lingua straniera (prevalentemente in inglese), mentre in epoca più recente ci si è attrezzati per tenere corsi di studio o singoli corsi disciplinari in lingua inglese.

Per materie quali la programmazione e lo sviluppo dell'intero sistema di istruzione superiore, la maggioranza delle istituzioni ha come punto di riferimento il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Fanno eccezione le *Accademie militari* (Ministero della Difesa), gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (se collegati a università pontificie, fanno capo alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica dello Stato Città del Vaticano; altrimenti sono accreditate dalla Chiesa cattolica italiana), e alcuni istituti specializzati in conservazione e restauro dei beni culturali i quali fanno riferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

6.11.1. Istruzione superiore non universitaria

Per le istituzioni dell'*Afam*, tramite decreto del Ministro, sentito il CNAM [6.2.1.], è individuato il 60% dei crediti formativi (CFU) necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative relative alla formazione di base;
- b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.

Oltre alle attività descritte sopra, i corsi prevedono:

- a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

Inoltre, le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

Con il medesimo decreto è determinato anche il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente.

Le istituzioni dell'*Afam* disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono approvati dal Ministero. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.

Ogni regolamento didattico determina:

- le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
- il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

- gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

Per le altre istituzioni di formazione superiore non universitaria, in considerazione della notevole diversità dei tipi di istituti, non esiste un indirizzo comune minimo. Peraltro, anche se in misura diversa, hanno un grado di autonomia didattica che, se pur non raggiunge i livelli dell'istruzione superiore dell'*Afam* e universitaria, è abbastanza elevato.

6.11.2. Istruzione superiore universitaria

Soprattutto in epoca recente le Università sono state caratterizzate dalla più ampia autonomia, non solo di ricerca ma anche didattica, che ha permesso a ciascuna di scegliere la natura e la struttura dei programmi di insegnamento. Dal 1990 il principio dell'autonomia ha contraddistinto sia il vecchio che il nuovo ordinamento.

Data la premessa, è impossibile dare un quadro generale dei programmi e delle materie di ciascun corso, in quanto sono molto differenziati a seconda delle varie aree a cui afferiscono e delle decisioni che le autorità accademiche delle singole università prendono in merito all'istituzione dei vari corsi.

Il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio, demanda alle singole Università, nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso regolamento e nei successivi decreti ministeriali di attuazione, di stabilire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, intendendo per ordinamento l'insieme delle norme che disciplinano i curricula del corso di studio e per curriculum l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di auto-apprendimento).

Le Università disciplinano, nei regolamenti didattici di Ateneo emanati con decreto del Rettore e approvati dal Ministero, gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

I regolamenti didattici di Ateneo:

- determinano la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; nel caso della *Laurea specialistica*, tale prova finale deve obbligatoriamente prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
- disciplinano gli aspetti dell'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento agli obiettivi, tempi e modi con cui le competenti strutture didattiche debbono provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori; alle procedure per lo svolgimento degli esami, compreso quello finale; alle modalità di valutazione del profitto dello studente

che deve, comunque, essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova, con eventuale lode; alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti e all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; alla valutazione della qualità delle attività svolte.

I regolamenti didattici dei corsi di studio, deliberati dalla competente struttura didattica e approvati con le procedure previste negli Statuti dell'Università, determinano in particolare l'elenco degli insegnamenti; gli obiettivi formativi specifici e i crediti; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere, è da ricordare che il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 richiede per il conseguimento della *Laurea (L)* la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, e che presso molte università esistono i Centri linguistici di Ateneo, che organizzano corsi di lingue per studenti italiani e stranieri e soprattutto offrono una vasta gamma di materiale audiovisivo e didattico per l'apprendimento delle lingue. Alcune sedi universitarie offrono corsi di lingue minoritarie.

Inoltre gli studenti possono partecipare a programmi di cooperazione universitaria internazionale e di scambi studenteschi con le università dei Paesi membri dell'Unione Europea e di altri Paesi.

Il Ministero ha stabilito, a livello nazionale, le classi di *Laurea (L)* e le classi di *Laurea specialistica* [6.10.2.].

Per ogni classe, sia delle *Lauree (L)* triennali che delle *Lauree specialistiche*, il Ministero ha definito gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti attività formative ritenute indispensabili, raggruppandole in:

- attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti;
- attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Ogni corso di studio può essere articolato al suo interno in più indirizzi od orientamenti, con le relative specificità curriculari.

I decreti ministeriali determinano, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano a ogni attività formativa e a ogni ambito disciplinare, rispettando il vincolo che la somma totale dei crediti riservati non possa essere superiore al 66%.

6.11.3. Terzo ciclo

Anche nei corsi di studio di 3° ciclo elementi quali la scelta delle materie curriculari, la definizione dei programmi di studio, il numero delle ore o dei crediti, ecc. sono disciplinati da ciascuna università.

6.12. Metodi didattici

I docenti sono liberi di scegliere i metodi didattici; non esiste un'autorità incaricata di scegliere la metodologia da seguire. Possono essere date indicazioni metodologiche che, però, hanno valore di suggerimenti ma non carattere vincolante. L'uso di nuove tecnologie si va sempre più diffondendo, come anche i seminari, i lavori di gruppo e l'interdisciplinarietà. È rimessa alla libera determinazione dei docenti, attraverso il loro organo collegiale, la scelta del materiale didattico, il cui uso, sia da parte dei docenti che degli studenti, è gratuito.

6.12.1. Istruzione superiore non universitaria

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici delle istituzioni dell'*Afam* (cfr. [6.11.1.]).

6.12.2. Istruzione superiore universitaria

Con la riforma prevista dal Regolamento 509/1999, entrata in vigore con l'anno accademico 2001/02, le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.

Lo strumento per la revisione del tradizionale impianto didattico dei corsi è il credito. L'introduzione del *credito formativo universitario* (CFU) risponde all'esigenza di contrastare la mancata saldatura tra la durata legale e quella effettiva dei corsi di studio, e di contenere l'alto tasso di abbandono degli studi universitari.

Queste ne sono le caratteristiche:

- i *crediti formativi universitari* rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale. A un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro per studente;
- la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
- i regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;

- le università possono riconoscere come *crediti formativi universitari*, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Nel quadro della sempre crescente mobilità degli studenti universitari, soprattutto nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, e delle problematiche connesse al riconoscimento dei titoli di studio universitari, si pone l'esigenza di stabilire criteri di corrispondenza tra i *crediti formativi universitari* (CFU) e l'European Credit Transfer System (ECTS – sistema europeo di trasferimento dei crediti). Nell'ECTS, 60 crediti corrispondono a un anno di studio (in termini di carico di lavoro); 30 crediti corrispondono a un semestre e 20 a un trimestre.

6.12.3. Terzo ciclo

Per quanto concerne i corsi di *Dottorato di ricerca*, la principale metodologia di insegnamento è insita nella natura stessa di questa tipologia di studi universitari, i quali sono finalizzati all'approfondimento delle metodiche proprie della ricerca scientifica.

Per quanto concerne i metodi didattici utilizzati nei corsi di *Specializzazione di secondo livello* e nei corsi di *Master universitario* di secondo livello, vale quanto già esposto ai punti [6.12.] e [6.12.2.].

6.13. Valutazione degli studenti

6.13.1. Istruzione superiore non universitaria

Per le istituzioni dell'*Afam*, la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo e le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode, sono demandate ai regolamenti didattici (cfr. [6.11.1.]).

6.13.2. Istruzione superiore universitaria

Le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di Ateneo, con la limitazione concernente l'obbligo di una votazione in trentesimi per ogni esame (scala 0-30, con 18 come voto minimo) e in centodecimi per la prova finale (scala 0-110, con 66 quale voto minimo). Al valore massimo di ciascuna delle due scale valutative si può aggiungere la Lode come nota di particolare merito (30 e/con lode; 110 e/con lode).

In base al nuovo sistema dei *crediti formativi universitari* [6.12.2.], per conseguire la *Laurea (L)* lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, e aver discusso davanti alla Commissione d'esame una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e/o nel laboratorio, in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

Per conseguire la *Laurea specialistica* lo studente dovrà acquisire ulteriori 120 CFU, per un totale di 300 CFU nell'intero quinquennio, e discutere davanti alla Commissione d'esame un elaborato scritto, sempre in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo; la legislazione nazionale specifica che si deve trattare di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un docente (relatore della tesi).

6.13.3. Terzo ciclo

Nel caso dei corsi di *Dottorato di ricerca*, anche le modalità di valutazione sono definite a livello di singola università. In genere al termine degli studi lo studente presenta la tesi, che è oggetto di discussione pubblica ed è valutata da un collegio di docenti esperti della materia.

Per quanto concerne i corsi di *Specializzazione di secondo livello* e quelli di *Master universitario* di secondo livello, i criteri di valutazione e le relative prove sono decisi dalle singole università.

6.14. Avanzamento degli studenti

6.14.1. Istruzione superiore non universitaria

Il riconoscimento totale o parziale dei *crediti formativi universitari* acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'*alta formazione artistica e musicale* o università o della formazione tecnica superiore (IFTS), compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.

Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Al Diploma accademico di secondo livello, Diploma accademico di specializzazione e Diploma di perfezionamento o Master si accede, oltre che con il Diploma accademico di primo livello, anche con la Laurea (L).

6.14.2. Istruzione superiore universitaria

In ambito universitario non esistono norme che limitano il tempo entro cui deve essere conseguito un titolo di studio. Con riferimento ai corsi di *Laurea* del vecchio ordinamento, ciò ha comportato, come conseguenza, che il numero degli studenti cosiddetti fuori corso (quelli che non conseguivano la Laurea entro la durata legale del relativo corso di studi) era notevole. Secondo i dati relativi all'anno accademico 2001/02, su un totale di 1.658.000

iscritti, quelli in regola col corso di studi erano 960.000. In base ai calcoli del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario [2.6.1.], in pratica l'universitario italiano medio si laureava a 27 anni e impiegava circa 7-8 anni a completare i suoi studi (mediamente due o tre anni in più rispetto al dovuto). Molto alto era anche il tasso degli studenti che abbandonavano l'università senza conseguire alcun titolo di studio. Questo, insieme all'alto numero di abbandoni, è stato uno dei motivi della riforma universitaria che ha introdotto i due livelli di Laurea (*Laurea (L)*) e *Laurea specialistica/magistrale*).

Attualmente i regolamenti didattici di Ateneo determinano le procedure e i criteri con cui la struttura didattica che accoglie lo studente che ha deciso di proseguire gli studi in altro corso della stessa Università, ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, procederà al riconoscimento totale o parziale dei *CFU* acquisiti. Gli stessi regolamenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Sempre ai regolamenti didattici di Ateneo è demandata l'organizzazione di un servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di un servizio di tutorato per gli studenti in ogni corso di studio.

6.14.3. Terzo ciclo

In tutte le tipologie di corsi del 3° ciclo le modalità di passaggio da un anno al successivo sono determinate da ogni singola università.

6.15. Certificazione

6.15.1. Istruzione superiore non universitaria

Le istituzioni dell'*Afam* rilasciano i seguenti titoli:

- *Diploma accademico di primo livello*, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 180 *CFU* (3 anni);
- *Diploma accademico di secondo livello*, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 120 *CFU* (2 anni);
- *Diploma accademico di specializzazione*, conseguito al termine del relativo corso; non è stato stabilito un numero di *CFU* minimo;
- *Diploma di perfezionamento o Master*, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 60 *CFU* (almeno 1 anno).

Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 *CFU*.

I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

Le istituzioni rilasciano un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei (Diploma supplement), le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6.15.2. Istruzione superiore universitaria

Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) per il I ciclo:

- *Laurea (L)*; i corsi hanno una durata legale di 3 anni (corrispondente a 180 CFU).

b) per il II ciclo:

- *Laurea specialistica/magistrale*; i corsi durano altri 2 anni (pari a 120 CFU), successivi ai 3 anni della *Laurea (L)* triennale. Un numero ristretto di corsi di Laurea specialistica/magistrale (medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, farmacia, architettura, giurisprudenza) ha una durata di 5 anni (6 per medicina e chirurgia). Tali corsi, ai quali si accede con il *Diploma di istruzione secondaria superiore* e dopo aver superato un esame di ammissione, sono regolati dalle direttive dell'UE.
- *Diploma di specializzazione* di primo livello; i corsi possono essere istituiti in applicazione di specifiche leggi italiane o di direttive dell'UE. Vi si accede con la Laurea (L) e l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso.
- *Master universitario* di primo livello; vi si accede con la Laurea (L); la durata è di minimo 1 anno, il numero complessivo di CFU non deve essere inferiore a 60.

Il Rettore dell'Università, in quanto legale rappresentante dell'Università medesima, è l'autorità responsabile del rilascio dei titoli di studio. I titoli universitari hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano alle professioni regolamentate. Essi aprono l'accesso agli *esami di Stato per l'abilitazione alla professione* il cui superamento permette l'iscrizione al relativo albo professionale.

I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente per conseguire un determinato titolo.

6.15.3. Terzo ciclo

Le Università rilasciano i seguenti titoli:

- *Dottorato di ricerca*; gli studi devono avere una durata di almeno 3 anni; vi si accede con la *Laurea specialistica/magistrale*, l'ammissione è subordinata a un concorso.
- *Diploma di specializzazione* di secondo livello; i corsi possono essere istituiti in applicazione di specifiche leggi italiane o di direttive dell'UE; vi si accede con la *Laurea specialistica/magistrale* e l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso; si consegue dopo avere maturato fra i 180 e i 360 CFU;
- *Master universitario* di secondo livello; gli studi hanno la durata minima di 1 anno pari ad almeno 60 CFU;

Il tutto è disciplinato dai singoli regolamenti didattici di Ateneo.

Gli istituti dell'*Afam* rilasciano il *Diploma accademico di formazione alla ricerca* al termine di corsi di durata triennale [6.4.3.] [6.5.3.] [6.6.3.].

6.16. Orientamento universitario/professionale, rapporto formazione/impiego

6.16.1. Istruzione superiore non universitaria

Non è possibile dare un'unica descrizione delle procedure che ogni istituzione mette in atto per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, anche perché queste non sono per lo più istituzionalizzate e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.

6.16.2. Istruzione superiore universitaria

L'orientamento agli studi universitari è attualmente basato su quattro fasi essenziali:

- una prima fase in cui l'attività di orientamento si svolge a livello di scuole secondarie superiori e si concretizza con la "preiscrizione" all'Università, non obbligatoria (fissata, di norma, al 20 dicembre);
- una seconda fase, al momento dell'iscrizione, di accoglienza presso le Università, per la quale è fondamentale l'apporto di docenti, tutor e colleghi più anziani delle singole facoltà;
- una terza fase che prevede iniziative di affiancamento didattico per la progressione negli indirizzi di studio prescelti, nonché sostegni per eventuali cambi di facoltà e stage formativi;
- una quarta fase che prevede iniziative di orientamento professionale per approfondire la conoscenza degli sbocchi lavorativi.

È da sottolineare, poi, che sia all'interno che all'esterno delle Università risultano attivate molteplici iniziative volte a facilitare gli sbocchi occupazionali. A tal fine le Università promuovono la costituzione di consorzi e convenzioni con imprese, che prevedono borse di studio, stage e tirocini, ecc. Con Decreto Ministeriale 509/1999, infine, l'orientamento è stato incluso tra le attività formative che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo.

Lo stage o tirocinio può essere effettuato durante gli studi universitari o dopo la loro conclusione, in combinazione con l'esame di Stato, secondo quanto previsto dalla legge per l'accesso alle professioni regolamentate (ordini professionali e rispettivi albi). Il tirocinio o stage può essere previsto esplicitamente dall'ordinamento didattico di un corso (sia esso di diploma universitario, di laurea o di livello post-laurea), può essere previsto da programmi internazionali come il programma "Leonardo da Vinci" dell'Unione europea, o può essere effettuato in forma libera, sulla base di un'offerta aziendale agli studenti e ai docenti, con o senza una preventiva convenzione tra azienda e università, con o senza riconoscimento accademico.

La legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" stabilisce, con l'articolo 18 "Tirocini formativi e di orientamento", i criteri generali per l'effettuazione di tirocini e stage. In particolare, si stabilisce che: gli stage siano svolti

nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, e sulla base di convenzioni fra i soggetti coinvolti (università, associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti pubblici, ecc.); i tirocinanti siano assicurati (responsabilità civile e infortuni sul lavoro); sia prevista la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; sia possibile riconoscere alle attività svolte un valore come credito formativo.

Sulla base di quanto indicato, le associazioni delle aziende private e le università stipulano convenzioni-quadro, regolando così in modo uniforme l'offerta di stage delle singole imprese. In alcuni casi alle convenzioni aderiscono anche enti locali, enti pubblici e associazioni professionali. Da parte loro, molte università hanno creato un "ufficio stage" per razionalizzare l'offerta di queste opportunità e diffondere più e meglio l'informazione fra gli studenti sui tirocini pratico-applicativi previsti istituzionalmente nei corsi universitari, sugli stage offerti in convenzione tra università e associazioni di imprese e sull'offerta "libera" di stage da parte delle aziende, che possono rivolgersi direttamente agli studenti o, più frequentemente, a docenti universitari che si impegnano a individuare candidati fra i loro studenti.

A fianco degli uffici stage operano anche, in molte sedi, associazioni studentesche specializzate nell'offerta di stage. Si tratta prevalentemente di associazioni internazionali che raggruppano gli studenti di determinate aree disciplinari (economia, ingegneria, diritto, medicina, ecc.) e che operano attraverso una rete di sedi locali. Anche molte associazioni fra laureati si occupano di creare collegamenti tra l'università e le aziende e di agevolare il passaggio dall'università al mondo del lavoro anche attraverso la promozione di stage.

La nuova organizzazione dei titoli accademici introdotta dalla riforma del 1999 e l'introduzione della laurea (L) (triennale) e della laurea specialistica hanno provocato una riorganizzazione delle libere professioni e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato (DPR 328/2001). Le professioni interessate al riassetto sono finora tredici: i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, gli architetti, gli assistenti sociali, gli attuari, i biologi, i chimici, i geologi, i geometri, gli ingegneri, i periti agrari, i periti industriali, gli psicologi. Gli albi professionali gestiti dagli Ordini e dai Collegi sono divisi in due sezioni, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita nella formazione universitaria: alla sezione

A si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; alla sezione B si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (L). Nelle sezioni degli albi professionali possono essere istituiti distinti settori, in relazione a specifici percorsi formativi a cui corrispondono circoscritte e individuate attività professionali.

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto dei crediti formativi.

L'esame di Stato abilitante consiste in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Può essere previsto un periodo obbligatorio di tirocinio.

6.16.3. Terzo ciclo

Anche nel caso del *Dottorato di ricerca* e delle altre tipologie di studi di 3° ciclo (*corsi di Specializzazione* e di *Master universitario*, entrambi di secondo livello), le tematiche relative all'orientamento e alla transizione alla vita attiva, già illustrate nel paragrafo [6.16.2.], sono da ricondursi all'interno delle attività didattiche e delle metodologie dei singoli corsi di studio, e pertanto ricadono sotto la responsabilità della struttura didattica che gestisce i rispettivi corsi di studio.

6.17. Settore privato

A questo livello di istruzione vi sono tre tipi di istituti:

- istituti che rilasciano diplomi di livello superiore non universitario per l'esercizio di professioni altamente specializzate nel campo artistico. Questi istituti, istituiti e gestiti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica, qualora si adeguino a programmi e contenuti di scuole statali analoghe o a fini ritenuti di pubblico interesse, ottengono il riconoscimento legale dei titoli di studio rilasciati. Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Altri istituti non rispondenti ai requisiti suddetti possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme igieniche, di moralità e ordine pubblico, ma non rilasciare attestati con valore di titoli di studio.
- istituzioni per la formazione dei mediatori linguistici. Si rimanda a quanto descritto al paragrafo [6.5.1.].
- università e altri istituti di istruzione superiore. In Italia esistono da tempo Università non statali, legalmente riconosciute, sorte su iniziativa di privati (che hanno messo a disposizione il patrimonio necessario per il loro funzionamento) e di Enti locali, di associazioni o fondazioni che assicurano a questi istituti le necessarie risorse. La legge 29 luglio 1991, n. 243 chiarisce che le Università non statali operano nell'ambito delle norme dell'art. 33 della Costituzione, delle leggi che le riguardano nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria e possono ottenere dallo Stato contributi in base al numero degli studenti iscritti, dei corsi di studio attivati, dell'organico del personale docente e tecnico-amministrativo e delle condizioni finanziarie, con specifico riferimento alle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

L'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale va prevista nel quadro della programmazione dello sviluppo universitario e delle sue procedure e avviene mediante decreto del Ministro contestualmente all'approvazione dello Statuto e del Regolamento didattico di ateneo (DPR 27 gennaio 1998, n.25).

Se alle Università statali è riconosciuta ampia autonomia in ordine alle modalità di elezione, alla composizione e alle competenze dei vari organi universitari, ancora maggiore è l'autonomia normativa riconosciuta alle Università non statali, i cui Statuti, peraltro, prevedono in generale i principali organi esistenti nelle Università statali (Rettore, *Direttore amministrativo*, *Senato Accademico*, ecc.).

6.18. Varianti organizzative e strutture alternative

Per alcuni corsi universitari è stata prevista l'organizzazione degli studi a distanza. Le università possono attuare tale tipologia di organizzazione didattica, anche in forma di consorzio fra più università o con il concorso di altri Enti pubblici e privati.

I regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio disciplinano l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

6.19. Dati statistici

Tabella 1 - Popolazione studentesca universitaria in Italia – anno accademico 2004-2005

	Totale	di cui donne
Studenti iscritti	1.820.221	1.020.557
Studenti stranieri iscritti	38.298	22.130
Studenti iscritti in università statali	1.708.237	950.818
Studenti iscritti in università non statali	111.984	69.739
Studenti immatricolati al primo anno	331.893	183.277
Studenti immatricolati stranieri	8.758	5.118
Laureati	268.821	154.698

Tabella 2 - Docenti universitari – anno accademico 2004-2005

Professori ordinari:	18.071
Professori associati:	18.102
Ricercatori	21.229
Totale	57.402

Tabella 3 – Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) – Anno accademico 2004-2005

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	Totale	di cui: donne
Studenti iscritti	68.840	37.886
Diplomati	6.505	3.675
Docenti	8.852	2.962

Fonte: Miur – Ufficio Statistico

Capitolo 7

Educazione e formazione continua dei giovani usciti dal sistema di istruzione e degli adulti

7.1. Quadro storico

A partire dagli anni 50, l'Educazione degli Adulti ha avuto come obiettivo principale quello di combattere il fenomeno dell'analfabetismo, ampiamente diffuso nel Paese. Dalle scuole popolari, istituite nel 1947 (e soppresse nel 1982), si è passati ai *corsi di alfabetizzazione*, per il conseguimento del titolo di scuola primaria e ai *corsi per lavoratori* (c.d. 150 ore), per il conseguimento del titolo di *scuola secondaria di primo grado*.

Negli anni Sessanta sono state istituite le sezioni serali per lavoratori-studenti negli *istituti tecnici* (Circolare Ministeriale 8 marzo 1968 n. 140) e, nel decennio successivo, il loro sviluppo allargato agli *istituti professionali* ha imposto alcune importanti modifiche, tra cui quelle relative all'adattamento dei corsi alle specifiche esigenze degli adulti.

Le maggiori trasformazioni sono però intervenute negli anni 90, con la creazione dei *Centri Territoriali Permanenti* (CTP) e una maggiore diffusione dei corsi serali presso tutte le *scuole secondarie di secondo grado*, con le relative disposizioni di adeguamento e trasformazione.

I Centri Territoriali Permanenti (CTP)

Con Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 455 del 29 luglio 1997, sono stati istituiti i *Centri Territoriali Permanenti* (CTP) per l'istruzione e la formazione in età adulta. Essi sono nati dalla necessità di garantire un'offerta formativa più ampia e diffusa, che rispondesse in maniera più efficace alle diverse istanze sociali emergenti a livello nazionale. L'Ordinanza ha di fatto rimodellato il sistema dell'istruzione degli adulti, sopprimendo e coagulando i precedenti *corsi di alfabetizzazione* e i *corsi per lavoratori*. Il ruolo dei CTP come elemento di punta nell'educazione e nell'istruzione della popolazione adulta è stato ribadito nella *Conferenza Unificata Stato/Regioni* del 2 marzo 2000, nella quale si specifica che occorre assicurare “un'offerta formativa integrata tra Università, scuole e agenzie di formazione professionale” che trova “un punto di riferimento nei *Centri territoriali* per l'educazione degli adulti”.

I Corsi serali presso le scuole secondarie di secondo grado

La circolare ministeriale 7809 del 25 luglio 1990, ha dato un particolare impulso ai Corsi serali negli istituti secondari di *secondo grado*, più specificatamente nelle cosiddette "scuole serali". L'innovatività di tale circolare risiede non solo nell'idea della revisione dei

programmi da impostare secondo impianti modulari, ma anche nel superamento della classe “intesa come unità rigidamente definita nella composizione, nell'offerta formativa (...) e nella stessa collocazione fisica”.

Cinque anni dopo è stato promosso il progetto SIRIO, per modulare i programmi ordinari degli *istituti tecnici* alle specifiche esigenze degli studenti adulti. L'idea guida del progetto è stata quella di innestare una serie di elementi flessibili che tenessero conto dell'approccio al sapere in età adulta, dell'integrazione fra competenze di cultura generale e professionale, della valorizzazione dell'esperienza pregressa dagli studenti tanto in campo lavorativo che culturale.

Nell'Accordo della *Conferenza Unificata Stato/Regioni* del 2 marzo 2000 si precisa che questo settore, insieme ai *CTP*, costituisce "un altro baricentro dell'attività dell'EdA, in grado di fornire risposte alla domanda di cultura e di formazione di chi ha già il titolo dell'obbligo".

7.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La legge 53/2003 di riforma della scuola ha inserito, tra i principi e i criteri direttivi che definiscono il sistema educativo di istruzione e formazione, quello dell'“apprendimento in tutto l'arco della vita”. Per la realizzazione di tale finalità la stessa legge ha previsto un piano programmatico di interventi finanziari anche a sostegno “degli interventi per lo sviluppo dell'*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore* e per l'educazione degli adulti”.

Per dare attuazione al principio generale di apprendimento lungo l'arco della vita, nel settore dell'istruzione, secondo quanto emerge dai dibattiti in corso e riprendendo alcune sollecitazioni già espresse nell'Accordo del 2000, sono in fase di analisi alcune azioni di carattere strategico.

- Formulazione di una nuova normativa sull'EdA che regoli i rapporti interistituzionali e fornisca indicazioni generali di natura sistemica e organizzativa.
- Rafforzamento dell'interazione tra sistemi formativi, anche attraverso la creazione di un organismo tecnico nazionale.
- Valorizzazione e qualificazione dei *CTP* quali strutture di servizio per concorrere alla raccolta della domanda di formazione, all'orientamento rispetto all'offerta formativa territoriale e all'organizzazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito degli obiettivi definiti a livello locale e generale.
- Potenziamento dell'offerta formativa attraverso il rafforzamento degli accordi di rete tra *CTP* e Corsi Serali.
- Sviluppo delle misure di sistema messe in opera dal MIUR per la formazione del personale impegnato nell'EdA e per l'innovazione organizzativa, metodologica e didattica al fine di incrementare la partecipazione degli adulti alle attività formative e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.

7.3. Quadro legislativo specifico

Per quanto concerne i *Centri Territoriali Permanenti*, si richiamano:

- Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 "Educazione in età adulta. Istruzione e formazione". L'ordinanza ha previsto il funzionamento dei Centri Territoriali

Permanenti, con l'obiettivo di predisporre un servizio diretto a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento, al riorientamento e alla formazione professionale.

- Accordo sancito in Conferenza unificata in data 2 marzo 2000 –sulla "riorganizzazione e potenziamento dell'educazione permanente degli adulti". Con questo Accordo Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, in vista della necessità di riorganizzare l'educazione degli adulti nell'ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, hanno stabilito diverse nuove azioni per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione degli adulti. Il documento allegato all'accordo rileva l'esigenza di integrazione dei diversi livelli istituzionali, dei contenuti e dei modi degli interventi, delineando l'architettura del sistema EdA che passa da una organizzazione per sistemi chiusi ad una organizzazione di rete. In tal modo l'educazione degli adulti viene ad essere costituita dall'insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione professionale certificata), e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione nella vita associativa, educazione fisico-motoria) aventi per obiettivo la formazione di competenze personali di base nei diversi campi, trasferibili e certificabili.
- Direttiva ministeriale n. 22 del 06/02/2001 contenente "Linee guida per l'attuazione, nel sistema di Istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000". Nella direttiva, di durata pluriennale ed in corso di revisione, sono allegati due documenti: l'allegato A che rappresenta una nota tecnica per la progettazione e la certificazione dei percorsi individuali di alfabetizzazione funzionale degli adulti; l'allegato B che fornisce le indicazioni per la definizione dei dispositivi di certificazione e documentazione dei percorsi di educazione permanente degli adulti. Oltre ai corsi previsti dall'ordinamento scolastico per conseguire la licenza elementare, licenza media e il diploma di istruzione secondaria superiore, con questa direttiva i CTP sono invitati ad intraprendere nuove modalità formative, attraverso percorsi individuali, modulari e flessibili, al fine di favorire l'acquisizione dei linguaggi e delle competenze necessarie.
- Circolare Ministeriale n. 24 del 1/3/2006 contenente "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", nella quale viene sottolineato il ruolo fondamentale dei CTP nella integrazione dei ragazzi stranieri compresi tra i 15 e i 18 anni, soprattutto nel quadro della collaborazione da essi intrapresa con gli organismi di istruzione e formazione professionale.

Per quanto concerne i corsi serali presso le *scuole secondarie di secondo grado*, si richiamano:

- Circolari ministeriali n. 7809 del 25 luglio 1990 e n. 305 del 20 maggio 1997 relative all'organizzazione dei corsi serali. Le circolari hanno determinato lo sviluppo e la trasformazione dei Corsi serali negli scuole secondarie di secondo grado del settore professionale, dando nuovi orientamenti circa l'organizzazione didattica dei corsi, le iscrizioni, la valutazione, l'istituzione e formazione dei corsi, i corsi post-qualifica.
- Progetto Sirio, di diffusione di nuove modalità organizzative e didattiche negli istituti *tecnici*.

Oltre alla normativa di carattere generale indicata al par. [2.3.], si indicano:

- Accordo sancito in Conferenza unificata in data 28 ottobre 2004, tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di

Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi. L'accordo si colloca nella fase transitoria di attuazione della legge di riforma 53 del 2003 e stabilisce vari principi di carattere generale relativi alle qualifiche rilasciate. Tra questi assume una particolare rilevanza la necessità di valorizzare le qualifiche acquisite al termine dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e di estendere tale valorizzazione a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone (all'accordo sono allegati modelli per le certificazioni). In particolare, il punto 9) dell'Accordo si riferisce ai soggetti in obbligo formativo o che abbiano compiuto il diciottesimo anno, i quali possono accedere ai percorsi di formazione professionale sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento dei crediti formativi attraverso procedure trasparenti individuate dalle Regioni e dalle Province autonome.

- Ordinanza Ministeriale n. 87 del 3 dicembre 2004 "Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144". Contiene le disposizioni ministeriali in materia di passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, con i relativi modelli di certificazione.

7.4. Obiettivi generali

Come stabilisce l'Accordo del marzo 2000 i *CTP* sono "luoghi di concertazione e di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, per l'alfabetizzazione culturale e funzionale, il consolidamento e la promozione culturale, la rimotivazione e il riorientamento, l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze specifiche, di pre-professionalizzazione e/o di riqualificazione professionale".

In particolare, le attività dei centri riguardano:

- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

I Corsi Serali perseguono gli obiettivi di consolidamento delle competenze di base e di ampliamento delle stesse nella prospettiva di:

- qualificare giovani e adulti per i quali il titolo di scuola secondaria di primo grado non rappresenta più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa;

- consentire la riconversione professionale o lo sviluppo culturale di adulti già inseriti in ambiti sociali e lavorativi e che vogliono sviluppare il proprio progetto di vita, personale e professionale.

7.5. Tipi di istituti

Secondo quanto indicato dalla Ordinanza Ministeriale n. 455/97 i CTP:

- coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, insieme con le altre agenzie formative;
- gli Uffici Scolastici Regionali del MIUR istituiscono i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110 utenti;
- con il fine di favorire gli utenti, le attività possono essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
- d'intesa col Ministero di Giustizia, le iniziative vengono assicurate anche nelle sedi carcerarie per gli adulti e negli istituti minorili.
- ogni CTP è amministrativamente legato ad un'istituzione scolastica.
- l'incarico di coordinatore del CTP viene conferito al Dirigente Scolastico della scuola di cui al punto precedente.

I corsi serali istituiti presso le *scuole secondarie di secondo grado* prevedono:

- percorsi flessibili che valorizzino l'esperienza di cui sono portatori gli studenti, fondati sia sull'approccio al sapere in età adulta sia sull'integrazione di competenze relative alla cultura generale e alla formazione professionale;
- articolazioni di carattere modulare, che riguardano:
- l'orario delle lezioni (distribuzione su cinque giorni, raggruppamento di materie per area in funzione di eventuali intese con le regioni, dell'accesso ai laboratori ecc);
- il calendario scolastico (per consentire moduli intensivi e recuperi);
- l'aggregazione degli studenti in gruppi scolastici per livelli.
- in taluni casi vengono sperimentate forme di insegnamento a distanza, per le quali le singole scuole hanno attivato momenti di ricerca e progettazione volti all'inserimento graduale di tale strategia di apprendimento nella propria offerta formativa;
- circa la tipologia di tali corsi, va rilevato che il 64,4% delle sedi è costituita da istituti tecnici (tecnico commerciali e industriali), il 30% da istituti professionali (per i servizi commerciali e turistici e professionali di industria e artigianato), e soltanto il 6% dai *licei*.

7.6. Accessibilità geografica

Sia i CTP sia le Scuole Serali hanno una distribuzione nazionale, con la seguente ripartizione tratta dall'ultimo monitoraggio effettuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con l'INDIRE [9.6.1.] per l'anno scolastico 2003/04:

- I CTP sono in totale 540, 204 situati nel Nord, 93 nel Centro e 243 nel Sud del Paese e hanno coinvolto complessivamente 403.212 studenti. La regione con il maggior numero di CTP è la Campania (69), quella con il minor numero il Molise (3).
- Le "scuole serali" [7.2.] sono in totale 675, 280 situate nel Nord, 126 nel Centro e 269 nel Sud del Paese e hanno coinvolto complessivamente 65.073 studenti, in più di tremila classi. Le regioni con il maggior numero di scuole serali sono la Lombardia e la Puglia (rispettivamente 77), quella con il minor numero il Molise (3).

7.7. Condizioni di ammissione

Alle attività dei *CTP* possono accedere tutti gli adulti e i giovani adulti a partire dal quindicesimo anno di età privi del titolo della scuola primaria nonché quelli che, pur in possesso di tale titolo, vogliono rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.

Ai Corsi serali sono ammessi:

- i possessori del titolo di scuola secondaria di primo grado;
- coloro che hanno compiuto studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali);
- coloro che hanno maturato esperienze in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti non formali).

Il riconoscimento dei titoli è automatico nella prima ipotesi, mentre nelle altre occorre una valutazione caso per caso, sulla base di specifici accertamenti.

7.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

Per i *CTP* nessuna tassa è dovuta per l'iscrizione e la frequenza dei corsi.

Per i Corsi serali è prescritta una tassa della stessa entità dei corrispondenti corsi diurni.

Alle spese per il funzionamento dei CTP e dei Corsi Serali si fa prevalentemente fronte con:

- fondi di bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica;
- contributi erogati dallo Stato sulla base della legge 440 del 18 dicembre 1997 relativa al "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", destinato alla "piena realizzazione dell'autonomia scolastica ... e allo sviluppo della formazione continua e ricorrente" (art. 1 comma 1).

Ai predetti fondi possono aggiungersi:

- fondi CIPE;
- contributi delle Regione e degli enti locali.

7.9. Aiuti finanziari ai soggetti in formazione

Data la sostanziale gratuità dei corsi, non sono previste forme particolari di aiuti finanziari ai frequentanti. I contratti di lavoro di alcune categorie di lavoratori (primi tra tutti quelli dei metalmeccanici) prevedono permessi retribuiti per consentire la frequenza di corsi per il

conseguimento del diploma di scuola secondaria inferiore o, più raramente, di quello di scuola secondaria superiore.

7.10. Principali aree di specializzazione

L'offerta formativa dei *CTP* si riferisce alle seguenti tipologie di corso erogate:

- corsi finalizzati al conseguimento del titolo di scuola primaria o di scuola secondaria di primo grado (oltre il 15% dei 19.536 corsi effettuati dai CTP);
- corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (16,22% del totale);
- corsi brevi e modulari, di alfabetizzazione funzionale (68,44% del totale).

Riguardo alla tipologia di questi ultimi corsi, va rilevato che i più graditi sono stati i corsi per l'apprendimento dell'informatica o della multimedialità (40% del totale) ed i corsi di apprendimento di una lingua straniera (in particolare l'inglese, con una percentuale del 27,40%).

L'offerta formativa dei Corsi Serali appare notevolmente articolata. Gli indirizzi di studio più frequentati sono stati i seguenti:

- Triennio giuridico-economico-aziendale (36,62% del totale);
- Biennio giuridico-economico-aziendale (17,48%);
- Triennio geometri (11,00%);
- Biennio settore Industriale (5,73%);
- Triennio meccanica (5,44%);
- Triennio elettrotecnica e Automazione (5,39%);
- Biennio economico aziendale e turistico (5,04%);
- Tecnico della gestione aziendale informatica (4,70%);
- Triennio elettronica e telecomunicazioni (4,41%);
- Triennio informatica (4,18%)

Fonte: Monitoraggio EdA a.s. 2003/04 svolto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con INDIRE [9.6.1.].

7.11. Metodi didattici

Le scelte vanno rapportate al quadro delle disposizioni riguardanti l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento. In linea generale, si seguono i seguenti indirizzi:

- i piani di studio e la programmazione sono improntati ai criteri della flessibilità e della personalizzazione e supportati dall'utilizzazione di tecniche che consentano di suscitare interesse e partecipazione;
- si privilegia la strutturazione dell'offerta formativa per moduli;

- è considerato importante l'uso dei laboratori e delle nuove tecnologie;
- risultano essere fondamentali le fasi di accoglienza e di orientamento, specificamente previste, ad esempio, dall'O.M. 455/97 [7.3.];

La fase di negoziazione del percorso con ogni iscritto viene spesso effettuata mediante il "patto formativo".

7.12. Formatori

Nei *CTP* i docenti appartengono alle dotazioni organiche delle scuole statali di riferimento. L'organico di base di ogni *CTP* è composto da 5 docenti, distribuiti su 4 aree: area delle materie letterarie (2 docenti): area matematica (1 docente); area delle lingue straniere (1 docente); area tecnologica (1 docente). I docenti non devono essere in possesso di qualifiche particolari o di pregresse esperienze che, tuttavia, costituiscono titoli preferenziali.

Nelle scuole serali l'organico dipende dalla tipologia dei corsi attivati.

La funzione di tutoring viene realizzata da uno dei docenti del *Consiglio di classe*. Tale funzione è espressamente e formalmente assegnata attraverso una nomina che prevede modalità, tempi e controlli per il suo espletamento; è svolta all'interno dell'orario di insegnamento con eventuali modifiche dell'orario di *cattedra* o con l'attribuzione di ore eccedenti.

In particolare, costituisce compito del tutor l'aiuto ai singoli allievi in difficoltà rispetto:

- al loro inserimento nel sistema scolastico;
- all'attivazione di strategie idonee a colmare carenze culturali;
- all'assistenza per sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o dei percorsi formativi.

7.13. Valutazione/avanzamento dei soggetti in formazione

Fatta eccezione per i corsi che si concludono con l'esame per l'acquisizione del titolo di studio di istruzione secondaria di *primo grado* e di *secondo grado*, per i quali sono stabilite norme vincolanti in ordine alle prove d'esame e alla composizione della commissione esaminatrice, per tutti gli altri corsi esiste la più ampia libertà in ordine ai tempi, ai modi e ai criteri di valutazione degli allievi, decisioni rimesse ai docenti, ovviamente nell'ambito della normativa (numero minimo di giorni e ore di lezione, ecc.).

A livello di istruzione obbligatoria non si dà nessuna valutazione disciplinare né in corso di anno scolastico né in sede di esame, ma si tiene conto del reale livello culturale di partenza degli allievi e quello raggiunto.

7.14. Certificazione

I *CTP* rilasciano:

- l'attestato relativo al superamento della scuola primaria

- il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (oltre il 15% dei 19.536 corsi effettuati dai CTP);
- Attestati/certificazioni di partecipazione a corsi brevi e modulari, di alfabetizzazione funzionale.

Le scuole serali (istituti di istruzione secondaria di *secondo grado* che organizzano corsi serali) rilasciano:

- Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Diploma di qualifica professionale.

7.15. Rapporti formazione/lavoro

Il sistema fin qui descritto riguarda quella parte dell'educazione degli adulti rivolta alla formazione permanente finalizzata all'acquisizione di competenze di base, generali e professionalizzanti, erogate dalle istituzioni scolastiche statali.

Accanto a questo sistema, premesso che le leggi di riforma in corso di attuazione introducano sostanziali innovazioni al riguardo, vi è quello della formazione professionale regionale e quello della formazione continua che, in breve, riguardano, rispettivamente, la formazione professionale iniziale e quella successiva, rivolta ai lavoratori adulti, occupati o disoccupati, per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale. Per finire, si richiamano anche il sistema dell'*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore* volto a garantire una formazione tecnica di tipo superiore oltre che ai giovani, anche agli adulti, e l'istituto dell'apprendistato. Per quanto concerne quest'ultimo, la recente legge di riforma del mercato del lavoro (14 febbraio 2003, n. 30) distingue l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale, che riguarda i giovani tra i 15 e i 18 anni e l'apprendistato professionalizzante, che riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni.

7.16. Settore privato

Le attività di formazione continua possono essere svolte anche da privati. Le imprese, ad esempio, programmano attività di formazione per i propri dipendenti. Iniziative sono assunte anche da enti di formazioni, associazioni di categoria, associazioni professionali, ecc. Ancora, sul versante dell'offerta non formale, si segnalano le università popolari, le università della terza età, le associazioni ricreativo-culturali e di volontariato, le biblioteche, i musei, i teatri.

Alcune di queste iniziative possono essere finanziate, in tutto o in parte, da enti pubblici. I criteri di sovvenzione e le forme di controllo variano da ente a ente.

7.17. Dati statistici

1. Le sedi

CTP sul territorio nazionale: 540

Istituti di *istruzione secondaria di secondo grado* gestori di Corsi serali: 675

2. Le reti

Il 63,52% dei CTP ha attivato contatti di rete con altri organismi del territorio impegnati nell'Educazione degli Adulti.

Il 27,66% dei gestori di Corsi Serali ha attivato contatti di rete con altri organismi del territorio impegnati nell'Educazione degli Adulti.

3. Numero di corsi erogati dai CTP

2.966 finalizzati al conseguimento del titolo di studio

3.169 di integrazione linguistica e sociale per stranieri

13.371 brevi e modulari di alfabetizzazione funzionale

Totale: 19.356 corsi.

4. Gli iscritti

Presso i CTP: 403.212

Presso i Corsi serali: 65.073

Totale: 468.285 iscritti.

I giovani adulti (fino a 29 anni) sono risultati un terzo degli iscritti. Più del 26% quelli di età superiore ai 40 anni.

Le donne sono state il 56,20% dell'utenza complessiva.

5. I titoli e le certificazioni

Sono stati rilasciati 226.712 titoli di studio e certificazioni/attestati.

41.809 i titoli di studio, così suddivisi:

6.635 *licenze elementari*

18.883 di *licenze medie*

3.239 *diplomi di qualifica*

13.052 *diplomi di istruzione secondaria superiore*

6. Gli stranieri

Sono stati rilevati 119.989 partecipanti stranieri (il 25,62% dell'utenza complessiva), di cui il 51,39% donne e 46,61% uomini.

7. Le sedi carcerarie

Sono state rilevate 232 sedi di attività formative in luoghi di detenzione, presso i quali sono stati realizzati 949 corsi ovvero il 4,86% dell'offerta formativa nazionale.

Fonte: Monitoraggio EdA a.s. 2003/04 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con INDIRE [9.6.1.].

Capitolo 8

Insegnanti e personale dell'educazione

Gli insegnanti delle scuole statali si distinguono in:

- insegnanti delle *scuole dell'infanzia*;
- insegnanti *primo ciclo*: scuola primaria;
- insegnanti del *primo ciclo*: *scuola secondaria di primo grado*;
- insegnanti del *secondo ciclo*: *sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale*;
- insegnanti dell'istruzione superiore universitaria;
- insegnanti dell'istruzione superiore non universitaria;
- insegnanti di religione cattolica nelle *scuole dell'infanzia*, primarie e secondarie.

8.1. Formazione iniziale degli insegnanti

La legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione ha apportato profonde modifiche alla formazione iniziale dei docenti della *scuola dell'infanzia*, del *primo ciclo* e del *secondo ciclo*. Il Decreto Legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005, di attuazione della legge di riforma, definisce le nuove modalità di formazione e reclutamento degli insegnanti per i suddetti livelli di istruzione e detta le norme transitorie per il passaggio dal vecchio sistema a quello appena previsto. Quest'ultimo entrerà in vigore dall'anno 2006 e darà effettivi risultati dal 1° settembre 2008, data dalla quale entreranno nella scuola i primi docenti assunti e formati con le procedure e modalità stabilite dalla legge 53/2003. Per ulteriori dettagli, cfr. [8.1.2.].

Nel frattempo la formazione iniziale continua ad avvenire nelle università; per i docenti delle *scuole dell'infanzia* e primarie attraverso la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria; per i docenti delle scuole secondarie attraverso la frequenza, dopo la laurea, di apposite *scuole di specializzazione* a numero programmato (*SSIS*). I docenti che vogliono specializzarsi anche nel sostegno degli alunni disabili ricevono, sempre nell'ambito della formazione iniziale, una formazione aggiuntiva. La laurea in scienze della formazione primaria e il diploma di specializzazione abilitano all'insegnamento e costituiscono il

presupposto per la partecipazione ai concorsi a cattedra per l'assunzione nei ruoli, rispettivamente delle scuole dell'infanzia e primarie e nelle scuole secondarie.

Un discorso a parte va fatto per i docenti di religione cattolica. La legge 18 luglio 2003, n. 186 ne ha prevista l'immissione nei ruoli dello Stato, previo superamento di un concorso per titoli ed esami. I titoli sono quelli di qualificazione professionali previsti dal punto 4 della Intesa tra il MIUR e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e cioè: titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in Teologia; attestato di compimento del corso di studi teologici in un seminario maggiore; diploma di magistero in scienze religiose; diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose. Per la copertura dei posti, furono indetti, nel mese di febbraio 2004, dal MIUR, due distinti concorsi per titoli ed esami, uno per la *scuola dell'infanzia* e scuola primaria, l'altro per la *scuola secondaria di primo grado* e di *secondo grado*, riservati, in prima applicazione della legge, a docenti di tale materia con almeno 5 anni di servizio e in possesso, ovviamente, dei titoli di studio prima indicati. Il programma di esame comprendeva sia la conoscenza degli ordinamenti e della legislazione scolastica, sia degli ordinamenti didattico-pedagogici in relazione alla fascia di età prevista dal grado di scuola per il quale si concorre. Le prime nomine in ruolo sono state effettuate a decorrere dal 1° settembre 2005 sulla base delle graduatorie stilate al termine dei concorsi.

Non è prevista una formazione iniziale dei docenti dell'istruzione superiore universitaria e non universitaria.

8.1.1. Quadro storico

L'Italia, fino a pochi anni fa, era forse l'unico paese europeo a non essere dotato di uno specifico sistema di formazione di base degli insegnanti.

Se si esclude la particolarità degli *istituti magistrali* e delle *scuole magistrali* che formavano professionalmente i docenti del livello preprimario e primario, non vi era in Italia un sistema, inteso nel senso più ampio del termine, che avesse come propria finalità costitutiva della formazione del personale docente.

Peraltro, gli *istituti magistrali* di durata quadriennale rispetto a tutti gli istituti di *secondo grado* che hanno durata quinquennale, limitavano il loro intervento formativo al solo livello di istruzione secondaria, senza che la formazione conclusiva dei maestri avesse collocazione in ambito universitario.

Per i settori dell'istruzione secondaria, non esisteva alcuno istituto professionalizzante, nessuna specifica previsione formativa deputata specificamente alla docenza.

I laureati nelle diverse discipline provvedevano in proprio alla specifica formazione per svolgere l'attività di insegnante, che veniva riconosciuta, come è noto, attraverso l'*abilitazione* conseguita con i concorsi per le assunzioni.

Negli anni Novanta, con un lungo processo di adattamento che ha richiesto alle università una specifica strutturazione e la definizione di nuovi piani di studio, si è avviata in Italia una vera formazione universitaria dei docenti.

Per gli insegnanti destinati alla *scuola dell'infanzia* e alla scuola primaria sono stati previsti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria; per gli insegnanti laureati destinati alle scuole di istruzione secondaria è stata prevista la Scuola biennale di specializzazione.

I paragrafi che seguono descrivono la situazione attuale, con l'avvertenza che essa ha ormai carattere interlocutorio fino all'entrata in vigore della normativa prevista dalla legge 53/2003 e che, emanata nell'ottobre 2005, avrà effetti a partire dal 2006 [8.1.2.].

Istruzione preprimaria e primaria

Dal 1974, col decreto delegato n. 417 del 31 maggio, nel quadro di una disciplina unitaria del rapporto di lavoro del personale di tutti gli ordini di scuola, viene richiesta per tutti i docenti una formazione universitaria. Solo nel 1990, all'interno della riforma degli ordinamenti didattici universitari prevista dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, vennero però predisposti gli strumenti (laurea in scienze della formazione primaria e *scuola di specializzazione* per l'insegnamento nelle scuole secondarie) [8.1.1.] per dare attuazione a tale prescrizione.

Istruzione secondaria

Per l'insegnamento nelle scuole secondarie, sia inferiori che superiori (almeno per la grandissima maggioranza delle materie) è sempre stata richiesta la laurea. Con la legislazione del 1990 e i relativi decreti attuativi del 1997 la formazione degli insegnanti dell'istruzione secondaria avviene nelle *SSIS, scuole di specializzazione* attivate nel 1999/2000 e che resteranno attive fino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 53/2003, emanati il 17 ottobre 2005, ma operanti a partire dal 2006.

8.1.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione, ha introdotto nuove modalità di formazione e accesso all'insegnamento, prevedendo che la formazione iniziale dei docenti della *scuola dell'infanzia*, del *primo ciclo* e del *secondo ciclo*, sia affidata alle università ed alle istituzioni di *alta formazione artistica e musicale (AFAM)* [6.], e si svolga nei corsi di Laurea magistrale [6.15.2.] e nei corsi di Diploma accademico di secondo livello [6.15.1.]. Il primo decreto attuativo dell'art. 5 della legge di riforma, concernente la "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento" è stato emanato il 17 ottobre 2005 e avrà effetto a partire dall'anno 2006 e successivi.

Il Decreto Legislativo n. 227 afferma che i corsi di *Laurea magistrale* [6.15.2.] e i corsi di *Diploma accademico di secondo livello* [6.15.1.] avranno carattere specialistico con riferimento ai diversi settori scolastici di destinazione del personale insegnante; la formazione avrà pari dignità e sarà finalizzata all'acquisizione delle competenze disciplinari, didattiche organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche che caratterizzano il profilo formativo e professionale dei docenti stessi. Nell'ambito della specializzazione dei corsi, quelli destinati ai docenti dell'istruzione secondaria cureranno, tra l'altro, anche gli approfondimenti disciplinari e in tutti i corsi di formazione iniziale sono previste attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica di alunni e alunne in situazione di handicap.

La programmazione degli accessi ai corsi sarà determinata, come avviene già, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche, maggiorato del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.

L'accesso ai corsi di *Laurea magistrale* per i docenti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati verificata dagli atenei secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del MIUR.

Programmazione degli accessi, selezione dei candidati e loro condizione formativa minima costituiscono elementi essenziali di un sistema che intende finalizzare risorse e interventi formativi, ridurre il più possibile la dispersione dell'azione, eliminare la casualità di interazione fra formazione di base e azione professionale.

Per la qualificazione del nuovo sistema formativo di base, la legge prevede per i docenti la possibilità di stage all'estero; dispone altresì, per tutti coloro che hanno conseguito la *laurea magistrale*, il cui esame finale ha valore abilitante a uno o più insegnamenti, che l'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche sia subordinato all'iscrizione, con domanda del candidato stesso, all'Albo regionale e allo svolgimento di un anno di applicazione attraverso apposito contratto di inserimento formativo al lavoro, stipulato dal *Dirigente scolastico* con il docente medesimo.

Durante l'anno di applicazione l'insegnante sarà seguito da un tutor che lo accompagnerà nell'attività di insegnamento e lo indirizzerà anche verso attività formative connesse all'esperienza didattica in corso, coordinate dal *Centro di Ateneo o di Interateneo*.

Alla fine dell'anno di applicazione il docente abilitato sarà valutato dal Comitato per la valutazione del servizio [2.6.4.1.] il quale formulerà, sentito anche il tutor, un giudizio e attribuirà un punteggio. Il superamento positivo dell'anno di applicazione permetterà al docente di partecipare al concorso a posti di insegnamento nelle scuole statali. Il concorso sarà bandito con scadenza triennale.

Al momento, le problematiche in corso sono alimentate dalle richieste di stabilizzazione del personale precario. Nell'ultima legislatura 2001/06 sono stati immessi in ruolo circa 150.000 docenti. Tuttavia, altre decine di migliaia di insegnanti attendono la stabilizzazione; gli effetti pratici della riforma saranno visibili nel 2008 e nel frattempo sarà necessario gestire la fase interlocutoria con soluzioni rispetto all'oggetto del dibattito. Il decreto n. 227 del 17 ottobre 2005 riserva, ogni anno, il 50% dei posti vacanti per la stabilizzazione del personale precario e il restante 50 ai concorsi per titoli ed esami. I concorsi saranno banditi a cadenza almeno triennale secondo le esigenze e rispettando l'autonomia delle istituzioni scolastiche; il MIUR, inoltre stabilirà, con uno o più decreti le classi di *abilitazione* sia per la *scuola secondaria di primo grado* che di *secondo grado* tenendo anche conto della riforma dei cicli secondo la legge 53/2003.e del decreto attuativo 226/2005 che ha determinato i nuovi indirizzi dei *licei* [5].

8.1.3. Quadro legislativo specifico

Istruzione preprimaria e primaria

La legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari prevede per questi insegnanti un corso di laurea in scienze della formazione primaria di quattro anni, articolato in un biennio comune e in due indirizzi successivi, uno per la *scuola dell'infanzia* e uno per la scuola primaria (cfr. [8.1.4.]). I docenti ammessi in ruolo in precedenza con il possesso del diploma quadriennale, continuano a insegnare fino al loro pensionamento.

Istruzione secondaria

Per insegnare nelle scuole secondarie, la formazione iniziale continua ad avvenire nelle Università. L'*abilitazione* si consegue nelle *scuole di specializzazione* per l'insegnamento secondario (*SSIS*) previste dalla legge n. 341 del 1990, di durata biennale, e costituisce titolo per partecipare ai concorsi a *cattedre*. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione. Continuano a insegnare i docenti ammessi in ruolo in precedenza, anche se privi dei suddetti requisiti ma in possesso di laurea e di *abilitazione all'insegnamento* conseguita in corsi o concorsi ordinari o riservati.

8.1.4. Istituti, livello e modelli di formazione

Istruzione preprimaria e primaria

Non esistono centri specifici dedicati alla formazione iniziale dei docenti, ma questa avviene nelle università.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il *diploma di istruzione secondaria superiore* di durata quinquennale.

Il modello di formazione per gli insegnanti dell'istruzione preprimaria e primaria è di tipo simultaneo, infatti il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la *scuola dell'infanzia* e l'altro per la scuola elementare e il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione: per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'università può attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici e amministrativi responsabili.

L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

- almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola primaria e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola dell'infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all'area n.1 (formazione per la funzione docente [8.1.6.]);
- almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola primaria e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola dell'infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all'area 2 (contenuti dell'insegnamento primario [8.1.6.]);
- almeno il 5% dei crediti complessivi è riservato a insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);
- il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola primaria, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2, opportunamente selezionati

in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola primaria.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi di base ai quali il diploma di laurea abilita all'attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate a esperienze nel settore del sostegno.

Istruzione secondaria

La formazione iniziale degli insegnanti dell'istruzione secondaria segue il modello consecutivo in quanto richiede il conseguimento di un diploma post-universitario di specializzazione presso le *SSIS*.

La *scuola di specializzazione* all'insegnamento secondario ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente a ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

- le lauree che danno accesso a una delle classi di abilitazione all'insegnamento;
- per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
- i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi.

La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i *Dipartimenti* interessati. L'università, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantisce con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di *abilitazione* e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

- almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 (formazione per la funzione docente è [8.1.6.]);
- almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area 2 (contenuti formativi degli indirizzi [8.1.6.]);
- nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

- valuta il percorso formativo compiuto nell'università, riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;
- definisce il curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;
- prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;
- disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri a una diversa *abilitazione* ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche in quella in scienze della formazione primaria.

Conseguito il diploma di specializzazione lo studente che lo desidera può concorrere per l'ammissione al 'modulo di sostegno' in cui sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi di base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate a esperienze nel settore del sostegno.

Il quadro viene modificato dal Decreto Legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005, che però avrà esecuzione a partire dal 2006 [8.1.2.].

8.1.5. Condizioni di ammissione

Istruzione preprimaria e primaria

Per accedere ai corsi di laurea (compreso il corso di laurea in scienze della formazione primaria) occorre il possesso del titolo di studio (*diploma di superamento dell'esame di Stato*), come previsto al termine del *secondo ciclo* di studi.

L'accesso ai corsi di laurea è subordinato al superamento di una prova d'esame in quanto il numero dei posti è programmato a livello nazionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Per l'anno accademico 2005/06 il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 ha fissato in 6.250 i posti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e in 47 i posti per gli studenti non comunitari residenti all'estero e ha ripartito tali posti tra le Università sedi del corso di laurea.

La laurea costituisce titolo per la successiva ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella *scuola dell'infanzia* e primaria. Il corso di laurea, di durata quadriennale e al quale si accede con qualsiasi *diploma di istruzione secondaria superiore* di durata quinquennale, si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la *scuola dell'infanzia* e uno per la scuola primaria.

Sono previste attività di tirocinio e specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili, che possono costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per posti di sostegno.

Istruzione secondaria

Per accedere alle *scuole di specializzazione* all'insegnamento secondario (*SSIS*) occorre il diploma di laurea e il superamento di un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili è predefinito e sono quindi ammessi coloro che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna università (soluzione di 50 quesiti a risposta multipla) integrata da una seconda prova (colloquio ovvero elaborato scritto atto a verificare la predisposizione del candidato alle discipline oggetto della *scuola di specializzazione*). Il numero dei posti disponibili è programmato a livello regionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Per l'anno accademico 2005/06 il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 ha fissato in 11.291 il numero dei posti disponibili ed ha ripartito tali posti tra le Università sedi delle (*SSIS*).

8.1.6. Curriculum, competenze specifiche, specializzazione

Una distinzione per materie si ha solo nella *scuola di specializzazione* per l'insegnamento secondario e corrisponde alle discipline esistenti nei corsi di studi di tale grado di istruzione.

Gli insegnanti formati per un livello di istruzione non sono qualificati per insegnare anche ad altri livelli, a meno che non siano in possesso anche della specializzazione per tali livelli.

Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea in scienze della formazione primaria e della *scuola di specializzazione* sono disciplinati dalle Università nei rispettivi regolamenti didattici in conformità ai criteri fissati col Decreto Ministeriale 26 maggio 1998. Tale decreto indica l'obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola di specializzazione, stabilisce i contenuti minimi qualificanti, le attività didattiche nonché le procedure di verifica e di valutazione del rendimento.

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:

- possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
- ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;
- esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
- inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
- continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

- rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;
- rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, all'interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;
- organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
- gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
- promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
- verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;
- assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

Per quanto riguarda il corso di laurea in scienze della formazione, l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

- Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi disabili;
- Area 2: contenuti dell'insegnamento primario. Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola dell'infanzia, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative;
- Area 3: laboratorio. Comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche;
- Area 4; tirocinio. Comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

Anche per la *scuola di specializzazione*, l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

- Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente;
- Area 2: contenuti formativi degli indirizzi. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere;
- Area 3: laboratorio. Comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi;
- Area 4: tirocinio. Comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

Le attività didattiche comprendono il laboratorio e il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10% dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20% dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25% dei crediti per la scuola.

Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici:

- disciplinano le attività didattiche, prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;
- definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre;
- determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;
- definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;
- possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

L'esame per il conseguimento del diploma di *laurea* o del *Diploma di specializzazione* comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

Per effetto del Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, il quadro normativo viene riformato, ma gli effetti si produrranno a partire dal 2006 [8.1.2.].

8.1.7. Valutazione, certificazione

I modi, le fasi e i criteri di valutazione non sono stabiliti da organi esterni ma dalle singole università nei rispettivi ordinamenti didattici. I titoli finali sono generalmente di due tipi: il diploma che si limita a indicare il tipo di laurea o di specializzazione con il voto conclusivo e il certificato che contiene anche l'indicazione degli esami sostenuti con i relativi voti.

Istruzione preprimaria e primaria

Al termine dei corsi di laurea gli studenti sostengono un esame secondo le modalità fissate dai rispettivi ordinamenti didattici.

La laurea in scienze della formazione primaria ha valore abilitante e consente l'ammissione ai concorsi a *cattedre* per il livello prescolare e primario.

Istruzione secondaria

Al termine delle *SSIS* gli studenti sostengono un esame secondo le modalità fissate dai rispettivi ordinamenti didattici.

Il *diploma di specializzazione* all'insegnamento secondario ha valore abilitante.

8.1.8. Percorsi alternativi di formazione

Non esistono percorsi di formazione alternativi per gli insegnanti dell'istruzione prescolare, primaria e secondaria.

8.2. Condizioni di servizio degli insegnanti

Gli insegnanti delle scuole statali sono titolari di diritti e di doveri stabiliti con leggi e con i contratti di lavoro. La libertà di insegnamento è garantita dalla Costituzione ed è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Quanto sarà detto in seguito si applica solo ai docenti delle scuole dello Stato. Ai docenti delle scuole non statali, invece, si applicano, sia per quanto riguarda lo stato giuridico che il trattamento economico, le condizioni previste dai contratti di lavoro stipulati con i gestori delle scuole.

Le condizioni di servizio degli insegnanti di *scuola dell'infanzia*, primaria e secondaria sono regolamentate in maniera sostanzialmente unitaria, soprattutto sotto il profilo normativo. (Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 e contratti collettivi di lavoro).

Le condizioni di servizio dei docenti dell'istruzione universitaria sono regolamentate solo per legge.

Le categorie del personale docente dell'istruzione universitaria sono:

- professori di ruolo: distinti in professori di prima fascia o professori ordinari e professori di seconda fascia o professori associati. Le due fasce hanno carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. Entrambe assolvono funzioni di insegnamento;
- ricercatori: hanno il compito di contribuire allo sviluppo della ricerca e di assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale;
- professori a contratto: il regolamento n. 212/98 emanato dal MURST dispone che le Università, al fine di fronteggiare particolari esigenze didattiche ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, possono stipulare, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contratti di diritto privato a tempo determinato (1 anno, rinnovabile per non più di 6 anni) con studiosi ed esperti, selezionati attraverso specifiche procedure;
- collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua: le Università, per le esigenze di apprendimento delle lingue, possono assumere collaboratori ed esperti di madre lingua, in possesso di laurea o di altro adeguato titolo universitario straniero, con contratto di diritto privato;
- lettori in scambio: in esecuzione di accordi bilaterali di cooperazione culturale, le Università - previa autorizzazione ministeriale - possono conferire a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di letteratura straniera.

Poiché le categorie stabili degli insegnanti universitari sono *professori ordinari*, *professori associati* e i ricercatori, le informazioni sulle condizioni di servizio che sono presenti nei paragrafi che seguono, si riferiscono a tali categorie.

8.2.1. Quadro storico

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

L'insegnante ha sempre avuto uno stato giuridico di dipendente dello Stato. Anche gli insegnanti elementari, in origine dipendenti comunali, sono diventati - prima (nel 1911) quelli dei Comuni piccoli e medi e poi (nel 1933) quelli dei grandi Comuni - impiegati statali. Per un lungo periodo di tempo ogni ridefinizione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha comportato modifiche anche allo stato giuridico ed economico degli insegnanti, ma attualmente il comparto scuola costituisce un settore del tutto autonomo, soggetto a una specifica contrattazione sindacale.

Agli inizi degli anni '90 è stata introdotta in ambito pubblico la privatizzazione dei contratti di lavoro, in analogia a quanto previsto per i settori privati. La riforma ha riguardato anche il comparto della scuola, con la conseguenza che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola viene definito in forma autonoma e privatistica con il solo vincolo, per la parte retributiva, di sottostare alle limitazioni finanziarie disposte dal bilancio dello Stato. Il contratto collettivo ha valore erga omnes purché sia stato sottoscritto da organizzazioni sindacali rappresentative di almeno la metà del personale (esistono regole

per definire tale rappresentatività che tengono conto del dato associativo e del dato elettorale attraverso cui si esprime la categoria).

A seguito della privatizzazione del contratto di lavoro, in tutti i comparti pubblici sono state previste specifiche relazioni sindacali per la definizione dei contratti integrativi e decentrati. Anche nella scuola è stata data attuazione a tale previsione, resa possibile anche dall'introduzione dell'autonomia scolastica e dal processo di decentramento, con l'elezione in ciascuna istituzione scolastica della rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) con potere di contrattazione integrativa di istituto, da attuare nel confronto con il *Dirigente scolastico* rappresentante legale dell'istituzione. Questa riforma delle relazioni sindacali ha consentito, su talune materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, di definire in sede decentrata modalità e criteri, ad esempio, per lo svolgimento dell'orario di lavoro, per il compenso accessorio legato a progetti e a prestazioni o incarichi aggiuntivi degli insegnanti.

Istruzione superiore

Il Testo Unico n. 1592 del 1933 articolava il personale docente dell'università in professori di ruolo e professori incaricati e prevedeva un concorso per titoli, aperto a tutti, per l'accesso ai ruoli. I professori erano assimilati agli impiegati civili dell'amministrazione statale.

È con la legge del 1958 che viene definito lo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. [8.2.2].

8.2.2. Dibattiti in corso e prospettive future

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Per quanto riguarda il comparto scuola, la discussione nel corso del 2005 si è concentrata soprattutto sui riflessi che la riforma del *primo ciclo* di istruzione, attuata dal Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, ha avuto sul corpo docente, con particolare riferimento alla istituzione del *docente tutor* a cui sono affidati compiti specifici di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e con il territorio di orientamento e tutorato degli allievi nonché della documentazione del percorso formativo compiuto da ogni studente.

Inoltre, il dibattito interessa l'entrata in vigore del decreto del 17 ottobre 2005 sul sistema di reclutamento dei docenti [8.1.2].

Istruzione superiore

Preceduta da un intenso dibattito all'interno degli atenei, è entrata in vigore, dopo l'approvazione del Parlamento, la Legge 4 novembre 2005, n. 230 che riordina la docenza universitaria. Queste ne sono le caratteristiche principali:

- è introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari, che mira a garantire la qualità della docenza a livello nazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei. In luogo degli attuali concorsi banditi dalle università, che talvolta hanno dato luogo a eccessivo localismo e insufficiente selettività, viene introdotta una idoneità

nazionale quale presupposto per la successiva chiamata da parte delle università, sulla base di trasparenti procedure di valutazione comparativa;

- è introdotta la nuova figura di ricercatore a tempo determinato, essenzialmente dedicata all'attività di ricerca, che consentirà un massiccio ingresso di giovani nel sistema universitario, assicurando la necessaria formazione di professionalità elevate, sia per l'accesso alla docenza universitaria, sia per le esigenze del sistema produttivo, degli enti di ricerca, e più in generale del Paese;
- coniugando equità e merito, è data soluzione concreta all'annoso problema dei ricercatori universitari, che da molto tempo lavorano nell'università e non hanno ad oggi avuto adeguate opportunità per l'accesso alla docenza. A favore di queste figure sono previste riserve e maggiorazioni nell'ambito dei giudizi di idoneità a professore associato, che in pochi anni consentiranno il passaggio di tutti gli attuali ricercatori nella fascia degli associati, una volta superato il giudizio rigoroso e selettivo di idoneità nazionale;
- a tutti coloro che svolgono incarichi di insegnamento è attribuito il titolo di professore aggregato, quale riconoscimento dell'importante compito svolto;
- è introdotta in via legislativa la possibilità di chiamata diretta, sui posti di professore ordinario e associato, di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello, così da favorire il "rientro dei cervelli";
- sarà possibile attivare posti di professore straordinario di durata temporanea, sulla base di convenzioni con imprese o enti esterni, a totale carico dei medesimi;
- sono previste convenzioni di ricerca con imprese o enti esterni, che potranno prevedere compensi aggiuntivi a favore dei professori che vi partecipano;
- il trattamento economico dei professori universitari, che rimane articolato secondo il regime prescelto, a tempo pieno ovvero a tempo definito, è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Ai professori a tempo pieno è attribuita un'eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione a ulteriori impegni nelle attività di ricerca, didattica e gestionale e ai risultati conseguiti.
- i concorsi per la copertura dei posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato potranno essere banditi fino al 30 settembre 2013, con una priorità per gli attuali contrattisti e assegnisti, per i dottori di ricerca e per i borsisti post-doc.

È attualmente in preparazione il Decreto legislativo concernente le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari, che renderà operativa la Legge 230.

8.2.3. Quadro legislativo specifico

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Lo stato giuridico del personale insegnante ha la sua fonte normativa principalmente nel Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297 e nei contratti di lavoro del comparto scuola. La contrattazione collettiva integrativa, oltre che a livello nazionale, è prevista anche a livello provinciale e, dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia, anche a livello di scuola.

In attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, il rapporto di lavoro del personale docente è regolato da contratti individuali che possono essere a tempo indeterminato (per il personale prima di ruolo) e a tempo determinato (per il personale prima non di ruolo).

È di fondamentale importanza per il suo valore innovativo ricordare che, a seguito della riforma del rapporto di lavoro pubblico introdotta col Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le assunzioni non avvengono più attraverso atti unilaterali dell'Amministrazione (nomina), ma assumono la forma del contratto tra il docente e l'Amministrazione.

Di conseguenza la competenza a risolvere le relative controversie non appartiene più al Tribunale Regionale Amministrativo, ma al Pretore del lavoro.

Le condizioni di servizio del personale insegnante sono definite dal già citato Testo Unico e dal contratto di lavoro periodicamente rinnovato (3 anni).

Con la concessione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e con la riforma del MIUR [2.6.1.] i provvedimenti amministrativi concernenti il personale insegnante (ed anche il personale non insegnante) sono passati in parte alle competenze delle scuole e in parte a quella degli *Uffici Scolastici Regionali*, con possibilità, per questi di delega ai *Centri Servizi Amministrativi* che, come già detto, sono articolazioni periferiche dei suddetti Uffici Regionali.

Istruzione superiore

La base normativa che definisce i ruoli e le condizioni di servizio è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che ha riordinato la docenza universitaria.

Le modalità concorsuali per accedere ai ruoli universitari, sono state definite con la legge 3 luglio 1998, n. 210 (cfr. [8.2.5.]) e con il relativo regolamento di esecuzione.

È il MIUR che propone modifiche legislative alle condizioni di servizio dei docenti universitari, sentito anche il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) [2.6.1.].

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. [8.2.2.].

8.2.4. Politica di pianificazione

Una vera politica di programmazione ha stentato finora a farsi strada. Solo in tempi recenti, con l'ultima riforma universitaria, sono stati previsti, per l'accesso ai corsi di laurea per l'insegnamento primario e alle *scuole di specializzazione* per l'insegnamento secondario (*SSIS*), posti limitati in base ai posti che si renderanno disponibili per effetto di pensionamenti e dell'andamento demografico della popolazione studentesca.

8.2.5. Accesso alla professione

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Esistono solo due tipi di contratto di assunzione: a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La selezione per l'assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato avviene tramite concorsi per esami e titoli oppure per soli titoli.

Ai concorsi per esami e titoli sono ammessi, per le *scuole dell'infanzia* e primarie, coloro che sono in possesso della laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole secondarie, i diplomati delle *SSIS* (cfr. [8.1.4.]). Chi supera l'esame non acquisisce la definitiva titolarità del posto, ma viene inserito nelle graduatorie permanenti. Per accedere alla graduatoria permanente sono richiesti 2 requisiti: aver superato un concorso per titoli ed esami per la stessa tipologia di posto, aver prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato [8.2.6.].

Dopo la nomina a tempo indeterminato, il personale docente deve compiere un periodo di prova, durante il quale deve svolgere il servizio di insegnamento e partecipare a 40 ore di attività di formazione, organizzate al di fuori del normale orario di insegnamento e di aggiornamento. Il corso di formazione ha la durata di un anno scolastico. L'anno di formazione, secondo l'art. 67 del nuovo contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 24 luglio 2003, può realizzarsi attraverso specifici progetti attivati con la collaborazione di reti di scuole, nei quali devono trovare spazio particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza delle lingue straniere.

Il *Dirigente scolastico* nomina uno o più *tutor* dei neo-insegnanti a tempo indeterminato, su proposta del *Collegio dei docenti*, che dovrà tenere conto nella scelta delle oggettive competenze nel campo della metodologia e della didattica, dell'attitudine alle relazioni interpersonali e della disponibilità a condurre esperienze di formazione fra pari. Le attività dei tutor sono coordinate dal dirigente scolastico e assistite dagli Ispettori tecnici. In linea di massima ogni tutor dovrebbe assistere un solo neo-docente.

Sono altresì previste attività seminariali e di aggiornamento.

I contenuti della formazione riguardano principalmente i seguenti aspetti della professionalità: competenze metodologiche e didattiche; conoscenze psicopedagogiche; abilità relazionali e comunicative; conoscenze giuridiche e amministrative, con particolare riguardo alla partecipazione agli *organi collegiali* della scuola.

Devono inoltre essere trattate anche tematiche trasversali, quali l'orientamento, l'integrazione degli alunni in difficoltà o disabili, l'educazione alla salute, ecc. Dall'anno scolastico 2002/03 le 40 ore di formazione per gli insegnanti neo-assunti sono organizzate in modalità mista (25 online e 15 in presenza).

Al termine dell'anno scolastico, l'insegnante in prova deve compilare una relazione sulle attività e le esperienze di formazione e di insegnamento svolte, e deve discuterla con il *Comitato per la valutazione degli insegnanti* [2.6.4.1.] al fine della sua conferma nel posto. L'esito positivo non dà luogo al rilascio di certificazioni, ma determina la conferma dell'assunzione a tempo indeterminato.

Il reclutamento di docenti per posti di lavoro a tempo determinato disponibili per un solo anno scolastico viene effettuato sulla base di graduatorie di candidati in possesso del titolo di studio prescritto e aggiornate ogni tre anni (cfr. [8.2.6.]).

Le modalità di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche di breve durata, sono state fissate da apposito regolamento che vincola le istituzioni scolastiche a utilizzare apposite graduatorie del personale precario per la sostituzione dei docenti assunti. Pur vigendo dal 2000 un regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, attualmente queste non possono procedere all'assunzione di personale esterno alle suddette graduatorie e sono altresì vincolate a rispettare l'ordine di graduatoria. Il Decreto Legislativo 59/2004 prevede, però, che per gli insegnamenti e le attività facoltative nella scuola primaria (art. 7 comma 2 e 4) e nella *scuola secondaria di primo grado* (art. 10 commi 2 e 4), ove richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'*abilitazione all'insegnamento*, le istituzioni scolastiche possono stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie, contratti di prestazione d'opera con esperti, secondo modalità da definire.

Il quadro normativo è sostanzialmente mutato col Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 che però produrrà effetti a partire dal 2006 [8.1.2.].

Istruzione superiore

Per effetto del DPR 23 marzo 2000, n.117 di attuazione della legge n. 210 del 1998, che ha previsto procedure di reclutamento decentrate e non più a livello nazionale, i bandi di concorso per l'apertura dei posti di *professore ordinario*, di *professore associato* e di ricercatore, sono indetti dai Rettori delle singole Università.

Il concorso consiste nella valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni. Per il posto di *associato* è prevista altresì una discussione dei titoli e per quello di ricercatore due prove scritte e una orale.

La Commissione giudicatrice dei *professori ordinari* e dei *professori associati*, è composta da cinque componenti, di cui 4 esterni all'Università che ha bandito il concorso ed eletti dalla Comunità scientifica nazionale e solo 1 "interno". La Commissione per i ricercatori è costituita da 3 componenti, sempre elettivi, di cui 2 esterni e uno interno.

I procedimenti concorsuali devono concludersi entro 6 mesi con l'indicazione di un vincitore se si tratta del posto di ricercatore e di 2 idonei (nella fase transitoria di 3 idonei) nel caso dei *professori ordinari* e dei *professori associati*. Tra essi la Facoltà dell'Università che ha bandito il concorso ne può chiamare uno per la nomina in ruolo ma può anche deliberare di non chiamare nessuno. In quest'ultimo caso può chiamare idonei di concorsi espletati in altre Università ovvero bandire nuovamente il concorso. Se l'Università non adotta entro 60 giorni nessuna decisione per due anni non potrà procedere a nessuna chiamata.

Una modalità eccezionale di nomina senza concorso è prevista dall'art. 17 della legge 127/1997, che consente alle Università, nell'osservanza dei criteri stabiliti con Decreto Ministeriale, di procedere alla chiamata diretta di eminenti studiosi, di nazionalità italiana o straniera.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. [8.2.2.].

8.2.6. Status professionale

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

I docenti sono pubblici dipendenti ma con un contratto di diritto privato [8.2.1.]. Il loro rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale e dai contratti integrativi, contratti definiti in forma autonoma e privatistica con il solo vincolo, per la parte retributiva, di sottostare alle limitazioni finanziarie disposte dal bilancio dello Stato. Con il contratto a tempo indeterminato il docente entra a far parte della pianta organica della scuola e dei ruoli dello Stato. Con il contratto a tempo determinato il docente ha un rapporto di lavoro di carattere precario che si esaurisce, al massimo, al termine dell'anno scolastico.

Una volta ottenuta la nomina a tempo indeterminato, l'insegnante è inquadrato nella corrispondente *qualifica funzionale*, detta "area della funzione docente".

L'insegnante ha diritto alla sede di servizio e all'insegnamento corrispondente al tipo di scuola e al gruppo di discipline per le quali è stato assunto. Comunemente, per la scuola primaria si usa il termine *posto di insegnamento* e per quella secondaria *cattedra di insegnamento*. L'insegnante di scuola primaria ha titolo per insegnare tutte le discipline previste nell'ordinamento della scuola; nell'assegnazione degli ambiti disciplinari il *Dirigente scolastico* deve tenere conto della preparazione specifica per alcune discipline (musica, lingua straniera, ecc.), conseguita dall'insegnante nella sua formazione sia iniziale che in servizio, ma deve essere anche realizzata un'alternanza nell'assegnazione dei suddetti ambiti.

L'insegnante di scuola secondaria ha, fin dalla sua formazione iniziale, una preparazione specialistica per una o più discipline raggruppate per l'istituzione delle *cattedre* (per esempio, matematica e fisica). Con l'assunzione in servizio, egli acquisisce il diritto a insegnare la materia o le materie formanti la cattedra ottenuta.

Lo stato giuridico degli insegnanti comprende diritti e doveri che in molti casi sono comuni al personale delle scuole di ogni ordine e grado; alcune differenze sono rilevabili nell'orario di servizio e nel trattamento economico.

Gli insegnanti assunti con un contratto a tempo determinato hanno uno stato giuridico particolare. Sono previste varie forme di contratto a tempo determinato (supplenze):

- supplenza annuale: viene conferita dal dirigente del Centro servizi amministrativi provinciale, ha durata per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto) e utilizza la graduatoria provinciale;
- supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche: viene conferita dal dirigente del CSA provinciale, ha durata fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e utilizza la graduatoria provinciale;
- supplenza temporanea breve: viene conferita dal dirigente scolastico, ha durata breve rapportata all'assenza del docente da sostituire e utilizza la graduatoria di istituto.

I contratti a tempo determinato vengono conferiti sulla base di una graduatoria. Vi è proroga automatica del contratto, quando il docente continua l'assenza senza interruzione. Il docente che ha in corso un contratto a tempo determinato non può assumerne uno nuovo più favorevole, abbandonando quello in corso, a meno che la nuova proposta non preveda la supplenza fino al termine delle attività didattiche.

Istruzione superiore

Ai docenti universitari è stato sempre garantito uno stato giuridico particolare a garanzia della libertà di insegnamento. A eccezione del periodo fascista, non erano tenuti a prestare giuramento anche quando questo obbligo, ora abolito, vigeva per i docenti delle scuole primarie e secondarie. Godono pertanto dell'inamovibilità e della più ampia libertà didattica e di ricerca, ma hanno il dovere di assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annue per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e di *laurea*.

Il loro stato giuridico è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980; lo stesso decreto detta le norme relative allo stato giuridico dei ricercatori. I predetti contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale (comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali). Tale attività didattica dovrà essere non inferiore a 250 ore annue e annotata su apposito registro.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. [8.2.2.].

8.2.7. Sostituzione degli insegnanti

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Alla sostituzione degli insegnanti assenti provvede il dirigente della scuola, nominando docenti iscritti in apposite graduatorie esistenti presso ogni scuola. Per l'iscrizione in tali graduatorie occorre possedere il prescritto titolo di *abilitazione all'insegnamento* o, in subordine, il relativo titolo di studio (laurea).

Mentre nelle *scuole dell'infanzia* e nelle scuole primarie la sostituzione avviene sin dal primo giorno di assenza del titolare, nelle scuole secondarie la nomina del supplente è consentita solo per le assenze di durata superiori a 10 giorni. Per le assenze di durata inferiore, il *Dirigente scolastico* provvede con il personale docente in servizio nella scuola e che, se ha un orario di *cattedra* inferiore a quello obbligatorio di 18 ore settimanali, è tenuto per le restanti ore (denominate ore a disposizione) a sostituire senza retribuzione i colleghi assenti.

In Italia gli aspiranti all'insegnamento con servizio a tempo determinato e in possesso dei relativi titoli richiesti sono iscritti in graduatorie permanenti ad esaurimento.

Istruzione superiore

Ai sensi della legge 4/1999 le supplenze possono essere conferite a professori ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o settore affine della stessa facoltà o, in mancanza, a professori di ruolo e ricercatori di altra Facoltà e dello stessa e o di altra Università. Le supplenze sono conferite con delibera del *Consiglio di Facoltà*.

8.2.8. Misure di sostegno per gli insegnanti

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Gli insegnanti nominati a tempo indeterminato, durante il periodo di prova che dura un anno scolastico, sono seguiti da un *tutor*, scelto tra i docenti della scuola. La funzione del *tutor* è essenzialmente quella di guidare e consigliare. Si può anche far rientrare nelle misure di sostegno, il corso di formazione al quale il docente neoassunto è tenuto a partecipare. Il sistema verrà in futuro modificato per effetto del Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 [8.1.2.].

Per quanto riguarda le misure rivolte a tutti gli insegnanti, esse si concretizzano essenzialmente nelle attività di aggiornamento che vengono proposte e gestite dall'Amministrazione Scolastica ovvero dagli Enti e Associazioni accreditate, a seguito del vaglio operato da un apposito Comitato Tecnico Nazionale, dal Ministero dell'Istruzione, anche in collaborazione con l'INDIRE [9.6.1.] e l'INVALSI [9.5.] a livello nazionale e, a livello regionale o locale con gli IRRE [9.6.1.], le Università e gli Enti di Ricerca. Con la circolare n. 81 del 26 ottobre 2005, il MIUR ha emanato norme per la predisposizione della programmazione relativa all'anno 2006 da parte degli IRRE, dell'INDIRE e dell'INVALSI.

Istruzione superiore

Non esistono forme strutturate di sostegno per gli insegnanti, ma in base all'autonomia universitaria le singole università possono costituire dei Centri servizi di supporto alla didattica e alla ricerca le cui finalità vengono definite di volta in volta nell'atto costitutivo.

8.2.9. Valutazione degli insegnanti

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Tranne il caso del docente nel periodo di prova, per superare il quale è necessario un giudizio non sfavorevole, non è prevista in via generale alcuna forma di valutazione dell'attività didattica del singolo docente. Le uniche due ipotesi sono:

- una valutazione, su iniziativa dell'Amministrazione Scolastica finalizzata a promuovere il procedimento di dispensa dal servizio per inidoneità didattica o per persistente insufficiente rendimento;
- una valutazione, su iniziativa del docente, che può chiedere al Comitato di valutazione esistente presso ogni scuola ([2.6.4.1.]) la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

Per la valutazione che riguarda l'attività della scuola nel suo complesso, si rimanda al capitolo [9.].

Istruzione superiore

Le uniche forme di valutazione previste sono i giudizi di conferma a cui sono sottoposti dopo 3 anni i professori straordinari di prima fascia, i *professori associati* e ricercatori [8.2.13.].

Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, attraverso un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università e denominato "Nucleo di valutazione interna degli atenei".

Dal 1999 (Legge 19 ottobre 1999, n. 370, articolo 1, comma 2) i Nuclei di valutazione raccolgono attraverso questionari anonimi le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sui docenti universitari.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. [8.2.2.].

8.2.10. Formazione continua

La formazione degli insegnanti durante il servizio è intesa come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento alla preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica" ed è considerata come un diritto del docente.

Non è meno importante della formazione iniziale e costituisce un diritto del docente, al quale corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di fornirla. Non è una condizione per ottenere una promozione dal momento che lo stato giuridico dei docenti non prevede promozioni, ma solo uno sviluppo di carriera di carattere economico legato agli anni di servizio [8.2.11.].

La formazione continua è offerta dall'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, dalle scuole, da Università, IRRE [9.5.], istituti pubblici di ricerca, nonché da enti e associazioni professionali riconosciute dal Ministero come soggetti qualificati sulla base della normativa vigente (Direttiva 90/2003). Le iniziative di formazione continua si svolgono, ordinariamente, fuori dall'orario di insegnamento ma il personale può usufruire di 5 giorni di permesso per partecipare ai corsi organizzati dall'Amministrazione, a livello centrale o periferico ed è considerato in servizio secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale.

Con Direttiva n. 47 del 13 maggio 2004, il MIUR ha definito gli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento, la ripartizione delle risorse disponibili e il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali (scuole, *Uffici Scolastici Regionali*, amministrazione centrale). La direttiva si colloca nel quadro della normativa europea in materia di formazione in ingresso e in servizio. Le linee di azione contenute nella direttiva sono funzionali al sostegno dei processi di riforma, alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole scuole e alla valorizzazione dell'auto-aggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del sistema istruzione.

Tra le forme di formazione continua su base volontaria, si possono citare le iniziative proposte dall'Indire [9.6.1.] che ha predisposto un'apposita piattaforma di formazione online, su incarico del MIUR:

- Formazione tecnologica: piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Fortic);
- Formazione sulla riforma: attivata nell'a.s. 2002/03 e svolta in base al DM 100 del 18 settembre 2002 di attuazione del Progetto Nazionale di Sperimentazione degli Ordinamenti scolastici;

- Formazione DM61: basata sul Decreto Ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003, si tratta di una formazione, su base volontaria, volta alla promozione del progetto nazionale rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria, finalizzato all'introduzione dell'alfabetizzazione informatica e della lingua inglese;
- PuntoEdu Riforma Dlgs. 59/2004: per l'anno scolastico 2004/05 si tratta dell'ambiente di apprendimento online per gli insegnanti iscritti ai corsi sulle innovazioni previste dal Dlgs. 59/2004.

La legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione dedica attenzione anche alla formazione continua, prevedendo l'istituzione, presso le università, di apposite strutture di ateneo o di interateneo con il compito di:

- provvedere alla formazione degli insegnanti cui sono affidati anche i rapporti, sulla base di apposite convenzioni, con le istituzioni scolastiche;
- promuovere e governare i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti. I centri di eccellenza avranno l'importante compito di contribuire alla formazione continua del personale docente in servizio, mediante iniziative di aggiornamento sui nuovi processi culturali e scientifici che possono interagire con il sistema di istruzione, sulle nuove tecnologie didattiche, e comunque su ogni elemento che investa la qualificazione professionale degli insegnanti con diretta ricaduta sull'azione formativa nei riguardi degli alunni;
- curare la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche.

Attualmente, la formazione continua è regolata secondo le indicazioni che seguono e che si riferiscono ai livelli di *scuola dell'infanzia*, primaria, secondaria di *primo grado* e *secondo ciclo*.

Il MIUR ha emanato la direttiva n. 45 del 4 aprile 2005 e n. 51 del 18 maggio 2005 per la formazione dei *Dirigenti scolastici* e del personale docente ed educativo per l'anno 2005/06. Le norme non si discostano da quanto sopra riportato.

Per quanto riguarda il livello di istruzione superiore, la formazione continua dei docenti universitari è affidata alle singole istituzioni e non esiste nessun tipo di formazione in servizio a livello nazionale.

8.2.10.1. Quadro storico

Negli ultimi decenni l'Amministrazione ha cercato, attraverso azioni legislative e lo stanziamento di fondi, di supportare le iniziative tese a migliorare le relazioni pedagogiche e le dimensioni organizzative. Negli anni più recenti, in particolare dal 1997 con la legge n. 59 del 15 marzo art. 21 (Autonomia delle istituzioni scolastiche) e la legge n. 440 del 18 dicembre (Disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa), si sono garantiti servizi e opportunità di formazione tese alla partecipazione, autonomia, responsabilità di ogni singolo docente legate anche alle riforme degli ordinamenti scolastici.

8.2.10.2. Quadro legislativo specifico

Mentre in passato l'aggiornamento è stato definito come un *diritto/dovere* del docente, ora l'accento è posto sul diritto del personale a essere formato e quindi sull'obbligo

dell'Amministrazione Scolastica di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. Sono previsti tre livelli di attività:

- a livello di istituzioni scolastiche singole o consorziate in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l'università, con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca per la programmazione delle iniziative di formazione, riferite non solo ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, ma anche a quelle ritenute prioritarie secondo quanto stabilito dalla apposita Direttiva ministeriale emanata annualmente (Art. 61 CCNL 2003). In questo ambito diventa di particolare interesse l'autoaggiornamento, infatti la direttiva n. 70 del 17 giugno 2002 ne indica le varie tipologie corsi di specializzazione universitaria, stage presso aziende ed ancora acquisto di libri e di software didattici, sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate, a siti telematici e canonici;
- a livello di amministrazione scolastica regionale, per i servizi di supporto alla progettualità delle scuole e per gli interventi perequativi o legati alle specificità territoriali o tipologie professionali; il livello regionale assume inoltre una particolare importanza in quanto è diventato la sede della programmazione e della gestione dell'attività di formazione nell'ambito degli obiettivi definiti come prioritari dalle annuali direttive ministeriali ed è stato individuato come livello di contrattazione decentrata;
- a livello centrale (Ministero) per i compiti di indirizzo, promozione, ricerca e differenziazione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento.

8.2.10.3. Organi decisionali per la formazione in servizio

Entro il 31 gennaio, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, il Ministro dell'Istruzione definisce gli obiettivi assunti come prioritari a livello nazionale, i criteri generali di ripartizione delle risorse, le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell'attività formativa. Per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, il Ministero, nella direttiva generale per l'azione amministrativa nel 2004 (prot. 287 del 16.1.2004) ha ribadito che gli interventi formativi devono essere funzionali al sostegno dei processi di riforma, nella progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa delle singole istituzioni scolastiche e alla valorizzazione dell'autoaggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del sistema istruzione.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla formazione, essi sono indicati nel contratto collettivo di lavoro e sono i seguenti:

- per il 60% alle scuole, in base al numero complessivo degli addetti, ivi compreso il personale ATA;
- per il 20% all'amministrazione scolastica periferica (regionale);
- per il 20% all'amministrazione scolastica centrale (Ministero).

Le ultime leggi di bilancio dello Stato hanno riconosciuto gli *Uffici Scolastici Regionali* come centri di responsabilità di spesa, pertanto la percentuale di assegnazione dei fondi a questi uffici è pari al 90% della somma complessiva stanziata.

È da sottolineare, come conseguenza della legge sulla parità (cfr. [3.16.]) , che le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle *scuole paritarie*, essendo queste ultime entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione.

8.2.10.4. Tipi di istituzioni

Il contratto collettivo integrativo del personale della scuola del 31 agosto 1999, confermato dal contratto del 24 luglio 2003, nel considerare superato il sistema dell'autorizzazione dei corsi di aggiornamento, ha introdotto il principio dell'accREDITamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di formazione. Il contratto distingue, tra i soggetti che offrono formazione per il personale, quelli di per sé qualificati (come le Università, i Consorzi universitari, gli IRRE e gli Istituti pubblici di ricerca), quelli qualificati a seguito di riconoscimento del Ministero (quali le associazioni professionali collegate a comunità scientifiche) e quelli accreditati sulla base di tassativi criteri e requisiti definiti dalla Direttiva 90/2003. Le istituzioni scolastiche singole o associate in rete, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture, oggetto di vigilanza e monitoraggio sono riconosciute come soggetti qualificati.

8.2.10.5. Condizioni di ammissione

Non ci sono norme particolari per le condizioni di ammissione ai corsi di aggiornamento e formazione in servizio, che è sempre su base volontaria.

8.2.10.6. Curriculum, durata, aree di specializzazione

Come detto al [8.2.10.3.] il Ministro definisce annualmente gli obiettivi prioritari della formazione in servizio, ma la scelta dei corsi da frequentare è assolutamente libera. Non esistono corsi obbligatori né è fissato un numero minimo di ore da destinare alla formazione in servizio.

8.2.10.7. Metodi

I corsi di aggiornamento offrono le più varie metodologie di insegnamento/apprendimento, che vanno dalla lezione tradizionale al lavoro di gruppo, al seminario, alle esercitazioni di laboratorio, al modello di formazione integrata e online.

8.2.10.8. Valutazione - Certificazione

Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al *Collegio dei docenti* le documentazioni e i materiali prodotti.

8.2.10.9. Rapporto formazione/lavoro

Non esistono forme di verifica istituzionalizzate su come, quanto appreso dalla formazione in servizio, venga poi tradotto nella pratica didattica.

8.2.11. Trattamento economico

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Il trattamento economico del personale docente è costituito da due voci:

- la prima (trattamento fondamentale) comprende lo stipendio, che ha assorbito dal 1° gennaio 2003 anche l'indennità integrativa speciale, prima calcolata separatamente; nel mese di dicembre di ogni anno viene inoltre corrisposta una tredicesima mensilità di importo pari al trattamento fondamentale spettante nel mese di dicembre; infine, ai docenti è corrisposto, se spettante, l'assegno per il nucleo familiare a carico;
- la seconda (trattamento accessorio) è legata alle eventuali prestazioni aggiuntive e all'ammontare del fondo stanziato per finanziare tali attività.

Si forniscono qui con riferimento al solo trattamento fondamentale, gli importi degli stipendi degli insegnanti, fissati per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.

Il personale docente è inquadrato nei seguenti livelli retributivi, indicati in euro al lordo e per 12 mesi, con l'avvertenza che dall'importo lordo della retribuzione vanno detratte cifre percentuali per l'importo progressivo sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e per contributi da versare al fondo di assistenza e previdenza.

Insegnanti di *scuola dell'infanzia* e primaria

Da 0 a 2 anni	17.582,23
Da 3 a 8 anni	18.057,22
Da 9 a 14 anni	19.520,02
Da 15 a 20 anni	21.228,70
Da 21 a 27 anni	22.887,02
Da 28 a 34 anni	24.523,25
Da 35 anni	25.741,51

Insegnanti di scuola secondaria di primo grado

Da 0 a 2 anni	19.082,50
Da 3 a 8 anni	19.609,37
Da 9 a 14 anni	21.331,19
Da 15 a 20 anni	23.313,53
Da 21 a 27 anni	25.238,19
Da 28 a 34 anni	27.126,29
Da 35 anni	28.525,83

Insegnanti di scuola secondaria di secondo grado

Da 0 a 2 anni	19.082,50
Da 3 a 8 anni	20.163,59
Da 9 a 14 anni	21.893,39
Da 15 a 20 anni	24.027,25
Da 21 a 27 anni	26.745,11
Da 28 a 34 anni	28.525,83
Da 35 anni	29.945,29

Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il contratto del 24 luglio 2003 fissa le misure del compenso orario lordo spettante per prestazioni aggiuntive all'orario di obbligo da liquidare a carico del bilancio della scuola nella misura di 28,41 euro per le ore aggiuntive di insegnamento e di 15,91 per le ore aggiuntive non di insegnamento.

Come risulta da uno studio reso pubblico nel 2003 dal MIUR (Fonte: Informa Scuola n.6 del 2003), la retribuzione annua lorda degli insegnanti in rapporto al PIL pro capite negli anni 1993-2001 ha subito le seguenti variazioni:

	Insegnanti <i>scuola dell'infanzia</i> e primaria		Insegnanti <i>scuole di primo grado</i>		Insegnanti <i>scuole di secondo grado</i>	
	1993	2001	1993	2001	1993	2001
Retribuzione iniziale	0,99	0,88	1,07	0,95	1,07	0,95
Retribuzione finale	1,51	1,29	1,68	1,42	1,76	1,4/8

Tutti gli insegnanti al momento della nomina ricevono il trattamento economico del livello iniziale, non esistendo al possibilità di essere inseriti in un livello superiore in base ai risultati degli esami o di precedenti esperienze professionali.

Istruzione superiore

Per i *professori di prima fascia*, la retribuzione si compone dello stipendio base, dell'*indennità integrativa speciale* e dell'assegno aggiuntivo per il *regime a tempo pieno*, se hanno optato per questo regime. Solo le prime due sono pensionabili.

Lo stipendio base è collegato a quello dei dirigenti generali di livello A dello Stato (ad esempio gli ambasciatori). Per chi ha optato per il *regime a tempo pieno*, la maggiorazione dello stipendio base è pari al 40 per cento.

La progressione di carriera si articola in 6 classi biennali di stipendio, con incrementi pari all'8% dello stipendio in atto alla nomina di *professore ordinario*.

I *professori di seconda fascia* hanno le stesse voci retributive dei *professori di prima fascia*, ma il loro stipendio è pari al 70% di quello spettante al professore di prima fascia.

Il trattamento economico dei ricercatori universitari che optino per il *regime a tempo pieno* è pari al 70% di quello spettante al *professore di seconda fascia a tempo pieno* di pari anzianità.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. [8.2.2.].

8.2.12. Orario di lavoro e congedi

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Gli obblighi di lavoro del personale docente comprendono:

- l'attività di insegnamento, che si svolge in non meno di 5 giorni alla settimana e per 25 ore nella scuola dell'infanzia, 24 ore (di cui 2 di programmazione) nella scuola primaria e 18 ore nella scuola secondaria; per il personale iscritto ai corsi di laurea, ai corsi di perfezionamento o alle SSIS, il Dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro; in eguale considerazione saranno tenute, nella redazione dell'orario di servizio, le esigenze dei docenti che operano, con compiti di supervisione del tirocinio, nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS);
- le attività aggiuntive di insegnamento, che devono essere deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa (POF). Il relativo compenso, non pensionabile, e le modalità di scelta dei docenti sono determinate in sede di contrattazione a livello di scuola ma il compenso, in ogni caso, non può essere aumentato in misura inferiore al 10% e le ore di insegnamento aggiuntive non possono superare le 6 settimanali;
- le attività aggiuntive (non di insegnamento) ma funzionali all'insegnamento; queste attività non trovano più una elencazione dettagliata, ma comprendono le prestazioni professionali individuate dal piano delle attività deliberate dal Collegio dei docenti (esempio: le attività di progettazione, ricerca, documentazione, aggiornamento). Queste attività non possono comunque superare le 40 ore annue e non comprendono più la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie, lo svolgimento degli scrutini e degli esami, la compilazione degli atti relativi alla valutazione, avendo il contratto di lavoro del 1999, confermato da quello del 2003, ritenuto, a differenze di quello del 1995, che questi adempimenti siano strettamente connessi con le attività di insegnamento e non suscettibili di una quantificazione in termini di orario;
- le funzioni strumentali al POF sono un'innovazione connessa alla concessione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. Tali funzioni sono identificate e attribuite dal Collegio dei docenti in coerenza col POF deliberato dalla scuola e con riferimento alle aree relative alla gestione del piano; al sostegno al lavoro dei docenti; agli interventi e servizi per gli studenti; alla realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti e istituzioni esterne alla scuola. Ai docenti indicati dal collegio per l'assolvimento di tali funzioni, è assegnata una retribuzione accessoria lorda, non pensionabile.

Dal 1989 il personale della scuola può optare per il regime di servizio a tempo parziale, che è di norma pari al normale orario di servizio. Tuttavia per tutelare l'unità dell'insegnamento delle discipline da impartire, l'orario parziale può essere calcolato in misura diversa dalla metà. Comunque la percentuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica.

Il trattamento economico viene percepito in proporzione all'orario di servizio prestato.

Il contratto del 1999, confermato da quello del 2003, ha introdotto ulteriori modifiche in materia di ferie, permessi e assenze, confermando anzitutto un trattamento differenziato tra docenti a tempo indeterminato (ex docenti di ruolo) e docenti a tempo determinato (ex supplenti).

I docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto, mantenendo la retribuzione, in ogni anno scolastico a:

- 30 giorni lavorativi di ferie, di cui 6 durante i periodi di attività didattica, fino a tre anni di servizio e a 32 dopo i primi tre anni; in caso di impedimento a usufruirne, in tutto o in parte, potranno essere usufruite entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica; ·
- permessi di 8 giorni complessivi per partecipare a concorsi o esami, di 3 giorni per lutto, di 3 giorni per particolari motivi personali o familiari documentati o autocertificati, di 15 giorni per matrimonio; di 5 giorni per partecipare a iniziative di aggiornamento; ·
- brevi permessi fino a 2 ore giornaliere (e per un massimo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento), da recuperare entro 2 mesi; ·
- assentarsi per malattia per un periodo di 18 mesi, con retribuzione intera per i primi 9 mesi, pari al 90% per i successivi 3 e altri 6 mesi;
- permessi parentali a tutela della maternità con retribuzione intera nel periodo di astensione obbligatoria. Questo periodo comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi, ma la legge 8 marzo 2000, n.53 prevede la possibilità di posticipare di un mese l'astensione prima del parto al periodo successivo al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Successivamente al periodo di astensione e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno di età del bambino. Inoltre, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
- permessi per ricoprire cariche pubbliche elettive.

I docenti possono inoltre - ma senza retribuzione - usufruire dell'*aspettativa* per motivi di famiglia, di studio e di ricerca, per incarichi e borse di studio nonché, per un anno scolastico, per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della Pubblica Amministrazione, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Ai docenti con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato con le seguenti limitazioni:

- le ferie sono proporzionali alla durata del servizio;

- se assunto con contratto stipulato per l'intero anno scolastico, o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico, con retribuzione intera per il primo mese di assenza e ridotta al secondo e terzo mese;

Istruzione superiore

Ciascun professore o ricercatore può optare tra il *regime a tempo pieno* e il *regime a tempo definito*. Il *regime a tempo pieno* è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, di consulenza o con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria. È invece compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali e dà titolo preferenziale per la partecipazione a consulenze e ricerche affidate alle Università, a mezzo di convenzioni o contatti, da altre pubbliche amministrazioni, enti o privati. Il *regime a tempo definito* è incompatibile con le funzioni di Rettore, *Preside di facoltà*, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione, *Direttore di dipartimento* e *Direttore dei corsi di dottorato di ricerca* e con l'esercizio del commercio e dell'industria. È compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza esterne.

L'impegno per l'attività di ricerca non è quantificabile; esso viene valutato attraverso una relazione sul lavoro scientifico svolto, presentata ogni 3 anni al *Consiglio di facoltà*.

In attesa di una specifica disciplina che regoli in modo organico, e in conformità con i principi dell'autonomia universitaria, il loro stato giuridico, i *professori ordinari* e i ricercatori usufruiscono delle tipologie di *congedo ordinario* e *congedo straordinario* e di *aspettativa* che spettano ai dipendenti pubblici.

Essi possono inoltre godere di un periodo di congedo per motivi di studio.

In particolare i professori e i ricercatori sono collocati d'ufficio in *aspettativa* per situazioni di incompatibilità con altre cariche, quali ad esempio l'elezione a cariche politiche, anche negli Enti locali, o la nomina a incarichi dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato.

Ulteriori forme di *aspettativa* e di limitazione dell'attività didattica possono essere disposte in conseguenza dell'attribuzione al docente di compiti di direzione di istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche e istituti o enti di ricerca a carattere regionale, nazionale o internazionale.

Questi periodi di *aspettativa* sono utili ai fini della progressione di carriera, del *trattamento di quiescenza* e di previdenza.

8.2.13. Promozione, avanzamento

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le possibilità di migliorare il trattamento economico fondamentale sono due:

- il decorso del tempo, in quanto ogni 6 anni, come indicato nelle tabelle riportate nel par. [8.2.11.] avviene il passaggio da una fascia stipendiale a quella superiore, purché il servizio sia stato prestato senza demerito, intendendo per demerito l'essere incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dello stipendio;

- il passaggio, mediante concorso, alla carriera di Dirigente scolastico o alla carriera ispettiva. Le modalità di accesso alla funzione dirigenziale scolastica sono esposte al par. [2.6.4.1.]. Alla carriera ispettiva si accede superando un concorso con 3 prove scritte e un colloquio sui tempi educativi e sulle competenze amministrative della funzione ispettiva, al quale sono ammessi, oltre ai dirigenti scolastici, anche gli insegnanti che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a 9 anni [8.4.].

I miglioramenti economici del trattamento accessorio non hanno carattere di generalità, in quanto sono legati alle attività aggiuntive di insegnamento (non più di 6 ore settimanali), alle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento oltre le 80 ore annuali di obbligo (esempio: le attività di progettazione, ricerca, documentazione, aggiornamento) e, limitatamente ai docenti scelti dal *Collegio dei docenti*, alle funzioni strumentali al *Piano dell'Offerta Formativa (POF)*. Inoltre, il contratto integrativo prevede compensi accessori al personale impegnato nei progetti elaborati nelle scuole situate nelle zone a rischio e in quelle collocate in aree a forte processo immigratorio. Infine, il nuovo contratto prevede la possibilità per i docenti di svolgere nella scuola attività didattiche rivolte al pubblico, con il divieto di rivolgere tale offerta formativa ai propri alunni relativamente alle materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Si configura, in sostanza, l'esercizio di libere prestazioni professionali nella scuola da parte di docenti con retribuzione a carico dell'utenza.

Istruzione superiore

All'atto della nomina i *professori di prima fascia* conseguono la qualifica di *professore straordinario* per la durata di tre anni accademici. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i *professori associati* sono sottoposti a un giudizio di conferma. Anche i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti a un giudizio di conferma che si basa su una valutazione dell'attività scientifica e didattica integrativa svolta.

Non esistono modalità di avanzamento per il passaggio da una categoria all'altra della docenza universitaria diverse dalla partecipazione ai concorsi.

8.2.14. Trasferimenti

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Il docente può chiedere il passaggio a un insegnamento diverso nello stesso tipo di scuola, oppure a un altro tipo di scuola per le stesse discipline, o a scuole di livello diverso (ad esempio, passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria). Naturalmente per i passaggi occorre possedere i titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione nel posto desiderato.

La mobilità degli insegnanti può essere dovuta anche a cause indipendenti dalla loro volontà, derivanti dal riassetto della distribuzione delle scuole sul territorio, a sua volta conseguente a modifiche degli insediamenti abitativi, all'andamento demografico, alle reti viarie, alla riorganizzazione dei posti di insegnamento derivante dall'adozione di nuovi programmi o all'istituzione di nuovi corsi di studio. Può anche avvenire, con l'osservanza di procedure particolari di garanzia, per accertata situazione di incompatibilità ambientale.

Non è possibile il passaggio, per trasferimento, a scuole non statali, neppure se *paritarie* o gestite da Regioni, Province o Comuni, e viceversa.

L'art. 8, comma 3, e l'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo 59/2004 che ha riformato il *primo ciclo di istruzione* prevedono, con riferimento ai docenti delle scuole primarie e secondarie di *primo grado*, la permanenza nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico (primo e secondo biennio della scuola primaria; biennio nella *scuola secondaria di primo grado*).

Istruzione superiore

I professori possono essere trasferiti a domanda ad altro insegnamento della stessa o di altra Facoltà della stessa Università ovvero, dopo un triennio, anche ad altra Università. Può altresì essere utilizzato temporaneamente nell'ambito della stessa Facoltà, scuola o *Dipartimento* per l'insegnamento di una materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale, ecc. Può inoltre essere autorizzato a dirigere istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale, nonché a dedicarsi a esclusive attività di ricerca in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, complessivamente per non più di 2 anni accademici in un decennio.

8.2.15. Licenziamento

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Il contratto di lavoro può essere sciolto:

- a richiesta del docente, attraverso la richiesta di dimissioni. Le dimissioni decorrono dal 1° settembre dell'anno successivo alla data di presentazione. Non è previsto preavviso. L'insegnante che chiede le dimissioni dalle proprie funzioni senza *trattamento di quiescenza*, può accettare altro posto di lavoro pubblico o privato mantenendo i diritti acquisiti con i versamenti dei contributi previdenziali, trasferendoli nel monte pensioni della nuova carriera.
- per iniziativa dell'Amministrazione Scolastica, attraverso:
- la destituzione, motivata da ragioni disciplinari, per atti in grave contrasto con i doveri connessi alla funzione docente;
- la decadenza, motivata da assenza ingiustificate per oltre 15 giorni;
- la dispensa, motivata da inidoneità fisica, incapacità persistente, insufficiente rendimento.

Nessuno di questi provvedimenti comporta la perdita del diritto alla pensione già maturata.

Istruzione superiore

Il rapporto di impiego può essere sciolto a richiesta del professore universitario e del ricercatore, o per motivi gravissimi che contraddicano i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri del cittadino, quali, ad esempio, corruzione, appropriazione indebita, ecc.

8.2.16. Pensionamento

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

La materia è stata completamente riordinata con la legge n. 335 del 1995. La nuova normativa è caratterizzata da una gradualità di applicazione per rendere meno traumatici i mutamenti e si basa soprattutto sul passaggio dal sistema retributivo (che calcolava le pensioni in base all'ultimo stipendio) al sistema contributivo (in base al quale il calcolo viene effettuato in rapporto ai contributi effettivamente versati). Il nuovo sistema si applica immediatamente ai nuovi assunti, mentre a coloro che hanno meno di 18 anni di contributi si applicherà un sistema misto tra il nuovo e il vecchio. Quest'ultimo continuerà a essere in vigore per coloro che hanno maturato più di 18 anni di contributi. È stata inoltre introdotta la previdenza integrativa, autorizzando fondi pensione privati.

La regola generale che prevede il collocamento a riposo al compimento del 65° di età (ovvero, volontario, al compimento di 40 anni di servizio), incontra alcune eccezioni in due direzioni:

1. Nella direzione di un pensionamento anticipato, se concorrono le seguenti condizioni:

- nell'anno 2005, aver maturato almeno 38 anni di servizio oppure 57 anni di età e 35 anni di servizio;
- per gli anni 2006 e 2007, aver maturato almeno 39 anni di servizio oppure 57 anni di età e 35 anni di servizio;
- per il 2008, aver maturato almeno 40 anni di servizio oppure 57 anni di età e 35 anni di servizio.

Il collocamento a riposo, per evidenti ragioni di carattere didattico, decorre sempre dal 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico.

L'ammontare della pensione è massimo con 40 anni di servizio; viene ridotto in relazione al numero degli anni di servizio che mancano al raggiungimento del massimo.

2. Nella direzione di un pensionamento posticipato, nelle seguenti ipotesi:

- per la generalità dei docenti è previsto, a domanda, la possibilità di rimanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre il limite di 65 anni (quindi fino a 67 anni);
- solo i docenti in servizio al 1° ottobre 1974 che debbano essere collocati a riposo per limiti di età (65 anni) e non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio richiesto fino al conseguimento della pensione nella misura massima non oltre il 70° anno di età.

Mentre nelle due ipotesi precedenti il pensionamento posticipato è un diritto del dipendente, la permanenza in servizio fino al 70° anno di età, prevista dal recente Decreto Legge del 28 maggio 2004, n. 136, convertito in Legge 186/2004, è invece rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione e, per quanto riguarda il personale della scuola, l'Amministrazione, in caso di accoglimento della domanda, è tenuta ad eliminare i posti corrispondenti dal numero dei posti da mettere a concorso.

Gli insegnanti che siano stati, volontariamente o obbligatoriamente, collocati a riposo non possono continuare a insegnare. Possono però essere chiamati a far parte di commissioni di

esami conclusivi (esami di maturità) e di commissioni di concorso per l'insegnamento. Possono, anche, ovviamente, a domanda ma a titolo gratuito, essere chiamati a collaborare nella scuola a varie attività (corsi di recupero, cura delle biblioteche, visite guidate, seminari, ecc.) che non siano però di insegnamento curricolare.

Gli insegnanti che non maturano i requisiti per ottenere la pensione hanno diritto a una indennità "una tantum" pari a una mensilità dell'ultimo stipendio moltiplicata per il numero degli anni di servizio.

Continuano a essere riconosciuti utili al fine del *trattamento di quiescenza* la frequenza dei corsi universitari per il conseguimento della laurea prescritta per ottenere l'insegnamento; i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero; il servizio in qualità di docente o assistente universitario; il servizio militare prestato prima dell'immissione in ruolo; i servizi non scolastici effettuati alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

Oltre al trattamento pensionistico continua a spettare al dipendente una *indennità di buonuscita*, gestita dall'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dipendenti Statali). L'indennità di buonuscita è una somma di denaro erogata al termine della carriera, che generalmente, corrisponde a una mensilità per ogni anno di servizio.

In caso di decesso del pensionato/a, spetta la *pensione di reversibilità* a:

- coniuge superstite;
- orfani minorenni, o maggiorenni se iscritti a corsi di studi universitari;
- orfani maggiorenni inabili, già a carico del pensionato/a;
- genitori (il padre o, in mancanza, la madre);
- fratelli e sorelle minori, se già a carico del pensionato/a..

Istruzione superiore

I *professori ordinari* vanno a riposo al compimento del 75° anno di età, ma dopo il 72° anno sono collocati *fuori ruolo*. I *professori associati* vanno a riposo al compimento del 65° anno di età e così pure i ricercatori.

Il professore *fuori ruolo*, è ancora in servizio, ma attenua il suo impegno didattico, cioè non è più titolare di un insegnamento ufficiale; continua inoltre a far parte degli Organi accademici. Trascorso il periodo di fuori ruolo, esso è collocato in pensione.

8.3. Personale di gestione e/o di direzione all'interno degli istituti

Mentre nell'istruzione universitaria, la massima carica di ogni Ateneo è elettiva e temporanea (Rettore, par. [2.6.4.2.], alla direzione degli istituti scolastici, primari e secondari, si accede mediante concorso. Le funzioni del *Dirigente scolastico* sono già state illustrate al par. [2.6.4.1.].

Requisiti per la nomina a Dirigente scolastico

L'inquadramento, nella qualifica di *Dirigente scolastico*, dei capi di istituto (Direttori didattici e Presidi) già in servizio è avvenuto a seguito della frequenza di appositi corsi di

formazione. I nuovi *dirigenti scolastici* saranno reclutati mediante un "corso-concorso", indetto con Decreto del Ministro dell'Istruzione e svolto in sede regionale con cadenza periodica. Di regola, al "corso-concorso" sono ammessi i docenti che abbiano maturato, dopo la nomina a tempo indeterminato, un servizio effettivo di almeno 7 anni con possesso di laurea. Il "corso-concorso" si articola in moduli di formazione comune e in moduli di formazione specifica, per ordini di scuola e consta di una preliminare selezione per titoli, di un concorso di ammissione al quale accedono coloro che superano la selezione per titoli, di un periodo di formazione (che comprende anche periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni) riservato ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite dei posti messi a concorso e di un esame finale. Per il primo corso concorso i posti è stato riservato a coloro che avevano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Il decreto del 17 dicembre 2002 stabilisce che l'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli *Uffici Scolastici Regionali* [2.6.2.] in collaborazione con gli IRRE [9.6.1.] e con l'Indire [9.6.1.], incaricato di predisporre un'apposita piattaforma online.

La normativa prevede che il dirigente - con riferimento ai risultati ottenuti - sia valutato da un apposito "nucleo di valutazione" istituito presso l'*Ufficio Scolastico Regionale* [2.6.2.], presieduto da un dirigente e composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno all'amministrazione, in tecniche di valutazione e controllo di gestione. Tuttavia il meccanismo non è stato finora attivato.

Condizioni di servizio

Il *Dirigente scolastico* è assunto a tempo indeterminato mediante la stipula di un contratto individuale redatto in conformità alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il primo contratto dei *dirigenti scolastici* è stato stipulato il 1° marzo 2002 (e quello integrativo il 23 settembre 2002) e contiene una parte normativa con disposizioni sul periodo di prova (che dura un anno scolastico), impegni di lavoro, ferie, congedi, mobilità, valutazione, cause di cessazione del rapporto di lavoro, ecc.) e una parte relativa al trattamento economico, con particolare riguardo alla struttura della retribuzione costituita da una parte fissa e una variabile connessa ai risultati ottenuti. Dal 1° gennaio 2001 la retribuzione fissa annua, compresa la 13° mensilità, varia da 18.798,47 euro iniziali a 33.208,82 dopo 35 anni di servizio.

8.4. Personale responsabile del controllo della qualità dell'insegnamento

Il controllo della qualità dell'insegnamento è qui riferito al singolo docente e non già alla scuola o all'intero sistema scolastico, per il quale si rinvia al par. [9.].

Come chiarito nel par. [8.2.9.], il docente è sottoposto, in via normale, a una valutazione soltanto nel periodo di prova oppure dopo il superamento della prova, ma soltanto su sua richiesta. In questi casi, la valutazione è espressa dal *Dirigente scolastico*, sentito il *Comitato per la valutazione degli insegnanti*, nella prima ipotesi; dal Comitato per la valutazione [2.6.4.1.] nella seconda ipotesi.

In via eccezionale, il docente può essere sottoposto a valutazione a iniziativa dell'Amministrazione finalizzata ad attivare il procedimento di dispensa dal servizio, di cui al punto [8.2.15.], per inidoneità didattica o persistente scarso rendimento. In questo caso il

compito di espletare gli accertamenti sulla qualità del servizio è affidato agli ispettori tecnici. Questa, però, è solo una, e forse neppure la più rilevante, delle funzioni degli ispettori tecnici. Secondo l'art. 397 del Testo Unico sulla scuola 16 aprile 1994, n. 297, la funzione ispettiva concerne, sotto le direttive del Ministero, alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche. Gli ispettori tecnici operano in campo nazionale e regionale e le aree principali di intervento sono:

- aggiornamento e formazione in servizio degli insegnanti;
- sperimentazione didattica;
- assistenza e consulenza tecnico-didattica;
- attività di ricerca, di studio e di consulenza tecnica per il Ministero e i Dirigenti Generali;
- programmi di insegnamento, di esame e di concorso.

In tutte queste aree, la funzione ispettiva ha come fine la valutazione e la proposta, e usa come strumenti di lavoro la comparazione delle esperienze, l'analisi dei dati e la verifica dei risultati. In particolare l'analisi dei dati e la verifica dei risultati contribuiscono alla valutazione degli ordinamenti scolastici, dei contenuti educativi, del funzionamento delle scuole e dei risultati ottenuti. A seguito dell'attuazione delle norme sull'autonomia scolastica, funzioni e attribuzioni degli ispettori tecnici dovranno essere necessariamente svolte in armonia con le innovazioni introdotte dal nuovo sistema.

Requisiti per la nomina a Ispettore

Al ruolo ispettivo si accede mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i *dirigenti scolastici* nonché i docenti, in possesso di laurea e con un'anzianità di almeno nove anni. I concorsi sono distinti per ordini di scuola e, per l'istruzione secondaria, per ambiti disciplinari. Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale.

Condizioni di servizio

Il personale ispettivo non fa più parte del comparto scuola. A esso si applica la normativa prevista per i dirigenti dello Stato.

8.5. Personale dell'educazione responsabile del sostegno e dell'orientamento

Oltre ai *docenti di sostegno* agli alunni disabili, da tempo esistenti nelle scuole, il Decreto Legislativo 59/2004, ha previsto per la scuola primaria e secondaria che uno dei docenti corresponsabili della contitolarità delle attività educative e didattiche, in possesso di specifica formazione svolga, in costante rapporto con la famiglia ed il territorio, funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività facoltative, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto di altri docenti. Saranno le scuole, nella loro autonomia organizzativa, a decidere sul tempo da assegnare all'insegnamento e alle altre funzioni tutoriali. Tuttavia, nei primi tre anni della scuola primaria, l'attività di insegnamento non potrà essere inferiore alle 18 ore settimanali. Nella *scuola secondaria di secondo grado*, in coerenza con il *Piano dell'Offerta Formativa (POF)*, i

Collegi dei docenti possono individuare attività diverse all'insegnamento e i docenti chiamati a svolgerle in aggiunta all'insegnamento curricolare.

8.6. Altro personale dell'educazione

Nelle scuole opera in forma stabile personale non insegnante che appartiene ai ruoli dello Stato. È il *personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario*. Possono esserci anche altre figure (es. psicologo, medico, assistente sociale, ecc.) ma non sono inserite nella pianta organica delle scuole e dipendono da altre istituzioni (Comuni, Province, Aziende Sanitarie, ecc.) che con le scuole intrattengono rapporti di collaborazione, a volte anche attraverso apposite convenzioni.

Il rapporto di lavoro del *personale ATA* delle scuole di ogni ordine e grado, è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. Il *personale ATA* è collocato in una distinta area contrattuale, quella dei servizi generali, tecnici e amministrativi a seconda delle mansioni che svolge. Il *personale ATA* è organizzato in ruoli provinciali.

Le dotazioni organiche del personale non insegnante sono stabilite in sede provinciale, in base a parametri fissati da norme di legge e criteri indicati dal MIUR. Questi criteri tengono conto del numero delle classi funzionanti, dei laboratori tecnici e scientifici, delle palestre, degli eventuali *convitti* annessi per ciascun tipo di scuola e dell'orario di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 26 maggio 1999 e quello sottoscritto l'8 marzo 2002 prevedono i seguenti profili professionali:

- Direttore dei servizi generali e amministrativi ([2.6.4.1.])
- Coordinatore Amministrativo o Tecnico
- Coordinatore Tecnico
- Assistente Amministrativo o Tecnico
- Collaboratore scolastico
- Collaboratore scolastico dei servizi (per l'assistenza all'handicap e all'igiene dei minori)
- Cuoco, infermiere, guardarobiere
- Addetti alle aziende agrarie

8.7. Dati statistici

Si evidenziano di seguito i quadri riassuntivi del personale docente e non docente, in servizio nell'anno scolastico 2004/05, nei diversi ordini e gradi di scuola.

Tabella 1 – Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) in servizio, a.s. 2004/05

Tempo indeterminato	Tempo determinato	TOTALE
176.808	74.037	250.845

Fonte: MIUR – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2004/05, pp. 185 e 243.

Tabella 2 - Personale dirigente in servizio, a.s. 2004/05 nella scuola primaria, secondaria di *primo grado* e secondaria di *secondo grado*.

	Di ruolo	Incarichi	Totale
Scuola primaria e secondaria di <i>primo grado</i>	6.420	1143	7.563
Scuola secondaria di <i>secondo grado</i>	2.252	965	3.217
TOTALE	8.672	2.108	10.780

Fonte: MIUR – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2004/05, pp. 9 e 181

Tabella 3 – Personale docente in servizio nella *scuola dell'infanzia*, primaria, secondaria di *primo grado* e secondaria di *secondo grado*, a.s. 2004/05.

	Tempo indeterminato	Contratto annuale	Contratto fino al termine delle attività didattiche	TOTALE
<i>Scuola dell'infanzia</i>	75.630	7.666	5.569	88.865
Scuola primaria	234.323	12.811	22.006	269.140
<i>Scuola secondaria di primo grado</i>	164.187	7.843	25.805	197.835
<i>Scuola secondaria di secondo grado</i>	224.669	5.050	40.251	269.970
Personale educativo	2.183	292	107	2.582
TOTALE	700.992	33.662	93.738	828.392

Fonte: MIUR – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2004/05, pp. 169, 231, 237.

Capitolo 9

Valutazione degli istituti e del sistema di istruzione

Le modalità di valutazione degli istituti e del sistema di istruzione sono essenzialmente di due tipi: interno ed esterno. Per ragioni storiche [9.1.], la valutazione esterna è stata per lungo tempo del tutto assente e quella interna limitata alla valutazione dei singoli alunni senza estendersi alla scuola e neppure alla classe.

9.1. Quadro storico

Per un lunghissimo periodo le problematiche relative alla valutazione sono state del tutto ignorate nel dibattito politico, culturale e pedagogico. La mancanza di una cultura della valutazione è stata principalmente dovuta:

- alla formazione iniziale degli insegnanti, che ha privilegiato la preparazione disciplinare e ha poco curato gli aspetti pedagogici e didattici;
- a una normativa agente riferita solo con riferimento all'obbligo di valutare gli alunni.

Anche il problema della valutazione del sistema scolastico nazionale nel suo complesso è stato percepito in tempi relativamente recenti. Può affermarsi che esso comincia a porsi nel 1973, con la legge n. 477 e i conseguenti decreti delegati del 1974, ma è soltanto in vista delle profonde innovazioni introdotte con la concessione dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche, che l'esigenza di una valutazione organica e sistematica si è definitivamente imposta. E infatti col decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è stato creato l'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema dell'istruzione (cfr.[9.5.]). Vero è che tale Istituto è il risultato della trasformazione del preesistente Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) di Frascati ma, a differenza di quest'ultimo che aveva una pluralità di attribuzioni, al nuovo istituto è assegnato il compito specifico di valutazione del sistema dell'istruzione. Molto opportunamente col citato Decreto Legislativo n. 258 del 20 luglio 1999 e col successivo n. 300 del 30 luglio 1999, si è proceduto a un riassetto e a una più precisa divisione di competenze tra le strutture che si possono definire di supporto tecnico all'Amministrazione dell'Istruzione nel campo della valutazione, della documentazione e della ricerca educativa, nel senso che all'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema dell'istruzione (ex CEDE) sono state assegnate le funzioni di monitoraggio e valutazione, all'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (ex Biblioteca di Documentazione Pedagogica, cfr. [9.5.]) le funzioni di documentazione, agli

Istituti Regionali di Ricerca Educativa (ex Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, cfr. [9.5.]) le funzioni di ricerca.

Infine, con Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004, emanato in attuazione degli art. 1 e 3 della legge 53/2003 è stato istituito il *Servizio Nazionale di Valutazione* del sistema di istruzione e formazione ed è stato riordinato l'INVALSI. Precedentemente il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che ha riformato il *primo ciclo di istruzione*, aveva previsto per la scuola primaria che all'inizio del primo e secondo biennio il Servizio Nazionale di Valutazione doveva procedere alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturati di sistema, sia ai livelli di padronanza dimostrati dagli allievi nella conoscenza e nelle abilità raccolte negli *obiettivi specifici di apprendimento* indicati per la fine del primo e del terzo anno e che, all'inizio della *scuola secondaria di primo grado*, analoga valutazione doveva esser fatta con riferimento alla fine della scuola primaria.

9.2. Dibattiti in corso e prospettive future

In questi ultimi anni il dibattito sulla valutazione è stato molto ampio e approfondito ed ha tenuto conto anche di alcune rilevazioni ed esperienze che, utilizzando le possibilità offerte dall'autonomia scolastica e dall'istituto della sperimentazione, sono state realizzate a iniziativa delle scuole, del Ministero e dell'Invalsi, quali, ad esempio:

- il Servizio Rilevazioni di Sistema (SERIS) dell'Invalsi, sulla capacità di comprensione della lettura e di utilizzare gli strumenti e nozioni matematiche degli studenti di 4a elementare, 1a e 3a media, 2° e 4° anno di scuola secondaria superiore;
- l'Osservatorio Nazionali sugli Esami di Stato (ONES);
- il progetto VIVES di monitoraggio della sperimentazione della valutazione delle prestazioni professionali individuali del personale scolastico;
- i due progetti pilota (PP1 e PP2) ai quali hanno partecipato 2832 e 7300 scuole;
- la rilevazione sistematica sul rendimento degli studenti in riferimento alle conoscenze e alle abilità linguistiche, scientifico-matematiche e storico-sociali, effettuate all'inizio delle classi 1a, 3a e 5a dell'istruzione primaria, 2a della scuola secondaria *di primo grado*, 1^a e 3^a della *scuola secondaria di secondo grado*.

Queste indagini ed esperienze sono state utilizzate in sede di compilazione del Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 che ha istituito il *Servizio Nazionale di Valutazione* del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al punto precedente.

9.3. Quadro amministrativo e legislativo

Attualmente si è in un periodo di passaggio da una fase in cui l'attività di valutazione delle scuole si è svolta in modo sostanzialmente non organizzato e senza criteri precisi di riferimento a una fase in cui si stanno ponendo le basi di un sistema di valutazione a livello nazionale.

La prima pietra di questo nuovo sistema è l'art. 3 della legge 53/2003, che indica i seguenti principi e criteri direttivi cui si è ispirato il successivo Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004:

- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti;
- l'Invalsi [9.5.] effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla qualità complessiva della offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
- l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge non solo su prove organizzate dalle Commissioni d'esame ma anche su prove predisposte e gestite dall'Invalsi.

Il Ministero dell'Istruzione, con Direttiva n. 56 del 12 luglio 2004, ha indicato all'INVALSI le priorità strategiche per consentire di programmare la propria attività di valutazione per l'anno scolastico 2004-2005. Tra queste priorità si ricordano in particolare la valutazione degli apprendimenti, nelle scuole pubbliche e *paritarie*, dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della *scuola secondaria di primo grado* ed alle classi I e III della *scuola secondaria di secondo grado*.

Quadro amministrativo e legislativo della valutazione degli istituti

La valutazione degli istituti può assumere la forma della:

- autovalutazione a opera degli stessi docenti della scuola
- valutazione esterna effettuata da esperti designati dalla scuola
- valutazione effettuata dall'INVALSI (cfr. [9.5.]) ai sensi del Decreto Legislativo 286/2004. È da ricordare che molte scuole (oltre 1600) hanno attivato il progetto QUALITÀ, nato da una lunga e proficua collaborazione tra Ministero e Confindustria, riconfermata col protocollo d'intesa del 24 luglio 2002, a seguito del quale il Ministero ha diramato il documento del 7 novembre 2003 (par. [9.5.]) che ha riveduto e aggiunto le linee guida per una scuola di qualità. Con tale documento il Ministero invita le scuole a sviluppare la cultura della qualità attraverso la ricerca e la sperimentazione di modelli di progettazione integrata che valorizzino l'apporto di competenze ed esperienze esterne, l'approccio alla complementarità e all'alternanza tra offerta scolastica e offerta territoriale, ecc. Momento importante del progetto QUALITÀ è quello della documentazione che permette di stabilire la responsabilità di ogni attività, la sequenza rigorosa delle operazioni, i controlli e le misurazioni necessari. La relativa certificazione di qualità attesta, attraverso la valutazione di un ente esterno, la capacità della scuola di garantire la realizzazione del contratto formativo formalizzato nel POF. In questo modo la scuola esce dall'autoreferenzialità e accetta che un ente esterno analizzi e valuti la sua organizzazione.

Quadro amministrativo e legislativo della valutazione del sistema di istruzione

La valutazione del sistema di istruzione è ora regolamentata dal già citato Decreto Legislativo 286/2004 che ha istituito il *Servizio Nazionale di Valutazione* del sistema di istruzione superiore ed ha riordinato l'INVALSI [9.5.].

9.4. Valutazione degli istituti di istruzione

La valutazione di cui si tratta nei paragrafi che seguono, riguarda le attività educative. Per la valutazione delle attività amministrative, il discorso è diverso in quanto, per lunga tradizione, tale valutazione è sempre esistita ma riferita essenzialmente agli aspetti formali, quali l'osservanza delle norme, soprattutto di contabilità e delle procedure.

Valutazione interna

La valutazione interna è affidata al *Collegio dei docenti*, presieduto dal *dirigente scolastico*, e ha per obiettivo la verifica dei risultati delle attività educative rispetto al *Piano dell'Offerta Formativa (POF)*; il Collegio dei docenti ha la più ampia discrezionalità in merito alle procedure di raccolta e di pubblicizzazione dei dati, al momento della valutazione e all'uso dei risultati.

Valutazione esterna

La valutazione esterna può avere il duplice fine di verificare i risultati rispetto al *POF* e di contribuire a una valutazione di carattere nazionale. Può essere affidata, isolatamente o congiuntamente, a ispettori tecnici [8.4.], ad agenzie di valutazione, all'Invalsi. L'organo che effettua la valutazione ha la più ampia discrezionalità in merito alle procedure di raccolta e pubblicizzazione dei dati e dei risultati e ai momenti della valutazione. Allo stato della normativa esistente, l'uso dei risultati può contribuire a migliorare il funzionamento della scuola valutata.

9.5. Valutazione del sistema di istruzione

Una valutazione del sistema nazionale di istruzione è sempre esistita per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili. Risale solo al 1999 la creazione dell'Invalsi [9.5.] e al 2003, con la legge 53/2003, il proposito di istituire il *Servizio Nazionale di Valutazione* del sistema scolastico, proposito tradottosi in realtà con la recente emanazione del Decreto Legislativo 286/2004.

Valutazione a livello nazionale per l'istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Col Decreto Legislativo n. 258 del 10 luglio 1999, il Centro Europeo dell'Educazione di Frascati (CEDE) è stato trasformato in Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e completamente riordinato col Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 per armonizzarlo col sistema educativo previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

L'art. 1 istituisce il *Servizio Nazionale di Valutazione* del sistema educativo di istruzione e formazione, con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto nazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuato tenendo conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane. Al conseguimento dei suddetti obiettivi concorrono l'Istituto Nazionale di Valutazione, le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province, e i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, coordinando le rispettive attività e servizi e attivando le

opportune procedure per poter scambiare con continuità dati e informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

L'art. 2 definisce l'INVALSI ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del MIUR che individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'istituto tiene conto per programmare la propria attività. A tal fine il Ministro provvede con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione e con apposite linee guida definite d'intesa con la *Conferenza unificata Stato/Regioni* e previo concerto col Ministero del Lavoro, relativamente al *sistema di istruzione e formazione professionale*.

L'art. 3 definisce i compiti dell'Istituto che si possono così riassumere:

- effettuare verifiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione;
- predisporre, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, le prove a carattere nazionale da sottoporre alla scelta del Ministro e provvedere alla loro gestione;
- svolgere attività di ricerca nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
- studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica;
- assumere iniziative rivolte ad arricchire la partecipazione a progetti di ricerca europea e interregionale nel campo della istruzione;
- svolgere attività di assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
- svolgere attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola connessa ai processi di valutazione e autovalutazione.

L'art. 4 stabilisce gli organi dell'istituto che sono:

- il Presidente, nominato con un Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione. L'incarico è triennale ma può essere rinnovato per un ulteriore triennio. Il successivo art. 5 ne definisce i compiti;
- il Comitato Direttivo, composto dal Presidente e da 6 membri, nominati dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di cui uno designato dal Ministro del Lavoro e 2 dal Presidente della *Conferenza Stato/Regioni*. Dura in carica 3 anni e può essere confermato per un altro triennio. Il Comitato approva il programma annuale delle attività; determina gli indirizzi di gestione; delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e il rendiconto dell'istituto; sceglie il Direttore dell'Istituto, il suo trattamento economico e ne valuta l'attività; il Direttore è responsabile del funzionamento dell'istituto, dell'attuazione del programma e della esecuzione delle delibere del Comitato; predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo; adotta gli atti di organizzazione degli uffici e provvede alla gestione del personale; stipula i contratti necessari per la realizzazione dei progetti; il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato.

Ai sensi dell'art. 9, l'INVALSI si deve dotare di un regolamento di organizzazione e di un regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. Gli articoli successivi definiscono la dotazione organica del personale e consentono di avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale comandato (non più di 10) provenienti dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle scuole e di esperti (non più di 10).

Valutazione a livello nazionale per l'istruzione superiore

Le profonde trasformazioni intervenute nel sistema universitario e, in particolare, l'ampliamento dell'autonomia didattica e il nuovo modello curricolare che pongono l'esigenza di differenziare e migliorare l'offerta, a salvaguardia sia di una sempre maggiore aderenza dei curricoli alla domanda sociale e al mercato del lavoro sia della necessità che i processi competitivi e il confronto tra le università avvengano in un quadro di garanzie per gli utenti e per la collettività, hanno portato alla ridefinizione degli organismi istituzionali di valutazione dell'istruzione universitaria. Infatti la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ha delineato la nuova architettura del sistema di valutazione, definendo ruolo e funzioni di due organismi, uno (il nucleo di valutazione) già esistente ma tutto interno al singolo ateneo e l'altro (il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario [2.6.1.] [9.6.2.]) di nuova creazione, esterno al sistema universitario, che ha sostituito l'Osservatorio istituito con un decreto ministeriale del 5 maggio 1999, n. 229. La legge 370/1999 ha definito la composizione del Comitato (9 membri, anche stranieri) e le funzioni, introducendo una stretta relazione tra i risultati del processo di valutazione e l'allocatione delle risorse e vincolando l'accesso ai fondi agli esiti dell'attività di valutazione.

9.6. Ricerca educativa connessa alla valutazione del sistema di istruzione

9.6.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

La ricerca educativa, con riferimento alla valutazione del sistema di istruzione per i livelli preprimario, primario e secondario, è svolta dall'INVALSI (cfr. [9.5.]), in quanto ente preposto al *Servizio nazionale di valutazione* del sistema di istruzione e formazione. Per un dettaglio sulle ricerche svolte dall'istituto si rimanda al seguente indirizzo internet: <http://www2.invalsi.it/RN/> .

Anche se non direttamente incaricati di svolgere ricerca nel settore della valutazione, si occupano di ricerca educativa sia l'Indire che gli IRRE:

1) IRRE (istituiti con Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, art. 73). Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) sono enti strumentali dell'amministrazione scolastica e, pertanto, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali, svolgono funzioni di supporto agli Uffici dell'Amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, e alle loro reti e consorzi. Sono dotati di responsabilità amministrativa e contabile (non più di personalità giuridica) e svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali si coordinano con l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), ex Biblioteca di Documentazione Pedagogica, con le Università e le

altre agenzie formative, nonché con l'Istituto Nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (cfr. [9.4.] e possono anche avvalersi delle competenze degli ispettori tecnici del Ministero. Gli IRRE supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:

- collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione anche con riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;
- selezione, individuazione e comunicazione nelle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;
- partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
- collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo n. 258 del 20 luglio, con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, è stato approvato il regolamento di organizzazione.

Sono organi degli IRRE, di durata triennale:

- il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri membri. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituto e, nel quadro degli interventi programmati dagli Uffici Scolastici Regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, formula al Consiglio di amministrazione le proposte per il programma annuale;
- il Consiglio di amministrazione, costituito da 5 membri nominati dal Ministro dell'Istruzione, di cui 1 designato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, 1 dalle Università aventi sede nella regione, 2 dal Consiglio Scolastico Regionale (non ancora costituito) e 1 dalla Regione e scelti tenendo conto delle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche. Il Consiglio approva il programma annuale di ricerca, nomina – su proposta del Presidente – il Direttore dell'istituto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza, approva il regolamento interno concernente i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie nonché l'organizzazione dell'attività dell'istituto, le competenze degli uffici, l'eventuale articolazione organizzativa a livello subregionale;
- il Comitato tecnico-scientifico, che ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. È composto da 5 membri scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione;
- il collegio dei revisori, composto da 3 membri effettivi (e 2 supplenti), designati 2 dal MIUR e 1 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il collegio dei revisori verifica

la regolarità amministrativa e contabile e trasmette, annualmente, una relazione ai due Ministeri sull'attività svolta dall'istituto. Il Regolamento, approvato dal DPR 6 marzo 2001, n. 190 disciplina inoltre le modalità di nomina e i compiti del Direttore, le modalità di selezione per il distacco presso l'istituto di personale dirigente, docente e non docente nel numero stabilito dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, esse sono costituite dal contributo assegnato dal MIUR, comprensivo dei contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti, di eventuali erogazioni di enti pubblici e privati, di eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attività. Infine il Regolamento istituisce, al fine di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale, la conferenza nazionale dei presidenti degli IRRE, presieduta dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (o da un suo delegato) e alla quale possono partecipare anche i direttori degli IRRE e i Presidenti e i direttori dell'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa, nonché i rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.

2) L'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), riordinato dal Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258 è sottoposto alla vigilanza del MIUR che, con propria direttiva, individua le priorità strategiche alle quali l'Istituto deve uniformarsi. Ha la personalità giuridica di diritto pubblico, l'autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, patrimoniale e regolamentare. In collegamento con gli IRRE cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le Università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il MIUR per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea; cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla Biblioteca Pedagogica Nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

In attuazione di quanto previsto dal sopracitato Decreto Legislativo, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 415 del 21 novembre 2000, è stato approvato il regolamento di organizzazione.

Sono organi dell'Istituto, di durata triennale:

- il Presidente, nominato, unitamente al Consiglio di amministrazione di 4 membri, dal Consiglio dei Ministri su proposta del MIUR. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto e, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministero, formula al Consiglio di amministrazione le proposte per il programma annuale;
- il Consiglio di amministrazione, che ha il compito di approvare il programma, comprensivo anche dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea attuati in collaborazione con il MIUR, nominare, su proposta del Presidente, il Direttore

dell'Istituto e valutarne l'attività, deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nominare i componenti del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza, approvare il regolamento interno concernente l'amministrazione, la finanza, la contabilità, le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'istituto e l'amministrazione del patrimonio;

- il Comitato tecnico-scientifico, che ha principalmente funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. È composto da 7 membri scelti tra i professori universitari ed esperti del settore di elevata qualificazione;
- il collegio dei revisori, composto da 3 membri effettivi (e due supplenti), designati 2 dal MIUR e 1 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità amministrativa e contabile e trasmette, annualmente, una relazione ai due Ministeri sull'attività svolta dall'Istituto.

Il Regolamento disciplina inoltre le modalità di nomina e i compiti del Direttore, determina la pianta organica e i sistemi di reclutamento del personale, l'eventuale apporto di esperti esterni e le forme di collaborazione, mediante apposite convenzioni, con enti di ricerca e con amministrazioni ed enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, esse sono costituite dai redditi del patrimonio, dal contributo ordinario dello Stato, comprensivo anche delle spese per il personale, dai fondi annualmente assegnati, sempre dallo Stato, per attuare i progetti e le attività programmate, dai proventi derivanti dalle attività per le realizzazioni di specifici programmi e obiettivi.

L'Istituto, per la realizzazione dei fini indicati dall'art.2 del Decreto Legislativo n. 258 del 20 luglio 1999 (sviluppo di un sistema di documentazione delle esperienze di innovazione in ambito nazionale e internazionale, rilevazione dei bisogni formativi, sostegno allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari, ecc.) stabilisce un collegamento stabile con gli IRRE e con gli *Uffici Scolastici Regionali*, mediante conferenze di servizio a livello nazionale e locale e si collega in via informatica con i predetti istituti e uffici per la realizzazione di un sistema di documentazione e di coordinamento delle iniziative nel settore delle biblioteche scolastiche e di centri di documentazione esistenti nelle scuole.

9.6.2. Istruzione superiore

La valutazione a livello universitario è svolta dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) [2.6.1.], organo istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica che, oltre all'attività di valutazione, svolge anche i seguenti compiti più strettamente inerenti alla ricerca connessa alla valutazione: “promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime”. Informazioni più

dettagliate sugli studi e sulle attività di ricerca in corso sono accessibili al seguente indirizzo internet: http://www.cnvsu.it/indagini/programmi_ricerca/default.asp .

Una significativa attività di ricerca educativa è svolta nelle università dai Centri interdipartimentali di ricerca educativa. La loro funzione prevalente è quella di promuovere la ricerca didattica a tutti i livelli. I Centri hanno un loro statuto e natura giuridica interdipartimentale: vi aderiscono numerosi *dipartimenti universitari*, sia dell'area umanistica che dell'area scientifica. I Centri interdipartimentali di 21 università italiane si sono consorziati fra loro nella CONCURED (Conferenza dei Centri Universitari Italiani di Ricerca Educativa e Didattica). La CONCURED ha svolto un ruolo importante negli ultimi anni per quanto riguarda la formazione universitaria degli insegnanti. Si è occupata in particolare di:

- scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
- corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
- istituzione della laurea magistrale abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie;
- pubblicazione della rivista “Università e scuola”, di un notiziario e di un sito web (<http://www.concured.it>);
- progetto di monitoraggio della formazione universitaria degli insegnanti in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle università italiane.

9.7. Dati statistici

I dati statistici sulla valutazione non sono al momento disponibili. Gli studi condotti dall'Invalsi sono accessibili al seguente indirizzo: <http://www.invalsi.it> .

Capitolo 10

Misure di sostegno per l'educazione speciale

Da oltre 40 anni, in Italia, gli alunni disabili sono inseriti nelle classi comuni, sicché per tali alunni non esiste un sistema separato di istruzione. L'inserimento è cominciato, in forma sperimentale, prima nelle *scuole dell'infanzia* e primarie e si è esteso progressivamente alle *scuole secondarie di primo grado*, di *secondo grado* e all'università.

Sono previste norme rivolte a stabilire:

- i criteri e le modalità di classificazione degli alunni disabili. La legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 definisce persona disabile colui che presente una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- la composizione delle classi, ove sono inseriti alunni portatori di handicap; non possono, di regola, superare i 20 alunni né accogliere più di un alunno disabile;
- gli interventi di sostegno, sia di carattere educativo (personale docente specializzato) che medico-specialistico e assistenziale;
- gli interventi sulle strutture edilizie per l'eliminazione delle barriere architettoniche e quelli diretti a dotare le scuole di idonee attrezzature tecniche e sussidi didattici.

10.1. Quadro storico

Il problema dell'educazione speciale è stato a lungo ignorato nell'ordinamento scolastico italiano e bisognerà attendere la riforma Gentile del 1923 e la successiva regolamentazione del 1928 per trovare una disciplina specifica, limitata peraltro ai ciechi e ai sordomuti. Col Testo Unico del 5 febbraio 1928, n. 577 l'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti, purché non presentino altra anomalia che impedisca loro di assolvere l'obbligo. Per gli alunni con anomalie psichiche erano previste classi speciali oppure il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi.

La Costituzione Repubblicana del 1948 segna un cambiamento radicale. L'art. 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali (oltre che di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche) e l'art. 34 riconosce il diritto degli inabili e dei minorati all'educazione e

all'avviamento professionale. Ha inizio così un graduale processo di attenzione ai portatori di handicap che porterà alla loro scolarizzazione nelle classi comuni. Le tappe più significative di questo processo sono:

- la relazione Falcucci del 1975 che formula le proposte per un nuovo modo di fare scuola come premessa per una piena integrazione scolastica;
- la legge 4 agosto 1977, n. 517 sui criteri di valutazione nella scuola dell'obbligo, contenente anche norme sull'integrazione e il sostegno;
- i programmi di insegnamento per la scuola media (1979) e per la scuola primaria (1985) che riservano grande attenzione all'integrazione; così come la legge 5 giugno 1990, n. 148 di riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 sull'obbligo dell'inserimento anche nelle scuole secondarie superiori;
- la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'handicap.

10.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La relazione presentata dal MIUR al Parlamento il 22 ottobre 2002 ha tracciato un primo bilancio dei risultati raggiunti e ha sottolineato come l'integrazione dei soggetti disabili nelle scuole sia ormai un concetto largamente condiviso, ha messo in evidenza i molti problemi ancora aperti, come la perdurante mancanza di docenti specializzati, la necessità di garantire la continuità didattica, il persistente pericolo di delegare al solo *insegnante di sostegno* il peso dell'inserimento.

Un seminario nazionale di studio, tenutosi a Imola dal 10 a 12 novembre 2003 con l'intervento di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle problematiche relative all'inserimento scolastico dei soggetti con bisogni educativi speciali, ha formulato, al termine di un ampio dibattito, un documento di sintesi, contenente analisi, esigenze e proposte, reso noto al Ministero con circolare del 9 gennaio 2004, documento che sarà attentamente esaminato in vista di un adeguamento della normativa.

10.3. Definizione e diagnosi dei destinatari

L'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che alla individuazione dell'alunno portatore di handicap provvedano le Aziende Sanitarie Locali sulla base di accertamenti collegiali e con criteri e modalità che saranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'attesa dell'emanazione di tale decreto, i criteri e le modalità restano quelli previsti dalla legge quadro e dall'atto di indirizzo approvato col Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Pertanto all'individuazione provvede lo specialista o lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso la ASL, all'individuazione segue:

- la diagnosi funzionale, redatta dall'unità multidisciplinare dell'ASL e composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta delle riabilitazione e dagli operatori sociali. La diagnosi funzionale deve contenere la descrizione analitica dello stato psico-fisico dell'alunno;

- il profilo dinamico-funzionale, redatto dalla sopraccitata unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e specializzati della classe dopo un primo periodo di inserimento, descrive i livelli di risposta dell'alunno riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili ed è finalizzato alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo. Esso è redatto congiuntamente dagli operatori dell'ASL, dal personale insegnante curricolare e di sostegno, in collaborazione con i genitori.

10.4. Aiuti finanziati per le famiglie

Poiché la materia dell'assistenza scolastica è di competenza delle Regioni, gli aiuti sono previsti dalle normative delle singole regioni. In generale sono di due tipi:

- interventi diretti sotto forma di borse di studio, assegni, contributi diretti ad assicurare o agevolare la frequenza scolastica;
- interventi indiretti sotto forma di gratuità di alcune prestazioni (trasporto, mensa, libri e sussidi didattici, ecc.)

10.5. Offerta educativa speciale all'interno dell'istruzione ordinaria

La scolarizzazione dei soggetti portatori di handicap avviene ormai nelle scuole, nelle sezioni e classi comuni di ogni livello e tipo. Non si può quindi parlare di istituti di tipo particolare per l'istruzione di persone portatrici di particolari handicap.

Restano ancora in funzione alcuni istituti speciali per ciechi e per sordomuti, esistenti prima dell'emanazione delle norme sull'integrazione scolastica, ma in questi istituti si svolgono corsi di formazione professionale riservati ai minorati della vista o dell'udito.

Le scuole, per svolgere la loro attività di integrazione, devono possedere adeguate strutture edilizie, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'utilizzo dei locali in modo funzionale ai bisogni dei soggetti in difficoltà.

Le dotazioni di attrezzature tecniche e di attrezzature didattiche devono adeguarsi ai bisogni degli alunni, in relazione alle limitazioni funzionali o sensoriali di cui soffrono, anche "mediante convenzioni con centri specializzati aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione o adattamento di specifico materiale didattico" (art.315, Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297).

La legge-quadro sull'handicap (Legge 104/92) ha previsto l'istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate delle scuole statali, nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali, per consentire ai soggetti con bisogni educativi speciali, impediti temporaneamente di frequentare la scuola, di proseguire la loro educazione ed istruzione. Tali sezioni e classi sono istituite dall'Amministrazione scolastica, d'intesa con le Aziende sanitarie locali e i centri pubblici e privati convenzionati con il Ministero della Salute e con il Ministero del Lavoro. A queste classi sono ammessi i minori ricoverati nei centri di degenza per non meno di 30 giorni.

Per l'insegnamento nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali è prevista la possibilità dell'utilizzo di insegnanti con specifica formazione psicopedagogica.

Gli Enti locali stipulano accordi di programma con gli organi scolastici e le aziende sanitarie locali, al fine di predisporre, attuare e verificare progetti educativi e riabilitativi e provvedere ai necessari servizi.

La possibilità di assicurare l'istruzione (sia obbligatoria che dopo l'obbligo) è stata estesa, dal 2001, anche agli studenti non disabili ma affetti da gravi patologie, mediante l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi. Questi servizi sono essenzialmente due:

- scuole in ospedale;
- istruzione domiciliare.

Le modalità di intervento sono diverse ma tutte finalizzate a non interrompere i legami con l'ambiente scolastico. Per lo studio di tale modalità il Ministero ha attivato il progetto di ricerca "La scuola in ospedale" (cfr. nota n. 415 del 2 maggio 2003) e il primo seminario nazionale sul servizio di istruzione domiciliare di Viareggio del 1-3 dicembre 2003 (cfr. circolare n. 480 del 17 ottobre 2003). Nell'esercizio finanziario 2004, appositi stanziamenti sono stati disposti per favorire iniziative volte al potenziamento dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o in regime di day hospital (circolare prot. 4308 del 15 ottobre 2004).

Quadro legislativo specifico

Con la legge quadro del 1992 (n. 104), richiamata anche dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione, lo Stato ha disciplinato in maniera organica l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, garantendo il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa l'Università, e dettando norme molto precise per la diagnosi e la certificazione dell'handicap, e per una piena integrazione scolastica. Infatti sono previsti "accordi di programma" con i servizi sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, ecc., con gli enti locali per la fornitura dell'assistenza necessaria ad assicurare l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, con centri specializzati di consulenza pedagogica, ecc.

È altresì prevista la nomina di *docenti di sostegno*, muniti del prescritto titolo di specializzazione, che assumono la contitolarità delle classi in cui operano, partecipando sia alla programmazione educativa e didattica che alla verifica di competenza dei *Consigli di classe*.

Il numero dei posti di sostegno è determinato dall'art. 40 della legge 449/1997, che stabilisce che la dotazione organica degli *insegnanti di sostegno* è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia. La stessa legge assicura, inoltre, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto sopra indicato in presenza di handicap particolarmente gravi. La dotazione organica nazionale è ripartita dal Ministero a livello regionale. I dirigenti degli *Uffici Scolastici Regionali* [2.6.2.] provvedono, a loro volta, a ripartire tali posti per ciascun grado di istruzione e scuola, tenendo conto dell'effettiva presenza di alunni disabili. Agli stessi dirigenti è affidato il compito di stabilire,

su proposta dell'apposito gruppo di lavoro, il numero delle ore da assegnare a ciascun alunno disabile.

Il Testo Unico delle leggi sulla scuola 16 aprile 1994, n. 297 ha recepito e sistemato organicamente le disposizioni vigenti in materia di integrazione scolastica.

Le direttive successivamente emanate dal MIUR e, in ultimo, quella del 26 luglio 2004 n. 60, hanno posto tra gli interventi prioritari destinati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole, le iniziative volte al potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione degli alunni portatori di handicap, con particolare attenzione agli alunni con handicap sensoriali. Per favorire l'integrazione, il Ministero per l'anno finanziario 2004 ha stanziato la somma di 10.986.588 euro, di cui 550.000 a favore della formazione del personale docente.

Obiettivi generali

La Legge-quadro n. 104/92 ha così definito gli obiettivi generali dell'integrazione scolastica dei disabili: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

Misure specifiche di sostegno

a) Educazione preprimaria

L'organizzazione dell'attività educativa ha offerto le più ampie possibilità all'inserimento nella comunità scolastica di alunni in difficoltà per motivi psico-fisici, ambientali e familiari e per portatori di veri e propri handicap.

L'inserimento nelle sezioni dei bambini in difficoltà è iniziato con l'entrata in vigore della Legge n. 517 del 1977, ma era già stato avviato precedentemente all'entrata in vigore della Legge, in via sperimentale. Ora l'inserimento è disciplinato dalla Legge n. 104 del 1992 e dalle disposizioni ministeriali che ogni anno sono diramate relativamente alla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap (cfr. [10.5.]). Contribuiscono all'inserimento anche le strutture socio-sanitarie del servizio sanitario nazionale presenti nel territorio e i servizi sociali del Comune.

La tempestività degli interventi educativi di integrazione rappresenta una forma efficace di prevenzione di disagi e di insuccessi nella carriera scolastica. Metodo fondamentale per inserire e seguire bambini con particolari bisogni educativi è sempre quello del lavoro per gruppi in attività mirate al superamento progressivo di difficoltà di espressione, di movimento, di comportamento, socializzazione, ecc.

b) Istruzione primaria

L'alunno in situazione di handicap pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico. Mentre per la maggior parte dei soggetti può essere sufficiente il potenziamento, l'affinamento e la differenziazione della prassi didattica, per un minor numero di alunni in condizioni di particolari gravità sono previsti interventi qualificati di didattica differenziata, integrata da sostegni terapeutici-riabilitativi. In questo quadro la scuola si avvale della collaborazione di specialisti, nonché di servizi e di strutture stabilmente disponibili sul territorio. In ogni caso, l'obiettivo dell'apprendimento non può

essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice socializzazione, perché il processo di socializzazione è in larga misura una questione di apprendimento.

c) Istruzione secondaria inferiore

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa comprende anche attività scolastiche di integrazione, spesso a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, che hanno lo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

In tale ambito ricadono anche le forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, con la presenza di insegnanti specializzati e con gli altri interventi indicati nella parte dedicata alla scuola primaria e, in generale, al par. [10.].

d) Istruzione secondaria superiore

La rigidità degli orari, la molteplicità delle materie, le difficoltà di un lavoro interdisciplinare fanno sì che in quest'ordine di studi i problemi di inserimento degli alunni portatori di handicap siano di notevole entità. Le misure di sostegno sono le stesse di quelle indicate per gli altri ordini di scuola (*docenti di sostegno*, interventi terapeutici e di carattere socio-sanitario e assistenziale).

La maggior parte degli inserimenti avviene negli *istituti tecnici* e negli *istituti professionali* [10.8.]. In questi ultimi istituti, i programmi del 1992 prevedono un'*area di approfondimento* nella quale realizzare iniziative di sostegno per i più deboli, di riequilibrio culturale e recupero di situazioni di svantaggio. Tali interventi sono previsti per tutti i giovani dei corsi di qualifica, anche in maniera differenziata ed anche, ovviamente, per i soggetti disabili.

e) Istruzione superiore universitaria

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate non solo nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado ma anche nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica di tali studenti si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi socio-assistenziali, sanitari e sportivi; la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici; convenzioni con centri specializzati; attribuzioni di incarichi professionali a interpreti per facilitare la frequenza di studenti non udenti. Inoltre un certo numero di posti-alloggio deve essere riservato agli studenti disabili, in funzione dei quali sono pure attrezzati alcuni impianti sportivi universitari. È garantito il diritto a viaggiare gratuitamente e sono pure assicurati servizi di accompagnamento e di lettura, laboratori di tecnologie educative appropriate, ecc.

f) Istruzione superiore non universitaria

Di regola le misure di sostegno sono analoghe a quelle previste per l'istruzione superiore universitaria.

1) Alta formazione artistica e musicale (Afam)

In genere, gli aiuti individuati per gli alunni di queste istituzioni si concretizzano in borse di studio, in verità in numero molto esiguo, che le singole istituzioni offrono, come ad esempio l'*Accademia nazionale di arte drammatica*. Vengono inoltre attribuite, per concorso, le "borse di studio", per assicurare agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Sono inoltre dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche alcune categorie deboli, come gli orfani di guerra, ecc.

2) Altre forme di istruzione superiore non universitaria

Forme di sostegno sono previste dagli ordinamenti delle singole istituzioni, sempre che il tipo di handicap sia compatibile con la finalità dell'istituzione.

10.6. Educazione speciale separata

Non esiste un'educazione speciale separata, dal momento che gli alunni disabili o con difficoltà di apprendimento sono inseriti nel sistema di istruzione ordinaria.

10.7. Misure specifiche in favore di bambini/alunni immigrati e appartenenti a minoranze etniche

Ormai da molti anni gli alunni figli di immigrati sono inseriti nelle scuole comuni; le misure per favorire il loro inserimento sono diverse a seconda che si tratti di figli di immigrati da lunga data o recenti. Per i primi che, in generale, hanno già una discreta conoscenza della lingua italiana, le misure di sostegno, se necessarie, non differiscono molto da quelle adottate a favore degli alunni in analoghe condizioni di difficoltà di apprendimento o di adattamento. Per i secondi, invece, sono previsti corsi di lingua italiana e l'inserimento, se possibile, in classi meno numerose.

Non sono previsti insegnanti specializzati ma soprattutto nella prima fase di inserimento sono attuate, o con professionalità presenti nella scuola o messe a disposizione dagli enti locali o da associazioni di volontariato, forme di intervento sia per agevolare l'integrazione sia per mantenere vive le tradizioni e gli usi della comunità di appartenenza. La gamma degli interventi è, insomma, la più varia e può prendere anche la forma dell'aiuto finanziario ai più bisognosi.

Il problema può assumere caratteristiche di particolare complessità nelle località in cui l'immigrazione è massiccia. Vi sono comuni in cui, ad esempio, gli studenti figli di immigrati cinesi costituiscono quasi un terzo degli iscritti a una classe. È evidente come, in questi casi, la situazione sia molto complessa e richieda forme particolari di intervento. Infatti il contratto di lavoro del personale docente prevede, per gli insegnanti delle scuole collocate in aree a forte processo migratorio, l'organizzazione di attività formative di pronto intervento linguistico, corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni (e anche ad adulti) di lingua nativa diversa dall'italiano, di approfondimento delle tematiche dell'educazione interculturale, di produzione e diffusione di materiali didattici.

È da notare che l'inserimento, prima limitato alle *scuole dell'infanzia* e dell'obbligo, si è esteso ormai alle scuole secondarie superiori.

La legge n° 40 del 6 marzo 1998 ha regolamentato l'istruzione degli stranieri. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. Anche in materia di accesso all'istruzione

universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.

Per quanto riguarda i dati sulle minoranze linguistiche si rimanda al punto [1.5.] e per quelli sugli studenti stranieri in Italia al punto [1.7.].

Con la Circolare Ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006, il MIUR ha pubblicato le “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”, un documento che ha lo scopo di fornire, oltre a un quadro normativo di riferimento, alcuni suggerimenti di carattere organizzativo e didattico, per favorire sia l'ingresso degli alunni stranieri nella scuola che la loro riuscita nel percorso scolastico e formativo.

Le Linee guida sono accessibili al seguente indirizzo internet:
http://www.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml .

Inoltre, anche nel 2005 il MIUR ha pubblicato due indagini annuali: una, quantitativa, dal titolo “Alunni con Cittadinanza non Italiana – Scuole statali e non statali” e l'altra, su aspetti qualitativi, dal titolo “Indagine sugli esiti degli alunni con Cittadinanza non Italiana”. Tutte le pubblicazioni sono accessibili anche on line dal sito del MIUR, al seguente indirizzo: <http://www.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2005/index05.shtml> .

10.8. Dati statistici

Tabella 1 – Presenza di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, a.s. 2004/05.

	Numero di alunni	%
Scuole dell'infanzia:	11.452	1.17
Scuole primarie	60.778	2.41
Scuole secondarie di primo grado	51.378	3.03
Scuole secondarie di secondo grado	33.031	1.33
TOTALE	156.639	

Tabella 2 – Presenza di insegnanti di sostegno nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, a.s. 2004/05.

	A tempo indeterminato	Contratto annuale	Contratto fino al termine delle attività didattiche	totale
Scuole dell'infanzia	3.170	897	3.458	7.525
Scuole primarie	16.023	2.089	12.561	30.673

Scuole secondarie primo grado	15.563	1.208	8.322	25.093
Scuole secondarie secondo grado	6.750	509	9.420	16.679
TOTALE	41.506	4.703	33.761	79.970

Fonte: MIUR – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2004/05 pag. 95-169-231-237.

Tabella 3 – Presenza di alunni stranieri nel sistema istruzione dall'a.s. 1995/96 all'a.s. 2004/05.

	Frequentanti	Indice A base 1995/96=100	Percentuale rispetto al totale degli alunni
1995/1996	50.322	100	0,56
1999/2000	119.279	238	1,47
2000/2001	147.406	293	1,84
2001/2002	181.767	361	2,31
2002/2003	232.766	463	2,96
2003/2004	282.683	562	3,49
2004/2005	361.575	719	4,20

Fonte: MIUR – Alunni con cittadinanza non italiana - Scuole statali e non statali, anno scolastico 2004/05. Ottobre 2005, pag. 6.

Capitolo 11

La dimensione europea e internazionale dell'educazione

11.1. Quadro storico

La necessità di dare all'educazione una dimensione sopranazionale e in particolare europea si è fatta strada, anche in Italia, lentamente ma in maniera sempre più pressante. Premesso che l'educazione interculturale è indubbiamente l'area alla quale afferisce la dimensione europea vista come adeguamento di contenuti ma soprattutto come approccio metodologico che ha il suo obiettivo prioritario nella creazione di una nuova sensibilità di cittadino europeo, è da rilevare che riferimenti all'educazione interculturale sono presenti nei documenti programmatici della scuola fin dal 1979, dove nei Programmi della *scuola media* è esplicito il richiamo a una scuola "non ancorata a un'unica interpretazione della realtà, ma effettivamente aperta a tutti i fermenti e agli apporti del mondo esterno". Inoltre, sempre nei programmi, si precisa come la dimensione della socializzazione si attui anche nello stimolare negli alunni il "contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, favorendo così anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando a un atteggiamento mentale che superi ogni visione unilaterale dei problemi e ci avvicini all'intuizione di valori comuni agli uomini pur nelle diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche".

È indubbio che tali programmi "anticipano" esigenze e problematiche che saranno poi il focus del trattato di Maastricht.

Nei programmi della scuola elementare del 1985, la dimensione della "comprensione e della cooperazione con gli altri popoli" e la prevenzione di "stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture", sono individuati come obiettivi prioritari dell'insegnamento.

Ma è soprattutto negli *Orientamenti educativi per la scuola dell'infanzia* del 1991, che troviamo per la prima volta il termine "educazione alla multiculturalità", alla quale spetta il compito di individuare, riconoscere e valorizzare le diversità che si possono riscontrare nella scuola stessa e nella vita sociale.

A livello di scuola secondaria superiore, la ben nota mancanza della riforma ha fatto sì che mancassero riferimenti precisi a tale dimensione, ma nelle iniziative sperimentali adottate in molte scuole, sono ricorrenti nelle varie discipline, obiettivi e finalità riferiti alla "comprensione interculturale" e alla "capacità di pensare per modelli diversi".

Quindi il mutamento da una visione nazionale a una sopranazionale sancita dall'art. 126 del Trattato dell'Unione Europea quale sostituito dell'art. G n. 36 del Trattato sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992, ha trovato in Italia un terreno non solo politico, ma anche culturale già pronto a recepire l'importante passaggio. Infatti, l'art. 4 del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 ha sancito legislativamente l'impegno dello Stato italiano a fornire, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, la cooperazione tra gli stati membri per lo sviluppo di un'istruzione di qualità e della dimensione europea.

11.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La legge 28 marzo 2003, n. 53 indica tra i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno attenersi i decreti delegati che definiranno il sistema educativo di istruzione e formazione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza non solo alla comunità locale e nazionale ma anche alla civiltà europea, prevede nella scuola primaria l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea, introduce nella *scuola secondaria di primo grado* una seconda lingua dell'Unione Europea e il liceo linguistico nel *sistema dei Licei* dell'istruzione di *secondo grado*.

11.3. Linee guida di politica educativa nazionale/Quadro legislativo specifico

In questo contesto, la strategia dello sviluppo della dimensione europea si è espressa su due piani:

1. quello essenzialmente politico, inteso a imprimere alle riforme del sistema scolastico un'impronta quanto più possibile europeista, pur nel rispetto della specificità nazionale (e, tal proposito, si possono citare il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere, l'organizzazione di un sistema di orientamento, l'ampliamento della gamma di offerte a livello post-secondario, ecc.);
2. quello più prevalentemente tecnico, relativo all'organizzazione di programmi di cooperazione, di mobilità e di scambi.

Alcune importanti riforme che hanno interessato, in questi ultimi anni, quasi tutti gli ordini scolastici si sono mosse nell'ottica della compatibilità dei sistemi scolastici europei e dell'adeguamento a essi del sistema scolastico italiano:

- già la riforma degli ordinamenti della scuola elementare del 1990 aveva introdotto la possibilità del terzo anno e, in alcuni casi, anche del secondo anno e nella *scuola media* lo studio di una seconda lingua straniera si era andato sempre più diffondendo attraverso l'istituto della sperimentazione o nell'ambito del tempo prolungato. Con la legge 53/2003, come già detto, l'insegnamento di una lingua dell'Unione Europea è esteso a tutte le classi della scuola primaria e quello di una seconda lingua, sempre dell'Unione Europea, a tutte le classi della *scuola secondaria di primo grado*;
- nell'ambito della *scuola secondaria di secondo grado*, la diffusione dello studio delle lingue straniere nei programmi degli *istituti professionali* (Decreto Ministeriale 24 aprile 1992) e degli indirizzi sperimentali linguistici nei corsi di studio tradizionali o l'estensione dell'insegnamento della lingua straniera, prima limitato alle classi iniziali fino alle classi

terminali (esempio il *liceo classico*). La già citata legge 53/2003 istituisce, non più a livello sperimentale, il *liceo linguistico*;

- l'introduzione di un percorso formativo post-secondario non universitario ([6.5.1.]), la riforma degli ordinamenti universitari approvata col Regolamento 3 novembre 1999, n. 509 ([6.5.2.]), l'obbligo, per conseguire la laurea, di conoscere una lingua dell'Unione Europea hanno equiparato la normativa italiana a quella di molti Stati Europei. Una equiparazione, peraltro, legata alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità Europea;
- la legge n. 40 del 6 marzo 1998 ha regolamentato l'istruzione degli stranieri. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. Anche in materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.

11.4. Programmi e iniziative nazionali

La direttiva sull'azione amministrativa per il 2004, diramata dal Ministero dell'istruzione il 16 gennaio 2004, ha stabilito in particolare di:

- sostenere lo sviluppo dei processi di convergenza delle politiche educative e della formazione dell'Unione attraverso il monitoraggio degli obiettivi comuni europei facenti seguito al Consiglio Europeo di Lisbona, con più specifico riguardo ai parametri di riferimento approvati dai Ministri dell'Istruzione dell'UE nel Consiglio del maggio 2003;
- promuovere e qualificare la partecipazione delle scuole ai programmi di azione comunitaria; implementare le iniziative di promozione e sostegno per lo sviluppo di una dimensione europea dell'educazione.

Inoltre ha stabilito la costituzione del sito “buongiorno Europa”.

Attraverso la direttiva ministeriale 21 giugno 2004 “L'Europa dell'istruzione. Sviluppo e promozione della dimensione europea dell'educazione” è stato ribadito quanto segue:

“La Costituzione europea e l'allargamento dell'Unione attribuiscono nuove finalità alla dimensione europea dell'educazione rafforzando quanto già definito nei Trattati sul ruolo dell'educazione e della formazione e sul valore della cooperazione per il miglioramento della qualità della scuola (...).

In tale contesto si manifesta l'esigenza per il MIUR di garantire, nel rispetto della specificità delle esperienze locali e della autonomia delle istituzioni scolastiche, il pieno utilizzo delle opportunità offerte dalla cooperazione transnazionale attraverso la definizione di un quadro unitario di interventi per un coordinamento efficace fra soggetti e attività, volto al

monitoraggio delle esperienze realizzate, alla diffusione delle migliori pratiche, alla realizzazione di interventi compensativi sul territorio (...).

Per favorire pienamente la realizzazione del processo di sviluppo della dimensione europea dell'insegnamento il compito degli *Uffici scolastici regionali* sarà anche quello di monitorare le attività progettuali con l'obiettivo di fornire a livello locale e centrale tutti quegli elementi di innovazione nei metodi e nei contenuti che nascono dal confronto europeo fra i partecipanti alle attività progettuali. È il caso, in particolare, dei progetti europei attivati dalle istituzioni scolastiche, che rappresentano un serbatoio di creatività nella progettazione di percorsi originali, ancorati alle realtà locali, una ricchezza di sperimentazione didattica e di elaborazione di strumenti e materiali, di cui non si ha ancora piena consapevolezza e conoscenza.”

A partire dalla citata Direttiva è stato avviato un processo, tuttora in corso, che nel 2004 ha portato alla costituzione, all'interno della Direzione degli affari internazionali del MIUR, di un gruppo di coordinamento, di nuclei di lavoro presso tutti gli *Uffici Scolastici Regionali* e ad una prima rilevazione delle attività in atto in dimensione europea, in vista di un coordinamento e messa a sistema di quanto si realizza per favorire lo sviluppo europeo dell'educazione anche la creazione del sito nazionale “Europa dell'istruzione” e siti regionali con lo stesso nome.

Altri elementi essenziali in questo settore sono:

- attuazione di iniziative di informazione e promozione connesse al Piano d'azione lingue 2004/06 della Commissione Europea e che viene portato avanti a livello nazionale attraverso l'Iniziativa ministeriale “Parlare il mondo”;
- riprogrammazione le risorse dei fondi strutturali rafforzando le azioni che caratterizzano la riforma della scuola e quelle di pubblicizzazione delle modalità di accesso ai fondi stessi;
- partecipazione ai progetti delle Organizzazioni internazionali OCSE, UNESCO, Consiglio d'Europa, ad integrazione e sostegno degli obiettivi e dei processi di riforma nazionale;
- proseguimento delle iniziative di cooperazione nell'area dei Balcani e del Mediterraneo;
- sostegno di progetti pilota sulla formazione professionale.

11.5. La dimensione europea/internazionale attraverso il curriculum nazionale

I programmi scolastici sono stati predisposti in momenti storici nei quali la consapevolezza della necessità di dare una dimensione europea o addirittura internazionale all'insegnamento non era sviluppata come adesso. Quindi i riferimenti specifici nei programmi di insegnamento dei diversi ordini scolastici sono, come evidenziato al [11.1.], alquanto generici. Ciò non ha però impedito alle scuole, man mano che il processo di costruzione della Comunità Europea andava sempre più radicandosi nella coscienza popolare, di rivolgere sempre maggiore attenzione alle problematiche educative sopranazionali, in particolare a quelle europee.

Questa attenzione è stata anche provocata e alimentata dalle numerose iniziative intraprese non solo a livello ministeriale ma anche a opera di associazioni ed enti, sia pubblici che privati (associazioni professionali di docenti, enti locali, università, istituti di ricerca e di aggiornamento, ecc.). Ma è soprattutto con l'entrata in vigore della normativa sull'autonomia scolastica (cfr. [2.6.4.]) che la progettualità delle singole scuole ha cominciato a tenere in attenta considerazione la dimensione sopranazionale dell'insegnamento, in particolare attraverso il *POF* elaborato da ogni scuola e dove la dimensione europea è via via maggiormente presente, in ciò agevolata sia dalle direttive e dai suggerimenti ministeriale come la già citata direttiva ministeriale 21 giugno 2004 "L'Europa dell'istruzione. Sviluppo e promozione della dimensione europea dell'educazione" che ha anche portato al lancio di un award per gli istituti scolastici situati in zone di degrado economico-sociale e/o marginalizzazione territoriale, secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna realtà regionale, e che hanno compiuto meritevoli sforzi di superamento di tali confini attraverso l'impegno internazionale. Anche i libri di testo con un apprezzabile sforzo di aggiornamento, hanno dedicato maggiore attenzione alle problematiche internazionali. In particolare nei testi di geografia, di educazione civica, di storia si è sempre più superato il criterio esclusivamente nazionalistico, adottando, come scenario costante di riferimento, il quadro europeo e mondiale.

È auspicabile che quanto prima queste nuove sensibilità, entrate ormai nella pratica quotidiana dell'attività didattica della maggior parte delle scuole, possano trovare un'idonea cornice normativa e un quadro definitivo di riferimento.

11.6. Mobilità e scambi

La mobilità tra studenti è realizzata all'interno del programma Socrates a partire dal secondo anno della *scuola secondaria di primo grado*; e investe pienamente le *scuole secondarie di secondo grado* e le Università, anche se non mancano, ma si tratta di casi meno frequenti, scambi di classi a livello di scuole secondarie inferiori.

Lo scambio di personale insegnante delle scuole si è andato sviluppando in particolare a partire dall'avvio dei programmi comunitari Socrates e in minor misura Leonardo da Vinci.

Mobilità e scambi di alunni/studenti

La mobilità avviene in maggior misura a livello di *scuole secondarie di secondo grado* e si concretizza nello scambio di classi, generalmente della durata di una settimana. Gli scambi sono finanziati dall'unione europea e dalle scuole, col concorso spesso delle famiglie, degli enti locali, banche, istituzioni culturali, ecc.

Un'altra forma di mobilità, numericamente poco significativa, e al momento gestita da associazioni o enti privati, è costituita dalla frequenza di singoli studenti per un intero anno scolastico, della corrispondente classe di una scuola estera.

In continuo aumento è la mobilità degli studenti universitari, anche al di fuori dei progetti istituzionalizzati (e quindi a livello di iniziativa personale e di singola università).

Mobilità e scambi di personale insegnante e universitario

La mobilità degli insegnanti è aumentata notevolmente a partire dal 1995 con l'avvio dei programmi comunitari Socrates e Leonardo da Vinci; solo all'interno di Socrates la mobilità degli insegnanti ha raggiunto 8796 unità nel 2003-04.

A questa va aggiunta quella legata ai corsi di perfezionamento all'estero per docenti italiani di lingua tedesca, francese e spagnola in servizio nelle scuole elementari e secondarie, indetti con circolare ministeriale n. 8109 del 27 aprile 2004, in applicazione di accordi culturali stipulati dall'Italia con Austria, Francia, Germania e Spagna (20 posti in Germania e 50 posti in Austria per docenti di lingua tedesca; 20 posti in Francia per docenti di lingua francese; 11 posti in Spagna per docenti di lingua spagnola).

11.7. Dati statistici

Tabella 1 – Fondi distribuiti per il Programma Socrates dal 1995 al 2005 (prima fase 1995-1999; seconda fase 2000-2005)

Anno	Fondi distribuiti €
1995	4.472.694
1999	6.825.010
2000	7.555.009
2001	22.308.011
2005	29.966.791

Tabella 2 – Progetti approvati per le azioni Comenius 1 (progetti scolastici, linguistici e sviluppo), Comenius 2 (assistente linguistico), Comenius 2 (formazione in servizio), anno 2005

Azioni	Candidature ricevute	Progetti approvati
Comenius 1	2.099	1.348
Comenius 2 (assistente)	1.511	119
Comenius 2 (formazione in servizio)	1.394	899

Fonte: Agenzia Nazionale Socrates Italia (<http://www.indire.it/socrates/>)

Tabella 3 – Mobilità Erasmus

Anno accademico	Mobilità studenti	Mobilità docenti
2004 - 2005	16.440	1.086

Fonte: Agenzia Nazionale Socrates Italia (<http://www.indire.it/socrates/>)

Glossario

abilitazione all'insegnamento

Titolo che permette di accedere all'insegnamento nelle scuole preprimarie, primarie e secondarie. Si ottiene con il superamento di un esame specifico e il conseguente rilascio del relativo diploma.

Accademia di belle arti

Istituto superiore di Istruzione artistica, che ha il fine principale di preparare all'esercizio dell'arte. Vi si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia che hanno durata quadriennale.

Accademia militare

Istituto di istruzione superiore non universitaria, che ha il suo fine principale nella formazione degli ufficiali delle forze armate.

Accademia nazionale di arte drammatica

Istituto superiore di Istruzione artistica che ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico. Ha sede a Roma.

Accademia nazionale di danza

Istituto superiore di Istruzione artistica, che ha il fine di formare danzatori e danzatrici, solisti, compositori di danza. Ha sede a Roma.

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

Sistema di istruzione superiore non universitaria nel settore artistico e musicale. Gli istituti che fanno parte del sistema AFAM rilasciano titoli equiparati a quelli rilasciati dalle università.

area comune

Raggruppamento di alcune discipline nel piano di studio di tutti gli istituti professionali. Appartengono all'area comune l'italiano, la storia, la lingua straniera, il diritto e l'economia, la matematica e l'informatica, le scienze della Terra e la biologia, l'educazione fisica e la religione (opzionale).

area di approfondimento

Raggruppamento di alcune discipline sul piano di studio degli istituti professionali. Sono destinate all'area di approfondimento 4 ore settimanali in tutte le classi; i contenuti di tali ore sono affidati alla programmazione autonoma di ciascun istituto.

area di indirizzo

Raggruppamento di specifiche discipline nel piano di studi degli istituti professionali. Appartengono all'area di indirizzo le materie tecniche e professionali, specifiche di ciascuna tipologia di istituto professionale.

asilo d'infanzia

Nome storico, risalente al XIX secolo, della scuola materna.

aspettativa

Modificazione temporanea del rapporto di impiego del personale dirigente, docente e non docente, che consiste nella sospensione per un certo periodo dell'obbligo del dipendente di prestare servizio e di esercitare le funzioni connesse, senza che ciò comporti alcuna interruzione del rapporto di lavoro. Esistono vari tipi di aspettativa: per motivi di salute, di famiglia, per cariche politiche, etc.

cattedra di insegnamento

A livello di scuola secondaria, disciplina o gruppo di discipline che il docente insegna per diritto acquisito tramite l'assunzione in servizio in una determinata sede.

Centro di Ateneo o di Interateneo

Struttura istituita e organizzata presso gli atenei in base al Decreto Legislativo 227/2005 di attuazione della riforma del sistema di istruzione. Ha il compito di organizzare e monitorare le attività connesse alla formazione iniziale degli insegnanti, coordinandosi con le istituzioni per la formazione degli insegnanti.

Centro Servizi Amministrativi

Centri di supporto amministrativo alle scuole (Articolazione a livello provinciale e sub-provinciale degli Uffici Scolastici Regionali).

Centro Territoriale Permanente

Luogo deputato al coordinamento sul territorio (a livello di distretto) delle offerte di istruzione e formazione per l'educazione degli adulti. In genere sono collocati presso una scuola primaria o secondaria inferiore che li gestisce dal punto di vista amministrativo e didattico.

Circolo didattico

Nell'ordinamento amministrativo della scuola materna ed elementare, circoscrizione territoriale nella quale è suddiviso il territorio di un CSA (Centro Servizi Amministrativi).

classe a tempo prolungato

Classe di scuola secondaria inferiore che realizza attività scolastiche di integrazione, anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico.

Collegio dei docenti

Organo collegiale a livello di istituto scolastico, che esercita funzioni di amministrazione attiva e cura l'applicazione della programmazione educativa nella scuola.

Comitato per la valutazione degli insegnanti

Commissione costituita da 2 o 4 insegnanti, in rapporto al numero di insegnanti presenti nella scuola, e presieduta dal dirigente scolastico, che ha il compito di valutare il servizio prestato dal docente, a richiesta dell'interessato medesimo.

Conferenza unificata Stato/Regioni

Organismo permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. È il luogo privilegiato per il raccordo fra la politica del Governo e quella delle autonomie regionali. Si riunisce anche in una apposita sessione comunitaria per la trattazione degli aspetti della politica comunitaria che sono di interesse regionale e provinciale.

congedo ordinario

Posizione di riposo che di diritto spetta al personale di ruolo, quantificabile in 30 giorni non lavorativi nell'anno scolastico.

congedo straordinario

Giornate di assenza dal servizio consentite al personale per motivi di salute e per problemi familiari, previa presentazione della relativa documentazione.

Conservatorio di musica

Istituto superiore di istruzione artistica che ha per fine l'istruzione musicale. Presso il Conservatorio funzionano scuole secondarie inferiori annesse, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte degli iscritti al Conservatorio.

Consiglio di circolo

A livello di istruzione primaria, organo collegiale composto da genitori e docenti che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento di ogni scuola. Ha potere deliberante relativamente all'organizzazione e la programmazione dell'attività della scuola.

Consiglio di classe

A livello di scuola secondaria, organo collegiale che ha competenze in ordine alla programmazione dell'attività educativo-didattica, alla sperimentazione e alla valutazione di ogni singola classe.

Consiglio di dipartimento

Organo di gestione del Dipartimento universitario. Dà pareri sull'istituzione, la soppressione o la modificazione degli insegnamenti che afferiscono al Dipartimento. Gestisce l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e ne approva il bilancio.

Consiglio di facoltà

Organo di gestione della facoltà universitaria. Programma lo sviluppo dell'attività didattica della facoltà, ne coordina il funzionamento ed avanza proposte di modifica dell'ordinamento didattico.

Consiglio di interclasse

A livello di scuola primaria, organo collegiale responsabile della programmazione, della valutazione e della sperimentazione a livello di singola classe. E' composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, e dai rappresentanti dei genitori. A livello di scuola dell'infanzia si chiama consiglio di intersezione.

Consiglio di intersezione

A livello di scuola dell'infanzia, organo collegiale responsabile della programmazione, della valutazione e della sperimentazione a livello di singola classe. E' composto dai docenti e dai rappresentanti dei genitori. A livello di scuola primaria, si chiama consiglio di interclasse.

Consiglio di istituto

A livello di istruzione secondaria, organo collegiale che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento di ogni singola scuola. Ha potere deliberante relativamente all'organizzazione e alla programmazione dell'attività della scuola.

Consiglio regionale dell'istruzione

Dal 1999 organo periferico dell'amministrazione scolastica regionale. (non ancora costituito).

Consiglio scolastico locale

Dal 1999, organo di consultazione, a livello locale, con funzioni propositive nei confronti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche autonome riguardo all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio, all'orientamento, all'educazione permanente, ecc. Non è stato ancora costituito.

convitto nazionale

Istituzione educativa che ha per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. Al Convitto nazionale possono essere annesse scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e di secondo grado.

corso di alfabetizzazione

Nell'ambito dell'educazione degli adulti, corso che portava al conseguimento del diploma di licenza elementare. La nuova scuola primaria non rilascia più titoli di studio.

corso integrativo

Corso organizzato alla conclusione delle scuole secondarie superiori di durata inferiore ai cinque anni per permettere l'accesso degli studenti di queste scuole a tutti i corsi universitari che richiedono il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

corso per lavoratori

Nell'ambito dell'educazione degli adulti, corso che porta al conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria inferiore (ora di primo grado).

credito formativo

Punteggio assegnato all'alunno per l'andamento generale delle sue attività formative, anche extra-scolastiche

credito formativo universitario

Punteggio assegnato a ciascun corso di insegnamento universitario calcolato in riferimento alla misura di un credito per 25 ore di studio a tempo pieno, per cui un anno è uguale a 60 crediti formativi. Lo studente deve acquisire un determinato numero di crediti per accedere ai differenti diplomi universitari.

credito scolastico

Punteggio assegnato all'alunno per l'andamento generale dei suoi studi rispetto ad attività intraprese durante la sua frequenza scolastica.

debito formativo

Insufficienza nel profitto di una o più discipline, rilevata alla fine di un anno scolastico, che deve essere colmata nel successivo anno con il concorso dell'alunno e della scuola che deve organizzare forme di recupero.

Dipartimento universitario

Struttura universitaria che comprende insegnamenti di materie affini, anche appartenenti a diverse facoltà o a più corsi di laurea, allo scopo di coordinare l'attività di ricerca scientifica e la didattica. Ha autonomia finanziaria e di gestione.

Diploma accademico di formazione alla ricerca

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine di un corso di studi del terzo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM. I corsi hanno la durata di 3 anni. I corsi saranno attivati con il compimento della riforma del 1999.

Diploma accademico di primo livello

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine dei corsi del primo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM. I corsi hanno la durata di 3 anni (pari a 180 crediti) e vi si accede con il possesso di un Diploma di superamento dell'esame di Stato di istruzione secondaria superiore.

Diploma accademico di secondo livello

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine dei corsi del secondo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM. I corsi hanno la durata di 2 anni (pari a 120 crediti) e vi si accede con un Diploma accademico di primo livello o un Diploma di Laurea (L).

Diploma accademico di specializzazione

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine di corsi del secondo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM, di durata variabile. Vi si accede con un Diploma accademico di primo livello o un Diploma di Laurea (L). Le singole istituzioni stabiliscono i casi in cui è richiesto il possesso di un Diploma accademico di secondo livello, o di un Diploma di Laurea specialistica/magistrale.

Diploma di istruzione secondaria di primo grado

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato a conclusione del corso di studi della scuola secondaria di primo grado. Sostituirà il diploma di licenza media.

Diploma di laurea (L)

Attestazione del conseguimento del titolo di studio [Laurea (L)], rilasciato al termine di un corso di studi universitari del primo ciclo, della durata di 3 anni (pari a 180 crediti), al quale si accede con un Diploma di superamento dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado. Introdotto con la riforma (Regolamento 509/1999).

Diploma di laurea specialistica/magistrale

Attestazione del conseguimento del titolo di studio (Laurea magistrale), rilasciato al termine di un corso di studi universitari del secondo ciclo, della durata di 2 anni (pari a 120 crediti) o, limitatamente ad alcune aree di studio, al termine di un corso di studi universitari a ciclo unico della durata di 5-6 anni (300-360 crediti). Vi si accede con un Diploma di Laurea (L) o un Diploma Universitario o con un Diploma di superamento dell'esame di Stato di istruzione secondaria superiore (nel caso dei corsi a ciclo unico). Introdotto dalla riforma del 1999 con il termine Diploma di Laurea specialistica, ha cambiato denominazione in Diploma di Laurea magistrale con il DM 270/2004.

Diploma di licenza media

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento del corso di studi della scuola secondaria inferiore e dopo il superamento dell'esame finale di licenza media (ora secondaria di primo grado).

Diploma di perfezionamento o Master

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine dei corsi del secondo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM. I corsi hanno la durata di 1 anno (pari a 60 crediti) e vi si accede con un Diploma accademico di primo livello o un Diploma di Laurea (L). Le singole istituzioni stabiliscono i casi in cui è richiesto il possesso di un Diploma accademico di secondo livello, o di un Diploma di Laurea specialistica/magistrale.

Diploma di qualifica

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento del corso di studi dei primi tre anni degli istituti professionali.

Diploma di specializzazione

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine di corsi di studio del secondo ciclo (specializzazione di primo livello) o del terzo ciclo universitario (specializzazione di secondo livello). I corsi hanno durata variabile e vi si accede, rispettivamente, con un Diploma di Laurea (L) e con un Diploma di Laurea specialistica/magistrale.

Diploma di superamento dell'esame di Stato

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento dei corsi di studi di scuola secondaria superiore (dopo la riforma scuola secondaria di secondo grado) e dopo il superamento dell'esame di Stato.

Diploma universitario

Attestazione del conseguimento del titolo di studio, rilasciato al compimento del corso di studi del primo livello formativo universitario, ovvero del corso di diploma. Con la riforma del 1999 è stato abolito in quanto il primo livello formativo universitario è affidato al corso di laurea (L).

Direttore amministrativo

Figura istituita con la legge n. 629 del 1993, presso le Università con la funzione tecnico-giuridica di supporto al Rettore.

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Soggetto con autonomia e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti di carattere amministrativo-contabile. Dall'anno scolastico 2000/2001 sostituisce il responsabile amministrativo nelle istituzioni scolastiche autonome.

Direttore di dipartimento

Soggetto che rappresenta il Dipartimento universitario, tenendo rapporti con gli organi accademici, predisponendo le richieste di finanziamento e il piano annuale delle ricerche promosse dal Dipartimento.

dirigente scolastico

Denominazione assunta dall'anno scolastico 2000/2001 dai capi di istituto delle scuole di ogni ordine e grado, a seguito della riforma del loro ruolo che li equipara ai dirigenti dell'amministrazione statale, fatte salve certe condizioni. In precedenza si distingueva in Direttore didattico per le scuole materne ed elementari e Preside per le scuole secondarie.

diritto/dovere

Termine introdotto dalla legge 53/2003 in sostituzione del precedente "obbligo scolastico". Indica che l'istruzione non solo è obbligatoria ma è anche garantita a tutti per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento del 18° anno di età.

dottorato di ricerca

Corso di studi universitari di terzo ciclo, della durata di 3-4 anni, a cui si accede con la laurea specialistica/magistrale.

educando femminile dello Stato

Istituzione educativa, che ha per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte. All'Educando femminile possono essere annesse scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e di secondo grado.

esame di idoneità

Esame che permette l'iscrizione alla seconda o terza classe della scuola secondaria inferiore da parte di candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di età e siano in possesso della licenza di scuola elementare. E' inoltre l'esame che permette l'iscrizione alla classe successiva alla prima della scuola elementare o della scuola secondaria superiore da parte dei candidati provenienti da scuole non statali, paritarie o legalmente riconosciute o, limitatamente alla scuola elementare, da scuole familiari. Infine, indica qualsiasi tipo di esame organizzato per valutare il possesso da parte degli studenti dei requisiti eventualmente richiesti per accedere ad alcuni tipi di istituti di istruzione superiore.

esame di licenza elementare

Esame finale della scuola primaria che si sostiene a conclusione del ciclo quinquennale di tale grado scolastico. E' titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria inferiore. Dall'a.s. 2004/2005 questo esame è stato abolito in base alla legge 53/2003.

esame di licenza media

Esame finale della scuola secondaria inferiore che si sostiene a conclusione del ciclo triennale di tale grado scolastico. E' esame di Stato. In seguito alla nuova denominazione della scuola media in

scuola secondaria di I grado, l'esame cambierà denominazione in esame conclusivo del primo ciclo dell'istruzione.

esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Esame indetto dallo Stato da sostenere a conclusione del primo ciclo di istruzione. In base alla nuova denominazione introdotta dalla legge 53/2003, sostituirà l'esame di licenza media.

esame di Stato per l'abilitazione alla professione

Esame indetto dallo Stato per accedere allo svolgimento di alcune professioni, dopo il compimento dei vari cicli di istruzione. Rilascia il relativo diploma.

formazione integrata superiore (FIS)

Sistema di formazione tecnico-professionale di livello superiore, non universitario, che integra università, istituzioni scolastiche, regioni e mondo del lavoro per offrire percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

fuori ruolo

Docente universitario che, al raggiungimento di un certo limite di età, non è più titolare di un insegnamento, ma continua a far parte degli organi accademici.

giardino d'infanzia

Scuola di educazione materna, istituita nel XIX secolo, ubicata presso gli Istituti magistrali e le Scuole magistrali al solo scopo di preparare i futuri docenti di scuola materna.

ginnasio

A livello di scuola secondaria superiore, primi due anni del liceo classico.

indennità di buonuscita

Somma di denaro che viene corrisposta al termine della carriera, quando il dipendente va in pensione, in genere corrispondente ad una mensilità per ogni anno di servizio.

indennità integrativa speciale

Quota integrativa del salario base del personale che adegua lo stipendio all'aumento del costo della vita.

Indicazioni nazionali

Documento allegato al Dlgs 59/2004 che indica, separatamente per la scuola dell'infanzia (Allegato A), la scuola primaria (Allegato B) e la scuola secondaria di primo grado (Allegato C), i livelli essenziali di prestazione necessari per garantire il diritto all'istruzione e alla formazione di qualità. Include anche gli obiettivi specifici di apprendimento

insegnante di sostegno

Insegnante munito di Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria o del Diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) al quale è stato integrato e aggiunto un 'modulo di sostegno' in cui sono previste specifiche attività didattiche, per almeno 400 ore. Il docente per il sostegno è assegnato alla classe in cui è inserito un alunno con bisogni educativi speciali e non all'alunno stesso.

istituto d'arte

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha per fine precipuo quello di addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo.

istituto magistrale

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che aveva come fine principale quello di preparare i docenti della scuola elementare. Aveva durata quadriennale e il piano di studio era orientato prevalentemente su discipline di carattere pedagogico-didattico. A partire dall'a.s. 1997/98 ha cessato di esistere.

istituto professionale

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigianato, agrario e nautico. Al termine del triennio iniziale si può ottenere il diploma di qualifica professionale. Dopo un ulteriore biennio, è possibile ottenere il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA)

Istituto superiore di istruzione artistica, che ha il fine principale di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di un'industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in un'industria artistica. I corsi hanno durata quadriennale.

istituto tecnico

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative, nonché di alcune professioni nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico. Ha durata quinquennale.

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, facente parte del sistema di formazione integrata superiore (FIS), che organizza corsi integrati di livello post-secondario di alta specializzazione.

Laurea

Termine che indica, in modo generico, il titolo rilasciato dalla Università al termine del percorso di studi universitari. Prima della riforma (Regolamento 509/1999), il termine si riferiva al titolo rilasciato al termine di un corso di studi universitari di secondo livello. A seguito della riforma, il termine è utilizzato per indicare, in modo generico, sia la Laurea (L) che la Laurea specialistica/magistrale.

liceo

Istituti di istruzione generale a livello di scuola secondaria di secondo grado.

liceo artistico

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni nell'industria. Ha durata quadriennale.

liceo classico

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha per fine principale quello di preparare agli studi universitari. I primi due anni del liceo classico sono chiamati quarta e quinta ginnasio.

liceo scientifico

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di preparare agli studi universitari. Ha durata quinquennale e il suo piano di studio è orientato prevalentemente su discipline di carattere scientifico.

Master universitario

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Possono essere di primo e di secondo livello. Al Master universitario di primo livello (secondo ciclo universitario) si accede con un Diploma di Laurea (L); al Master universitario di secondo livello (terzo ciclo universitario) si accede con un Diploma di Laurea specialistica/magistrale. In entrambi i casi hanno la durata di 1 anno (pari a 60 crediti).

obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenze e competenze che gli alunni devono aver raggiunto al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e, in maniera più limitata, nella scuola dell'infanzia. Sono elencati nelle Indicazioni nazionali allegate, per ogni livello, al Dlgs 59/2004.

Opificio delle pietre dure

Istituto di istruzione superiore non universitaria, specializzato nell'insegnamento del restauro. Il corso è di durata triennale. Ha sede a Firenze.

ordine classico e scientifico

Classificazione di scuole in base al fine specifico dell'insegnamento classico o scientifico.

organi collegiali

Istituzioni che realizzano la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

organico funzionale

Numero di insegnanti assegnato alle istituzioni scolastiche o a reti di scuole in base al numero degli alunni e delle classi, agli insegnamenti impartiti, ai progetti, attività didattiche e azioni di supporto specifici.

Orientamenti educativi

Programmi ministeriali per la scuola materna statale, ora scuola dell'infanzia

pensione di reversibilità

Quota di pensione che spetta agli eredi (coniuge, figli, etc.) in caso di decesso del lavoratore della scuola che è andato in pensione.

personale ATA

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che lavora alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

piani personalizzati delle attività educative

A livello di scuola dell'infanzia, documenti elaborati dalla scuola, composti dall'insieme delle unità di apprendimento progettate dall'équipe pedagogica e dal docente coordinatore tutor in funzione dei bisogni dei singoli alunni.

Piano dell'Offerta Formativa (POF)

Documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle singole istituzioni scolastiche. Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

piano di studio personalizzato

A livello primario e secondario inferiore, documento elaborato dalla scuola, composto dall'insieme delle unità di apprendimento progettate dall'équipe pedagogica e dal docente coordinatore tutor in funzione dei bisogni dei singoli alunni.

Piano Educativo Individualizzato

Documento formulato per ogni studente con bisogni educativi speciali, dal personale della Azienda sanitaria locale e dal personale docente specializzato, in collaborazione con i genitori dell'alunno. Tale piano disegna il percorso educativo e didattico adeguato alle capacità ed ai limiti del soggetto con bisogni educativi speciali.

portfolio delle competenze

Si tratta di una collezione strutturata, selezionata e commentata/valutata di materiali particolarmente significativi prodotti dallo studente, che consentono di conoscere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e, allo stesso tempo, della maggiore o minore pertinenza degli interventi didattici adottati. Seguirà lo studente per tutta la durata del suo percorso scolastico. Comprende una sezione dedicata alla valutazione e una dedicata all'orientamento di ogni singolo allievo.

posto di insegnamento

A livello di scuola materna e primaria, gruppo di discipline che il docente insegna per diritto acquisito tramite l'assunzione in servizio in una determinata sede.

Preside di facoltà

A livello di istruzione superiore, svolge funzioni di coordinamento tra le facoltà e il governo centrale dell'università, e sovrintende all'organizzazione e al buon andamento della propria facoltà.

primo ciclo di istruzione

Primo segmento del percorso di studi della durata complessiva di 8 anni, dai 6 ai 14 anni di età, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Attivato a partire dall'anno scolastico 2004/2005 in base al Dlgs 59/2004.

professore associato

Docente universitario che appartiene alla seconda categoria (fascia), in ordine di importanza, del personale docente universitario. E' detto anche professore di seconda fascia.

professore ordinario

A livello di istruzione superiore, docente universitario che appartiene alla prima categoria (fascia) in ordine di importanza dei docenti. Si differenzia dal professore associato o di seconda fascia per il trattamento economico e per una più ampia possibilità di accesso alle cariche accademiche. E' detto anche professore di prima fascia.

professore straordinario

Denominazione del docente universitario all'atto della nomina come vincitore di concorso a professore ordinario. Tale denominazione cessa quando, dopo 3 anni dalla nomina, il docente supera il giudizio di conferma.

Profilo educativo culturale e professionale

Insieme di ciò che gli studenti devono sapere e fare alla fine del primo e del secondo ciclo del percorso di studi.

Provveditorato agli Studi

Ufficio periferico dell'amministrazione del MIUR. Istituito a livello provinciale, con la riforma del Ministero della Pubblica Istruzione (DPR n.347 del 6 novembre 2000) è stato sostituito dal Centro Servizi Amministrativi.

qualifica funzionale

Inquadramento giuridico del personale non docente della scuola e dell'università, direttamente connesso alle funzioni che svolge nel lavoro.

regime a tempo definito

A livello di istruzione superiore, condizione giuridico-economica che il docente può scegliere e che gli permette di svolgere attività professionali e di consulenza esterna con l'assunzione di incarichi retribuiti.

regime a tempo pieno

A livello di istruzione superiore, condizione giuridico economica che il docente può scegliere. E' incompatibile con l'assunzione di incarichi retribuiti, ma permette di accedere a cariche universitarie.

scrutinio

Operazione mediante la quale il Consiglio di classe o una apposita commissione valuta il profitto degli alunni di una classe, alla fine di un trimestre o quadrimestre o di un intero anno scolastico (scrutinio finale).

scuola del grado preparatorio

Nome usato nel XIX secolo per la Scuola magistrale.

scuola dell'infanzia

Denominazione assunta dall'educazione prescolare con la legge di riforma 53/2003.

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica

Istituto di istruzione superiore non universitaria, specializzato in archivistica, paleografia e diplomatica. Il corso ha durata triennale.

scuola di base

Denominazione della scuola unica che accorpa i cinque anni della scuola primaria e e i tre anni della scuola secondaria di primo grado.

scuola di specializzazione

A livello di istruzione superiore, l'istituzione che ha il fine principale di formare specialisti nei vari settori professionali. Ha durata non inferiore a 2 anni e rilascia il diploma universitario di terzo livello.

scuola legalmente riconosciuta

Tipo di scuola secondaria non statale il cui riconoscimento legale avviene con Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale dopo un anno di funzionamento ed in base a certe condizioni.

scuola magistrale

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che aveva come fine principale quello di preparare i docenti della scuola materna. Aveva durata triennale e il piano di studio era orientato prevalentemente su discipline di carattere pedagogico-didattico, con forte caratterizzazione professionale. A partire dall'a.s 1997/98 ha cessato di esistere.

scuola media

Scuola secondaria inferiore, della durata di 3 anni, obbligatoria e frequentata da alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Dall'anno scolastico 2004/2005 ha cambiato denominazione in scuola secondaria di I grado.

scuola pareggiata

Tipo di scuola secondaria non statale, che ha fini ed ordinamento conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali, gestita da enti pubblici e da enti ecclesiastici, indicati dall'articolo 29 del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Il pareggiamento è concesso con Decreto Ministeriale in base a certe condizioni e comporta il riconoscimento legale degli studi compiuti e degli esami sostenuti in tale scuola.

scuola parificata

Tipo di scuola primaria non statale, gestita da enti e associazioni aventi personalità giuridica, e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante una apposita convenzione stipulata con il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e con autorizzazione del MIUR che copre i costi del personale della scuola.

scuola paritaria

In base alla legge n. 62 del 10 marzo 2000, le scuole non statali, a domanda, vengono riconosciute come paritarie da parte dello Stato, in base a determinate condizioni. Quelle riconosciute, insieme alle scuole statali, costituiranno il Servizio scolastico nazionale. Attualmente coesistono sia le scuole paritarie sia le specifiche scuole non statali (pareggiate, legalmente riconosciute, etc.). In futuro le scuole non statali si articoleranno in scuole paritarie e non paritarie.

scuola paterna

Istruzione obbligatoria impartita dalla famiglia medesima dell'alunno su specifica richiesta della famiglia stessa.

scuola privata autorizzata

Scuola primaria gestita da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica o degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore didattico, per lo più si tratta di quelle dell'infanzia.

scuola secondaria di primo grado

Dall'a.s. 2004/2005, denominazione della ex scuola media.

scuola secondaria di secondo grado

Termine introdotto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione per indicare il percorso di studi a livello secondario superiore.

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

Istituto di istruzione superiore non universitaria (ex scuole per interpreti e traduttori), specializzato nell'insegnamento delle lingue, finalizzato alla formazione di interpreti e traduttori. I corsi sono articolati in un biennio che rilascia il diploma di interprete e traduttore, e in un terzo anno che rilascia il diploma di specializzazione.

secondo ciclo di istruzione

Secondo segmento del percorso di studi nel quale si realizza il diritto-dovere. È costituito dal sistema dei licei e dal sistema di istruzione e formazione professionale. Coincide con la scuola secondaria di secondo grado. Previsto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione, entrerà in funzione dal 1° settembre 2007 per effetto del Decreto attuativo n. 226 del 17 ottobre 2005, attuativo della legge di riforma.

Senato Accademico

Organo di governo dell'Università, con competenze deliberative su questioni didattico-scientifiche di interesse generale e funzioni consultive su tutti gli argomenti che comportino una valutazione tecnica e riguardino più di una Facoltà.

Servizio nazionale di valutazione

Nuovo servizio previsto dalla legge 53/2003 di riforma e attuato con Dlgs 286/2004, al fine di migliorare e armonizzare la qualità del sistema educativo attraverso la valutazione della sua efficacia ed efficienza, anche rispetto al contesto internazionale. È affidato principalmente all'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi).

sistema dei licei

Si tratta del primo dei due canali in cui si articola il secondo ciclo di istruzione introdotto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione. Comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane, tutti della durata di 5 anni.

sistema di istruzione e formazione professionale

Si tratta del secondo dei due canali in cui si articola il secondo ciclo di istruzione introdotto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione. Di competenza regionale, porta al conseguimento di titoli e qualifiche professionali di diverso livello riconosciute su tutto il territorio nazionale.

sistema su due canali

Nuova organizzazione del secondo ciclo di istruzione, costituito dal sistema dei licei e dal sistema di istruzione e formazione professionale. È possibile il passaggio da un sistema all'altro.

Sovrintendenza

Ufficio periferico dell'amministrazione della pubblica istruzione a livello regionale. Dal 1999 è stato sostituito dall'Ufficio scolastico regionale.

SSIS

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario. Introdotte a partire dall'a.s. 1999/2000, queste scuole di specializzazione sono destinate alla formazione di docenti che insegneranno a livello di istruzione secondaria.

trattamento di quiescenza

Compenso che il personale riceve dopo la cessazione del rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti di età o di servizio o per invalidità. In costanza di servizio viene prelevata dallo stipendio del lavoratore una trattenuta che serve poi a finanziare la pensione.

tutor

Docente al quale, oltre alle normali funzioni di docenza, vengono aggiunte funzioni di coordinamento dell'équipe pedagogica, di tutorato personale degli alunni, di compilazione del portfolio degli alunni e di rapporto con la famiglia. Le funzioni verso gli alunni sono essenzialmente di "counselling, coaching, holding".

Ufficio Scolastico Regionale

Autonomo centro di responsabilità amministrativa, costituito dal DPR n. 347 del 6 novembre 2000. In particolare vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati. Distribuisce le risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e ripartisce fra di esse il personale docente e non docente.

Unità formativa capitalizzabile

Nuova organizzazione didattica dei corsi IFTS, a partire dall'anno scolastico 2002-2003. Si tratta di un insieme di competenze autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.